

# *Consiglio Superiore della Magistratura*

*Seduta del 17 marzo 2021 – ore 10.00*

## **ORDINE DEL GIORNO**

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

PRATICHE DEL COMITATO DI PRESIDENZA Pag. 1

PRATICHE DELLA PRIMA COMMISSIONE Pag. 9

PRATICHE DELLA TERZA COMMISSIONE Pag. 67

PRATICHE DELLA QUARTA COMMISSIONE Pag. 71

PRATICHE DELLA QUINTA COMMISSIONE Pag. 95

PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE Pag. 285

PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE Pag. 301

VARIE ED EVENTUALI.



**COMITATO DI PRESIDENZA  
ORDINE DEL GIORNO**

**INDICE**

**PRATICA N.1**

**2137/VS/2017** - Ufficio Ragioneria: Scadenza dell'incarico del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, cons. Simonetta Rosa, pres.sez. controllo della Corte dei Conti. (Nota pervenuta in data 28 gennaio 2021)

**Proroga incarico** ..... 1

**PRATICA N. 2**

**545/PE/2019** - Ufficio Risorse Umane: Bando di concorso per la procedura selettiva volta all'assunzione di personale nella qualifica di assistente dell'area II del ruolo organico del CSM

**Nomina Commissione di esame**..... 4

Odg. 533

## PRATICA N.1

1) - **2137/VS/2017** - Ufficio Ragioneria: Scadenza dell'incarico del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, cons. Simonetta Rosa, pres.sez. controllo della Corte dei Conti.

(Nota pervenuta in data 28 gennaio 2021)

### **Proroga incarico.**

Il Comitato di Presidenza, esaminata la pratica indicata in oggetto, delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria la seguente proposta di delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura,

premesse:

- che il Regolamento di amministrazione e contabilità prevede, all'art. 48, l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente di Sezione della Corte dei Conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede e da due Componenti scelti tra magistrati della Corte dei Conti e professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura su proposta del Comitato di Presidenza e previo parere della Commissione per il bilancio del Consiglio e del Regolamento di amministrazione e contabilità e che detto incarico dura quattro anni e può essere confermato una sola volta;

- che l'incarico del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott.ssa Simonetta ROSA, già Presidente della Sezione controllo della Corte dei Conti Lombardia, scadrà il 19 aprile 2021, essendo stata nominata con delibera del 19 aprile 2017 dapprima in qualità di Componente del Collegio dei revisori dei conti e, successivamente, con delibera del 21 febbraio 2018, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

- che, altresì, con delibera 21 febbraio 2018 sono stati nominati la dott.ssa Cinthia Pinotti, Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte della Corte dei Conti, e il prof. Mauro Paoloni, Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Roma Tre, quali Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

del CSM e che, pertanto, detto incarico scadrà in data 21 febbraio 2022, per fine del quadriennio;

- ritenuto che appare opportuno prorogare l'incarico alla Presidente del Collegio, dott.ssa Simonetta Rosa, fino alla conclusione dell'incarico conferito alla dott.ssa Pinotti ed al prof. Paoloni, e cioè fino al 21 febbraio 2022, in modo tale da assicurare la continuità del Collegio che vanta già tre anni di esperienza nella attuale composizione presso l'organo e, comunque, almeno fino alla formulazione della relazione sul rendiconto annuale per l'anno 2021 del bilancio del CSM, come previsto all'art. 49 del Regolamento di Amministrazione e di contabilità;

- acquisita la disponibilità alla prosecuzione dell'incarico della dott.ssa Simonetta ROSA, già Presidente della Sezione controllo della Corte dei Conti Lombardia;

visto il parere favorevole espresso in data 9 marzo 2021 dalla Commissione per il bilancio del Consiglio e del Regolamento di amministrazione e contabilità (**All. 1**),

**delibera**

la proroga dell'incarico alla dott.ssa Simonetta ROSA, già Presidente della sezione controllo della Corte dei Conti Lombardia, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, fino al 21 febbraio 2022, comunque fino alla formulazione della relazione sul rendiconto annuale per l'anno 2021 del bilancio del CSM, determinando in Euro 27.000,00 il compenso annuo lordo, da imputarsi sul cap. 3160 del bilancio di previsione per l'anno 2021».

# AII. 1

SEGRETARIA GENERALE  
Sig.ra Stefania Colafrancesco

09 MAR. 2021 - ore 15,15



## Consiglio Superiore della Magistratura

*Decima Commissione*

*Commissione per il Bilancio del Consiglio*

*ed il regolamento di amministrazione e contabilità*

Roma, 09 marzo 2021

Al Comitato di Presidenza  
S E D E

Oggetto: **Fasc. n. 3/2021 –pratica: 2137/VS/2017–** Richiesta di parere del Comitato di Presidenza sulla proposta di proroga dell'incarico alla dott.ssa Simonetta ROSA, già Presidente della sezione controllo della Corte dei Conti della Lombardia, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, fino al 21 febbraio 2022.

Comunico che la Decima Commissione, riunita nella seduta odierna, ha preso in esame la richiesta di parere in oggetto e ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla proroga dell'incarico alla dott.ssa Simonetta ROSA, già presidente della Sezione di controllo della Lombardia della Corte dei Conti, quale Presidente del Collegio dei revisori dei conti del CSM.

Il Presidente  
(Stefano Cavanna)

**PRATICA N. 2**

2) - **545/PE/2019** - Ufficio Risorse Umane: Bando di concorso per la procedura selettiva volta all'assunzione di personale nella qualifica di assistente dell'area II del ruolo organico del CSM

**Nomina Commissione di esame.**

Il Comitato di Presidenza, esaminata la pratica indicata in oggetto, delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria la seguente proposta di delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura,

vista la delibera assunta nella seduta del 4 dicembre 2019, con la quale l'assemblea plenaria ha approvato il bando di pubblico concorso per la procedura selettiva pubblica volta all'assunzione di personale nella qualifica di assistente amministrativo, area funzionale II<sup>^</sup>, livello 1 del ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui tre riservati al personale attualmente in ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura con la qualifica di addetto ai servizi generali nell'area I;

considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione di esame per il pubblico concorso che, a norma dell'art. 5 del bando di concorso è composta da un numero di tre componenti di provata esperienza nelle materie di esame, scelti preferibilmente tra Consiglieri della Corte di Cassazione, docenti universitari, Avvocati dello Stato; la presidenza della Commissione sarà attribuita ad un magistrato ordinario Consigliere di Cassazione; che un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere riservato al genere meno rappresentato;

rilevato che per tale finalità il Comitato di Presidenza ha preliminarmente provveduto a richiedere una rosa di nomi alla Presidenza della Corte di Cassazione, al Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi Sapienza di Roma ed all'Avvocatura Generale dello Stato;

considerato che, all'esito delle indicazioni ricevute, il Comitato di Presidenza ha approvato, come segue, la composizione della commissione esaminatrice:

- Dott. Daniele Cappuccio, Consigliere della Corte di Cassazione, che ha conseguito la Quinta valutazione di professionalità, Presidente;

- Prof.ssa Mirzia Bianca, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università La Sapienza di Roma, componente;

- Avv. Verdiana Fedeli, Avvocato dello Stato, componente;

valutato congruo fissare il compenso da erogare, in ragione della complessità della procedura, del numero di candidati da esaminare e del conseguente impegno complessivamente richiesto alla Commissione, nella misura forfettaria di € 4.000,00 lordi per ciascuno dei componenti della Commissione, compreso il Presidente;

individuato, infine, nel funzionario III<sup>3</sup> dott. Paolo Mottironi il nominativo al quale affidare l'incarico di segretario della Commissione esaminatrice;

visto il parere favorevole espresso in data 9 marzo 2021 dalla Commissione per il bilancio del Consiglio e del Regolamento di amministrazione e contabilità (**All. 1**),

**delibera**

- di nominare componenti della Commissione esaminatrice del concorso per la procedura selettiva pubblica per titoli ed esami volta all'assunzione di personale nella qualifica di assistente amministrativo, area funzionale II<sup>^</sup>, livello 1 del ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui tre riservati al personale attualmente in ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura con la qualifica di addetto ai servizi generali nell'area I:

- Dott. Daniele Cappuccio, Consigliere della Corte di Cassazione, che ha conseguito la Quinta valutazione di professionalità, Presidente;

- Prof.ssa Mirzia Bianca, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università La Sapienza di Roma, componente;

- Avv. Verdiana Fedeli, Avvocato dello Stato, componente;

- di nominare segretario della Commissione il dott. Paolo Mottironi, funzionario III<sup>3</sup>, in servizio presso il C.S.M.;

- di attribuire, per le prestazioni da svolgere, il compenso di € 4.000,00 lordi a ciascuno dei componenti della Commissione.».

AII. 1

SEGRETARIA GENERALE  
Sig.ra Stefania Colafrancesco

79 MAR. 2021 - ore 15,15



# Consiglio Superiore della Magistratura

*Decima Commissione*

*Commissione per il Bilancio del Consiglio  
ed il regolamento di amministrazione e contabilità*

Roma, 9 marzo 2021

Al Comitato di Presidenza  
S E D E

Oggetto: **Fasc. n. 2/2021 –pratica: 545/PE/2019** – Richiesta di parere del Comitato di Presidenza sulla seguente pratica: “Ufficio Risorse Umane: Bando di concorso per la procedura selettiva volta all’assunzione di personale nella qualifica di assistente dell’Area II del ruolo organico del CSM. Nomina della commissione di esame”.

Comunico che la Decima Commissione, riunita nella seduta odierna, ha preso in esame la richiesta di parere in oggetto indicata e, valutata le pertinenza della spesa e la disponibilità del capitolo relativo del bilancio di previsione del Csm per l’anno in corso, all’unanimità, ha espresso parere favorevole all’attribuzione del compenso previsto per i componenti della commissione di esame del concorso per la procedura selettiva volta all’assunzione di personale nella qualifica di assistente dell’Area II del ruolo organico del CSM, indetto dalla Assemblea Plenaria nella seduta del 4 dicembre 2019.

Il Presidente  
(Stefano Cavanna)



**PRIMA COMMISSIONE  
ORDINE DEL GIORNO**

**INDICE**

<b><u>Pratiche rinviate dalla seduta plenaria del 10 marzo 2021:</u></b> .....	<b>1</b>
<b>INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI</b> .....	<b>1</b>
1R) - <b>475/IE/2020</b> - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Francesco CASCINI 2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ROMA 3. ENTE CONFERENTE: INDIANA PRODUCTION SPA 4. INCARICO CONFERITO: Consulenza nel corso della stesura della sceneggiatura relativa ad una serie televisiva dal titolo provvisorio o definitivo: Your honor/vostro onore (Serie) - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere PEPE) .....	1
<b>VARIE INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI</b> .....	<b>4</b>
1R) - <b>8/XX/2021</b> - Richiesta di apertura pratica avente ad oggetto: Risoluzione relativa ai criteri di designazione da parte del Consiglio, di due componenti del Consiglio Direttivo delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999: <i>approvazione risoluzione</i> . (relatore Consigliere CHINAGLIA) .....	4
***	
<b>INCOMPATIBILITA' EX ART. 18 O.G.</b> .....	<b>9</b>
1) - <b>21/IC/2018</b> - Dott.ssa Lucia MINAURO, Consigliere presso la Corte di Appello di Napoli: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con i fratelli, Avvocati Giovanni MINAURO e Aldo MINAURO, entrambi iscritti all'Albo degli Avvocati di Benevento (relatore Consigliere LANZI) .....	9
2) - <b>145/IC/2020</b> - Dott.ssa Francesca TELARO, Giudice del Tribunale di Benevento: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con il marito, Avv. Francesco	

IANNACCONE, iscritto all'Albo degli Avvocati di Avellino. (relatore Consigliere LANZI)	14
3) - <b>198/IC/2020</b> - Dott.ssa Rosa Anna DEPALO, Presidente del Tribunale di Taranto: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con la figlia, Dott.ssa Silvia TROVATO, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, e con il nipote, Avv. Giovanni MAGGIO, ed il cugino, Avv. Domenico DEPALO, iscritti entrambi all'Albo degli Avvocati di Bari. (relatore Consigliere LANZI)	15
4) - <b>215/IC/2020</b> - Dott. Eugenio TROISI, Giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con lo zio, Avv. Luigi RICCIARDELLI, ed il cugino, Avv. Antonio RICCIARDELLI, iscritti entrambi all'Albo degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere. (relatore Consigliere LANZI)	17
5) - <b>92/IC/2020</b> - Dott. Gianfranco PETRALIA, Giudice del Tribunale di La Spezia: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con la convivente, Avv. Eva DI PALMA, iscritta all'Albo degli Avvocati di La Spezia. (relatore Consigliere BASILE)	18
6) - <b>158/IC/2020</b> - Dott. Francesco CINA, Giudice del Tribunale di Roma: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con la moglie, Avv. Rosalba MAGLIANO, iscritta all'Albo degli Avvocati di Palmi. (relatore Consigliere BASILE)	22
7) - <b>165/IC/2020</b> - Dott. Marco MANCINETTI, Giudice del Tribunale di Roma: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con la convivente, Avv. Francesca BUTTI, iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma. (relatore Consigliere BASILE)	24
8) - <b>213/IC/2020</b> - Dott. Luigi SALVIA, Giudice Sezione Lavoro del Tribunale di Cassino: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con il padre, Avv. Luigi SALVIA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza, e con la convivente, Avv. Cristiana LAURI, iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma. (relatore Consigliere BASILE)	25
9) - <b>52/IC/2018</b> - Dott. Nicola PROTO, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il figlio, Avv. Matteo PROTO, iscritto all'Albo degli Avvocati di Ferrara. (relatore Consigliere DI MATTEO)	27
10) - <b>45/IC/2020</b> - Dott. Mazzino BARBENSI, Giudice del Tribunale di Bologna: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il fratello, Avv. Federigo BARBENSI,	

iscritto nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati di Livorno, e la convivente, Avv. Valentina CORRADI, iscritta all'Albo degli Avvocati di Bologna. (relatore Consigliere DI MATTEO).....	31
11) - <b>93/IC/2020</b> - Dott. Francesco PELLECCIA, Giudice del Tribunale di Foggia: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il padre, Avv. Giuseppe Salvatore PELLECCIA, la sorella, Avv. Luisa PELLECCIA e il fratello, Avv. Savino PELLECCIA, tutti iscritti all'Albo degli Avvocati di Bari. (relatore Consigliere DI MATTEO).....	33
12) - <b>139/IC/2020</b> - Dott. Severino ANTONUCCI, Giudice Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con la sorella, Avv. Maria Teresa Anna ANTONUCCI, iscritta alla sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Foggia. (relatore Consigliere DI MATTEO).....	35
13) - <b>244/IC/2020</b> - Dott.ssa Silvia ROSSARO, Giudice del Tribunale di Vicenza: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con il marito, Avv. Alessandro NEGRO, iscritto all'Albo degli Avvocati di Padova, e la zia, Avv. Francesca PAIOLA, iscritta nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Padova. (relatore Consigliere DI MATTEO) .....	37
<b>INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI</b> .....	<b>41</b>
1) - <b>909/IE/2020</b> - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Elisabetta ROSI 2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 4. INCARICO CONFERITO: componente da remoto al gruppo di lavoro tecnico, a carattere consultivo, per supportare individuazione e implementazione di strategie innovative per la riduzione dell'utilizzo di materie prime non rinnovabili, la prevenzione della produzione di rifiuti, il riuso e riciclo dei rifiuti - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere LANZI) .....	41
2) - <b>951/IE/2020</b> - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Enrico MANZON 2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA E LAVORO 4. INCARICO CONFERITO: componente della commissione di studio riforma diritto tributario - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere LANZI) .....	42

- 3) - **177/IE/2021** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Andrea PENTA 2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. 4. INCARICO CONFERITO: lezioni da remoto di procedura civile - Le prove - luogo di svolgimento MILANO. (relatore Consigliere BASILE) ..... 43
- 4) - **337/IE/2020** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: Francesco SANTARELLI 2. FUNZIONI: magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA 3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA 4. INCARICO CONFERITO: contratto di collaborazione coordinata e continuativa - attività di tutorato rivolto agli studenti della Scuola per l'attività di supporto nella didattica e, più in generale, nella preparazione al concorso in magistratura - bando n. ICE-SSPL-TUT n.002/2020 - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere DI MATTEO)..... 44
- 5) - **831/IE/2020** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Ludovico SBURLATI 2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale TORINO 3. ENTE CONFERENTE: PARADIGMA S.R.L. 4. INCARICO CONFERITO: lezioni di diritto industriale - luogo di svolgimento TORINO. (relatore Consigliere DI MATTEO)..... 46
- 6) - **930/IE/2020** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Raffaele ROSSI 2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: A.C.D.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CUSTODI E DELEGATI - BARI 4. INCARICO CONFERITO: componente del comitato scientifico della'associazione - luogo di svolgimento WEB. (relatore Consigliere DI MATTEO)..... 47
- 7) - **130/IE/2021** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alessandro TRINCI 2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale LUCCA 3. ENTE CONFERENTE: DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 4. INCARICO CONFERITO: lezioni da remoto di diritto e procedura penale - luogo di svolgimento CASCINA. (relatore Consigliere DI MATTEO) ..... 48
- 8) - **185/IE/2021** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Vincenzo CAPOMOLLA 2. FUNZIONI: Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di CATANZARO 3. ENTE CONFERENTE: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA MAGNA GRECIA 4.

INCARICO CONFERITO: componente del gruppo di gestione per l'assicurazione della qualita' del corso di laurea in Scienze delle investigazioni - luogo di svolgimento CATANZARO. (relatore Consigliere DI MATTEO).....	49
9) - <b>120/IE/2021</b> - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fabio PROCESSO 2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale MILANO 3. ENTE CONFERENTE: CORTE D'APPELLO DI MILANO 4. INCARICO CONFERITO: membro effettivo della commissione per gli esami di abilitazione alla professione di commercialista sessione 2020/2021 - luogo di svolgimento MILANO. (relatore Consigliere PEPE).....	51

Odg n. 3188  
 Ordinario del 17 marzo 2021

**Pratiche rinviate dalla seduta plenaria del 10 marzo 2021:**

**INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI**

1R) - **475/IE/2020** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 23/06/2020 - 07/10/2020 - 12/10/2020 - 04/02/2021 N. 17700

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Francesco CASCINI

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ROMA

3. ENTE CONFERENTE: INDIANA PRODUCTION SPA

4. INCARICO CONFERITO: Consulenza nel corso della stesura della sceneggiatura relativa ad una serie televisiva dal titolo provvisorio o definitivo "Your honor/vostro onore" (Serie) - luogo di svolgimento ROMA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: dal 15/09/2020 al 15/09/2021

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 30 (10 ore nel 2020 - 20 ore nel 2021)

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 10.000,00 unico lordo

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 2

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**Ore già deliberate, al 01/03/2021, per l'anno 2020 = 0**

**Ore già deliberate, al 01/03/2021, per l'anno 2021 = 0**

**(relatore Consigliere PEPE)**

La Commissione, con il voto contrario del Consigliere DI MATTEO e l'astensione del Consigliere BASILE, propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista l'istanza, pervenuta in data 23/6/2020, con la quale il dott. Francesco CASCINI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiede l'autorizzazione all'espletamento di una consulenza nel corso della stesura della sceneggiatura relativa ad una serie televisiva dal titolo provvisorio o definitivo *"You honor/vostro onore"* (Serie);
- letta la proposta di contratto nella quale si legge: *"..è nostra volontà di incaricarLa per fornirci la Sua consulenza nel corso della stesura della sceneggiatura relativa ad una serie televisiva dal titolo provvisorio o definitivo " YOUR HONOR/VOSTRO ONORE...La Sua attività avrà come unico scopo quello di fornire tutte le informazioni utile o necessarie per meglio definire i personaggi, gli ambienti, le storie e quant'altro Le sarà richiesto, ferma restando che la scelta di quali elementi o informazioni utilizzare, così come il contenuto artistico della Serie sarà assoluta ed insindacabile discrezione dei registri d'intesa con la nostra società, cui pertanto resta espressamente riservato, nella più ampia forma, il diritto di accogliere o meno - in base alle proprie valutazioni discrezionali di ordine artistico, produttivo e commerciale - le informazioni da Lei fornite"*;
- letto la delibera di non luogo a provvedere del Consiglio giudiziario, in data 30.9.2020, *"essendo l'istanza pervenuta in esito dell'espletamento dell'attività extragiudiziaria, che peraltro potrebbe rientrare nella previsione dell'art 1 della circolare del 23.7.2014"*
- letta la nota del dott. Cascini del 12.10.2020 nella quale si chiarisce che l'incarico non ha avuto corso e avrà inizio solo a decorrere dalla data dell'eventuale autorizzazione;
- letti i successivi chiarimenti, forniti dal dott. Cascini su richiesta della Prima Commissione, relativi all'oggetto della proposta contrattuale: *"si comunica che la proposta di collaborazione consiste nell'elaborazione di idee e consigli artistici e scenici in campo giuridico e letterario nell'ambito di un contributo da fornire nella serie TV intitolata "Your Honor/Vostro Onore"*;
- letti, altresì, i chiarimenti forniti dalla società conferente sempre in merito all'oggetto del contratto: *"..L'eventuale contratto che potremmo stipulare con il dr. Francesco Cascini, regolerebbe una prestazione del tutto occasionale, svolta in maniera autonoma senza vincoli di orari e subordinazione. Consisterebbe nella fornitura di un contributo di pura fantasia basato anche sulle esperienze vissute in ambito giudiziario e di fantasia il progetto audiovisivo intitolato "Your Honor/Vostro Onore" Il progetto non verrà realizzato con la sola opera dell'ingegno e di fantasia del Dr Francesco Cascini"*;

- ritenuto, quindi, che la prestazione cui fa riferimento la proposta contrattuale possa essere sostanzialmente qualificata come un'opera di ingegno rispetto la quale le parti hanno contrattualmente inteso escludere qualsivoglia diritto di autore;
- considerato, pertanto, che l'incarico rientra fra le attività espletabili senza la necessaria autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 1.1 della circolare incarichi extragiudiziari n. 22581/2015 e successive modifiche)

delibera

di prendere atto dell'istanza trattandosi di libera attività per la quale non è prevista autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.”

## VARIE INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

1R) - **8/XX/2021** - Richiesta di apertura pratica avente ad oggetto: "Risoluzione relativa ai criteri di designazione da parte del Consiglio, di due componenti del Consiglio direttivo delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999."

**(relatore Consigliere CHINAGLIA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“La tematica di cui all’oggetto è regolata dalle seguenti fonti normative:

- art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, che così dispone: *“113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza; 114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati”*;

- art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997, che così dispone: *“nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio”*;

- art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, emesso in attuazione del suddetto art. 17, comma 114, della legge n. 127\1997 e che così dispone: *“il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato”*.

Dunque il compito in tale materia del Consiglio superiore della magistratura è quello di designare, su richiesta del Direttore di ciascuna Scuola di specializzazione per le professioni legali (d'ora in avanti, per brevità espositiva, Sspl), una rosa di quattro magistrati all'interno della quale il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza sceglierà i due componenti del Consiglio direttivo della Sspl.

In proposito, va rilevato che né la normativa primaria né la normativa statutale secondaria statutale stabiliscono i criteri valutativi in base ai quali il Consiglio superiore della magistratura debba procedere a tale scelta. Invero, la normativa statutale non prevede neppure specifiche preclusioni ostative allo svolgimento della stessa attività.

Ritiene sul tema il Consiglio che l'attività in questione debba essere considerata come un incarico extragiudiziario, come tale disciplinato dall'art. 16 del regio decreto n. 12/1941 e dalla circolare consiliare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015, e successive modifiche.

Quanto alla procedura da seguire, seguendo la regolamentazione contenuta in tale circolare l'incarico in questione non rientra tra le attività liberamente espletabili di cui all'art. 1 della stessa circolare ma è un incarico soggetto ad autorizzazione. In particolare, non è qui applicabile l'ipotesi di attività libera di cui all'art. 1.5, lettera b), visto che essa si riferisce agli *“incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificatamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge”*: nel caso di specie la legge prevede la necessaria partecipazione *pro quota* dei magistrati ordinari ma non ne stabilisce le modalità di designazione.

La procedura applicabile deve essere quindi quella di cui all'art. 19 della suddetta circolare, che, come desumibile dalla rubrica, non si riferisce soltanto agli incarichi di docenza ma a tutti gli incarichi conferiti dalle Sspl. Tale procedura andrà seguita, da parte del magistrato prescelto, all'atto della designazione da parte del Comitato direttivo, dato che la

procedura autorizzativa per incarichi extragiudiziari va svolta soltanto quando l'incarico sia stato effettivamente attribuito.

Le circostanze ostative allo svolgimento dell'incarico in questione sono quelle indicate in via generale dall'art. 10 di tale circolare, tutte legate ad una determinata condizione soggettiva del magistrato<sup>1</sup>.

Il Consiglio, sin dalla prima deliberazione dell'11 maggio 2000, e poi con susseguente e costante prassi amministrativa, ha stabilito che l'incarico in oggetto fosse gratuito (salva diversa determinazione di ciascuna Scuola), avesse durata quadriennale e non contemplasse alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell'attività giudiziaria e che la dichiarazione di disponibilità dei magistrati interessati, corredata di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, dovesse essere trasmessa per via informatica attraverso un apposito modulo accessibile da intranet. Tale dichiarazione di disponibilità doveva essere susseguente ad un interpello diramato dalla Prima Commissione a tutti i magistrati in servizio, all'esito della relativa ed apposita richiesta proveniente, di volta in volta, da ciascuna Sspl.

Tali previsioni e condizioni, ragionevoli e pertinenti, vanno qui riaffermate.

Ove le dichiarazioni di disponibilità siano quattro o meno di quattro, il Consiglio dovrà verificare, per ciascun magistrato dichiaratosi disponibile, se ricorra una delle suddette

---

<sup>1</sup> L'art. 10 della circolare n. 22581/2015, intitolato "Condizioni soggettive ostative all'autorizzazione", così recita:

**10.1** - *Per i magistrati nei cui confronti è pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, ovvero è stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, il C.S.M. provvede negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.*

**10.2** - *Sono immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s'inserisce l'attività autorizzata.*

**10.3** - *Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi i magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva e/o trasferiti d'ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni computati a decorrere dalla data di pronuncia di tale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in quest'ultimo caso si applica il disposto dell'articolo 10.1. Il Consiglio ha facoltà di derogare al predetto divieto in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.*

**10.4** - *Il C.S.M., anche oltre i termini temporali di cui al precedente 10.3, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario."*

condizioni ostative e se lo stesso magistrato interessato possieda sufficienti attitudini professionali per lo svolgimento dell'incarico.

In presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio dovrà procedere ad una selezione di natura comparativa dei magistrati richiedenti, sulla base dei seguenti e pertinenti criteri, che appare opportuno specificare anche per ragioni di trasparenza: saranno preferiti i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità; tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, si valuteranno le esperienze formative e didattiche, specie se maturate in Università pubbliche e presso la Scuola Superiore della magistratura, e quelle di natura scientifica, specie se maturate su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche tenuto conto dei criteri di classificazione Anvur; in caso di parità attitudinale tra magistrati che abbiano tutti conseguito la seconda valutazione di professionalità, saranno preferiti i magistrati che siano anteriormente collocati nel ruolo di anzianità della magistratura;

Per determinate categorie di magistrati si procederà all'inserimento nella rosa soltanto in assenza di altre dichiarazioni di disponibilità ovvero quando vi sia una sola dichiarazione di disponibilità: a) magistrati titolari di incarichi direttivi, magistrati componenti dei Consigli giudiziari, magistrati formatori decentrati; ciò in considerazione dell'impegno richiesto dallo svolgimento dell'attività di componente del Consiglio direttivo della Sspl, per il quale non è previsto esonero dall'attività giudiziaria, e della presuntiva difficile compatibilità tra tale incarico e gli impegni professionali indicati in premessa; b) magistrati che prestano servizio in distretti diversi e non confinanti con quello o con quelli in cui dovrà svolgersi l'incarico; ciò in considerazione del presuntivo impegno temporale richiesto per raggiungere la sede della Sspl per gli incontri tra i componenti del Consiglio direttivo periodicamente necessari; c) magistrati collocati fuori ruolo, considerando che il contributo della partecipazione del magistrato al consiglio direttivo delle Scuole risiede anche e soprattutto nell'attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, condizione necessaria a che si abbia un arricchimento di esperienze professionali a beneficio della programmazione didattica e scientifica dell'attività delle Scuole.

Tanto premesso, il Consiglio Superiore della Magistratura

delibera

- di approvare la presente risoluzione relativa ai criteri di designazione, da parte del Consiglio, di due componenti del Consiglio direttivo delle Scuole di specializzazione per le

professioni legali, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999;

- di trasmettere la presente risoluzione a tutte le Scuole di specializzazione per le professioni legali.”

\*\*\*

**INCOMPATIBILITA' EX ART. 18 O.G.**

1) - **21/IC/2018** - Dott.ssa Lucia MINAURO, Consigliere presso la Corte di Appello di Napoli: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con i fratelli, Avvocati Giovanni MINAURO e Aldo MINAURO, entrambi iscritti all'Albo degli Avvocati di Benevento

**(relatore Consigliere LANZI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che la dott.ssa Lucia MINAURO, Consigliere della Corte di Appello di Napoli – VII sezione civile (contratti), ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 30 gennaio 2018, comunicava di avere i fratelli, avv.ti Giovanni e Aldo MINAURO, iscritti all’Albo degli Avvocati di Benevento;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell’Ufficio;

- visto il punto 48 della richiamata circolare;

- ritenuto che, per quanto indicato dalla dichiarante, gli avv.ti Giovanni e Aldo MINAURO esercitano l’attività professionale nel settore promiscuo, nel distretto di Corte di Appello di Napoli e, occasionalmente, davanti all’ufficio e alla sezione di appartenenza della dott.ssa MINAURO;

- rilevato che, come risulta dalla dichiarazione, quanto alla composizione dello studio, gli avv.ti Giovanni e Aldo MINAURO fanno entrambi parte del medesimo studio collettivo, operante nel settore promiscuo;

- viste le osservazioni, in data 22 febbraio 2018, del Presidente della Corte di Appello di Napoli, il quale ha comunicato che *“non ritiene sussistenti cause di incompatibilità tra la dott.ssa Lucia MINAURO, consigliere della 7<sup>a</sup> sezione civile di questa Corte, ed i fratelli Avv. Giovanni ed Aldo MINAURO, che esercitano prevalentemente presso il Tribunale di Benevento e ad oggi, solo in pochissimi casi si sono costituiti presso la Corte di Appello (...)”*;

- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso, all’unanimità, dal

Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, in data 19 marzo 2018;

- rilevato che la Prima Commissione, nella seduta del 7 aprile 2020, ha deliberato di chiedere al Presidente della Corte di Appello di Napoli e al Presidente del Tribunale di Benevento, per quanto di rispettiva competenza, informazioni aggiornate inerenti all'attività professionale svolta dagli Avv.ti Giovanni MINAURO e Aldo MINAURO, con indicazione del numero delle cause pendenti patrocinata dai suddetti professionisti dinanzi alla Sezione di appartenenza della dott.ssa Lucia MINAURO e al Tribunale di Benevento (limitatamente al settore civile);

- letta la nota in data 30 aprile 2020 del Presidente della Corte di Appello di Napoli, il quale ha comunicato che *“gli Avv.ti Giovanni ed Aldo Minauro sono costituiti nella causa n. 5663/18 R.G., assegnata al Dott. Giorgio Sensale, in quella n. 31118 R.G., assegnata allo scrivente Dott. Chiappetta, ed in quella n. 5866/15 R.G. assegnata alla Dott.ssa Baldini e che nelle suddette cause fissate rispettivamente per le udienze del 27/1/2022, 13/1/2022 e 6/5/2021, la dott.ssa Minauro non compone il collegio.”*;

- letta la nota in data 13 maggio 2020 del Presidente del Tribunale di Benevento, il quale ha trasmesso la relazione del direttore amministrativo della cancelleria civile in cui *“si comunica che dai Registri Informatizzati del Contenzioso Civile e della Volontaria Giurisdizione (Benevento - ex Ariano Irpino) in uso presso questo Ufficio, risultano patrocinate dagli avvocati Minauro le seguenti cause:*

*a) per l'Avv. Giovanni Minauro n. 178 procedimenti contenziosi di cui n. 14 pendenti;*

*b) per l'Avv. Aldo Minauro n. 70 procedimenti contenziosi di cui n. 2 pendenti.”*

- nella seduta del 7 luglio 2020 la Prima Commissione, preso atto del contenzioso patrocinato dagli avvocati Giovanni MINAURO ed Aldo MINAURO nel settore civile sia al Tribunale di Benevento (cfr. art. 16.3 della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007) sia nella stessa VII sezione civile della Corte d'appello di Napoli, dove è assegnata la dott.ssa Lucia MINAURO, ha deliberato di invitare il Presidente della Corte d'appello di Napoli ad apprestare la soluzione organizzativa più idonea ad eliminare la suddetta situazione di incompatibilità. In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53.2 della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007, la Prima Commissione ha deliberato di invitare il Presidente della Corte d'appello di Napoli ad assegnare la dott.ssa MINAURO al settore penale o alla sezione che si occupa della materia minorile, nel caso in cui, nella Corte d'appello di Napoli, i suddetti avvocati Giovanni ed Aldo MINAURO non svolgano attività professionale in tale settore o in tale sezione;

- letta la nota in data 14 luglio 2020 con cui il Presidente della Corte d'appello di Napoli, in risposta alla richiesta della Prima Commissione, ha comunicato quanto segue: *“Rilevo in proposito che, come risulta dalla documentazione di seguito allegata, attualmente presso il settore civile della Corte d'appello di Napoli, composto da ben 9 sezioni, pendono 22.187 processi civili di appello e in particolare presso la sezione VII, alla quale è addetta la collega MJNAURO, ne pendono 3881.*

*A fronte di tanto, i processi civili d'appello pendenti dinanzi a questa Corte di Appello patrocinati dagli Avvocati fratelli della collega sono soltanto 15 (quindici, pari dunque allo 0,07% del totale), dei quali solo 3 risultano allo stato assegnati alla sezione ove quest'ultima presta servizio e in nessuno dei 3 la stessa risulta componente del collegio, essendo la sezione composta da 6 magistrati.*

*Quanto ai processi attualmente pendenti dinanzi al Tribunale di Benevento, che assume rilievo ai sensi dell'art. 16.3 della circolate n. P-12940 del 25 maggio 2007, in quanto ufficio compreso nel distretto di Napoli, quelli in cui sono costituiti gli Avvocati fratelli della collega risultano essere soltanto 16.*

*Tenuto conto dei dati suddetti, da cui emerge la percentuale irrisoria di processi in cui sono costituiti gli Avvocati fratelli della collega Minauro rispetto alla complessiva pendenza di questa Corte, appare sufficiente, al fine di eliminare la potenziale situazione di incompatibilità, prevedere che i processi patrocinati da uno degli Avvocati MINAURO, che dovessero essere assegnati dal sistema informatico SICID alla settima sezione civile di questa Corte, in cui presta servizio la collega Minauro, siano automaticamente riassegnati ad una delle altre 8 sezioni.*

*Per contro, la soluzione alternativa consistente nel trasferire la collega MINAURO al settore penale o minorile della Corte d'appello (in quest'ultimo peraltro non ci sono attualmente posti vacanti) appare gravemente disfunzionale, dal momento che si disperderebbe la ormai consolidata professionalità di una valida collega e, soprattutto, si priverebbe di un magistrato la VII sezione civile, in cui la stessa presta servizio, che risulta essere la più gravata con inevitabile e grave aumento del tempo di definizione dei processi pendenti sul suo ruolo, che rimarrebbe privo di assegnatario fino alla copertura del posto lasciato vacante dalla collega e dovrebbe essere riassegnato ad altri magistrati della Corte. (...);”;*

- nella seduta del 7 settembre 2020 la Prima Commissione ha deliberato di invitare il Presidente della Corte di Appello di Napoli a verificare se, in alternativa alla soluzione organizzativa acconcia richiesta dalla Prima Commissione in data 7 luglio 2020, possa essere prevista, con apposita variazione tabellare, la stabile costituzione di due collegi, diversamente composti, nella VII sezione civile della Corte.

Nella medesima seduta la Prima Commissione ha deliberato di richiedere altresì di riferire se siano pendenti concorsi interni che riguardano la dott.ssa Lucia MINAURO, avendo cura di riferirne l'esito;

- letta la nota in data 18 settembre 2020 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Napoli ha comunicato che la settima sezione civile della Corte di Appello di Napoli è composta da 4 collegi fissi e stabili, tutti presieduti dalla dott.ssa Aurelia D'Ambrosio e nei quali sono riportati i consiglieri assegnati alla settima sezione (la dott.ssa MINAURO è assegnata al collegio D);

- che nella stessa nota si precisa altresì che nessuno dei tre giudizi patrocinati dagli avvocati MINAURO è assegnato ad un collegio del quale fa parte la d.ssa MINAURO, la quale non comporrà alcun collegio assegnatario di alcuna delle 3 cause civili in oggetto;

- che nella stessa nota si segnalava infine che la procedura dell'interpello per la sezione minorenni e famiglia si è conclusa con l'assegnazione di altro magistrato con più titoli preferenziali della dott.ssa MINAURO;

- considerato poi che nella seduta del 9 novembre 2020 la Prima Commissione, considerata la soluzione organizzativa ex art. 53.2 della circolare n. 12940/2007 già indicata nella pregressa seduta del 7 luglio 2020; considerati i chiarimenti e le richieste contenuti nella nota del 14 luglio 2020 del Presidente della Corte d'Appello di Napoli e considerata l'ulteriore interlocuzione intercorsa tra la Prima Commissione e il Presidente della Corte d'Appello; a modifica di quanto deliberato in data 7 luglio 2020 ha deliberato di invitare il Presidente della Corte d'Appello di Napoli, sempre a titolo di soluzione organizzativa più idonea ad eliminare la situazione di incompatibilità (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53.2 della circolare n. 12940/2007), a provvedere ad apposita variazione tabellare con la quale stabilire che i giudizi patrocinati dagli avvocati Aldo MINAURO e Giovanni MINAURO siano assegnati automaticamente a sezione diversa dalla VII civile;

- letto il seguente decreto di variazione tabellare n. 501 del 17 novembre 2020: *“Il Presidente della Corte d'Appello di Napoli letta la nota del CSM n. P15483 del 11.11.2020 con la quale*

*si invita il Presidente della Corte d'appello di Napoli a provvedere ad apposita variazione tabellare con la quale stabilire che i giudizi patrocinati dagli avvocati Aldo Minauro e Giovanni Minauro siano assegnati automaticamente a sezione diversa dalla VII civile, ove presta servizio il cons. d.ssa Lucia Minauro.*

*Ritenuto di dare corso a tale invito provvedendo ad assegnare ad altra sezione, anche previo scardinamento dal ruolo della VII sezione, i procedimenti in cui siano costituiti quali procuratori gli avvocati Aldo e/o Giovanni Minauro.*

*Ritenuto che detti procedimenti vadano riassegnati alla III sezione civile, appartenente alla stessa Area III di specializzazione alla quale appartiene la VII sezione civile.*

*Rilevato che trattasi di variazione tabellare urgente ex art. 40 della circolare del CSM P 10502 del 23.7.2020.*

*Decreta la seguente variazione tabellare:*

*i procedimenti di nuova iscrizione nelle materia specializzate dell'Area III in cui siano procuratori costituiti gli Avvocati Giovanni Minauro e/o Aldo Minauro, su segnalazione dell'Ufficio del Ruolo Generale Civile, per le motivazioni in premessa, sono assegnati su delega del Presidente della Corte a un magistrato della III sezione civile, indMduato secondo il criterio automatico di assegnazione SICID.*

*I procedimenti già iscritti, pendenti presso la VII sezione civile, in cui risultino procuratori costituiti gli Avvocati Giovanni Minauro e/o Aldo Minauro, sono rimessi dal Presidente della Sezione al Presidente della Corte che provvederà, previo scardinamento, all'assegnazione al Presidente della III sezione civile per la designazione del relatore.*

*Stante l'urgenza, al fine di garantire il tempestivo indicazioni di cui alla nota del CSM in premessa indicata, la variazione entrerà in vigore dal momento in cui sarà approvata all'unanimità da parte del consiglio Giudiziario”;*

- considerato che, con tale variazione tabellare, è venuta meno una concreta e significativa interferenza tra l'attività lavorativa svolta dalla dott.ssa MINAURO e l'attività professionale forense svolta dai fratelli della stessa, alla luce delle significative dimensioni della Corte di Appello di Napoli e della specializzazione propria di ogni sezione in cui tale ufficio è ripartito (cfr. punto 16 della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007);

- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando

l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

2) - **145/IC/2020** - Dott.ssa Francesca TELARO, Giudice del Tribunale di Benevento: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con il marito, Avv. Francesco IANNACCONE, iscritto all'Albo degli Avvocati di Avellino.

**(relatore Consigliere LANZI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che la dott.ssa Francesca TELARO, Giudice del Tribunale di Benevento – Sezione penale, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 24 settembre 2020, comunicava di avere il marito, Avv. Francesco IANNACCONE, iscritto all'Albo degli Avvocati di Avellino;
- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;
- visto il punto 48 della richiamata circolare;
- atteso che nella suddetta dichiarazione la dott.ssa TELARO ha comunicato che il marito esercita la professione forense nel settore civile e del lavoro anche dinanzi al Tribunale di Benevento, dove però non esercita la professione forense nel settore penale;
- atteso, inoltre, che il magistrato interessato ha dichiarato che l'Avv. IANNACCONE è titolare di studio individuale che non presenta strutture condivise con altri professionisti;
- letta la nota in data 20 ottobre 2020 con cui il Presidente del Tribunale di Benevento ha rappresentato quanto segue: *“dai controlli interni effettuati, è risultato che il medesimo avvocato non risulta costituito in alcun procedimento penale, mentre risulta nominato difensore in alcuni giudizi del settore civile contenzioso ed in maniera specifica nel Settore Lavoro come da certificazioni che si allegano”*;

- preso atto del seguente parere espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli in data 16 novembre 2020: *“Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, all'unanimità esprime parere favorevole in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 13 della Circolare CSM 12940/2007, atteso che, per quanto emerge dalla relazione e dagli atti istruttori del capo dell'ufficio, i procedimenti in cui il coniuge del magistrato, avv. Francesco Iannaccone, risulta costituito riguardano il settore civile, diverso da quello nel quale opera tabellarmente il magistrato dichiarante, assegnato alla sezione penale del Tribunale di Benevento e con esso in alcun modo interferente”*;

- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere una ipotesi di interferenza con l'attività svolta dal magistrato, assegnato alla Sezione penale del Tribunale di Benevento;

- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

3) - **198/IC/2020** - Dott.ssa Rosa Anna DEPALO, Presidente del Tribunale di Taranto: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con la figlia, Dott.ssa Silvia TROVATO, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, e con il nipote, Avv. Giovanni MAGGIO, ed il cugino, Avv. Domenico DEPALO, iscritti entrambi all'Albo degli Avvocati di Bari.

**(relatore Consigliere LANZI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che la dott.ssa Rosa Anna DEPALO, Presidente del Tribunale di Taranto, ai sensi della Circolare n. 12940 del 25 maggio 2007 e s.m.i. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 8 dicembre 2020 ha comunicato di avere la figlia, dott.ssa Silvia TROVATO, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, il nipote, Avv. Giovanni

MAGGIO, e il cugino, Avv. Domenico DEPALO, iscritti entrambi all'Albo degli Avvocati di Bari;

- visto il punto 48 della richiamata circolare;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione ove il magistrato interessato ha precisato che la figlia svolge la pratica forense presso uno studio collettivo, che opera nel settore amministrativo e civile, di cui fanno parte gli Avv.ti Beniamino CARAVITA DI TORITTO, Marcello COLLEVECCHIO e Sara FIORUCCI (i quali non svolgono l'attività professionale davanti all'ufficio di appartenenza della dichiarante);

- atteso che la dott.ssa Rosa Anna DEPALO ha inoltre precisato che il cugino e il nipote non svolgono l'abituale attività professionale nel distretto della Corte di Appello di Taranto e sono titolari di studi individuali che non presentano strutture condivise con altri professionisti;

- letta la nota in data 15 dicembre 2020 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Lecce, preso atto di quanto dichiarato dalla dott.ssa DEPALO, ha escluso *“ogni interferenza funzionale e compromissione dell'immagine del regolare e corretto esercizio della funzione giurisdizionale”*;

- preso atto del seguente parere espresso, in data 26 gennaio 2021, dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce: *“(...) letta la dichiarazione sottoscritta dalla dr.ssa De Palo con la quale si specifica che i professionisti operano in altra sede giudiziaria;*

*ritenuto che ciò esclude qualsiasi situazione in grado di determinare una lesione all'immagine di corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato e, in generale, dell'ufficio di appartenenza, all'esito della discussione e all'unanimità, ritiene insussistente la causa d'incompatibilità”*;

- considerato che non ricorrono i presupposti per l'applicabilità del punto 24 della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod., in quanto la dott.ssa TROVATO è praticante avvocato non ammesso all'esercizio dell'attività professionale e che, per di più, svolge la pratica nel settore del diritto amministrativo e in uno studio sito in Roma;

- considerato, inoltre, che è da escludere ogni ipotesi di interferenza tra l'attività svolta dal magistrato e l'attività professionale svolta dal nipote e dal cugino della stessa, trattandosi di parenti oltre il secondo grado che inoltre esercitano in altro distretto di Corte d'appello;

- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai

sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

4) - **215/IC/2020** - Dott. Eugenio TROISI, Giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con lo zio, Avv. Luigi RICCIARDELLI, ed il cugino, Avv. Antonio RICCIARDELLI, iscritti entrambi all'Albo degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.

**(relatore Consigliere LANZI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che il dott. Eugenio TROISI, Giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa – Seconda Sezione penale, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 30 novembre 2020, comunicava di avere lo zio, Avv. Luigi RICCIARDELLI, e il cugino, Avv. Antonio RICCIARDELLI, iscritti entrambi all'Albo degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere;
- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;
- visto il punto 48 della richiamata circolare;
- atteso che il magistrato interessato ha dichiarato che i predetti professionisti svolgono la professione forense nel settore civile e del lavoro e non esercitano l'attività professionale davanti alla sezione di appartenenza del dichiarante;
- atteso, inoltre, che il dott. TROISI ha dichiarato che gli Avv.ti Luigi e Antonio RICCIARDELLI sono titolari di studio individuale che non presenta strutture condivise con altri professionisti;
- lette le seguenti osservazioni, in data 23 dicembre 2020, del Presidente del Tribunale di Napoli Nord in Aversa: *“questa Presidenza, dopo aver provveduto ai prescritti accertamenti di legge, rileva la non sussistenza di profili di incompatibilità del dottor Eugenio Troisi, in servizio presso la II sezione penale.*

*Nel merito, si osserva che gli avvocati indicati dal summenzionato magistrato, dai registri di cancelleria, risultano essere patrocinanti di giudizi civili che non interessano, pertanto, il settore di appartenenza del dr. Troisi, come da comunicazione delle cancellerie.*

*Deve aggiungersi che, tenuto conto delle dimensioni di questo Ufficio e della destinazione del dottor Troisi alla II sezione penale, è stata evitata in radice ogni possibile interferenza ed ogni conseguenziale incompatibilità collegata alla trattazione dei procedimenti di sua competenza.”;*

- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso in data 21 gennaio 2021 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;

- considerato che l’Avv. Luigi RICCIARDELLI e l’Avv. Antonio RICCIARDELLI sono parenti del dott. TROISI rispettivamente di terzo e quarto grado sicché ci si trova al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 18 del regio decreto n. 12/1941;

- considerato quindi che è da escludere, allo stato, una concreta interferenza con l’attività svolta dal magistrato; visto per di più che i congiunti del predetto esercitano l’attività professionale unicamente nel settore civile e del lavoro, mentre il dott. TROISI è assegnato al settore penale;

- ritenuta, pertanto, l’insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell’art. 18 O.G. come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l’obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

5) - **92/IC/2020** - Dott. Gianfranco PETRALIA, Giudice del Tribunale di La Spezia: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con la convivente, Avv. Eva DI PALMA, iscritta all'Albo degli Avvocati di La Spezia.

**(relatore Consigliere BASILE)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che il dott. Gianfranco PETRALIA, Giudice del Tribunale di La Spezia –Sezione unica penale, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., con dichiarazioni in data 21 aprile 2020 ha comunicato di avere la convivente, Avv. Eva DI PALMA, iscritta all'Albo degli Avvocati di La Spezia;
- preso atto delle informazioni fornite dall'ultima dichiarazione, alla quale in ordine di tempo occorre dare rilievo e delle informazioni desumibili dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;
- visto il punto 48 della richiamata circolare;
- atteso che il dott. Gianfranco PETRALIA ha dichiarato che la convivente svolge l'attività professionale nel settore penale dinanzi alla Sezione di appartenenza del dichiarante;
- atteso, inoltre, che nella suddetta dichiarazione resa in data 21 aprile 2020 il magistrato interessato ha precisato che *“l'avvocato Di Palma ha finora utilizzato un studio professionale come collaboratrice con altri avvocati (senza associazione professionale) il cui legale di riferimento si chiama Andrea Corradino del Foro de La Spezia”* e che gli altri professionisti che fanno parte del medesimo studio legale sono gli Avv.ti Fabio SOMMOVIGO, Barbara AMADEI e Silvia ROSSI (i quali svolgono l'attività professionale nel settore penale dinanzi alla Sezione di appartenenza del dichiarante);
- letta la seguente nota integrativa a firma del dott. Gianfranco PETRALIA pervenuta in data 21 aprile 2020: *“Il sottoscritto si trova in fase di separazione dal proprio coniuge e dal mese di marzo 2020 convive, seppur non con continuità, con l'avv. Eva di Palma del Foro della Spezia presso un'abitazione locata nei pressi del comune ove lo scrivente attualmente presta servizio. Il sottoscritto precisa, che l'avv. Di Palma, da svariati mesi, ed antecedentemente all'inizio della predetta convivenza, ha progressivamente ridotto la propria attività professionale, fino a quel momento svolta pressoché esclusivamente nel settore penale, occupandosi, attualmente, solo di circa cinque processi in totale, che pendono dinanzi a giudici diversi dal sottoscritto. Il predetto avvocato non è, inoltre, neppure contitolare con altri difensori di alcuna nomina fiduciaria (né d'ufficio) in processi che pendono dinanzi al sottoscritto magistrato. Da ultimo, infine, la sua frequentazione dello studio legale cui ha collaborato sinora si è quasi completamente azzerata in quanto l'avv. Di Palma vi si reca ormai saltuariamente ed esclusivamente per prestare la propria attività, ormai in via di esaurimento, nei pochi processi di cui ancora si occupa, essendo intenzionata ad*

*abbandonare la professione legale per dedicarsi ad altra attività lavorativa, avendo già da diverso tempo un rapporto di collaborazione con la facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano.”;*

*- vista la nota in data 5 maggio 2020 del Presidente del Tribunale di La Spezia il quale ha comunicato quanto segue: “Il giorno 22 aprile 2020 il dott. Petralia si è presentato spontaneamente davanti allo scrivente rendendo la dichiarazione allegata alla presente relazione (all. 1).*

*Il giorno 27 aprile veniva depositata presso la segreteria della Presidenza la dichiarazione dell'Avv. Eva di Palma (all. 2), persona in relazione alla quale potrebbe ravvisarsi la situazione di incompatibilità del dott. Petralia.*

*Con tale dichiarazione la predetta professionista, iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro della Spezia dal 2016, ha preannunziato la propria volontà di cessare ogni attività professionale (svolta quasi esclusivamente nel settore penale) a far data dal 1° giugno 2020, comprensiva di ogni forma di collaborazione con altri avvocati del foro spezzino con rinuncia ai mandati defensionali in essere. Tali mandati si riferiscono a quattro procedimenti pendenti davanti al Tribunale penale della Spezia (due ancora nella fase delle indagini preliminari), ad un procedimento pendente davanti al Giudice di Pace della Spezia e ad altri quattro procedimenti penali pendenti davanti a diversi tribunali (dei quali uno in fase di indagini preliminari).*

*Nell'ambito dei poteri/doveri spettanti al sottoscritto ho potuto accertare la veridicità del contenuto della dichiarazione resa dall'Avv. di Palma quanto al fatto che nessuno dei due processi nei quali il difensore ha svolto la sua attività professionale è pendente davanti al dott. Petralia.*

*Da informali accertamenti ho potuto inoltre appurare come l'attività professionale dell'Avv. di Palma esercitata presso il Tribunale penale della Spezia sia stata del tutto sporadica, se non addirittura eccezionale.*

*Tali elementi, unitamente alla manifestazione di intenti in ordine alla imminente cessazione di ogni attività professionale, anche di consulenza o collaborazione con altri studi di avvocato, da parte dell'Avv. di Palma hanno indotto lo scrivente a non ravvisare gli estremi per l'adozione di procedure di trasferimento del dott. Petralia, non sussistendo - si ritiene - in concreto ipotesi di incompatibilità.”;*

- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania in data 11 novembre 2020;

- atteso che la Prima Commissione, nella seduta del 17 dicembre 2020, ha deliberato di richiedere al Presidente del Tribunale di La Spezia se, relativamente ai procedimenti penali indicati dall'Avv. Eva DI PALMA nella dichiarazione depositata in data 27 aprile 2020 (e allegata alla nota del 5 maggio 2020 del Presidente del Tribunale), la predetta professionista ha rinunciato ai relativi mandati e se, nelle more, ha assunto ulteriori mandati riguardanti procedimenti penali incardinati dinanzi al Tribunale di La Spezia;

- letta la nota in data 12 febbraio 2021 con la quale il Presidente del Tribunale, in risposta alla richiesta della Prima Commissione, ha inoltrato la seguente dichiarazione dell'Avv. Eva DI PALMA (confermandone il contenuto per quanto concerne il Tribunale di La Spezia):

*“(...) la sottoscritta Eva di Palma conferma di aver rinunciato ai mandati fiduciari precedentemente conferiti nei suoi confronti, con riferimento a procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale della Spezia, nonché di aver rinunciato ai mandati congiunti con altri avvocati del Foro della Spezia anche in procedimenti pendenti dinanzi a sedi giudiziarie diverse dal Tribunale della Spezia, così come dichiarato nella dichiarazione deposita in data 27.4.2020 (...), a far data dal 10.6.2020, cessando, così, ogni attività presso la sezione penale del Tribunale della Spezia, anche in forma di collaborazione con altri avvocati dei Foro spezzino.*

*Contestualmente dichiara che, in seguito al deposito presso le competenti cancellerie e segreterie delle anzidette rinunce, non ha assunto ulteriori mandati riguardanti procedimenti penali incardinati dinanzi al Tribunale della Spezia.”;*

- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere, allo stato, una interferenza con l'attività svolta dal magistrato;

- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

6) - **158/IC/2020** - Dott. Francesco CINA, Giudice del Tribunale di Roma: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con la moglie, Avv. Rosalba MAGLIANO, iscritta all'Albo degli Avvocati di Palmi.

**(relatore Consigliere BASILE)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che il dott. Francesco CINA, Giudice del Tribunale di Roma – decima sezione civile (compravendite immobiliari), ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 12 novembre 2020, comunicava di avere rapporto di coniugio con l'Avv. Rosalba MAGLIANO, iscritta all'Albo degli Avvocati di Palmi;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;

- visto il punto 48 della richiamata circolare;

- atteso che, come indicato dal magistrato interessato, l'Avv. MAGLIANO svolge l'attività professionale nel settore civile e non esercita davanti alla Sezione di appartenenza del dott. CINA;

- rilevato che il dichiarante ha inoltre precisato quanto segue: *“La coniuge, a partire dal mese di ottobre 2020, ha ripreso la collaborazione con lo studio legale dell'avv. Bruno Sgromo (collaborazione interotta - così come ogni altra attività professionale - da dicembre 2019 ...). Il predetto studio professionale si avvale anche di altri collaboratori e si occupa esclusivamente della materia della responsabilità medica (per cui è tabellarmente competente la sezione tredicesima).*

*Si tratta quindi di materia che - a giudizio di chi scrive - non presenta alcun profilo concreto di interferenza con le attuali materie di competenza tabellare del magistrato (specializzazione area mercato - subspecializzazione compravendite immobiliari). Il compenso per la collaborazione è fisso e prescindere dai risultati delle cause. L'attività viene svolta senza ricevere mandato professionale da parte del cliente - e dunque senza sottoscrivere atti di parte - e compiendo attività di udienza solo quale sostituto processuale del titolare dello studio.”;*

- rilevato che il dott. CINA ha inoltre precisato che l'Avv. Bruno SGROMO non esercita la professione forense davanti alla Sezione di appartenenza del dichiarante;

- viste le osservazioni in data 4 dicembre 2020 del Presidente vicario del Tribunale di Roma il quale ha comunicato quanto segue:

*“(...) Ricerche effettuate presso i Registri informatici hanno evidenziato che né l'avv. Magliano né il titolare dello studio, l'avv. Bruno Sgromo, esercitano la loro attività dinanzi ai giudici della 10<sup>a</sup> sezione civile, specializzata nel contenzioso delle compravendite immobiliari.*

*Da quanto detto sono del parere che, allo stato, non sembrano sussistere ragioni di incompatibilità tra le funzioni esercitate dal magistrato e l'attività dell'avv. Magliano giacché, pur operando entrambi nell'ambito civilistico, gli stessi operano in settori completamente distinti”;*

- preso atto del seguente parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma in data 13 gennaio 2021: *“delibera all'unanimità di escludere la sussistenza di una situazione di incompatibilità del dott. Cina in assenza di una interferenza funzionale fra l'attività svolta dal magistrato e quella del coniuge che svolge attività forense, tenuto conto dei diversi settori in cui viene svolta l'attività giurisdizionale (in materia di contratti, ed in particolare in materia di compravendite immobiliari) e l'attività professionale (in materia di responsabilità medica).”;*

- considerato quindi che, sulla base di sopra, è da escludere, allo stato, ogni ipotesi di interferenza con l'attività svolta dal magistrato;

- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica”.

7) - **165/IC/2020** - Dott. Marco MANCINETTI, Giudice del Tribunale di Roma: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con la convivente, Avv. Francesca BUTTI, iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma.

**(relatore Consigliere BASILE)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che il dott. Marco MANCINETTI, Giudice del Tribunale di Roma – Quarta Sezione civile, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., con dichiarazioni in data 5 novembre 2020 e 16 dicembre 2020, comunicava di avere rapporto di convivenza con l’Avv. Francesca BUTTI, iscritta all’albo degli Avvocati di Roma;

- preso atto delle informazioni fornite dall’ultima dichiarazione, alla quale in ordine di tempo occorre dare rilievo e delle informazioni desumibili dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell’Ufficio;

- visto il punto 48 della richiamata circolare;

- atteso che, come indicato dal dichiarante, l’Avv. BUTTI svolge la professione forense nel settore penale nel circondario del Tribunale di Roma;

- rilevato che nella suddetta dichiarazione si precisa che l’Avv. BUTTI fa parte di uno studio collettivo che opera nel settore penale congiuntamente agli Avv.ti: Mario CASELLATO, Marco BECCIA, Andrea BERTOLINI, Costanza MARIANI, Alessia LIISTRO, Giulia LAVORANO, Martina FELICORI, Giacomo GAUDENZI, Giulia MENNUNI e Flavia PERNA;

- letta la nota in data 14 dicembre 2020 con la quale il Presidente del Tribunale di Roma ha comunicato quanto segue: *“Il dott. Marco Mancinetti, giudice rientrato nel Ruolo della Magistratura ed assegnato alla 4<sup>a</sup> sezione civile di questo Tribunale ordinario (specializzata nella materia delle esecuzioni immobiliari), ha prospettato una potenziale situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 18 Ord. Giud., con la sua stabile convivente, Francesca Butti, avvocato ed iscritta presso l’albo degli avvocati di Roma.*

*Il dott. Mancinetti ha aggiunto che l’avv. Butti esercita la sua attività professionale esclusivamente nel settore penale all’interno di uno studio legale i cui componenti operano anch’essi in ambito penalistico.*

*Alla luce di quanto rappresentato, sono del parere che, allo stato, la dichiarazione resa dal Dott. Mancinetti circa il tipo di attività professionale svolto dall'avv. Butti e dai colleghi di studio rende chiaro che interferenze tra l'attività giurisdizionale esercitata dal magistrato presso la 4<sup>a</sup> sezione civile e l'attività forense svolta dal professionista in parola, in concreto, non paiono sussistere”;*

- preso atto del seguente parere espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma in data 13 gennaio 2021: *“delibera all’unanimità di escludere la sussistenza di una situazione di incompatibilità del dott. Marco Mancinetti, in assenza di una interferenza funzionale fra l’attività svolta dal magistrato (giudice della IV sezione civile del Tribunale di Roma) e quella del prossimo congiunto che svolge attività forense, tenuto conto dei diversi settori in cui viene svolta l’attività giurisdizionale (esecuzioni immobiliari) e l’attività professionale (attività svolta esclusivamente nel settore penale).”;*

- considerato quindi che, sulla base delle condivisibili valutazioni svolte dal dirigente dell’ufficio e dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, è da escludere, allo stato, una concreta ipotesi di interferenza con l’attività svolta dal magistrato;

- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell’art. 18 O.G. come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l’obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

8) - **213/IC/2020** - Dott. Luigi SALVIA, Giudice Sezione Lavoro del Tribunale di Cassino: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con il padre, Avv. Luigi SALVIA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza, e con la convivente, Avv. Cristiana LAURI, iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma.

**(relatore Consigliere BASILE)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che il dott. Luigi SALVIA, Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Cassino, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 29 settembre 2020 comunicava di avere il padre, Avv. Giovanni SALVIA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza, e la convivente, Avv. Cristina LAURI, iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma;
- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;
- visto il punto 48 della richiamata circolare;
- atteso che nella suddetta dichiarazione il dott. SALVIA ha comunicato che il padre non svolge l'abituale attività professionale nel distretto della Corte di Appello di Roma e *“per quanto eserciti ancora attività professionale è attualmente in pensione ragione per cui l'attività legata a nuovi incarichi è molto limitata”*;
- atteso inoltre che il magistrato interessato ha altresì dichiarato che il padre fa parte di uno studio collettivo congiuntamente all'Avv. Luigi PETRONE (specializzato in diritto amministrativo; non svolge l'attività professionale davanti l'ufficio di appartenenza del dichiarante);
- rilevato che nella suddetta dichiarazione il dott. SALVIA ha comunicato che l'Avv. LAURI *“svolge attività giudiziale esclusivamente presso i tribunali amministrativi e stragiudiziale nelle materie del diritto amministrativo”* e fa parte di uno studio collettivo congiuntamente all'Avv. Elisa SCOTTI (specializzata in diritto amministrativo; non svolge l'attività professionale davanti l'ufficio di appartenenza del dichiarante);
- viste le osservazioni in data 27 ottobre 2020 del Presidente del Tribunale di Cassino il quale ha comunicato di non ritenere sussistente una situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. *“in quanto i due soggetti indicati, come esercenti l'attività professionale legale, dal dott. Salvia Luigi e con lo stesso legati da rapporti di parentela o convivenza, come dichiarato dallo stesso dott. Salvia non esercitano l'attività professionale presso il Tribunale di Cassino, essendo il padre iscritto all'Ordine di Potenza e la convivente a quello di Roma”*;
- preso atto del seguente parere espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma in data 13 gennaio 2021: *“delibera all'unanimità di escludere la sussistenza di una situazione di incompatibilità del dott. Salvia in assenza di una interferenza funzionale fra l'attività svolta dal magistrato (giudice del lavoro) e quella professionale svolta rispettivamente dal padre (avvocato specializzato nella materia del diritto amministrativo del*

*Foro di Potenza) e dalla convivente (avvocato specializzato nella materia del diritto amministrativo del Foro di Roma), che ineriscono a diversi ambiti territoriali e a diverse materie.”;*

- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere, allo stato, una ipotesi di interferenza con l'attività svolta dal magistrato;

- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

9) - **52/IC/2018** - Dott. Nicola PROTO, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il figlio, Avv. Matteo PROTO, iscritto all'Albo degli Avvocati di Ferrara.

**(relatore Consigliere DI MATTEO)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che il dott. Nicola PROTO, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 30 novembre 2017, comunicava di avere il figlio, avv. Matteo PROTO, iscritto all'albo degli Avvocati di Ferrara;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;

- visto il punto 48 della richiamata circolare;

- ritenuto che, per quanto indicato dal dichiarante, l'avv. Matteo PROTO esercita l'attività professionale nel settore penale, nel distretto di Corte di Appello di Bologna ma non davanti all'ufficio di appartenenza del dott. PROTO;

- rilevato che, come risulta dalla dichiarazione, quanto alla composizione dello studio, l'avv. PROTO è titolare di uno studio individuale con strutture in comune con altri professionisti, i quali svolgono l'attività forense davanti all'ufficio di appartenenza del dott. PROTO;
- viste le osservazioni, in data 19 dicembre 2017, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, il quale ha comunicato che *“non risultano motivi ostativi allo svolgimento dell'attività professionale del dott. Nicola Proto presso quest'Ufficio, poiché il figlio Matteo esercita in via abituale l'attività di Avvocato soltanto nel circondario di Ferrara e non ha esercitato, né esercita la sua attività professionale presso l'ufficio di appartenenza del dichiarante”*;
- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna, in data 29 gennaio 2018;
- atteso che la Prima Commissione, nella seduta del 9 gennaio 2020, ha deliberato di richiedere al Presidente della Corte di Appello di Bologna e al Procuratore Generale presso la medesima Corte di Appello, per quanto di rispettiva competenza, di acquisire informazioni aggiornate circa l'eventuale assunzione di incarichi professionali in materia penale da parte dell'Avv. Matteo PROTO e dai professionisti con cui quest'ultimo condivide le strutture dello studio legale;
- letta la nota in data 23 gennaio 2020 del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna il quale ha comunicato di ritenere che non sussistono concrete situazioni di incompatibilità, anche alla luce dei chiarimenti offerti dal dott. PROTO nella nota in data 22 gennaio 2020;
- letta la nota in data 22 gennaio 2020 con la quale il dott. PROTO ha segnalato quanto segue: *“Mio figlio Matteo attualmente esercita la professione in via autonoma, con studio a Ferrara in via (...). La struttura ove svolge la sua attività è condivisa con altri professionisti: in particolare, lo studio legale dell'avv. Eugenio Gallerani, attuale Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ferrara, che svolge attività in ambito penale.*

*Nello stesso immobile ha sede lo studio legale effe&effe and partners, che opera quasi totalmente in materia civile e con il quale l'avv. Matteo Proto non ha intrapreso alcuna attività di collaborazione, neppure in via occasionale.*

*Mio figlio, iscritto all'ordine degli Avvocati di Ferrara dal novembre 2017, ha collaborato con lo studio dell'avvocato Eugenio Gallerani, coadiuvandolo nelle sue pratiche, fino a febbraio 2019; da marzo 2019, come cennato, esercita l'attività in maniera autonoma,*

*senza alcuna forma di associazione professionale, di qualsivoglia tipologia (associazione, società ect), con altri colleghi e/o professionisti.*

*Si occupa prettamente di diritto penale e in via saltuaria di diritto civile, prevalentemente in relazione a sinistri stradali e questioni di diritto familiare.*

*Presso la Procura Generale di Bologna non mi risulta che mio figlio abbia patrocini in corso.*

*Presso la Corte d'Appello di Bologna, ho appreso per le vie brevi, la pendenza di un giudizio d'appello nel procedimento n. 2465/2015 R.GN.R, la cui data deve ancora essere fissata.*

*Quanto ai professionisti della struttura dello studio, non sono in grado di riferire sulla pendenza di procedimenti in grado d'appello.*

*Infine, per completezza evidenzio che nell'organizzazione dell'Ufficio di appartenenza non mi occupo dei "visti" sulle sentenza del circondano di Ferrara";*

*- letta la nota in data 17 novembre 2020 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Bologna, in risposta alla richiesta della Prima Commissione, ha comunicato quanto segue: "l'avv. Matteo Proto, iscritto all'Albo degli Avvocati di Ferrara, ha lo studio in Ferrara, via Bersaglieri del Po 31.*

*Nello stesso immobile sono ubicati lo studio dell'avv. Eugenio Gallerani, e lo studio associato Effeefe&Partners, i cui componenti sono gli avv.ti Francesco Ferroni, Stefania Gaiba e Marta Lignini.*

*L'avv. Eugenio Gallerani, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, sentito per vie brevi, ha riferito che l'avv. Matteo Proto dal marzo 2019 non ha più alcun rapporto di collaborazione con il suo studio e svolge l'attività in maniera del tutto autonoma, senza alcuna forma di associazione professionale, di qualsivoglia tipologia con altri professionisti. Con lo studio Effeefe&Partners l'avv. Matteo Proto non ha mai avuto alcuna forma di collaborazione.*

*Dalle risultanze dei registri di cancelleria risulta che davanti a questa Corte di Appello pendono:*

*un procedimento penale patrocinato dall'avv. Matteo Proto;*

*sette procedimenti penali patrocinati dall'avv. Eugenio Gallerani;*

*sette procedimenti penali patrocinati dall'an. Eugenio Gallerani;*

*tre procedimenti penali patrocinati dall'avv. Francesco Ferroni;*

*Non risulta alcun procedimento patrocinato dagli avvocati Stefania Gaiba e Marta Lignini.”;*

- atteso che la Prima Commissione, nella seduta del 25 gennaio 2021, ha deliberato di richiedere al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna se siano state adottate misure organizzative specifiche per la trattazione dei procedimenti in fase di appello, aventi ad oggetto provvedimenti provenienti dal Tribunale di Ferrara, finalizzate ad evitare il profilarsi di situazioni di incompatibilità tra il dott. Nicola PROTO e l’Avv. Matteo PROTO;

- letta la nota in data 3 febbraio 2021 con la quale il Procuratore Generale ha comunicato quanto segue: *“informo che, come da progetto organizzativo, il collega Proto non si occupa del “visto” sulle sentenze e sui provvedimenti pronunciati nel circondario di Ferrara.*

*Quanto alle udienze penali, il suo principale impegno è costituito, attualmente, dalla partecipazione all’udienza preliminare relativa alla strage del 2 agosto ‘80 alla stazione di Bologna. Fa inoltre parte del gruppo misure di prevenzione e partecipa alle udienze d’appello relative alle proposte proposte patrimoniali della Direzione, Distrettuale di Bologna.”;*

- ritenuto che la mera condivisione logistica di una struttura abitativa non configuri di per sé una forma di collaborazione nell’esercizio della professione forense, tant’è vero che l’art. 9, comma 2, della circolare afferma che *“qualora il professionista eserciti in collaborazione con altri fruendo in comune delle medesime strutture organizzative...”*, allora *“può aver rilievo il fatto che si realizzi una forma collaborativa nella reciproca attività professionale”;*

- che, pertanto, la condivisione delle strutture può diventare rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in tema di incompatibilità quando vi sia una collaborazione nella reciproca attività professionale, potendo altrimenti essere il frutto di una decisione motivata da mere ragioni pratiche di riduzione dei costi;

- osservato nel caso di specie che, anche sulla base delle informazioni acquisite, l’Avv. Matteo PROTO esercita la propria attività in forma individuale, anche nell’immobile che condivide con altri legali;

- considerato che, sulla base di quanto sopra, è da escludere, allo stato, una ipotesi di significativa interferenza con l’attività svolta dal magistrato;

- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell’art. 18 O.G. come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l’obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

10) - **45/IC/2020** - Dott. Mazzino BARBENSI, Giudice del Tribunale di Bologna: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il fratello, Avv. Federigo BARBENSI, iscritto nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati di Livorno, e la convivente, Avv. Valentina CORRADI, iscritta all'Albo degli Avvocati di Bologna.

**(relatore Consigliere DI MATTEO)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che il dott. Mazzino BARBENSI, Giudice del Tribunale di Bologna – Seconda Sezione penale, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 10 febbraio e 16 luglio 2020 ha comunicato di avere il fratello, Avv. Federigo BARBENSI, iscritto nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Livorno, e la convivente, Avv. Valentina CORRADI, iscritta all'Albo degli Avvocati di Bologna;

- preso atto delle informazioni fornite dalle ultime dichiarazioni, alle quali in ordine di tempo occorre dare rilievo e delle informazioni desumibili dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;

- visto il punto 48 della richiamata circolare;

- atteso che, come indicato dal magistrato interessato, l'Avv. Federigo BARBENSI *“è dipendente della Provincia di Livorno ed è in tale qualità che svolge l'attività di avvocato. Egli non ha alcuna occasione di patrocinare cause davanti al Tribunale di Bologna”*;

- atteso, inoltre, che il dott. Mazzino BARBENSI ha dichiarato che la convivente, Avv. Valentina CORRADI, esercita la professione forense nel settore civile e non svolge l'attività professionale davanti alla Sezione di appartenenza del dichiarante;

- rilevato che, quanto alla composizione dello studio professionale della convivente, il dott. Mazzino BARBENSI ha dichiarato quanto segue: *“l'Avv. Corradi ha studio in Imola di cui è titolare esclusivo. Saltuariamente tale studio è frequentato dall'Avv. Nikla Colella la quale svolge esclusivamente attività nella materia civile. Molto saltuariamente l'Avv. Corradi*

*frequenta lo Studio De Capoa a Bologna, e dunque ha rapporti con gli avvocati di quello studio. Lo Studio De Capoa, che sappia lo scrivente, si occupa esclusivamente della materia civile e internazionale civile”;*

- letta la nota in data 29 maggio 2020 con cui, in riferimento alla eventuale situazione di incompatibilità tra il dott. Mazzino BARBENSI e il fratello, il Presidente del Tribunale di Bologna ha comunicato quanto segue: *“Allego nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 6 marzo 2020 in merito alla richiesta di esprimere una valutazione circa la sussistenza di incompatibilità ex art. 18 O.G. del magistrato indicato in oggetto”* e letta, altresì, la nota del Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Bologna il quale ha riferito che *“(…) vista la dichiarazione del dott. Barbensi di non operare in ambito civile, il Consiglio ritiene di non dover esprimere alcuna valutazione”;*

- letta la nota in data 27 luglio 2020 con cui, in riferimento alla eventuale situazione di incompatibilità tra il dott. Mazzino BARBENSI e la convivente, il Presidente del Tribunale di Bologna ha comunicato di ritenere che non sussistono situazioni di incompatibilità previste dall’art. 18 O.G.;

- letta la seguente nota in data 27 ottobre 2020 del Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Bologna (allegata al parere reso dal Consiglio Giudiziario): *“la Collega Valentina Corradi ha dichiarato di “non avere alcuna causa penale pendente presso alcun Tribunale” e che non si occupa “neppure marginalmente del settore penale”, impegnandosi a comunicare per il futuro “di qualsiasi eventuale situazione in cui dovessero insorgere dubbi”.*

*L’avv. De Capoa, interpellato sul punto, ha dichiarato che il suo studio non è studio associato, opera esclusivamente nei settori del diritto dell’Unione Europea, del diritto commerciale internazionale, del diritto musulmano e dei paesi islamici e non gli risulta che il suo studio abbia in carico casi in cui è coinvolto il Dottor Barbensi.*

*Inoltre, non conosce la Collega Nikla Colella e gli risulta che la Collega Corradi collabori con l’avv. Elena Baroni, la quale collabora stabilmente con il suo studio.*

*La Collega Nikla Colella ha rappresentato al Consiglio di occuparsi esclusivamente di materie inerenti il diritto civile”;*

- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna in data 2 novembre 2020;

- considerato che la Prima Commissione, nella seduta del 22 dicembre 2020, ha deliberato di richiedere al Presidente del Tribunale di Bologna informazioni inerenti all'attività professionale eventualmente svolta dagli Avv.ti Valentina CORRADI, Nikla COLELLA ed Elena BARONI, davanti alla Sezione di appartenenza del dott. BARBENSI;
- rilevato che in data 19 gennaio 2021 il Presidente del Tribunale di Bologna ha trasmesso l'attestazione della cancelleria del dibattimento dalla quale risulta che i suddetti professionisti non risultano patrocinare alcun procedimento penale pendente;
- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere una ipotesi di interferenza con l'attività svolta dal magistrato;
- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

11) - **93/IC/2020** - Dott. Francesco PELLECCCHIA, Giudice del Tribunale di Foggia: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il padre, Avv. Giuseppe Salvatore PELLECCCHIA, la sorella, Avv. Luisa PELLECCCHIA e il fratello, Avv. Savino PELLECCCHIA, tutti iscritti all'Albo degli Avvocati di Bari.

**(relatore Consigliere DI MATTEO)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che il dott. Francesco PELLECCCHIA, Giudice del Tribunale di Foggia – Seconda Sezione civile, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 22 aprile 2020 comunicava di avere il padre, Avv. Giuseppe Salvatore PELLECCCHIA, la sorella, Avv. Luisa PELLECCCHIA e il fratello, Avv. Savino PELLECCCHIA, tutti iscritti all'Albo degli Avvocati di Bari.

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;
- visto il punto 48 della richiamata circolare;
- atteso che nella suddetta dichiarazione il dott. Francesco PELLECCCHIA ha comunicato che il padre, Avv. Giuseppe Salvatore PELLECCCHIA, “*non esercita nel Foro di Foggia*”, la sorella, Avv. Luisa PELLECCCHIA, “*non frequenta il Foro di Foggia*” e che il fratello, Avv. Savino PELLECCCHIA, non esercita la professione forense perché “*si è autosospeso*”;
- atteso, inoltre, che il magistrato interessato ha dichiarato che la sorella, Avv. Luisa PELLECCCHIA, è titolare di studio individuale con strutture condivise con altri professionisti (i quali non svolgono l'attività professionale davanti all'ufficio di appartenenza del dichiarante);
- vista la nota in data 11 maggio 2020 del Presidente del Tribunale di Foggia il quale ha comunicato quanto segue: “*Va premesso che il Tribunale di Foggia è ufficio giudiziario di grandi dimensioni, organizzato con una pluralità di sezioni, e che il dott. Francesco Pelleccchia è assegnato alla seconda sezione civile.*”

*Dalle attestazioni delle cancellerie del settore civile risulta che l'avv. Pelleccchia Giuseppe non ha svolto, né svolge, attività professionale presso il Tribunale di Foggia, mentre l'avv. Pelleccchia Elena risulta difensore in due procedimenti - definiti - per decreto ingiuntivo, come da stampa SICID allegata.*

*Non paiono sussistere, pertanto, allo stato, ragioni di incompatibilità ex articolo 18 O.G..”;*

- preso atto del seguente parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari in data 19 novembre 2020:

*“rilevato che in data 23/10/2020 è stata depositata, dal dott. Pelleccchia Francesco, presso il suo Ufficio, la delibera, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, di cancellazione dell'avv. Pelleccchia Giuseppe, padre del predetto, dall'Albo degli Avvocati di Bari;*

*rilevato che in data 23/10/2020 è stata depositata, dal dott. Pelleccchia Francesco, presso il suo Ufficio, la dichiarazione di impegno, datata 22/10/2020, a firma dell'avv. Luisa Pelleccchia, sorella del predetto, a non esercitare la propria attività professionale presso il Tribunale di Foggia;*

*rilevato che, in atti, vi è la nota, datata 11/5/2020, a firma del Presidente Vicario del Tribunale di Foggia, in cui si evidenzia che l'avv. Luisa Pellecchia, in base alle attestazioni delle cancellerie del settore civile, risulta difensore in due procedimenti, definiti, per decreto ingiuntivo;*

*ritenuto, pertanto, che non sussistano, allo stato, ragioni di incompatibilità ex art. 18 O.G., dovendosi escludere, allo stato, possibilità di interferenze nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, alla stregua della Circolare del C.S.M. del 25/5/2007 n. P-12940”;*

- rilevato che, da ricerche effettuate nell'Elenco Nazionale degli Avvocati redatto dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi degli artt. 15 e 35 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'Avv. Giuseppe Salvatore PELLECCCHIA non risulta attualmente iscritto in alcun Albo Avvocati e che l'iscrizione dell'Avv. Savino PELLECCCHIA dall'Albo degli Avvocati di Bari risulta sospesa;

- considerato che l'Avv. Luisa PELLECCCHIA non risulta patrocinare alcun procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Foggia e che gli altri professionisti con cui la sopraindicata professionista condivide le strutture non svolgono la propria attività davanti a detto Ufficio;

- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere, allo stato, una interferenza con l'attività svolta dal magistrato;

- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

12) - **139/IC/2020** - Dott. Severino ANTONUCCI, Giudice Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con la sorella, Avv. Maria Teresa Anna ANTONUCCI, iscritta alla sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Foggia.  
**(relatore Consigliere DI MATTEO)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che in data 29 settembre 2020 il dott. Severino ANTONUCCI, Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere la sorella, Avv. Maria Teresa Anna ANTONUCCI, iscritta nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati di Foggia;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell’Ufficio;

- visto il punto 48 della richiamata circolare;

- atteso che il dichiarante ha precisato quanto segue: *“L’Avvocato Antonucci Maria Teresa Anna, giusta contratto a termine stipulato con la ASL di Foggia con decorrenza 14 settembre 2020, presta servizio come Dirigente Avvocato della Struttura Complessa Burocratica Legale e pertanto, previa cancellazione da quello ordinario, si è iscritta nell’ALBO SPECIALE degli Avvocati della P.A.; svolge attività di consulenza e patrocinio legale (ed amministrativa connessa) nei vari settori AD ECCEZIONE DEI SETTORI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE. Il campo “Tipologia Studio Professionale” viene indicato come individuale per potere completare la dichiarazione, fermo restando che l’attività viene svolta presso gli uffici della ASL”*;

- viste le osservazioni del Presidente del Tribunale di Foggia, il quale, in data 26 ottobre 2020, ha comunicato che: *“(…) Da informazioni assunte presso la cancelleria della sezione lavoro risulta che non vi sono cause patrocinate dall’avv. Antonucci (…). Non paiono sussistere, pertanto, allo stato, ragioni di incompatibilità ex art. 18 O.G.”*;

- preso atto del seguente parere di insussistenza di situazioni di incompatibilità espresso, in data 19 novembre 2020, dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari: *“(…) rilevato che il caso in esame ricade nella previsione di cui all’art. 11 della circolare n. P-12940 del 25.5.2007, modificata con delibere dell’1.4.2009 e 9.4.2014 che estende le previsioni relative all’incompatibilità anche al caso di rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza del magistrato con professionista iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo (art. 3 R.D.L. 27.11.1933, n. 1578), sebbene questi sia abilitato all’esercizio della professione limitatamente agli affari ed alle cause dell’ente di appartenenza, dovendosi, in tal caso, tenere conto della peculiarità dell’attività professionale svolta;*

*rilevato, altresì, che le verifiche effettuate presso la Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia hanno consentito di accertare, come si evince dalla relativa certificazione del 7.10.2020, che non risultano procedimenti patrocinati dalla professionista predetta;*

*vista la nota del Presidente vicario del Tribunale di Foggia del 26.10.2020;*

*rilevato, dunque, che l'avv. ANTONUCCI Maria Teresa Anna non svolge attività legale nei settori Lavoro e Previdenza sociale, che ricadono nella sfera di competenza specializzata del magistrato istante;*

*rilevato, altresì, a norma dell'art. 14 della menzionata circolare, all'interno di tribunali di grandi dimensioni, "non sussiste incompatibilità ove il magistrato operi, seppure all'interno del medesimo settore, in sezione specialistica ed il professionista congiunto, non tratti detta materia";*

*ritenuto, conclusivamente, che la situazione segnalata dal dott. Severino ANTONUCCI non determina una lesione all'immagine e al corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato, e, in generale del Tribunale di Foggia;*

*delibera all'unanimità di esprimere parere favorevole all'insussistenza dell'incompatibilità";*

- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere, allo stato, ogni ipotesi di interferenza con l'attività svolta dal magistrato;

- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

13) - **244/IC/2020** - Dott.ssa Silvia ROSSARO, Giudice del Tribunale di Vicenza: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con il marito, Avv. Alessandro NEGRO, iscritto all'Albo degli Avvocati di Padova, e la zia, Avv. Francesca PAIOLA, iscritta nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Padova.

**(relatore Consigliere DI MATTEO)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che la dott.ssa Silvia ROSSARO, Giudice del Tribunale di Vicenza – Seconda Sezione civile (tutele e curatele), ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 17 dicembre 2020 comunicava di avere il marito, Avv. Alessandro NEGRO, iscritto all'Albo degli Avvocati di Padova, e la zia, Avv. Francesca PAIOLA, iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati di Padova;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;

- visto il punto 48 della richiamata circolare;

- rilevato che nella suddetta dichiarazione la dott.ssa ROSSARO ha comunicato che il marito svolge la professione forense nei settori civile e lavoro (con specializzazione in diritto tributario e commerciale) e non esercita l'attività professionale dinanzi alla sezione di appartenenza della dichiarante;

- rilevato che il magistrato interessato ha inoltre precisato quanto segue: *“Il proprio coniuge condivide lo studio professionale in Padova via (...) con il proprio padre, dottore commercialista e revisore contabile. Il proprio coniuge nel 2014 ha instaurato un giudizio ex art. 702 bis CPC avanti il Tribunale di Vicenza già concluso. Inoltre nel 2018 ha assistito una società in un giudizio pre-fallimentare sempre avanti la prima sezione, del pari già definito. Trattasi delle uniche due controversie patrocinata avanti il Tribunale di Vicenza ove l'attività è stata del tutto occasionale”*;

- rilevato che nella suddetta dichiarazione la dott.ssa ROSSARO ha comunicato che la zia, Avv. Francesca PAIOLA, svolge la professione forense nei settori civile e lavoro ed è specializzata nella materia del diritto del *“lavoro e civile (esclusivamente per sinistri in itinere e responsabilità di terzi) in qualità di Avvocato Speciale Procuratore dell'INAIL”*;

- rilevato che il magistrato interessato ha inoltre precisato quanto segue: *“In passato dal 2001 al 2004 la propria zia ha effettuato delle sostituzioni di una collega, anch'essa avvocato speciale dell'Inail, avanti il Tribunale di Vicenza sez. prima gruppo lavoro. Ha inoltre effettuato una sostituzione di una collega, sempre in qualità di procuratore dell'Inail, sempre*

*avanti la prima sezione gruppo lavoro. Trattasi di attività professionale svolta in passato ed in via occasionale, in quanto la propria zia svolge l'attività di avvocato speciale dell'Inail avanti i Tribunali di Padova e Rovigo.”;*

- lette le osservazioni, in data 13 gennaio 2021, del Presidente del Tribunale di Vicenza il quale ha comunicato, tra l'altro, che “(...) *E' stata quindi disposta una verifica presso il settore del diritto civile, quello del diritto di lavoro e della previdenza e quello del diritto penale di questo Tribunale (...)*

*Considerato che il Tribunale è organizzato in sezioni e che all'interno della sezione civile è strutturato il settore della volontaria giurisdizione in materia tutelare;*

*che sia il marito, avv. Alessandro Negro che la zia l'avv. Francesca Paiola non hanno cause pendenti presso il Tribunale di Vicenza;*

*che l'avv. Alessandro NEGRO, per quanto riferito dalla dott.ssa Silvia ROSSARO, svolge la propria attività professionale in piena autonomia, senza esercitare alcuna forma di collaborazione nel settore civile con gli altri componenti dello studio (il padre svolge l'attività di commercialista);*

*che sia l'avv. Alessandro Negro che l'avv. Francesca Paiola hanno formalizzato, in ogni caso, l'impegno a non svolgere anche in futuro attività nel settore civile presso il Tribunale di Vicenza;*

*che dunque non sembra potersi ipotizzare una interferenza tra le attività da entrambi svolte;*

*ritiene lo scrivente che non ricorra in concreto alcuna situazione di incompatibilità per il magistrato interessato”;*

- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia in data 27 gennaio 2021;

- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere, allo stato, una interferenza con l'attività professionale svolta dal coniuge della dichiarante, il quale non risulta patrocinare alcun procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza;

- considerato che il rapporto di parentela con la zia non rileva ai fini dell'applicazione della vigente circolare sulle incompatibilità ma esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge sulle Guarentigie, i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie;

- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando

l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

### INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

1) - **909/IE/2020** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 15/12/2020 - 05/01/2021 - 22/02/2021 N. 18103

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Elisabetta ROSI

2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

4. INCARICO CONFERITO: componente da remoto al gruppo di lavoro tecnico, a carattere consultivo, per supportare individuazione e implementazione di strategie innovative per la riduzione dell'utilizzo di materie prime non rinnovabili, la prevenzione della produzione di rifiuti, il riuso e riciclo dei rifiuti - luogo di svolgimento ROMA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: dal 01/01/2021 al 31/12/2022

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: partecipazione alle riunioni

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

**Ore già deliberate, al 10/03/2021, per l'anno 2021 = 0**

**(relatore Consigliere LANZI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico nei limiti delle 80 (ottanta) ore annue, con l'impegno per la dott.ssa ROSI di indicare, al termine dell'anno solare, le ore effettivamente impiegate.”

2) - **951/IE/2020** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 29/12/2020 - 12/01/2021 - 22/02/2021 N. 18147

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Enrico MANZON

2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA E LAVORO

4. INCARICO CONFERITO: componente della commissione di studio riforma diritto tributario - luogo di svolgimento ROMA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: dal 01/02/2021 al 31/07/2021

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 30

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

**Ore già deliberate, al 10/03/2021, per l'anno 2021 = 0**

**(relatore Consigliere LANZI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

**3) - 177/IE/2021 -**

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 08/02/2021 - 18/02/2021 N. 18358

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Andrea PENTA

2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.

4. INCARICO CONFERITO: lezioni da remoto di procedura civile - Le prove - luogo di svolgimento MILANO

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHiesto: dal 15/02/2021 al 22/02/2021

6. IMPEGNO ORARIO RICHiesto: Ore 6

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 700,00 unico lordo

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 8

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**Ore già deliberate, al 10/03/2021, per l'anno 2021 = 0**

**(relatore Consigliere BASILE)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

4) - **337/IE/2020** –

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA:10/3/2020 - 3/11/2020 - 17/11/2020 - 10/12/2020 – 15/1/2021

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: Francesco SANTARELLI

2. FUNZIONI: magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

4. INCARICO CONFERITO: contratto di collaborazione coordinata e continuativa - attività di tutorato rivolto agli studenti della Scuola per l'attività di supporto nella didattica e, più in generale, nella preparazione al concorso in magistratura - bando n. ICE-SSPL-TUT n.002/2020 - luogo di svolgimento ROMA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: aa. 2019/2020 dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2020

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: 25 ore

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 4500 unico

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. TITOLARE DELL'INSEGNAMENTO:

13. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**Ore già deliberate, al 10/03/2021, per l'anno 2020 = 0**

**(relatore Consigliere DI MATTEO)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la circolare consiliare n. 22581 del 9 dicembre 2015;

- letta l'istanza, pervenuta in data 03 novembre 2020, con la quale il dott. Francesco SANTARELLI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, ha chiesto di essere autorizzato all'attività di tutorato agli studenti della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli studi “La Sapienza” di Roma con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l'attività di supporto nella didattica e più in generale nella preparazione al concorso in magistratura, per 25 ore di lezioni, dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2020;

- rilevato che l'attività di tutoraggio in concreto prevede *“l'organizzazione di un ricevimento studenti per due giorni alla settimana presso la facoltà, della durata di circa due ore ciascuno, in un orario compreso tra le 17 e le 19.30, oltre alla gestione di una casella e-mail dove rispondere ad eventuali domande degli studenti. Inoltre, in alternativa al ricevimento, l'attività potrebbe comportare sempre negli stessi giorni e negli stessi orari, lezioni frontali in aula ove il tutor illustra i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità”*;

- l'impegno lavorativo previsto tra ricevimento e gestione della casella e-mail risulta, pertanto, di almeno 10 ore al mese;

- ritenuto che tale impegno, in considerazione dell'intenso momento formativo cui è chiamato il MOT, appare incompatibile col regolare svolgimento del tirocinio;
- considerato che la Prima Commissione ha comunicato al dott. Francesco SANTARELLI, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, il preavviso di non accoglimento della sua istanza, con diritto di presentare osservazioni entro il termine di giorni dieci dal ricevimento e che lo stesso non ha presentato osservazioni:

delibera

di non autorizzare l'espletamento del richiesto incarico”.

**5) - 831/IE/2020 -**

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 20/11/2020 - 26/11/2020 - 2/12/2020 - 17/02/2021 - 18/02/2021 N. 18020

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Ludovico SBURLATI

2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale TORINO

3. ENTE CONFERENTE: PARADIGMA S.R.L.

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di diritto industriale - luogo di svolgimento TORINO

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: il 26/11/2020

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 1

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 200,00 unico lordo

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**Ore già deliberate, al 10/03/2021, per l'anno 2020 = 2**

**(relatore Consigliere DI MATTEO)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio Giudiziario;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

**6) - 930/IE/2020 -**

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 22/12/2020 - 14/01/2021 - 22/02/2021 N. 18127

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Raffaele ROSSI

2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: A.C.D.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CUSTODI E DELEGATI - BARI

4. INCARICO CONFERITO: componente del comitato scientifico della associazione - luogo di svolgimento WEB

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: dal 01/03/2021 al 31/12/2021

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: partecipazione alle sedute

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 3

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

**Ore già deliberate, al 10/03/2021, per l'anno 2021 = 0**

**(relatore Consigliere DI MATTEO)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico nei limiti delle 80 (ottanta) ore annue, con l'impegno per il dott. ROSSI di indicare, al termine dell'anno solare, le ore effettivamente impiegate.”

7) - **130/IE/2021** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 29/01/2021 - 22/02/2021 N. 18301

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alessandro TRINCI

2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale LUCCA

3. ENTE CONFERENTE: DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.

4. INCARICO CONFERITO: lezioni da remoto di diritto e procedura penale - luogo di svolgimento CASCINA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: dal 18/03/2021 al 31/03/2021

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 22

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 3.500,00 unico lordo

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 16

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (482/2020)

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**Ore già deliberate, al 10/03/2021, per l'anno 2021 = 6**

**(relatore Consigliere DI MATTEO)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio Giudiziario;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

8) - **185/IE/2021** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 09/02/2021 - 23/02/2021

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Vincenzo CAPOMOLLA

2. FUNZIONI: Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di CATANZARO

3. ENTE CONFERENTE: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA MAGNA GRECIA

4. INCARICO CONFERITO: componente del gruppo di gestione per l'assicurazione della qualita' del corso di laurea in "Scienze delle investigazioni" - luogo di svolgimento CATANZARO

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: anno accademico 2021/2022

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: due sedute nell'anno accademico

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: no

**Ore già deliberate, al 10/03/2021, per l'anno 2021 = 0**

**(relatore Consigliere DI MATTEO)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico nei limiti delle 80 (ottanta) ore annue, con l'impegno per il dott. CAPOMOLLA di indicare, al termine dell'anno solare, le ore effettivamente impiegate.”

9) - **120/IE/2021** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 27/01/2021 - 08/02/2021 - 19/02/2021 N. 18290

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fabio PROCESSO

2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale MILANO

3. ENTE CONFERENTE: CORTE D'APPELLO DI MILANO

4. INCARICO CONFERITO: membro effettivo della commissione per gli esami di abilitazione alla professione di commercialista sessione 2020/2021 - luogo di svolgimento MILANO

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: dal 08/04/2021 al 31/12/2021

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: non specificato

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**Ore già deliberate, al 10/03/2021, per l'anno 2021 = 0**

**(relatore Consigliere PEPE)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio Giudiziario;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico nei limiti delle 80 (ottanta) ore annue, con l'impegno per il dott. PROCESSO di indicare, al termine dell'anno solare, le ore effettivamente impiegate.”



**TERZA COMMISSIONE**

**ORDINE DEL GIORNO**

**PRATICA RINVIATA DALLA SEDUTA DELL' 11 MARZO 2021**

**INDICE**

<b>VARIE.....</b>	<b>1</b>
1R.- Fasc.n. 468/VT/2021. Riassegnazione delle funzioni alla dott.ssa Isabella GINEFRA in esecuzione della delibera plenaria del 24 febbraio 2021. (Relatore Consigliere Zaccaro).....	1

## TERZA COMMISSIONE

### Ordine del Giorno

#### VARIE

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

1R.- Fasc. n. 468/VT/2021. Relatore **Consigliere ZACCARO**

Il Consiglio,

- rilevato che:

- con delibera del 12 settembre 2018 il Consiglio Superiore della Magistratura ha attribuito alla dott.ssa Isabella GINEFRA l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino;
- in data 24 febbraio 2021 il Consiglio Superiore della Magistratura, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3171/2020 e previo annullamento d'ufficio della delibera adottata il 12.9.2018, all'esito di una nuova comparazione tra tutti gli aspiranti al posto, ha ritenuto, alla luce del rinnovato giudizio, che la valutazione degli indicatori attitudinali conducesse alla prevalenza della dott.ssa Elvira ANTONELLI, sicchè ne ha deliberato la nomina a Procuratore della Repubblica della Repubblica presso il Tribunale di Larino;
- detta delibera è stata trasmessa alla Terza Commissione per le determinazioni di competenza in ordine alla riassegnazione della dott.ssa Isabella GINEFRA;

- considerato che, secondo il consolidato orientamento consiliare, in conseguenza dell'annullamento della delibera con la quale è stato conferito un ufficio direttivo o semidirettivo, il magistrato deve essere riassegnato all'ufficio di provenienza, ove lo stesso sia vacante;

- rilevato che, prima della nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, la dott.ssa Ginefra prestava servizio, quale sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari e che presso detto ufficio risultano sei posti vacanti;

- considerato, pertanto, che la dott.ssa Isabella GINEFRA deve essere riassegnata al posto in precedenza occupato;

- evidenziato che, trattandosi di riassegnazione all'ufficio di provenienza a seguito di una vicenda in

relazione alla quale non è predicabile alcun coefficiente di partecipazione del magistrato, la legittimazione ai trasferimenti successivi della dott.ssa GINEFRA, secondo la pacifica elaborazione consiliare, va determinata a far data dalla presa di possesso nell'ufficio ricoperto anteriormente alla nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino;

Tanto premesso;

delibera

la riassegnazione della dott.ssa Isabella GINEFRA, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con le funzioni di sostituto procuratore (posto vacante e non pubblicato).



**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA****QUARTA COMMISSIONE****ORDINE DEL GIORNO****INDICE**

<b>SETTIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'</b> .....	<b>1</b>
1) - 442/V7/2020 - dott.ssa Oriana IULIANO, magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere - (relatore Consigliere BRAGGION) .....	1
<b>SESTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'</b> .....	<b>5</b>
2) - 48/V6/2014 - dott. Giulio Cesare CIPOLLETTA, giudice del Tribunale di Pisa - (relatore Consigliere BRAGGION) .....	5
<b>TERZA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'</b> .....	<b>15</b>
3) - 158/V3/2020 - dott.ssa Cristina DE LUCA, giudice del Tribunale di Salerno, già giudice del Tribunale di Vibo Valentia - (relatore Consigliere DI MATTEO) .....	15
<b>CESSAZIONI</b> .....	<b>21</b>
4) - 29/CE/2021 - Dott.ssa Anna Maria FRANCHINI, presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma - (relatore Consigliere BENEDETTI).....	21
5) - 194/CE/2020 - Dott.ssa Liana Maria Teresa ZOSO, consigliere della Corte di Cassazione - (relatore Consigliere GRILLO).....	21
6) - 186/CE/2020 - Dott.ssa Maria Franca BORZONE, presidente della sezione GIP del Tribunale di Genova - (relatore Consigliere CAVANNA) .....	22

(ODG 3768 – 17 MARZO 2021)

**SETTIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'**

**Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111**

1) - **442/V7/2020** - dott.ssa Oriana IULIANO, magistrato di sesta valutazione di professionalita' con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere.

**(relatore Consigliere BRAGGION)**

Il Consiglio

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 20691 approvata in data 8 ottobre 2007, e successive modifiche;
- visto il decreto ministeriale di nomina del 3.12.1991;
- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica, riguardante la dott.ssa Oriana IULIANO, alla quale è già stata riconosciuta la VI valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Santa Maria Capua Vetere;
- rilevato che la dott.ssa Oriana IULIANO deve essere valutata per il conseguimento della settima valutazione di professionalità per il periodo dal 3.12.2015 al 3.12.2019 e che in tale periodo la stessa ha svolto le funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Santa Maria Capua Vetere;
- letto il rapporto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli e il parere del Consiglio giudiziario di Napoli che sono positivi in relazione a tutti i parametri;

OSSERVA.

### **1. Il percorso professionale del magistrato.**

La dott.ssa Oriana Iuliano, nata a Napoli il 19.8.60, è stata nominata con decreto ministeriale del 3 dicembre 1991 e ha svolto il periodo di tirocinio interamente presso gli uffici giudiziari di Salerno. Con delibera del 22.7.1992 è stato destinato alla Pretura di Salerno con funzioni di Pretore. In seguito, con delibera del 24 gennaio 2007 è stata trasferita su domanda all'Ufficio di Sorveglianza di Avellino. Infine, con delibera dell'1 luglio 2015 è stata trasferita su domanda all'Ufficio di Sorveglianza di Avellino, sezione lavoro, dove presta attualmente servizio.

### **2. Il rapporto del capo dell'ufficio.**

Il rapporto risulta positivo in ordine a tutti i parametri. Per quanto attiene alla capacità, in particolare, in esso si legge che: *“I provvedimenti redatti dalla dott.ssa Iuliano (acquisiti a campione) risultano motivati in maniera completa e chiara con stretta evidenza alle situazioni fattuali esaminate e alle problematiche giuridiche”*.

### **3. Il parere del Consiglio giudiziario di Napoli.**

Anche il parere del Consiglio giudiziario di Napoli è positivo in ordine a tutti i parametri. Nel parere, dopo aver dato atto delle positive valutazioni effettuate dal capo dell'ufficio, è espresso un giudizio estremamente positivo in relazione a capacità, laboriosità, diligenza e impegno. In particolare – in relazione alla capacità – il parere riprende il giudizio formulato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli e aggiunge che l'esame dei provvedimenti allegati – tutti redatti mediante l'utilizzo dello strumento informatico – conforta in pieno il giudizio positivo espresso dal capo dell'Ufficio. A tale proposito il parere attesta che il rapporto del capo dell'ufficio mette in luce l'utilizzo da parte della dott.ssa Iuliano del sistema informativo SIUS.

Dallo stesso parere emerge infine che la dott.ssa Iuliano ha curato l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale partecipando anche a incontri informali con i colleghi sull'interpretazione della normativa penitenziaria alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale.

### **4. Le vicende del procedimento disciplinare.**

Nel quadriennio in valutazione la dott.ssa Iuliano è stata sottoposta a procedimento disciplinare (R.G. 92/17) avente ad oggetto una contestazione relativa ad un fatto avvenuto nel quadriennio precedente e, precisamente in data novembre 2015 e concluso in data 16-11-15 con sentenza di assoluzione per scarsa rilevanza del fatto. Si contestava alla dott.ssa Iuliano, quale giudice togato del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, di non essersi

conformata, per ignoranza inescusabile della disposizione ex art. 627 c.3 c.p.p., al principio di diritto espresso dalla Prima sezione penale della Corte di Cassazione nel giudizio di rinvio in merito ad un provvedimento di revoca del beneficio della liberazione anticipata nei confronti di un detenuto, senza procedere allo scioglimento del cumulo esecuzione pene concorrenti.

In particolare la Corte di Cassazione, annullando il provvedimento del tribunale di sorveglianza, aveva evidenziato che, in caso di esecuzione di pene concorrenti, si sarebbe dovuto procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse ancora in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto, per poi procedere alla revoca solo in relazione a detta pena in esecuzione. Il Tribunale di sorveglianza aveva dimostrato di conoscere tale orientamento ma di non condividerlo e in sede di giudizio di rinvio aveva disatteso tale interpretazione, continuando ad aderire al diverso orientamento giurisprudenziale della stessa Corte di legittimità.

Da tale incolpazione la dott.ssa Iuliano è stata assolta per scarsa rilevanza del fatto, sulla base della considerazione che, pur dovendo il collegio attenersi in sede di rinvio a quanto statuito dalla Cassazione, il contrasto giurisprudenziale esistente nella giurisprudenza di legittimità e la conoscenza della incolpata dei diversi indirizzi interpretativi ha consentito di ritenere scarsamente offensivo l'illecito ai sensi dell'art. 3-bis del D.L.vo n. 109/06.

#### **6. La valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura**

Il Consiglio Superiore ritiene di condividere la valutazione positiva fatta propria dal Consiglio giudiziario di Napoli per le ragioni indicate nel parere.

In esso – come già detto – tutti i parametri sono positivi; in particolare risulta positivo – fra gli altri – proprio quello della capacità, il cui giudizio è stato riportato.

Non assume rilievo, ai fini del giudizio della capacità e della diligenza la vicenda disciplinare relativa a una condotta tenuta precedentemente al quadriennio in valutazione, ancorché non valutata in quella sede. La condotta tenuta dalla dott.ssa Iuliano, attinente al parametro della capacità, e oggetto del procedimento disciplinare, per il quale è stata assolta, non deve essere valutata nel periodo in esame perché, da un lato, è avvenuta “fuori periodo” e, dall'altro, non integra una violazione attuale, visto che si è esaurita nel periodo precedente e non ha in alcun modo proiettato i suoi effetti nel quadriennio oggetto di valutazione.

Già il giudice disciplinare ha ritenuto la condotta della dott. ssa Iuliano di scarsa rilevanza ex art. 3-bis D.l.vo n. 109/06, e il Consiglio giudiziario nel parere ha descritto la dott. ssa Iuliano come magistrato preparato, la cui formazione è costantemente aggiornato sia con riferimento

alla dottrina che alla giurisprudenza. I suoi provvedimenti risultano provvisti di motivazioni chiare e complete, sempre pertinenti rispetto alle situazioni fattuali esaminate e alle questioni giuridiche. Nel periodo in valutazione non è quindi stata in alcun modo in discussione la sua capacità, valutata positivamente.

Ciò consente di ritenere che l'errore da lei compiuto nell'ordinanza del 2015, insieme agli altri giudici del collegio, non abbia avuto alcun riflesso sull'attività giurisdizionale successiva – nel periodo oggetto di valutazione – né che sia in alcun modo sintomatico di una qualche significativa carenza nella preparazione giuridica, tale da compromettere la capacità di decidere in modo giuridicamente corretto.

In conclusione, in considerazione degli atti acquisiti, la dott. ssa Oriana IULIANO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, diligenza e impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della settima valutazione di professionalità.

Pertanto si

delibera

di riconoscere alla dott. ssa Oriana IULIANO, magistrato di sesta valutazione di professionalità con funzioni di giudice dell'Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 3.12.19.

**SESTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'****Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111**

2) - **48/V6/2014** - dott. Giulio Cesare CIPOLLETTA, magistrato di quinta valutazione di professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa.

**(relatore Consigliere BRAGGION)**

Il Consiglio;

vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;

vista la circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione del 4 ottobre 2007, e successive modifiche;

considerato che il dott. Cipolletta è stato nominato uditore giudiziario con D.M. 30.4.1986;

rilevato che:

- al dott. Cipolletta è stata riconosciuta la qualifica di magistrato di Cassazione con delibera del 14.3.2007 e decorrenza dal 30.4.2006 e, conseguentemente, la V valutazione di professionalità, per ricognizione normativa con decorrenza dal 30.4.2006; in questa sede occorre procedere alla sesta valutazione di professionalità, in conseguenza di una precedente valutazione negativa relativa al quadriennio 30.4.06/30.4.10, adottata con delibera del C.S.M. del 23.1.2013, che ha individuato il nuovo periodo di valutazione nel biennio dal 30.4.2010 al 30.4.2012;

- per il biennio in valutazione il Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Firenze in data 3.4.2014 ha formulato parere positivo all'unanimità, confermandolo nel parere integrativo del 17.10.2019;

- il rapporto del Capo dell'Ufficio è positivo in ordine a tutti i parametri;

- in data 10.11.20 il dott. Cipolletta è stato sentito dalla IV Commissione in ordine ad alcune criticità emerse nel biennio in valutazione;

OSSERVA

### **1. Il percorso professionale del magistrato.**

Il dott. Cipolletta è stato nominato uditore giudiziario con D.M. 30.4.86 e, dopo il tirocinio al Tribunale di Napoli, è stato prima Pretore a Novi Ligure, poi ad Alessandria dal 2.1.2.87 e poi ancora alla Spezia dal 10.7.92; dal 2.6.99 – a seguito dell'unificazione degli uffici – è divenuto giudice del Tribunale della Spezia; dal 16.6.2008 è giudice del Tribunale di Pisa.

Sulla scorta del parere del Consiglio giudiziario di Firenze, negativo in relazione al profilo dell'equilibrio, con delibera plenaria del 23.1.13 il Consiglio Superiore ha negato al dott. Cipolletta la VI valutazione di professionalità relativa al quadriennio 30.4.06/30.4.10, condividendo il giudizio del Consiglio giudiziario.

Il giudizio negativo era stato espresso sulla base di fatti avvenuti tra il dicembre 2007 e il febbraio 2008, per i quali il dott. Cipolletta è stato condannato sia in sede penale che disciplinare, per il danneggiamento, in quattro diverse occasioni, dell'autovettura di una collega, parcheggiata all'interno del Tribunale, nonché per il porto, senza giustificato motivo, un'arma da taglio.

Nel giudizio disciplinare il dott. Cipolletta era stato condannato alla censura con sentenza del 18.9.09.

Dal giudizio negativo in ordine alla VI valutazione di professionalità è derivato l'invito al Consiglio giudiziario di Firenze a formulare un nuovo parere per il biennio successivo, quello oggetto della presente valutazione.

### **2. Il biennio oggetto della presente valutazione.**

In conseguenza del giudizio negativo deve essere valutato il biennio che va dal 30.4.10 al 30.4.12.

#### **2.1 Il parere del Consiglio giudiziario.**

Il parere attitudinale relativo al biennio in esame del CG del 3.4.2014 fa espresso riferimento al rapporto del dirigente dell'ufficio, positivo sull'equilibrio, l'imparzialità e l'indipendenza, non avendo rilevato alcun elemento critico relativamente ai prerequisiti, così come positivi sono indicati tutti gli altri parametri.

In particolare, con riferimento alla laboriosità il parere evidenzia che il dott. Cipolletta si pone fra i colleghi più produttivi della sezione e con riferimento alla diligenza afferma che ha sempre rispettato i termini di deposito dei provvedimenti.

#### **2.2. La vicenda penale e disciplinare relativa al periodo in valutazione.**

Nel biennio oggetto di valutazione però è intervenuta un'altra vicenda disciplinare per l'illecito ex art. 4, primo comma, lett. d), D.lgs n. 109/06, per aver cagionato il 3.3.2012 a La Spezia lesioni personali alla gamba giudicate guaribili in 7 giorni ad una signora, sferrando un calcio alla portiera della sua autovettura; nell'ambito di un alterco per motivi attinenti alla circolazione stradale; ed, inoltre, per aver offeso la medesima dicendole "*sei una maledetta*" ed averla minacciata dicendole "*adesso te la faccio vedere io questa me la paghi*".

Per gli stessi fatti Cipolletta è stato sottoposto a procedimento penale che si è definito con sentenza del Giudice di Pace della Spezia di non doversi procedere a seguito dell'avvenuta riparazione del danno (v. sentenza n. 480/15 del 19.11.15, irrevocabile il 24.6.16), mentre in sede disciplinare è stato sanzionato con la censura (v. sentenza del 6.3.17, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 25364/18 dell'11.9.18/11.10.18).

Si legge nella sentenza disciplinare che l'incolpazione trae origine da un alterco originato da motivi attinenti alla circolazione stradale tra il dott. Cipolletta, alla guida di un ciclomotore, e una signora, che conduceva una autovettura Opel Agila.

Secondo la versione fornita dalla p.o., dopo che la medesima – avendo percepito il rischio di una collisione tra i due veicoli – aveva attivato il segnale acustico della sua auto, il dott. Cipolletta l'aveva seguita fino alla piazzetta in cui aveva parcheggiato l'autovettura e l'aveva avvicinata mentre si accingeva a uscirne. Quando aveva già aperto la portiera e appoggiato la gamba sinistra per terra, il dott. Cipolletta l'aveva spinta improvvisamente verso la portiera, sferrandole un calcio e ferendola in modo profondo. Era poi stata apostrofata con l'espressione "*Sei una maledetta*" ed era stata minacciata con le parole "*Adesso te la faccio vedere io che me la paghi*".

Il dott. Cipolletta in sede disciplinare, così come in sede di audizione in quarta commissione, ha, invece, offerto una diversa versione del fatto, negando di aver seguito l'auto, ed affermando di aver per primo parcheggiato il proprio veicolo nella piazzetta, ove solo successivamente giungeva la donna a bordo della sua auto; poiché costei aveva iniziato ad inveire contro di lui che si era, quindi, avvicinato all'auto. Ha, tuttavia, negato recisamente di aver sferrato un calcio contro la portiera della Opel Agila e di aver ingiuriato la conducente, pur ammettendo di aver affermato "*Questa me la paghi*" in seguito alle invettive che la donna pronunciava al suo indirizzo.

Il giudice disciplinare ha accertato - attraverso la visione della videoregistrazione di

una telecamera installata sul luogo - che effettivamente non vi era stato l'inseguimento della vettura della signora, perché il dott. Cipolletta era giunto per primo nel parcheggio. Ed ha dato atto che la stessa signora, escussa in udienza dibattimentale, ha riconosciuto di aver ritenuto di essere stata seguita solo perché il dottor Cipolletta, tra l'altro inizialmente da lei non riconosciuto per essere privo del casco e si era avvicinato". Nondimeno, aldilà delle modalità di contorno dell'episodio, ha ravvisato la colpevolezza di Cipolletta deducendola dal fatto che: 1) nel giudizio penale questi aveva versato la somma di €. 3.000,00 a titolo di riparazione del danno cagionato, così ottenendo una declaratoria di non doversi procedere, circostanza che non poteva non essere interpretata come riconoscimento della propria colpevolezza, avuto anche riguardo alla entità non del tutto irrilevante della somma versata; 2) aveva riconosciuto di aver pronunciato all'indirizzo della donna la frase "*Questa me la paghi*", benché si fosse giustificato affermando che tale espressione fosse una reazione agli insulti rivoltigli da costei; 3) lo stesso giorno, poco dopo l'alterco, la signora era stata medicata al Pronto Soccorso per un'escoriazione alla gamba sinistra (tumefazione dei tessuti molli periarticolari) giudicata guaribile in sette giorni.

### **2.3. Il nuovo parere del Consiglio giudiziario.**

Alla luce della vicenda disciplinare il 22.1.2019 era stata richiesta dalla quarta commissione una integrazione del parere al Consiglio giudiziario di Firenze che erroneamente aveva considerato il fatto oggetto del procedimento disciplinare come non ricadente nel periodo in valutazione. Questo, valutato l'episodio, anche alla luce della complessiva attività del dott. Cipolletta, ha nuovamente formulato con parere in data 17.10.2019, una valutazione positiva anche in ordine al prerequisite dell'equilibrio.

*Nell'integrazione al parere il Consiglio giudiziario pone in evidenza che "Dirimente è peraltro la circostanza che, a differenza di quelli, i fatti che oggi si valutano, non hanno alcuna pertinenza con l'esercizio delle funzioni, nemmeno in senso lato, trattandosi in definitiva di un alterco legato alla circolazione stradale ...*

*... Con riferimento ai fatti reato commessi nel periodo in valutazione, se è senz'altro vero che essi sono idonei a ledere l'immagine del magistrato, e quindi ad integrare gli estremi dell'illecito disciplinare contestato, è altrettanto vero che, a stretto rigore, (i fatti N.D.A.) non afferiscono in alcun modo lo svolgimento delle funzioni e non sono dunque tali da poter esprimere giudizio negativo sul pre-requisito dell'equilibrio.*

*Si ribadisce che si tratta di un alterco stradale, del tutto estemporaneo, del tutto*

*estraneo all'esercizio delle funzioni sia in senso stretto che in senso lato, che non può costituire, in assenza di altre circostanze di fatto, il fondamento sul quale basare un giudizio negativo in ordine alla insussistenza del pre-requisito dell'equilibrio".*

Il Consiglio Giudiziario ha, peraltro, ritenuto di estendere l'attività istruttoria agli effetti della valutazione della sussistenza del prerequisito dell'equilibrio chiedendo notizie all'allora Presidente del Tribunale di Pisa.

A tal fine ha, quindi, esaminato anche una segnalazione proveniente dalla Camera Penale, inoltrata l'8 febbraio 2012 dal Presidente della Camera Penale di Pisa avente ad oggetto un episodio accaduto il 18 gennaio 2012.

Sul punto il Consiglio Giudiziario ha audito l'avv. De Giorgio, già Presidente delle Camere Penali e autore della segnalazione, il quale ha confermato che, come era stato riferito da alcuni avvocati diversi dal Foro pisano ad avvocati del Foro di Pisa che, poi, lo avevano a lui segnalato, il 18.1.12 – primo giorno di esercizio della funzione di G.U.P. del Tribunale di Pisa - il dott. Cipolletta aveva detto agli avvocati presenti nell'aula di udienza, prima dell'inizio dell'udienza preliminare, che avrebbe applicato le circostanze attenuanti generiche solo in casi particolari e che avrebbe assunto come pena base pene assai elevate su cui poi applicare la riduzione del rito. Aveva, perciò, suscitato perplessità e preoccupazione la condanna, in quello stesso giorno, alla pena di dodici anni di reclusione di un imputato del reato di spaccio di stupefacenti, a fronte della richiesta del P.M. di condanna a otto anni.

L'avv. Di Giorgio ha precisato di non essere stato presente direttamente il giorno in cui Cipolletta si era espresso in tal modo e che ne era rimasto stupito, visti i rapporti cordiali e collaborativi sempre tenuti dal dott. Cipolletta con il Foro. Ha poi riferito al CG che, dopo quell'episodio, non si era più verificato alcun fatto analogo, né il dott. Cipolletta aveva tenuto alcun comportamento "non conforme al paradigma normativo", come gli era stato confermato anche dall'avv. Antonelli, attuale Presidente delle Camere Penali, che, da lui interpellato ha confermato la piena correttezza professionale del dott. Cipolletta.

Sentito dal Consiglio Giudiziario sul punto, il dott. Cipolletta ha spiegato che quel giorno, in attesa di iniziare i processi, aveva illustrato agli avvocati le linee guida del suo programma, condiviso con loro, per lo svolgimento dell'udienza preliminare, per far fronte ad un arretrato di diecimila procedimenti sul ruolo appena assunto. Quanto alle attenuanti generiche, aveva indicato che, soprattutto per i patteggiamenti, avrebbe ritenuto sussistenti le circostanze e art. 62 bis c.p. solo ove motivate, come richiesto dalla norma.

Quanto poi alla condanna a 12 anni per spaccio di stupefacenti inflitta il 18.1.12, ha spiegato che la pena era stata comminata per la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.p.r. n. 309/90, in considerazione della ingente quantità (dodici chilogrammi) di eroina. La determinazione di tale pena, peraltro, era stata confermata nel giudizio di appello.

Il dott. Laganà, Presidente del Tribunale di Pisa all'epoca dei fatti, interpellato a sua volta dal C.G. in sede istruttoria, ha comunicato per iscritto di non ricordare segnalazioni formali da parte degli avvocati, sottolineando che il dott. Cipolletta nell'esercizio delle sue funzioni era magistrato "equilibrato, pacato, controllato, aduso a meditare sulle questioni sottoposte al suo esame".

Ritenendo l'episodio isolato, considerato che le dichiarazioni riferite non erano sfociate in alcun comportamento scorretto, ed avendo verificato la correttezza dei rapporti del dott. Cipolletta con gli avvocati in tutto il periodo (sia nel biennio in esame che successivamente), il Consiglio giudiziario ha valutato ininfluenza la circostanza segnalata agli effetti del giudizio complessivo sul prerequisite dell'equilibrio.

Afferma conclusivamente il parere integrativo: *"Il Consiglio Giudiziario, pertanto, non ritiene di non avere nulla da rilevare in ordine al requisito dell'equilibrio, non sussistendo i presupposti per formulare un giudizio negativo"*.

#### **2.4. L'audizione del dott. Cipolletta.**

Il dott. Cipolletta è stato sentito dalla IV Commissione in data 10.11.2020.

In quell'occasione, quanto all'episodio di lesioni, ha ribadito le difese già espresse in sede disciplinare, affermando di non aver seguito la conducente della vettura (come si può apprezzare dalla ripresa della telecamera) e di essersi avvicinato a lei solo perché chiamato e insultato dalla donna. Ha negato di aver sferrato un calcio contro la portiera della Opel Agila e di averla ingiuriata, ammettendo però la frase *"Questa me la paghi"*, spiegandola come reazione per gli insulti ricevuti, che riteneva ingiustificati, ma alludendo a future eventuali iniziative giudiziarie. Ha comunque sottolineato di aver ritenuto di riparare l'accaduto risarcendo il danno alla parte offesa.

Con riferimento alle frasi pronunciate davanti agli avvocati il 18.1.12 ha spiegato di aver voluto chiarire in quell'occasione quali sarebbero state le modalità di gestione delle udienze, visto il rilevante carico del ruolo appena assegnatogli, mentre quanto alla pena irrogata in abbreviato quello stesso giorno per un'ipotesi di spaccio ha confermato che ciò dipese dalla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. n. 309/90; ha inoltre

precisato che nella stessa udienza aveva assolto un altro imputato per il quale il P.M. aveva chiesto la condanna a una pena elevata, a conferma dell'assenza di qualsiasi pregiudizio nelle decisioni assunte. Del resto che non vi fosse alcun intento punitivo rispetto a chi accedeva al rito abbreviato poteva evincersi chiaramente dal fatto che nel primo mese di svolgimento delle nuove funzioni su otto sentenze pronunciate all'esito del giudizio abbreviato tre erano state di assoluzione, dunque oltre il 40%.

### **3. La valutazione consiliare.**

Il Consiglio Superiore esaminati gli atti ritiene di dover esprimere una valutazione positiva in relazione ai parametri di laboriosità, impegno, diligenza e capacità ma anche in relazione al prerequisite dell'equilibrio, nonostante le due criticità evidenziate, in conformità al parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Firenze anche nel parere integrativo.

Deve premettersi in linea generale che, in attuazione del principio di cui all'art. 111 Cost. e alla lettera f) del comma 4 dell'art. 11 del D.lgs. n. 160/06, il Capo III della Circolare n. 20691/2007 prescrive che: *“costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio; l'indipendenza consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione; l'imparzialità consiste nell'esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti; l'equilibrio consiste nell'esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati”*.

Attenendo alle precondizioni essenziali dell'attività del magistrato, il rispetto di tali parametri deve mantenersi costante lungo tutto il periodo in valutazione. In particolare gravi e non episodiche cadute di tensione su tali parametri, verificatesi in un arco temporale coincidente con una parte del periodo in valutazione, sono ostative a un giudizio positivo su di essi.

Peraltro nessun automatismo, nell'una o nell'altra direzione, intercorre tra la sentenza disciplinare e l'esito del procedimento di valutazione della professionalità.

Mentre infatti il procedimento disciplinare riguarda condotte specifiche e ben determinate, il procedimento di valutazione della professionalità del magistrato ha quale

oggetto, per ciascun parametro, l'attività di un intero quadriennio (o di un biennio) nell'ambito del quale va considerata l'incidenza della condotta disciplinarmente rilevante, così come accertata. In ogni caso il giudicato disciplinare vincola il Consiglio in ordine ai comportamenti accertati.

Ancora non può ritenersi che i comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio siano esclusivamente quelli di carattere funzionale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera f), del D.l.vo n. 160/06, il quale prevede che tra gli elementi di valutazione che il Consiglio giudiziario prima, e il C.S.M. poi, devono tener presenti ai fini delle valutazioni di professionalità ci sono anche *“il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità con particolare riguardo alle situazioni eventuali, concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”*.

In relazione alla mancanza di equilibrio la norma si riferisce a comportamenti in modo generico, senza distinguere tra quelli funzionali e quelli extrafunzionali-

Dunque la valutazione dell'equilibrio può riguardare anche condotte extrafunzionali.

Del resto la *ratio* della L. n. 111/07, è quello di assicurare più frequenti e incisivi controlli sulla professionalità dei magistrati, superando il precedente sistema, fondato sulla mera assenza di demerito; onde appare doveroso e coerente con la *ratio legis* che nel vaglio di professionalità siano considerate anche condotte extrafunzionali che possano ritenersi, per la loro oggettiva gravità, *“sintomatiche di una mancanza di equilibrio tale da proiettare i propri effetti nel tempo”* e *“incompatibili con le doti di equilibrio e di senso della misura che devono costantemente connotare, in servizio come nella vita privata la condotta del magistrato”* (CdS n. 1339/2019).

Nel caso di specie, dunque, non rileva – di per sé – il fatto che la condotta del dott. Cipolletta sia extrafunzionale. Occorre piuttosto valutare, nel caso concreto e senza nessun automatismo, se la condotta tenuta, in ragione delle sue caratteristiche ovvero per le modalità in cui si è manifestata e quindi per la sua oggettiva gravità, possa riflettersi, in modo da comprometterne il giudizio di sussistenza, anche sull'equilibrio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali

Viene anzitutto in considerazione il fatto oggetto del procedimento disciplinare, come ricostruito in sentenza e sanzionato con la censura. In proposito il Consiglio osserva che, pur trattandosi di un fatto indubbiamente grave, esso non pare essere sintomatico di una mancanza di equilibrio complessiva del dott. Cipolletta, capace di proiettarsi nel tempo e nell'esercizio delle funzioni, poiché – a differenza dell'episodio precedente per cui egli aveva riportato oltre che una condanna in sede penale e disciplinare, anche una valutazione unanimemente negativa, frutto di chiara premeditazione e perdurante astio – la condotta tenuta nella specie pare ascrivibile più all'impulso momentaneo, non idoneamente controllato, generato dall'alterco per ragioni di circolazione stradale. Risulta, invero, anche dalla sentenza disciplinare che egli non aveva inseguito la signora, e che le si avvicinò per effetto del diverbio in corso, in quanto la sig.ra stessa era alterata ritenendo (a torto o a ragione è ritenuto irrilevante anche nella sentenza) di aver rischiato un incidente per colpa del conducente del ciclomotore; né la colpì direttamente, ma (così deve ritenersi sebbene il gesto non sia documentato dal video) indirettamente colpendo con un calcio la portiera della vettura della signora che si accingeva a scendere dalla stessa. Il dott. Cipolletta ha, inoltre, offerto un risarcimento cospicuo in sede penale (di 3000,00 euro), che se è stato valutato dal giudice disciplinare quale ammissione di responsabilità, costituisce pur sempre un gesto riparativo, per quanto possibile, delle conseguenze della sua condotta, che, invero, gli ha permesso di ottenere la sentenza di non doversi procedere da parte del Giudice di Pace (per estinzione del reato).

Diversamente dal fatto del 2008, dunque, che aveva condotto alla valutazione negativa, in questo caso il fatto può attribuirsi - come è anche indicato nella sentenza disciplinare che ha ritenuto sufficiente sanzione la censura - ad una reazione estemporanea e verosimilmente legata a un momentaneo stato d'ira per un diverbio stradale occasionale, deprecabile, ma non indicativo di un abituale atteggiamento aggressivo nè di una mancanza di equilibrio capace di riverberarsi in tutta la sua attività giurisdizionale.

Del resto dall'istruttoria compiuta è emerso che tale condotta è rimasta isolata poiché anche in tutti gli anni successivi non si sono ripetuti più episodi simili o di qualsiasi altra natura, che possano far ritenere che il dott. Cipolletta non sia capace di autocontrollo.

Venendo, dunque, a considerare la segnalazione degli avvocati del gennaio 2012, si può ritenere altrettanto episodica l'esternazione che aveva suscitato allarme e perplessità negli avvocati presenti quella mattina in udienza, stanti le dichiarazioni del Presidente delle

Camere Penali - avv. De Giorgio – secondo cui il dott. Cipolletta, precedentemente o successivamente, non ha tenuto alcuna condotta che non fosse improntata a correttezza con gli avvocati nel corso o al di fuori dell'udienza.

Detto giudizio sul consueto modo di rapportarsi del dott. Cipolletta con il Foro e, in generale, nell'esercizio delle funzioni è stato espresso dal precedente e dall'attuale Presidente del Tribunale di Pisa, la quale ultima lo ha assistito nella audizione in quarta commissione, e ne ha attestato compostezza ed equilibrio nell'esercizio attività giurisdizionale.

Non v'è dunque ragione per ritenere che l'episodio in parola, che, comunque, non è andato oltre affermazioni inopportune (peraltro oggetto di una possibile fraintendimento) e non si è concretizzato in alcun atto abnorme o anche solo scorretto o non misurato, sia stato tale da dover incidere negativamente sul prerequisito dell'equilibrio.

Per tutte queste ragioni devono essere valutati come positivi, oltre che i parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno, anche i cosiddetti "prerequisiti" di imparzialità, equilibrio e indipendenza.

Ritenuto conclusivamente che, in considerazione degli atti acquisiti, il dott. Giulio Cesare CIPOLLETTA, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, diligenza e impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicato con esito positivo in ordine al conseguimento della sesta valutazione di professionalità;

delibera

- di riconoscere al dott. Giulio Cesare CIPOLLETTA, magistrato di quinta valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30.4.2012.

**TERZA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'****Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111**

3) - **158/V3/2020** - dott.ssa Cristina DE LUCA, magistrato di seconda valutazione di professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, già giudice del Tribunale di Vibo Valentia.

**(relatore Consigliere DI MATTEO)**

Il Consiglio,

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 20691 approvata in data 8 ottobre 2007, e successive modifiche;
- visto il decreto ministeriale di nomina del 23.12.1997;
- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica, riguardante la dott.ssa Cristina DE LUCA, che con delibera del 13 novembre 2013, è stata valutata non positivamente per il conseguimento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009, invitando il competente Consiglio giudiziario a formulare un nuovo parere per il periodo dal 23 dicembre 2009 al 23 dicembre 2010;
- rilevato che pertanto la dott.ssa DE LUCA deve essere valutata per il conseguimento della terza valutazione di professionalità per il periodo dal 23.12.2009 al 23.12.2010, durante il quale è stata in servizio al Tribunale di Vibo Valentia, assegnata al settore penale;
- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di non positivo superamento della terza valutazione di professionalità, espresso all'unanimità, in data 5.11.2014, dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro;
- vista l'audizione disposta dalla IV Commissione su richiesta della dott.ssa De Luca;

## OSSERVA

Il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 13 novembre 2013 ha formulato un giudizio non positivo in ordine alla terza valutazione di professionalità della dott.ssa De Luca in relazione al periodo dal 23.12.2005 al 23.12.2009 per carenza del parametro della diligenza, sussistendo gravi, reiterati e ingiustificati ritardi nel deposito di provvedimenti. In particolare, il Consiglio osservava che il magistrato, come accertato in sede disciplinare, aveva depositato, nel periodo di interesse, 232 sentenze penali con ritardi, in un caso, di 906 giorni e, in molti altri, superiori all'anno; pur considerando l'eccezionale carico di lavoro e la peculiarità della situazione del Tribunale di Vibo, unitamente alla produttività e all'impegno dimostrati dal magistrato, evidenziava come la dott.ssa De Luca avesse comunque dimostrato di essere priva della capacità di autorganizzazione del proprio lavoro, cagionando in tal modo "una intollerabile situazione di diniego di giustizia", concludendo che la sistematicità dei ritardi rendeva non bilanciabile la non positività del parametro della diligenza rispetto ai pur ragguardevoli profili della capacità tecnico-giuridica e della laboriosità.

Va evidenziato come tale valutazione è stata espressa nonostante il parere positivo del Consiglio giudiziario, che aveva formulato, richiamando il rapporto informativo, un giudizio di sufficienza in ordine al parametro della diligenza, tenuto conto del carico di lavoro, del numero di udienze espletate, della costante reperibilità per la celebrazione delle direttissime, dello scrupolo mostrato nella conduzione dei procedimenti in tempi contenuti nonché della contemporanea partecipazione anche ai collegi penali e, dunque, la costante presenza in udienza del magistrato, impegnato precipuamente nel settore monocratico penale, quale unico giudice togato, almeno sino al settembre del 2009.

Il Consiglio giudiziario di Catanzaro, chiamato a formulare un giudizio in ordine al periodo dal 23 dicembre 2009 al 23 dicembre 2010, ha espresso un giudizio non positivo per carenza del parametro della diligenza. In particolare, nel parere si rilevava come la dott.ssa De Luca, nell'anno di riferimento, pur depositando all'incirca 250 sentenze penali come giudice dibattimentale (a conferma, quindi, della buona

produttività e dell'impegno del magistrato), non aveva rispettato, nella quasi totalità dei casi, i termini di deposito da lei stessa determinati (90 giorni dalla lettura del dispositivo). In particolare, dal prospetto dei ritardi risultavano 164 sentenze (i 2/3 circa del totale) depositate con ritardi compresi tra 100 e 343 giorni (nello specifico, 68 sentenze depositate oltre i 180 giorni). Nel parere si sottolineava come era pur vero che non risultava l'adozione da parte del Capo dell'Ufficio di provvedimenti organizzativi per eliminare ovvero attenuare le cause di tali ritardi sistematici (dall'anno 2007), ma doveva concludersi, ancora una volta, nonostante la capacità tecnico-giuridica e la laboriosità della dott.ssa De Luca, per l'assenza della capacità di autorganizzazione del proprio lavoro da parte del magistrato in valutazione. Tutti gli altri parametri venivano viceversa valutati positivamente. Relativamente al parametro della laboriosità, nel parere si evidenziava come il magistrato, nonostante i disagi organizzativi dell'Ufficio di appartenenza (determinati dalle gravi scoperture di organico protrattesi per rilevanti periodi di tempo), abbia svolto, nel periodo di riferimento, una mole di lavoro notevole. Invero, la dott.ssa De Luca è stata mediamente impegnata in tre udienze settimanali, due monocratiche ed una quale Presidente del Collegio per la trattazione di procedimenti sia ordinari che provenienti dalla DDA. Nel medesimo periodo, atteso il trasferimento di alcuni colleghi ad altre sedi giudiziarie, è stato disposto il trasferimento sul suo ruolo monocratico di tutti i procedimenti penali di competenza del giudice togato pendenti sui restanti quattro ruoli monocratici del Tribunale. Inoltre in tale periodo ha trattato anche procedimenti in fase di udienza preliminare, stante l'assenza ovvero l'incompatibilità dei giudici titolari.

Va dato atto che la dott.ssa De Luca è stata sottoposta ad alcuni procedimenti disciplinari. Con una prima sentenza dell'11.10.2012 la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura l'ha condannata in relazione al ritardato deposito di provvedimenti nel periodo dal gennaio 2007 al 29 dicembre 2010, sentenza che è stata oggetto di valutazione nella precedente delibera che, proprio in relazione ai ritardi, è pervenuta ad un giudizio non positivo in ordine al parametro della diligenza. Con sentenza del 3.7.2015 è stata assolta per esclusione dell'addebito in relazione al

ritardato deposito di sentenze dibattimentali tra il 10 maggio 2010 e il 27 settembre 2012, e quindi in relazione a ritardi parzialmente maturati nel periodo (dal 10 maggio al 23 dicembre 2010). In quest'ultima sentenza – premessa l'esclusione dei ritardi già oggetto di valutazione nella precedente sentenza – i ritardi sono ritenuti giustificati in considerazione dei carichi di lavoro molto elevati in uffici diversi: al Tribunale di Vibo nei soli primi sette mesi del 2011 (gennaio/luglio) ha depositato 312 sentenze (nel 2011 sono state depositate 412 sentenze); nel 2012, pur trasferita al Tribunale di Salerno, era stata applicata a Vibo per continuare dei processi per quattro giorni alla settimana, e nonostante questo nel 2012 ha depositato un numero rilevante di provvedimenti. Con successiva sentenza del 17.7.2020 (non passata in giudicato) è stata condannata alla perdita di anzianità di due mesi per inosservanza dell'obbligo di astensione in ragione delle gravi ragioni di convenienza individuabili nei rapporti di frequentazione assidua ed amichevole con l'avv. Galati, in relazione a fatti posti in essere tra il 27.4.2011 e il 14.1.2012, e quindi non rientranti nel periodo in valutazione.

Va dato atto che su sua richiesta è stata sentita dalla Quarta Commissione. In sede di audizione la dott.ssa De Luca ha rappresentato l'eccezionale carico di lavoro affrontato nel periodo, in particolare il fatto di essere rimasta per una serie di trasferimenti unico giudice monocratico a Vibo – in cui erano concentrati tutti i processi che i GOT non potevano trattare -; nel contempo svolgeva funzioni di Gup e poi successivamente di Presidente di collegio in alcuni processi. Evidenziava poi l'assenza di ritardi dopo il trasferimento a Salerno.

Ciò premesso, pertanto nel periodo in esame è ravvisabile una criticità in relazione al parametro della diligenza, stante il ritardato deposito di numerosi provvedimenti. Va ricordato come ai sensi del punto 4.1 del capo VIII della circolare vigente il parametro della diligenza è positivo quando *“i termini generalmente osservati per la redazione e il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, sono conformi alle prescrizioni di legge o sono comunque accettabili in considerazione dei carichi di lavoro e degli standard degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti alla medesima tipologia di provvedimenti, salva l'esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili”*. Secondo consolidato

orientamento consiliare, la richiamata normativa secondaria introduce un'espressa clausola di salvezza, in virtù della quale anche gravi e significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti non sono di ostacolo ad una positiva valutazione di professionalità in ordine al parametro della diligenza qualora sussistano ragioni obiettivamente giustificabili, ravvisabili non solo in serie vicende personali, ma anche in circostanze di natura oggettiva, legate a situazioni nelle quali determinati ritardi sono il frutto di condizioni gravi e specifiche che rendano realisticamente non esigibile il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti, in un contesto complessivo di professionalità, serietà e dedizione al lavoro.

Nel caso di specie risulta nel periodo in valutazione una situazione oggettiva di particolare difficoltà lavorativa in cui si è venuta a trovare la dott.ssa De Luca, con un'eccezionale carico di lavoro e gestione contemporanea di una molteplicità di ruoli, peraltro anche come presidente di collegio. Sul punto il parere del Consiglio giudiziario evidenzia come la dott.ssa De Luca è stata mediamente impegnata in tre udienze settimanali, due monocratiche ed una quale Presidente del collegio per la trattazione di procedimenti sia ordinari che provenienti dalla DDA; atteso il trasferimento di alcuni colleghi ad altre sedi giudiziarie, in questo periodo è stato disposto il trasferimento sul suo ruolo monocratico di tutti i procedimenti penali di competenza del giudice togato pendenti sui restanti quattro ruoli monocratici del Tribunale, essendosi quindi trovata a gestire contemporaneamente cinque ruoli monocratici – di cd. supermonocratico, e pertanto di una certa complessità, non essendo trattabili dai giudici onorari; inoltre ha trattato anche procedimenti in fase di udienza preliminare, stante l'assenza ovvero l'incompatibilità dei giudici titolari. In questa situazione, pur essendo impegnata in tre udienze settimanali, la dott.ssa De Luca ha depositato nel periodo in valutazione un numero veramente rilevante di provvedimenti sia come giudice dibattimentale (250 sentenze penali), oltre ad aver disposto quale gip 60 misure cautelari reali, 80 misure personali, e 7 provvedimenti di convalida di fermo/arresto. Sul punto appare significativo come la stessa sezione disciplinare con la sentenza del 3.7.2015 che l'ha assolta per esclusione dell'addebito in relazione a ritardi maturati anche nel periodo in esame, ha evidenziato come la

dott.ssa De Luca durante l'intero periodo in valutazione ha dovuto affrontare carichi di lavoro molto elevati, anche per sopperire carenze dell'ufficio di appartenenza, ritenendo inesigibile il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti.

D'altronde l'evidente connessione tra le condizioni oggettive di lavoro e i ritardi nel deposito dei provvedimenti trova pieno riscontro nella circostanza che in seguito al trasferimento al Tribunale di Salerno, e quindi in un ufficio non affetto da quelle problematiche organizzative legate alle carenze di organico caratterizzanti il Tribunale di Vibo Valentia, non sono stati riscontrati ritardi. Inoltre va sottolineato come prima di trasferirsi ha depositato tutti i provvedimenti.

Pertanto può affermarsi che i ritardi sono determinati non da un difetto di diligenza o di carenza in ordine all'organizzazione del lavoro, ma da una situazione oggettiva di eccezionale carico di lavoro (per consistenza dei ruoli gestiti e numero delle udienze tenute), affrontata dalla dott.ssa De Luca con professionalità, serietà e dedizione al lavoro, come peraltro dimostrato dall'elevato numero dei provvedimenti adottati.

In conclusione, in considerazione degli atti acquisiti, la dott.ssa Cristina De Luca, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della terza valutazione di professionalità.

delibera

di riconoscere alla dott.ssa Cristina De Luca, magistrato di II valutazione con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della III valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2010

**CESSAZIONI**

Il Consiglio,

4) - **29/CE/2021** - Dott.ssa Anna Maria FRANCHINI, presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma.

Accettazione delle dimissioni dall'ufficio.

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dalla dott.ssa Anna Maria FRANCHINI, presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato (31/3/2021) , ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le m\_dg. GAB.04/03/2021.0007629.U

**(relatore Consigliere BENEDETTI)**

5) - **194/CE/2020** - Dott.ssa Liana Maria Teresa ZOSO, consigliere della Corte di Cassazione

Accettazione delle dimissioni dall'ufficio.

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dalla dott.ssa Liana Maria Teresa ZOSO, consigliere della Corte di Cassazione.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (1 aprile 2021) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le m\_dg. GAB.04/03/2021.0007628.U

**(relatore Consigliere GRILLO)**

6) - **186/CE/2020** - Dott.ssa Maria Franca BORZONE, presidente della sezione GIP del Tribunale di Genova.

Accettazione delle dimissioni dall'ufficio.

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dalla dott.ssa Maria Franca BORZONE, presidente della sezione GIP del Tribunale di Genova.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (1/04/2021) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le m\_dg. GAB.04/03/2021.0007631.U

**(relatore Consigliere CAVANNA)**



**QUINTA COMMISSIONE  
CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI**

**ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO**

**INDICE**

**CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI..... 1**

1.- Fasc. n. 57/SD/2019. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione Tribunale CATANIA - vac. 01/01/2020 - settore penale - Dott.ssa Maria Concetta Rita Spanto - pubblicato con telefax n. 16365 dell' 11/10/2019..... 1

    Proposta A - in favore della dott.ssa Eliana TRAPASSO (votanti i consiglieri Cascini e Marra - astenuto il consigliere Donati). Relatore: cons. CASCINI..... 2

    Proposta B - in favore del dott. Benedetto PATERNO' RADDUSA (votante il consigliere Ciambellini - astenuto il consigliere Donati). Relatore: cons. CIAMBELLINI..... 60

    Proposta C - in favore del dott. Riccardo PIVETTI (votante il consigliere Miccichè - astenuto il consigliere Donati). Relatore: cons. MICCICHE'..... 136

**CONFERME NELLE FUNZIONI SEMIDIRETTIVE ..... 184**

1.- Fasc. n. 13/QS/2020. Dott. Donato PIANTA - Presidente di Sezione presso la Corte d'Appello di BRESCIA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. CERABONA..... 184

2.- Fasc. n. 14/QS/2020. Dott.ssa Giuseppina STORACI - Presidente di Sezione presso il Tribunale di SIRACUSA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. DONATI ..... 186

3.- Fasc. n. 18/QS/2020. Dott. Giuseppe DIOMEDA - Presidente di Sezione presso la Corte d'Appello di GENOVA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. CASCINI..... 188

## QUINTA COMMISSIONE

O.D.G. n. 1607  
17.03.2021 – Ordinario

## CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI

1.- Fasc. n. 57/SD/2019.

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione Tribunale CATANIA - vac. 01/01/2020 - settore penale - Dott.ssa Maria Concetta Rita Spanto - pubblicato con telefax n. 16365 dell' 11/10/2019.

La Commissione, con due voti in favore della dott.ssa Eliana TRAPASSO, un voto in favore del dott. Benedetto PATERNO' RADDUSA, un voto in favore del dott. Riccardo PIVETTI ed una astensione, propone al Plenum di deliberare:

**Proposta A:** la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di Catania, settore penale, a sua domanda, della dott.ssa **Eliana TRAPASSO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

**Proposta B:** la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di Catania, settore penale, a sua domanda, del dott. **Benedetto PATERNO' RADDUSA**, magistrato di VI valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

**Proposta C:** la nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Catania, settore penale, a sua domanda, del dott. **Riccardo PIVETTI**, attualmente Consigliere presso la Corte di Appello di Catania, magistrato di VII valutazione di professionalità, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Proposta A – in favore della dott.ssa Eliana TRAPASSO (votanti i consiglieri Cascini e Marra – astenuto il consigliere Donati). Relatore: cons. CASCINI

*Conferimento dell'Ufficio semidirettivo  
di Presidente di sezione di Tribunale di Catania – settore penale  
(magistrato uscente dott.ssa Spanto vac. 1.1.2020)*

1. Il relatore, Cons. Cascini, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**Ignazia BARBARINO, Eliana TRAPASSO, Maria Pia URSO, Riccardo PIVETTI, Antonino Marcello FALLONE, Enrico DE MASELLIS, Carlo INDELLICATI, Benedetto PATERNO' RADDUSA, Nicola LA MANTIA, Giuliana FICHERA, Anna Maria Gloria MUSCARELLA, Carmen SCAPELLATO, Lorenzo JANNELLI.**

Si rileva preliminarmente che:

- la dott.ssa URSO è stata destinata ad altro analogo incarico;
- il dott. JANNELLI ha revocato la domanda.

2. Ciò premesso, illustra, quindi, il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1) dott.ssa Ignazia BARBARINO**

Nominata con DM 20.11.1986, è stata dal 16.07.1988 pretore mandamentale a Randazzo (CT); dal 9.08.1991 sostituto alla Procura presso la Pretura Circondariale di Catania; dal 3.05.1999 pretore alla Pretura Circondariale di Catania e, con l'unificazione, è giudice al Tribunale di Catania;

**2.2) dott.ssa Eliana TRAPASSO**

Nominata con DM 20.11.1986, è stata dal 16.7.1988 pretore alla Pretura mandamentale di Bianco (RC); dal 21.4.1990 sostituto alla Procura presso la Pretura Circondariale di Catania; dal 21.4.1998 pretore alla Pretura Circondariale di Catania e, con l'unificazione, è giudice al Tribunale di Catania;

**2.3) dott. Riccardo PIVETTI**

Nominato con DM 1.10.1991, è stato dal 16.10.1992 giudice al Tribunale di Enna; dal 14.07.1995 giudice al Tribunale di Catania; è dal 19.07.2013 consigliere alla Corte d'Appello Catania;

**2.4) dott. Antonio Marcello FALLONE**

Nominato con DM 03.12.1991, è stato dal 21.01.1993 giudice al Tribunale di Catania; è dal 19.07.2013 consigliere alla Corte d'Appello di Catania;

**2.5) dott. Enrico DE MASELLIS**

Nominato con DM 28.09.1992, è stato dal 17.11.1993 sostituto alla Procura presso il Tribunale di Crema; dal 27.12.1995 sostituto alla Procura presso il Tribunale di Catania; è dal 18.4.2005 giudice al Tribunale di Catania;

**2.6) dott. Carlo INDELLICATI.**

Nominato con DM 8.7.1994, è stato dall'1.12.1995 giudice al Tribunale di Palmi; dal 21.7.2008 giudice al Tribunale di Reggio Calabria; dal 28.9.2009 fuori ruolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; dal 10.12.2012 giudice al Tribunale di Reggio Calabria; è dal 2.4.2014 giudice al Tribunale di Palmi (in applicazione extradistrettuale dal 9.4.2018 fino al 9.4.2020 al Tribunale di Catania);

**2.7) dott. Benedetto PATERNO' RADDUSA**

Nominato con DM 8.7.1994, è stato dall'1.12.1995 giudice al Tribunale di Catania; dal 19.9.2012 consigliere della Corte di Cassazione; dal 23.2.2016 fuori ruolo quale assistente di studio alla Corte Costituzionale; è dal 12.2.2020 consigliere alla Corte di Cassazione;

**2.8) dott. Nicola LA MANTIA**

Nominato con DM 8.7.1994, è stato dall'1.12.1995 pretore a Caltanissetta; dal 22.2.1999 pretore e, con l'unificazione, giudice al Tribunale di Catania;

**2.9) dott.ssa Giuliana FICHERA**

Nominata con DM 24.02.1997, è stata dal 10.11.1998 giudice al Tribunale di Nicosia; dal 13.12.2004 giudice al Tribunale di Catania; è dal 12.9.2011 consigliere alla Corte d'Appello di Catania;

**2.10) dott.ssa Anna Maria Gloria MUSCARELLA**

Nominata con DM 24.02.1997, è stata dal 23.6.1999 giudice al Tribunale di Catania; è dal 14.2.2011 consigliere alla Corte d'Appello di Catania;

**2.11) dott.ssa Carmen SCAPELLATO**

Nominata con DM 28.7.1998, è dal 22.5.2000 giudice al Tribunale di Siracusa.

3. Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, l'ufficio semidirettivo di primo grado, posto a concorso, è quello di Presidente di sezione del Tribunale di Catania, settore penale.

L'articolo 15, riguardo agli Uffici semidirettivi giudicanti di primo grado, stabilisce che – per uffici del tipo di quello oggetto della presente procedura – costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (nella specie, penale) e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, la dott.ssa **Eliana TRAPASSO** risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio a concorso.

### **3.1 Parametro del "merito".**

Il parere attitudinale formulato in data 18.12.2019 da parte del Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Catania è altamente positivo, così come tutti i pareri espressi nel corso della carriera.

La dott.ssa Trapasso ha articolato il proprio percorso professionale essenzialmente nel settore penale, oggetto di conferimento, svolgendo non solo funzioni giudicanti ma anche requirenti. Inoltre nelle funzioni pretorili si è occupata anche del settore civile, a dimostrazione della versatilità del percorso professionale.

In particolare, nominata con DM 29.11.1986, dopo il prescritto periodo di tirocinio, è stata in servizio alla Pretura Mandamentale di Bianco, ove, oltre a svolgere funzioni promiscue e attività di reggenza di tale pretura, ha esercitato saltuariamente funzioni presso altri uffici della Pretura Circondariale di Locri (come Brancaleone, Sidemo e Locri stesso) e ha svolto attività su delega della Procura della Repubblica di Locri.

Nell'aprile 1990 si è trasferita quale sostituto alla Procura presso la Pretura Circondariale di Catania, ove ha fatto parte di una sezione specializzata in reati concernenti "alimenti, emittenza televisiva, gioco d'azzardo ed abusivismo edilizio", occupandosi, comunque, anche di tutte le altre materie (in occasione dei turni per gli affari urgenti e a seguito di assegnazione ordinaria). Per alcuni giorni è stata applicata alla Procura Generale di Catania come sostituto procuratore generale supplente.

Dall'aprile 1998 ha svolto funzioni di pretore penale presso la Pretura Circondariale di Catania. In questo periodo è stata altresì destinata in supplenza, per un'udienza e fino ad esaurimento dei processi, alla prima sezione penale del Tribunale di Catania, per consentire la formazione del collegio giudicante.

Con l'unificazione l'ufficio di appartenenza è divenuto la quarta sezione penale del Tribunale di Catania, competente a giudicare in composizione monocratica e collegiale. Tale sezione si occupava, in base alle tabelle, di reati di rapina, riciclaggio e ricettazione, del delitto di cui all'art. 648 ter c.p., di reati concernenti la legislazione sulle armi e di quelli contro l'ordine pubblico, di omicidi colposi, di fattispecie previste dalle leggi speciali e di appelli avverso le sentenze del giudice di pace; in seguito si sono aggiunti i reati di violenza sessuale. Oltre ai reati di competenza tabellare, l'istituenda sezione quarta penale è stata gravata di n. 220 processi penali, particolarmente datati e spesso con imputati detenuti, provenienti da un'altra sezione del Tribunale, concernenti associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso, concorso esterno in reato associativo, concussione, corruzione, bancarotta fraudolenta, estorsione, falso in bilancio ed altre fattispecie di reato. Inoltre la quarta sezione ha svolto, per due anni, anche le funzioni di Tribunale del Riesame per i provvedimenti emessi dagli uffici giudiziari di Ragusa, Siracusa e Modica. La dott.ssa Trapasso ha anche emesso numerosi provvedimenti concernenti misure di prevenzione personali e patrimoniali e ha deliberato anche quale giudice dell'esecuzione; è stata estensore di numerosi complessi provvedimenti per reati associativi. Sporadicamente è stata applicata alla sezione distaccata di Paternò.

Dal gennaio 2010 è assegnata alla prima sezione penale del Tribunale di Catania, ma, con singoli provvedimenti del Presidente del Tribunale, è stata destinata in applicazione o in supplenza alla quarta e alla quinta sezione penale. Va dato atto che la prima sezione tratta essenzialmente i reati societari e gli illeciti in materia fallimentare, nonché altri reati quali, solo a titolo esemplificativo, i delitti contro il patrimonio (come estorsione, furto, truffa e appropriazione indebita), contro la fede pubblica, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio e le contravvenzioni previste dal codice penale; inoltre è divenuta competente in via esclusiva dei reati di cui all'art. 416 bis c.p.. Anche in tale sezione si è occupata di misure di prevenzione.

Tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono altamente positivi. In relazione al merito, il parere attitudinale richiama il parere espresso in data 4.3.2015 per la settima valutazione di professionalità (poi conseguita e rilevante ai sensi dell'art. 25, comma 2, TU). In tale parere si sottolinea come, quanto alla capacità, le motivazioni dei provvedimenti redatti dalla dott.ssa Trapasso si caratterizzano per le doti di sintesi unitamente alla capacità di effettuare un'esauriente analisi delle questioni di fatto e di diritto rilevanti nelle singole fattispecie; in particolare, la tecnica redazionale si caratterizza per la chiarezza di esposizione e la corretta strutturazione argomentativa, sempre più affinate, accompagnata da puntuali riferimenti dottrinali e giurisprudenziali che denotano la cura per il costante aggiornamento professionale.

Sempre nel parere per la settima valutazione di professionalità si rileva, richiamando il rapporto informativo, come è stata assegnataria di vari procedimenti di particolare rilievo e difficoltà per il numero di imputati e per la complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Anche in tali procedimenti la dott.ssa Trepasso ha dimostrato il possesso di una notevole preparazione professionale che le consente di affrontare, con puntuale capacità ricostruttiva, la molteplicità delle posizioni processuali interessate e le complesse questioni giuridiche prospettate. Esemplicativamente vengono richiamati alcuni complessi procedimenti: proc. Accardi Attilio +93, relativo a reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, truffe e turbata libertà degli incanti (procedimento complesso sia per l'elevato numero di imputati che per i capi di imputazione, attinenti a delitti di stampo mafioso ma anche a pubblici appalti); proc. Pizzolo Gaetano + 6, relativo a violazioni finanziarie, reati di bancarotta fraudolenta, corruzione, truffa aggravata e falso. Anche quale giudice monocratico la dott.ssa Trapasso ha trattato numerosi processi relativi a materie

delicate (in tema di omicidio colposo, truffe aggravate nei confronti di Pubbliche amministrazioni, estorsioni, circonvenzione di incapaci, falso e violazioni della legislazione bancaria). I procedimenti anche complessi sono sempre stati definiti in termini adeguati.

Nel rapporto del Presidente del Tribunale (richiamato dal parere del 4.3.2015) si attesta inoltre che ha sempre dimostrato la capacità di gestire l'udienza in modo corretto e con assoluta imparzialità, rapportandosi in maniera autorevole con gli avvocati; il suo apporto nel lavoro della camera di consiglio risulta sempre rilevante per le decisioni da adottare.

Anche il periodo successivo all'ultima valutazione di professionalità ha confermato i precedenti lusinghieri pareri. Il parere attitudinale a tal proposito rinvia, per dar conto della rilevanza dei procedimenti trattati, all'autorelazione e al rapporto del dirigente, nel quale si evidenzia come è stata componente di collegio ed estensore delle sentenze in numerosi processi relativi a reati associativi finalizzati, di volta in volta, alla commissione di riciclaggi, ricettazioni, usura, truffe aggravate, turbata libertà degli incanti, aggravata dalla circostanza di cui all'art. 7 D.L. 152/91, spaccio di sostanze stupefacenti, bancarotta fraudolenta, reati societari, di riciclaggio, di falso, di disastro doloso, di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, omicidio colposo, circonvenzione di incapace ed altro e, inoltre, ha partecipato alla redazione del provvedimento, reso nel processo Amanti Attilio +8 (risalente al maggio 2009), concernente una delicata questione di competenza tra il Tribunale e la Corte d'Assise, confermato dalla Corte di Cassazione.

### **3.2. Parametro delle “attitudini”**

Alquanto elevato risulta anche il profilo attitudinale valutato alla luce degli indicatori specifici e generali di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 TU.

Innanzitutto, in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU, la dott.ssa Trapasso ha maturato una lunga esperienza nel settore penale, oggetto di concorso, articolata in oltre trentuno anni non solo nelle funzioni giudicanti (sia quale pretore che come giudice del dibattimento, collegiale e monocratico) ma anche in quelle requirenti. Il consolidato esercizio di funzioni giudicanti, pari a ventitre anni e quindi a un periodo tale da ritenere l'assoluta padronanza delle funzioni, come attestato da tutte le valutazioni di professionalità, si è quindi arricchito con l'esercizio delle funzioni requirenti per otto anni. Va sul punto evidenziato come l'esercizio anche delle funzioni requirenti appare rilevante proprio nella prospettiva dell'ufficio oggetto di conferimento, attesa la sussistenza di alcuni ambiti di

necessario coordinamento tra ufficio giudicante e requirente (si pensi al tema delle priorità), che richiedono quella adeguata conoscenza che solo l'esercizio di entrambe le funzioni è in grado di assicurare. Inoltre vanta la presidenza del collegio in relazione ad un procedimento.

Nelle funzioni giudicanti ha trattato molteplici materie, prima come pretore poi come giudice di due sezioni (la IV e la I), ma anche con applicazioni ad altre sezioni. Inoltre ha svolto funzioni di giudice del riesame (atteso che la sezione quarta ha svolto, per due anni, anche le funzioni di Tribunale del Riesame per i provvedimenti emessi dagli uffici giudiziari di Ragusa, Siracusa e Modica) e si è occupata in entrambe le sezioni di misure di prevenzione, oltre che delle esecuzioni. Ha quindi acquisito una esperienza nel settore penale particolarmente completa.

Come si è visto quale giudice del dibattimento, dapprima presso la quarta e poi presso la prima sezione penale del Tribunale di Catania, la dott.ssa Trapasso ha redatto numerose sentenze, in processi aventi ad oggetto svariati reati anche alquanto complessi, tra cui reati associativi finalizzati, di volta in volta, alla commissione di riciclaggi, ricettazioni, usura, truffe aggravate, turbata libertà degli incanti aggravata dalla circostanza di cui all'art. 7 D.L. 152/91, spaccio di sostanze stupefacenti, bancarotta fraudolenta, reati societari, di riciclaggio, di falso, di disastro doloso, di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, omicidio colposo, circonvenzione di incapace ed altro.

Nell'esercizio delle funzioni penali ha dimostrato una notevole capacità nella gestione del ruolo monocratico e collegiale (tiene un'udienza monocratica e partecipa a due udienze collegiali), assicurando il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti e l'assenza di ritardi in ordine ai provvedimenti relativi alla libertà personale; è sempre riuscita a coniugare qualità e quantità nel lavoro. La trattazione dei procedimenti e la gestione del ruolo viene organizzata secondo criteri che privilegiano la trattazione dei processi con detenuti, di quelli aventi ad oggetto questioni complesse, nonché dei procedimenti di più risalente iscrizione. Nel parere per la settima valutazione di professionalità si evidenzia come, richiamando il rapporto informativo, organizza il proprio lavoro in maniera efficiente e precisa assumendo, talvolta, il ruolo di punto di riferimento nella gestione dei rinvii delle udienze. I procedimenti sono stati definiti in tempi ragionevoli; aspetto che assume particolare rilevanza soprattutto con riferimento a quelli complessi o con un numero considerevole di imputati.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU, la dott.ssa Trapasso vanta la rilevante esperienza di direzione della Pretura mandamentale di Bianco, ove ha svolto

attività di ricostituzione dell'ufficio, di coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, di direzione del carcere mandamentale. Si evidenzia come l'ufficio, che peraltro era particolarmente difficile per la presenza nel territorio dei comuni di San Luca e di Africo, era privo di un magistrato da svariati anni ed è stato necessario cominciare addirittura dalla sistemazione dell'immobile che ospitava l'ufficio di Pretura prima di poter esercitare compiutamente l'attività giurisdizionale. Tale attività organizzativa ha trovato riscontro nel parere reso in data 2.2.1990 per la nomina a magistrato di Tribunale dal Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria, che ha evidenziato l'operosità e la diligenza dimostrata nel campo organizzativo, sottolineando che la dott.ssa Trapasso ha dovuto affrontare eccezionali problemi di carattere organizzativo.

Nel parere si segnala anche l'attività svolta dalla dott.ssa Trapasso di direzione e controllo dell'operato del giudice onorario alla stessa affiancato in alcuni periodi.

Sotto il profilo degli indicatori generali, va rilevato che all'inizio della carriera, quale pretore mandamentale ha svolto anche funzioni civili e di lavoro, e quindi vanta un profilo professionale particolarmente completo. Inoltre ha maturato esperienze di coordinamento investigativo (sia nelle funzioni di pretore inquirente nel difficile territorio di Bianco, soprattutto i Comuni di Africo Nuovo e di San Luca, che hanno richiesto una precisa direzione delle forze dell'ordine, sia nelle successive funzioni di sostituto della Procura circondariale).

#### **4. La comparazione con gli altri candidati**

L'art. 25 del nuovo Testo Unico fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di preporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di

tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che “*speciale rilievo*” è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di Ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

L'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Presidente di sezione del Tribunale di Catania, settore penale.

L'articolo 15, riguardo agli Uffici semidirettivi giudicanti di primo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (nella specie, penale) e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella comparazione con gli altri aspiranti, la dott.ssa **TRAPASSO** risulta senza dubbio prevalente per la concomitante presenza di numerosi fattori, determinanti ai sensi della circolare in materia. In primo luogo vanta un elevato profilo di merito, come comprovato da tutti i pareri formulati nel corso della carriera, i quali ne hanno sempre lodato le sue elevate qualità professionali manifestate nell'esercizio delle funzioni. Inoltre nel suo profilo sono ravvisabili plurime esperienze che integrano gli indicatori attitudinali. Innanzitutto, in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU, vanta un lungo e consolidato esercizio di funzioni penali, articolato in oltre trentuno anni non solo nelle funzioni giudicanti per il lungo periodo di ventitre anni (sia quale pretore che come giudice del dibattimento, collegiale e monocratico, in diverse sezioni, trattando quindi una molteplicità di materie, e svolgendo anche funzioni di giudice del riesame, della prevenzione e dell'esecuzione) ma anche in quelle requirenti. Nel corso della carriera si è sempre distinta per la capacità di coniugare qualità e quantità del lavoro, dimostrando particolare capacità di gestire procedimenti particolarmente complessi (anche di associazione a delinquere) garantendo una loro definizione in termini ragionevoli; vanta anche un'esperienza di

presidenza di collegio. Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b, la dott.ssa Trapasso può far valere una rilevante esperienza organizzativa all'inizio della carriera nella direzione della pretura mandamentale di Bianco (territorio particolarmente difficile stante la presenza dei comuni di San Luca e di Africo), ove si è trovata ad affrontare "eccezionali problemi organizzativi" - anche stante l'assenza di un titolare da svariati anni - e ha svolto attività di ricostituzione dell'ufficio, di coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, di direzione del carcere mandamentale.

Tanto premesso in termini generali, e passando alle singole comparazioni, in via preliminare va osservato come, richiamato espressamente quanto in precedenza rilevato sul proposto, oggetto di valutazione è l'intero percorso professionale dei candidati, desumibile dal fascicolo personale e dalla documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale. Di seguito saranno indicate le esperienze più significative dei candidati, alla luce degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel Testo Unico, unicamente ai fini di stretta comparazione.

**4.1) Recessivo è innanzitutto il profilo della dott.ssa BARBARINO.**

Nominata con DM 20.11.1986, dopo il prescritto periodo di tirocinio, è stata in servizio alla Pretura mandamentale di Randazzo (ufficio da tempo privo di magistrato togato) e poi delle sezioni distaccate di Randazzo, Bronte, Linguaglossa e Giarre, ove ha svolto le funzioni di pretore nel settore civile, del lavoro e penale.

Nell'agosto 1991 è stata trasferita, quale sostituto, alla Procura presso la Pretura Circondariale di Catania, per poi prendere servizio nel maggio 1999 alla Pretura Circondariale di Catania ove ha trattato tutti i reati di competenza pretorile. Con l'unificazione è stata assegnata alla IV sezione penale del Tribunale di Catania, quale giudice monocratico e collegiale, destinata a far parte di tale sezione penale, unitamente a tutti i colleghi che ricoprivano la funzione di pretore, venendo contestualmente applicata, con decreto del Presidente del Tribunale del 2.6.1999 all'ufficio del pretore ai fini della definizione dei procedimenti pendenti assegnati nella precedente funzione.

Nel gennaio 2010 è stata assegnata alla III sezione penale, competente in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, reati previsti dalle leggi finanziarie, reati in materia di stupefacenti, reati in materia di prostituzione, delitti previsti dalla legge 25.1.1982 n. 17, delitti previsti dalla legge 25.6.1993 n. 205. Nel novembre 2012 è stata assegnata alla II

sezione penale, competente in relazione ai delitti contro la persona, ai reati di usura, reati contro il patrimonio, violenza sessuale, reati di riciclaggio, delitti in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso e in materia di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, reati contro l'assistenza familiare e delitti contro la libertà morale. Dal luglio 2019 è in servizio alla V sezione penale (Tribunale del Riesame), ove presiede il secondo collegio.

In relazione al merito, tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono positivi. Il parere attitudinale richiama il parere formulato in data 18.3.2015 per la settima valutazione di professionalità, che sottolinea la brillante preparazione giuridica di base, la notevole capacità di approfondimento, la capacità di affrontare in modo preciso, chiaro e tecnicamente completo le questioni trattate.

Dal punto di vista attitudinale, la dott.ssa Barbarino vanta un'ampia e variegata esperienza nel settore del diritto penale, tanto nelle funzioni giudicanti quanto in quelle requirenti. Il parere attitudinale evidenzia che quale componente o presidente del collegio giudicante la dott.ssa Barbarino ha partecipato alla trattazione, con conseguente stesura della sentenza, di diversi procedimenti aventi per oggetto reati di associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso nonché di associazione finalizzata al traffico, commercio e detenzione di sostanze stupefacenti, di peculato, di tentato omicidio, di estorsione e di violenza sessuale. Per brevi periodi (prima dell'istituzione della V sezione penale) è stata applicata al Tribunale del riesame redigendo nel periodo feriale del 2011 e del 2013 diverse ordinanze in materia di riesame e appello delle misure cautelari. Trasferita nel novembre 2012 alla seconda sezione penale, contemporaneamente la dott.ssa Barbarino ha trattato e definito alcuni complessi processi penali pendenti presso la terza sezione penale di provenienza. Il parere definisce ineccepibile la sua capacità organizzativa, sia quale giudice monocratico che collegiale, sia, ancora, quale presidente del collegio penale.

Vanta consolidate esperienze di presidenza di collegi. Dal gennaio 2010 al novembre 2012, presso la terza sezione penale, ha svolto anche le funzioni di presidente di uno dei due collegi precostituiti. Alla seconda sezione penale dal novembre 2012 al luglio 2019, la dott.ssa Barbarino, oltre ad esercitare le funzioni di giudice monocratico e di presidente di un collegio, ha anche svolto positivamente, come evidenziato nel parere attitudinale, le funzioni di presidente di sezione facente funzioni dal novembre 2012 al giugno 2013 e dal luglio 2017 al luglio 2019. Nel corso dell'anno 2012, per evitare di aggravare la sezione di provenienza (terza sezione penale sprovvista di un presidente e di un giudice), ha offerto la propria

disponibilità per continuare a presiedere l'udienza collegiale un giorno la settimana presso la predetta sezione; ha assicurato i turni di convalida degli arresti ed il conseguente giudizio direttissimo; infine ha celebrato e definito numerosi processi particolarmente complessi e delicati. La dott.ssa Barbarino, nel periodo in questione, ha affrontato il rilevante carico di lavoro organizzando il proprio ruolo, monocratico e collegiale, con accuratezza e gestendo l'ufficio con estremo scrupolo e abnegazione.

Tra le esperienze organizzative va segnalata quella maturata alla Procura presso la Pretura Circondariale di Catania, venendo con provvedimento del Procuratore del 17.11.1997 delegata per tutta la durata del periodo di assenza di un collega le funzioni che, secondo la distribuzione interna delle competenze, erano attribuite al procuratore aggiunto. Con provvedimento del Procuratore Generale della Procura della Repubblica di Catania del 21.04.1997 è stata delegata a presiedere la Commissione di Sorveglianza e Scarto Atti di Archivio della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Catania.

Ciò premesso, a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale della dott.ssa Barbarino, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU, entrambe vantano un percorso professionale pressochè sovrapponibile, svolgendo funzioni penali dall'inizio della carriera e quindi da oltre trentuno anni, in un primo periodo alquanto limitato in via promiscua (tre anni la dott.ssa Barbarino, due la dott.ssa Trapasso) e poi in via esclusiva. Hanno svolto funzioni penali non solo giudicanti (pretorili e come giudice del dibattimento, monocratico e collegiali, al Tribunale di Catania), ma anche requirenti (per un periodo tale da consentire l'adeguato esercizio anche di tali funzioni). Nel lungo esercizio delle funzioni giudicanti, pari a ventitre anni, si sono confrontate con una pluralità di materie in diverse sezioni (la dott.ssa Trapasso alla sezione IV e I, ma con applicazioni anche ad altre sezioni, svolgendo anche funzioni di giudice del riesame, delle misure di prevenzione e delle esecuzioni; la dott.ssa Barberino in tre sezioni e da ultimo alla sezione del riesame), trattando complessi procedimenti anche di criminalità organizzata. In tutte le funzioni si sono distinte per la qualità e quantità del lavoro svolto, dimostrando una notevole capacità organizzativa del loro lavoro. Deve pertanto ritenersi la loro equivalenza in relazione all'indicatore in esame. Il fatto che la dott.ssa Barbarino vanti consolidate esperienze di presidenza di collegi non vale a giustificare la sua prevalenza. Infatti, va innanzitutto rilevato come tale ruolo

competete, con esclusione dei casi in cui il collegio sia presieduto dal Presidente di Sezione, al più anziano dei magistrati che lo compongono. Se è vero che la presidenza dei collegi impegna il giudice che lo presiede in attività di direzione dell'udienza e di organizzazione dei ruoli, nondimeno tale circostanza assume una valenza oggettivamente minore laddove la comparazione avvenga con altro magistrato che, come in questo caso, svolge anche funzioni dibattimentali monocratiche; anche l'esercizio delle funzioni dibattimentali monocratiche comporta, infatti, la direzione dell'udienza, la gestione del ruolo, un'impegnativa attività di organizzazione di tutti gli adempimenti connessi alla trattazione e alla definizione dei procedimenti. Pertanto, anche il giudice monocratico svolge con pienezza quelle stesse attività che sono proprie del presidente del collegio. A ciò aggiungasi che, comunque, anche la dott.ssa Trapasso vanta una presidenza di collegio.

Va invece affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in relazione all'indicatore di cui all'art. 15 lettera b TU. Come si è visto la dott.ssa Barbarino vanta consolidate esperienze di presidenza di collegi stabili e ha svolto funzioni di presidente di sezione facente funzioni dal novembre 2012 al giugno 2013 e dal luglio 2017 al luglio 2019, oltre che alcune esperienze di collaborazione alla Procura circondariale. Se queste ultime esperienze nelle funzioni requirenti non appaiono strettamente funzionali alle esigenze dell'Ufficio giudicante oggetto di conferimento - non risultando peraltro significativi nei risultati raggiunti -, per quanto attiene alla presidenza di collegi, essa sostanzia una significativa esperienza di collaborazione nei limiti in cui si caratterizza per un'attività ulteriore rispetto alla direzione dell'udienza e alla gestione del ruolo (cfr. Consiglio di Stato n. 4131/2020, che evidenzia come la presidenza di un collegio individua solamente la posizione del magistrato cui spetta, in seno al collegio, la gestione dell'udienza e della discussione). Nel caso di specie non risulta che concretamente la dott.ssa Barberino ha posto in essere un'ulteriore attività significativamente rilevante di collaborazione con il dirigente della sezione, al di là di quella fisiologica della gestione del ruolo collegiale (anche nei rapporti con la cancelleria). Per quanto attiene poi al periodo in cui ha svolto funzioni semidirettive di fatto, va osservato come dott.ssa Barbarino in tale periodo si è limitata a garantire la continuità con l'organizzazione preesistente (come dato atto nel parere attitudinale), distribuendo i procedimenti secondo i criteri previamente prestabiliti e preesistenti, senza incidere in modo significativo sull'assetto organizzativo della sezione e quindi senza la possibilità di una effettiva valutazione dei risultati raggiunti grazie alla sua attività. A fronte di ciò viceversa la

dott.ssa Trapasso all'inizio della carriera, alla Pretura mandamentale di Bianco, si è direttamente confrontata con le (eccezionali, per quanto attestato dal parere del Consiglio giudiziario del 2.2.1990) problematiche organizzative di un ufficio (peraltro caratterizzato da un territorio difficile per la presenza nel territorio dei comuni di San Luca e di Africo), vacante da svariati anni, nel quale è stato persino necessario cominciare addirittura dalla sistemazione dell'immobile che ospitava l'ufficio di Pretura prima di poter esercitare compiutamente l'attività giurisdizionale, provvedendo alla ricostituzione dell'ufficio, al coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, alla direzione del carcere mandamentale. In tale difficile situazione la dott.ssa Trapasso ha dato prova di elevata capacità organizzativa (come dato conto nel parere del 2.2.1990 per la nomina a magistrato di Tribunale dal Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria). Ancorchè si tratta di una esperienza risalente nel tempo, quella maturata dalla dott.ssa Trapasso appare è più pregnante di quella sviluppata dalla dott.ssa Barbarino sotto il profilo dei risultati conseguiti, atteso che se la dott.ssa Barbarino nelle funzioni semidirettive di fatto si è limitata a dare continuità all'assetto organizzativo esistente - senza affrontare specifici aspetti di criticità -, la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità organizzativa nella direzione della pretura mandamentale, affrontando complessi problemi organizzativi e strutturando l'Ufficio dal punto di vista dell'assetto organizzativo. Si tratta di un profilo che assume rilevanza significativa nella prospettiva delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto di conferimento, attesi i compiti di collaborazione del semidirigente con il Dirigente in relazione all'assetto organizzativo dell'Ufficio, e quindi anche per la risoluzione delle criticità afferenti sia alle singole sezioni che all'ufficio nel suo complesso. Sotto questo aspetto solo la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità di risolvere positivamente criticità organizzative. Pertanto va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in relazione a tale indicatore.

Se l'esame degli indicatori specifici porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso, questa non è sovvertita da quello degli indicatori generali. Precisato che entrambe all'inizio della carriera hanno svolto funzioni anche civili, e quindi vantano un percorso professionale particolarmente vario, la dott.ssa Barbarino non può far valere esperienze con rilevanza di indicatori generali così significative da portare a sovvertire il giudizio di prevalenza fondato sugli indicatori specifici.

Pertanto, considerato il positivo profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso.

**4.2)** Anche il dott. **PIVETTI**, destinatario di altra proposta della Commissione, è recessivo.

Nominato con DM 1.10.1991, dopo il prescritto periodo di tirocinio è stato in servizio al Tribunale di Enna, ove ha svolto funzioni civili e penali, ricoprendo nel settore penale anche le funzioni di presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame. Nel luglio 1995 è stato trasferito al Tribunale di Catania, ove sino al novembre 2000 ha svolto funzioni civili e quindi penali alla terza sezione. Dal luglio 2013 è in servizio alla Corte d'Appello di Catania, assegnato alla prima sezione e alla sezione provvedimenti speciali (si è occupato del procedimento di convalida di MAE e delle conseguenti misure).

In relazione al merito, il parere attitudinale richiama il parere formulato in data 21.3.2016 ai fini della sesta valutazione di professionalità, rilevando positivamente: la chiarezza espositiva, la pertinenza argomentativa, la sinteticità nella narrazione e nella trattazione delle questioni di fatto e di diritto; la trattazione come componente e presidente del collegio giudicante di numerosi procedimenti complessi, tra cui i procedimenti nei confronti di D'Emanuele + 30 e di Amitrano + 36 (RG 3341/13) e procedimenti in materia di riconoscimento di sentenze penali straniere e mandato di arresto europeo; la gestione dell'udienza nel rispetto delle prerogative delle parti e della dignità della funzione; l'attiva partecipazione alla discussione e alla decisione in camera di consiglio; l'attitudine organizzativa, sia nella gestione del ruolo monocratico, sia nella gestione del collegio penale, allorché ha svolto funzioni di presidenza dello stesso; la competenza nell'uso dello strumento informatico sia nella redazione dei provvedimenti, sia nella ricerca giurisprudenziale; il costante aggiornamento dottrinario e giurisprudenziale. Nel parere si rileva inoltre l'elevata laboriosità del dott. Pivetti, il quale ha definito in tempi contenuti un congruo numero dei procedimenti assegnatigli, tenuto conto anche della complessità di alcuni di essi, ed ha sempre offerto il massimo contributo per il buon andamento dell'ufficio; il rispetto degli impegni prefissati e dei termini per la redazione ed il deposito delle sentenze e dei provvedimenti; il grande impegno nell'espletamento del lavoro, la disponibilità nei confronti dell'ufficio, il concreto interesse al suo buon funzionamento e la sua disponibilità nelle sostituzioni di

colleghi assenti. Va peraltro evidenziato come alquanto elevata è la percentuale dei provvedimenti confermati. E' stato relatore a corsi di formazione organizzati dalla SSM a livello decentrato.

Dal punto di vista attitudinale, il dott. Pivetti annovera una pluralità di esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione, avendo svolto funzioni sia nel settore civile che nel settore penale, in primo e in secondo grado.

Vanta una consolidata esperienza di presidenza dei collegi. Nel rapporto informativo del Presidente della sezione di attuale appartenenza del dott. Pivetti si evidenzia come *“l'attitudine all'approfondimento delle tematiche giuridiche e la capacità del Dr. Pivetti di individuare rapidamente le questioni abbiano consentito un'efficace direzione del Collegio nella fase della decisione fin dall'inizio della carriera, allorquando, in servizio presso il Tribunale di Enna, presiedeva il Collegio penale ed il Tribunale del riesame; e tale esperienza si è viepiù arricchita svolgendo il ruolo di Presidente del Tribunale del Riesame di Catania nel periodo feriale del 2005, nel corso del quale ha redatto 57 delle ordinanze di riesame di custodia cautelare - confermate nella quasi totalità dalla Corte di Cassazione; nonché nel periodo feriale del 2010, nel corso del quale ha redatto tutte le ordinanze relative ad un procedimento penale contro numerosi amministratori del Comune di Catania”*. Sempre in tale rapporto informativo, condiviso dal Presidente della Corte, vengono evidenziati la preparazione giuridica, l'equilibrio e la capacità di organizzare il proprio lavoro da parte del dott. Pivetti cui è stata affidata, fin dalla sua assegnazione alla sezione nel luglio 2013, la presidenza del collegio a venerdì alterni e dal mese di febbraio del 2015 anche quella, a mercoledì alterni, del collegio della sezione provvedimenti speciali (composta dagli stessi giudici della prima); ha presieduto il collegio giudicante in processi con un numero elevato di imputati (oltre trenta) e di imputazioni.

Nel parere attitudinale si evidenzia poi come il dott. Pivetti dal settembre 2017, divenuto consigliere anziano, ha presieduto due udienze settimanali e ha collaborato con il presidente di sezione nella direzione della sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo criteri di rotazione predeterminati, funzione che ha svolto nel periodo di reggenza della sezione, dal 3 marzo al 18 giugno 2018. In particolare in tale periodo ha dato prova di una spiccata attitudine organizzativa, peraltro già palesata in precedenza nella collaborazione con il consigliere anziano, allorquando sotto la supervisione del presidente della sezione (impegnato nella reggenza della prima Corte di

assise di appello e nella redazione di un decreto di prevenzione personale e patrimoniale particolarmente complesso), si era proceduto ad una revisione dei calendari di udienza ed all'adozione delle opportune misure organizzative. Durante il periodo in cui ha retto la sezione quale giudice anziano (dal 3 marzo 2018 al 18 giugno 2018), in virtù del notevole impegno nell'attività organizzativa dell'ufficio, oltre che nell'attività giurisdizionale (unito quest'ultimo a quello non minore degli altri consiglieri), si è realizzato il sostanziale raggiungimento dell'obiettivo di produttività fissato per la sezione nel programma di gestione per l'anno in corso. In tale periodo ha proposto una modalità con la quale preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al fine consentire, prima dell'udienza il concordato, così snellendo il carico di lavoro anche per la cancelleria (tale metodo prevede, tramite il sicp l'acquisizione dei dati necessari alla compilazione degli elenchi da veicolare sul sito dedicato agli avvocati per i concordati, atteso che in detti elenchi viene indicata l'udienza prossima da fissare). Dall'ottobre 2015 all'agosto 2019 ha presieduto 299 udienze.

Si osserva nel rapporto informativo che il dott. Pivetti ha sempre dimostrato disponibilità massima alla collaborazione per la soluzione delle problematiche dell'ufficio, formulando proposte per affrontare al meglio le esigenze di riorganizzazione prospettate dal presidente della sezione.

Ciò premesso, a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale del dott. Pivetti, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso.

In particolare, netta è la prevalenza della dott.ssa Trapasso in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU. Infatti, a fronte del fatto che il dott. Pivetti vanta l'esercizio di funzioni penali da neanche ventitre anni, dei quali tre in via promiscua, sempre nelle funzioni giudicanti (in primo e in secondo grado), alquanto più lungo e consolidato è l'esercizio delle funzioni del settore penale da parte della dott.ssa Trapasso, pari a oltre trentuno anni (dei quali due nelle funzioni promiscue). Viene quindi in rilievo una differenza temporale di esercizio di funzioni penali di ben otto anni, che pare alquanto significativa (pari a un terzo) e tale da dimostrare una diversa padronanza nelle funzioni, giustificando la sua prevalenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 lettera a) e 27 TU, che per l'appunto attribuisce rilevanza all'elemento temporale di esercizio nelle funzioni nel settore oggetto di conferimento - e quindi nel settore penale -; questo considerando i positivi risultati qualitativi

e quantitativi sempre conseguiti dalla dott.ssa Trapasso. Peraltro va evidenziato come la dott.ssa Trapasso ha svolto funzioni giudicanti penali per oltre ventitre anni - trattando molteplici materie (pretorili e in due diverse sezioni penali al Tribunale di Catania, ma con applicazioni pure ad altre sezioni, e anche come giudice del riesame, delle misure di prevenzione e delle esecuzioni), anche di rilevante complessità -, e quindi per il periodo complessivo di esercizio di funzioni penali da parte del dott. Pivetti. Se il dott. Pivetti ha sicuramente arricchito il proprio percorso professionale con l'esercizio di funzioni anche di secondo grado, utili per acquisire le necessarie conoscenze per la verifica della tenuta dei procedimenti di primo grado, solo la dott.ssa Trapasso ha svolto anche funzioni requirenti. L'esercizio di funzioni anche requirenti appare rilevante proprio nella prospettiva dell'ufficio oggetto di conferimento, attesa la sussistenza di alcuni ambiti di necessario coordinamento tra ufficio giudicante e requirente (si pensi al tema delle priorità), che devono essere gestiti dal dirigente in collaborazione con il semidirettivo e che richiedono quella adeguata conoscenza che solo l'esercizio di entrambe le funzioni è in grado di assicurare. Ulteriormente va osservato come il dott. Pivetti si è confrontato con le funzioni di primo grado, oggetto del presente conferimento pur nelle funzioni semidirettive, per un periodo temporale veramente limitato (neanche tredici anni), tanto più se rapportato ai ventitre anni della dott.ssa Trapasso; aspetto che rileva tenuto conto del fatto che il giudizio di primo grado presenta significativi elementi di differenza (anche nella gestione delle udienze) rispetto al giudizio di secondo grado. Il fatto che il dott. Pivetti vanta consolidate esperienze di presidenza di collegi non vale a giustificare la sua prevalenza in relazione all'indicatore in esame. Infatti, va innanzitutto rilevato come tale ruolo compete, con esclusione dei casi in cui il collegio sia presieduto dal Presidente di Sezione, al più anziano dei magistrati che lo compongono. Se è vero che la presidenza dei collegi impegna il giudice che lo presiede in attività di direzione dell'udienza e di organizzazione dei ruoli, nondimeno tale circostanza assume una valenza oggettivamente minore laddove la comparazione avvenga con altro magistrato che, come in questo caso, svolge anche funzioni dibattimentali monocratiche; anche l'esercizio delle funzioni dibattimentali monocratiche comporta, infatti, la direzione dell'udienza, la gestione del ruolo, un'impegnativa attività di organizzazione di tutti gli adempimenti connessi alla trattazione e alla definizione dei procedimenti. Pertanto, anche il giudice monocratico svolge con pienezza quelle stesse attività che sono proprie del presidente del collegio. A ciò aggiungasi che, comunque, anche la dott.ssa Trapasso vanta una presidenza di collegio e che in ogni caso non

si tratta di un'attività tale da bilanciare la ben più consolidata esperienza della dott.ssa Trapasso nelle funzioni penali.

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU, come si è visto il dott. Pivetti vanta consolidate esperienze di presidenze di collegi sia in primo grado che in Corte e dal marzo al giugno 2018 ha svolto in Corte funzioni semidirettive di fatto. Per quanto attiene all'esperienza di presidenza di collegi, essa sostanzia una significativa esperienza di collaborazione nei limiti in cui si caratterizza per un'attività ulteriore rispetto alla direzione dell'udienza e alla gestione del ruolo (cfr. Consiglio di Stato n. 4131/2020, che evidenzia come la presidenza di un collegio individua solamente la posizione del magistrato cui spetta, in seno al collegio, la gestione dell'udienza e della discussione). Nel caso di specie nel parere attitudinale viene dato atto che il dott. Pivetti ha posto in essere un'attività di collaborazione, curando in particolare con il semidirettivo l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo criteri di rotazione predeterminati, nonché in relazione alla revisione dei calendari di udienza. Per quanto attiene poi al periodo in cui ha svolto funzioni semidirettive di fatto, va evidenziato come tale attività si è articolata per un periodo temporale veramente limitato (dal 3 marzo al 18 giugno 2018, e quindi tre mesi e mezzo), che non pare tale da effettivamente valutare l'attività svolta sotto il profilo dei risultati (come richiesto argomentando dall'art. 7 TU), risultando il raggiungimento degli obiettivi di produttività in questo periodo difficilmente imputabile (quanto meno solo) all'attività semidirettiva di fatto svolta e non piuttosto da ricondurre all'assetto organizzativo preesistente - rispetto al quale non risulta avere apportato alcuna significativa modifica. Il fatto poi che in questo periodo abbia individuato una modalità di pubblicizzare i processi fissati ai fini del concordato in appello non appare poi particolarmente significativo nella prospettiva funzionale dell'Ufficio oggetto di conferimento, attenendo ad un istituto peculiare del procedimento di secondo grado. A fronte di ciò la dott.ssa Trapasso all'inizio della carriera, alla Pretura mandamentale di Bianco, si è direttamente confrontata con le (eccezionali, per quanto attestato dal parere del Consiglio giudiziario del 2.2.1990) problematiche organizzative di un ufficio (peraltro caratterizzato da un territorio difficile per la presenza nel territorio dei comuni di San Luca e di Africo), vacante da svariati anni, nel quale è stato persino necessario cominciare addirittura dalla sistemazione dell'immobile che ospitava l'ufficio di Pretura prima di poter esercitare compiutamente l'attività giurisdizionale, provvedendo alla ricostituzione dell'ufficio, al coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, alla direzione del carcere mandamentale.

In tale difficile situazione la dott.ssa Trapasso ha dato prova di elevata capacità organizzativa (come dato conto nel parere del 2.2.1990 per la nomina a magistrato di Tribunale dal Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria). Ancorchè si tratta di un'esperienza risalente nel tempo, la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità organizzativa nella direzione della pretura mandamentale, affrontando complessi problemi organizzativi e strutturando l'Ufficio dal punto di vista dell'assetto organizzativo. Si tratta di un profilo che assume rilevanza significativa nella prospettiva delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto di conferimento, attesi i compiti di collaborazione del semidirigente con il Dirigente in relazione all'assetto organizzativo dell'Ufficio, e quindi anche per la risoluzione delle criticità afferenti sia le singole sezioni che l'ufficio nel suo complesso. Sotto questo aspetto solo la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità di risolvere positivamente criticità organizzative. Pertanto, tenuto conto da un lato le attività di collaborazione sviluppate dal dott. Pivetti quale presidente di collegio (stabilmente) e nelle funzioni semidirettive di fatto (queste ultime per un periodo veramente limitato), significative nella prospettiva dell'ufficio oggetto di conferimento ma non particolarmente pregnanti dal punto di vista organizzativo, e dall'altro lato l'attività organizzativa posta in essere dalla dott.ssa Trapasso alla Pretura mandamentale, pur risalente ma particolarmente pregnante, va ritenuta l'equivalenza delle esperienze di collaborazione.

Se l'esame degli indicatori specifici porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso, questa non è sovvertita da quello degli indicatori generali. Precisato che entrambi hanno svolto pure funzioni civili, il dott. Pivetti anche in via esclusiva per cinque anni, e quindi vantano un percorso professionale particolarmente vario, il dott. Pivetti non può far valere esperienze con rilevanza di indicatori generali così significative da portare a sovvertire il giudizio di prevalenza fondato sugli indicatori specifici. Peraltro va evidenziato come la dott.ssa Trapasso nelle funzioni penali si è confrontata positivamente anche con ambiti di stretta connessione con il settore civile - reati societari, illeciti in materia fallimentare -, oltre che con il settore delle misure di prevenzione, non parendo quindi anche sotto questo profilo la maggiore esperienza del dott. Pivetti nel settore civile rilevante (dal punto di vista comparativo).

Pertanto, considerato il positivo profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali - in particolare la netta prevalenza in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a) TU, a fronte dell'equivalenza

relativamente all'indicatore di cui all'art. 15 lettera b TU) - porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

#### 4.3) Il dott. **FALLONE** è del pari recessivo.

Nominato con DM 3.12.1991, dopo il periodo di tirocinio è stato in servizio al Tribunale di Catania, ove è stato inizialmente assegnato alla III sezione penale, competente in materia di reati associativi, rapine, estorsioni e tentati omicidi, per poi dal settembre 1995 venire assegnato alla I sezione di Corte d'Assise; dall'aprile 2001 ha svolto le funzioni di GIP/GUP, e quindi nel gennaio 2010 venire nuovamente assegnato alla III sezione penale.

Dal luglio 2013 è in servizio alla II sezione della Corte di appello di Catania, competente in materia di reati associativi, traffico di stupefacenti, reati contro il patrimonio, reati contro la Pubblica amministrazione, reati contro la fede pubblica, delitti contro la persona, delitti contro la libertà sessuale, reati di bancarotta semplice e fraudolenta, reati di intestazione fittizia, reati relativi alla immigrazione clandestina, reati in materia di violazioni urbanistiche, violazioni finanziarie, misure di prevenzione personali e patrimoniali, riparazione per ingiusta detenzione.

Tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono positivi. Nel parere attitudinale si sottolinea come si è costantemente distinto per le ottime qualità professionali, l'approfondita preparazione, la cura costante nell'aggiornamento professionale, per la laboriosità e diligenza. E' stato relatore in diversi incontri di studio organizzati dal CSM e dalla SSM, ma anche in ambito accademico; è autore di numerose pubblicazioni su riviste specializzate nelle materie del diritto penale e della procedura penale e di una monografia.

Dal punto di vista attitudinale, il dott. Fallone ha maturato una variegata esperienza nel lavoro giudiziario, in riferimento al settore penale, quale giudice di diverse sezioni del Tribunale di Catania, collegiale e monocratico, giudice a latere della Corte d'assise, giudice presso l'ufficio GIP/GUP del medesimo Tribunale, nonché quale consigliere presso la Corte d'Appello di Catania. Nell'esercizio delle diverse funzioni, il dott. Fallone, occupandosi nell'ambito del settore penale di un'ampia varietà di materie, quali, a titolo esemplificativo, la criminalità organizzata, le colpe mediche, le misure di prevenzione, i reati contro il

patrimonio ed i reati sessuali, ha sempre saputo coniugare qualità del lavoro e gestione del ruolo e delle sopravvenienze. Ha trattato numerosi processi di particolare complessità, sia per il numero di imputati che per la tipologia delle condotte contestate. Ha raggiunto ottimi risultati nello smaltimento dell'arretrato pendente presso la II sezione, attraverso un programma - elaborato unitamente agli altri componenti della sezione - di formazione dei ruoli di udienza, sulla base di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti.

Quale giudice con maggiore anzianità della sezione, presiede tre collegi, palesando costantemente le proprie elevate capacità, che hanno consentito ai collegi presieduti dallo stesso di definire i numerosi procedimenti pendenti in tempi rapidi e nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio.

In relazione alle esperienze di collaborazione, si è occupato, su delega del Presidente della Corte di appello, di seguire la sperimentazione del progetto, finalizzato a garantire uniformità negli orientamenti giurisprudenziali del distretto, di realizzazione di una banca dati informatica delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado; nello svolgimento di tale incarico ha collaborato proficuamente, nell'interesse dell'ufficio, all'interno di un gruppo di lavoro costituito da magistrati di primo e secondo grado con l'apporto di tecnici informatici.

Su delega del Presidente della Corte d'Appello, ha curato, con competenza e diligenza, la redazione della parte relativa al settore penale della relazione sull'amministrazione della giustizia per gli anni 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016. Nello svolgimento delle funzioni ha sempre mostrato massima e pronta disponibilità, nelle occasioni di impedimento o difficoltà di altri magistrati.

E' stato magistrato affidatario di numerosi MOT e magistrato formatore del tirocinio di diversi stagisti.

Ciò premesso, a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale del dott. Fallone, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU, a fronte del fatto che il dott. Fallone vanta l'esercizio di funzioni penali da ventisette anni, più lungo è l'esercizio delle funzioni del settore penale da parte della dott.ssa Trapasso, pari a oltre trentuno anni (dei quali due nelle funzioni promiscue). Viene quindi in rilievo una differenza temporale di esercizio di funzioni penali di quattro anni, che pare rilevante ai sensi del

combinato disposto degli artt. 15 lettera a) e 27 TU, considerati i positivi risultati qualitativi e quantitativi sempre conseguiti dalla dott.ssa Trapasso. Se il dott. Fallone ha sicuramente arricchito il proprio percorso professionale con l'esercizio di funzioni anche di secondo grado, utili per acquisire le necessarie conoscenze per la verifica della tenuta dei procedimenti di primo grado, solo la dott.ssa Trapasso ha svolto anche funzioni requirenti. L'esercizio di funzioni anche requirenti appare rilevante proprio nella prospettiva dell'ufficio oggetto di conferimento, attesa la sussistenza di alcuni ambiti di necessario coordinamento tra ufficio giudicante e requirente (si pensi al tema delle priorità), che devono essere gestiti dal dirigente in collaborazione con il semidirettivo e che richiedono quella adeguata conoscenza che solo l'esercizio di entrambe le funzioni è in grado di assicurare. Il fatto che il dott. Fallone vanti consolidate esperienze di presidenza di collegi non vale a giustificare la sua prevalenza in relazione all'indicatore in esame. Infatti, va innanzitutto rilevato come tale ruolo compete, con esclusione dei casi in cui il collegio sia presieduto dal Presidente di Sezione, al più anziano dei magistrati che lo compongono. Se è vero che la presidenza dei collegi impegna il giudice che lo presiede in attività di direzione dell'udienza e di organizzazione dei ruoli, nondimeno tale circostanza assume una valenza oggettivamente minore laddove la comparazione avvenga con altro magistrato che, come in questo caso, svolge funzioni dibattimentali monocratiche; anche l'esercizio delle funzioni dibattimentali monocratiche comporta, infatti, la direzione dell'udienza, la gestione del ruolo, un'impegnativa attività di organizzazione di tutti gli adempimenti connessi alla trattazione e alla definizione dei procedimenti. Pertanto, anche il giudice monocratico svolge con pienezza quelle stesse attività che sono proprie del presidente del collegio. A ciò aggiungasi che, comunque, anche la dott.ssa Trapasso vanta una presidenza di collegio e che in ogni caso non si tratta di un'attività tale da bilanciare la più consolidata esperienza della dott.ssa Trapasso nelle funzioni penali. Ulteriormente l'esperienza del dott. Fallone nelle funzioni gip/gup appare non particolarmente significativa nella prospettiva funzionale dell'Ufficio oggetto di conferimento, venendo in considerazione un Ufficio con un presidente della sezione gip/gup, non avendo quindi il semidirettivo oggetto di conferimento funzioni di direzione di tale ufficio.

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU, come si è visto il dott. Fallone vanta consolidate esperienze di presidenza di collegi, oltre ad alcune deleghe (in particolare in Corte relativamente alla realizzazione di una banca dati informatica delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, oltre che quella relativa alla redazione

della parte relativa al settore penale della relazione sull'amministrazione della giustizia per gli anni 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016). Per quanto attiene alla presidenza di collegi, essa sostanzia una significativa esperienza di collaborazione nei limiti in cui si caratterizza per un'attività ulteriore rispetto alla direzione dell'udienza e alla gestione del ruolo (cfr. Consiglio di Stato n. 4131/2020, che evidenzia come la presidenza di un collegio individua solamente la posizione del magistrato cui spetta, in seno al collegio, la gestione dell'udienza e della discussione). Nel caso di specie non risulta che concretamente il dott. Fallone abbia posto in essere un'ulteriore attività significativamente rilevante di collaborazione con il dirigente della sezione, al di là di quella fisiologica della gestione del ruolo collegiale. Le deleghe del dott. Fallone, non paiono poi particolarmente pregnanti, venendo in rilievo un'attività alquanto limitata e non direttamente attinente ai compiti propri del semidirigente. A fronte di ciò la dott.ssa Trapasso all'inizio della carriera, alla Pretura mandamentale di Bianco, si è direttamente confrontata con le (eccezionali, per quanto attestato dal parere del Consiglio giudiziario del 2.2.1990) problematiche organizzative di un ufficio (peraltro caratterizzato da un territorio difficile per la presenza nel territorio dei comuni di San Luca e di Africo), vacante da svariati anni, nel quale è stato persino necessario cominciare addirittura dalla sistemazione dell'immobile che ospitava l'ufficio di Pretura prima di poter esercitare compiutamente l'attività giurisdizionale, provvedendo alla ricostituzione dell'ufficio, al coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, alla direzione del carcere mandamentale. In tale difficile situazione la dott.ssa Trapasso ha dato prova di elevata capacità organizzativa (come dato conto nel parere del 2.2.1990 per la nomina a magistrato di Tribunale dal Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria). Ancorchè si tratta di un'esperienza risalente nel tempo, la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità organizzativa nella direzione della pretura mandamentale, affrontando complessi problemi organizzativi e strutturando l'Ufficio dal punto di vista dell'assetto organizzativo. Si tratta di un profilo che assume rilevanza significativa nella prospettiva delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto di conferimento, attesi i compiti di collaborazione del semidirigente con il Dirigente in relazione all'assetto organizzativo dell'Ufficio, e quindi anche per la risoluzione delle criticità afferenti sia le singole sezioni che l'ufficio nel suo complesso. Sotto questo aspetto solo la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità di risolvere positivamente criticità organizzative. Pertanto va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in ordine a tale indicatore.

Se l'esame degli indicatori specifici porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso, essa non è sovvertita da quello degli indicatori generali. Precisato che solo la dott.ssa Trapasso vanta anche un'esperienza nel settore civile all'inizio della carriera, e quindi un percorso professionale particolarmente vario, il dott. Fallone non può far valere esperienze con rilevanza di indicatori generali così significative da portare a sovvertire il giudizio fondato sugli indicatori specifici.

Pertanto, considerato il positivo profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

#### **4.4) Il dott. DE MASELLIS è recessivo.**

Nominato con DM 28.9.1992, dopo il prescritto periodo di tirocinio ha svolto funzioni requirenti alla Procura di Crema, con applicazioni, anche durature, presso la Procura di Cremona e presso quella di Brescia, occupandosi, in particolare, di reati contro la pubblica amministrazione. Nel dicembre 1995 si è trasferito alla Procura di Catania, ove dal febbraio 2001 ha fatto parte della DDA, con delega per l'area siracusana (risultando anche in precedenza coassegnatario di diversi procedimenti in sede di indagine). Dall'aprile 2005 è in servizio al Tribunale di Catania, assegnato al settore penale, inizialmente alla seconda sezione, e dal maggio 2015 alla quinta sezione (Tribunale del Riesame).

In relazione al merito, il parere attitudinale richiama il parere formulato in data 2.4.2014 per la V valutazione di professionalità, dal quale si evince l'ottima capacità professionale del magistrato dotato di solida preparazione giuridica, spiccate qualità di analisi ed espositiva, attitudini di gestione di procedimenti delicati e complessi, cura costante all'impegno, all'aggiornamento, impegno e disponibilità nell'interesse dell'Ufficio, piena consapevolezza della funzione esercitata. E' stato relatore ad alcuni incontri anche della formazione decentrata. Sono da segnalare alcune attività di docenza.

Dal punto di vista attitudinale, nel parere si evidenzia come ha dimostrato un'ottima capacità organizzativa sia durante l'esercizio delle funzioni requirenti che di quelle giudicanti. In particolare, nell'esercizio delle funzioni giudicanti, sia presso la seconda sezione penale

che presso la quinta sezione penale, ha avuto modo di dimostrare la sua capacità organizzativa sia nella gestione del ruolo sia nella funzione di presidente del collegio, dando prova di una spiccata attitudine alla programmazione e alla gestione delle risorse e di elevata produttività.

Quale secondo giudice più anziano della sezione ha presieduto in più occasioni il collegio e, dal 18.6.2009 al 18.12.2009, stabilmente il secondo collegio, provvedendo egregiamente all'organizzazione dell'attività di udienza e dirigendo dibattimenti particolarmente complessi, alcuni dei quali con diversi imputati in stato di custodia cautelare e gestendo in modo efficiente ed ineccepibile il ruolo. Ha peraltro presieduto due complessi procedimenti in tema di associazione di stampo mafioso e di connesse estorsioni pluriaggravate, entrambi a carico di circa trenta imputati, poi definiti dinanzi ad altro collegio del quale faceva, comunque, parte, quale giudice a latere, concorrendo alla redazione delle motivazioni di una delle due relative pronunce.

Durante la sessione feriale dell'anno 2009, ha presieduto il collegio penale, occupandosi, in particolare quale presidente del tribunale del riesame, di numerosi procedimenti a seguito di ricorsi avverso provvedimenti di natura cautelare reale. Nel corso della sessione feriale dell'anno 2014 ha presieduto in data 24 Luglio 2014 il collegio del tribunale del riesame, trattando in un'unica seduta 37 procedimenti ex art. 309 c.p.p. riguardanti fattispecie di associazione dedita al narcotraffico e dei connessi reati in tema di stupefacenti, aggravati ex art. 7 L. 203/91, conducendo a termine la sessione e la camera di consiglio in tempi considerevolmente brevi e provvedendo, con i colleghi del collegio, a depositare le relative motivazioni entro la sessione feriale.

Vanta esperienze di coordinamento investigativo, avendo quale magistrato della DDA coordinato l'attività di molteplici forze di polizia, anche extradistrettuali, come ad esempio in occasione delle investigazioni riguardanti le infiltrazioni mafiose nelle attività gestionali dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, allorquando ha coordinato le indagini delegate alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa ed al G.I.C.O della Guardia di Finanza (per le indagini di natura finanziaria), fruendo anche dell'apporto di Uffici investigativi siti nella Regione Lazio, e procedendo a complesse indagini bancarie ed amministrative concernenti i bilanci dell'istituto per diverse annualità, con l'acquisizione di una enorme mole documentale; sempre in qualità di magistrato addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catania, delegato per le attività sul territorio della provincia di Siracusa, ha coordinato le diverse Forze di Polizia, organizzando

svariate riunioni operative; ha, infine, cooperato con colleghi di altre Direzioni Distrettuali Antimafia, oltre che di Procure ordinarie (in particolare della Procura di Milano, a seguito della cattura di un latitante in territorio lombardo, procedendo allo scambio di informazioni investigative, di atti di indagine ed all'audizione congiunta di collaboratori di giustizia) intessendo con grande accortezza proficui collegamenti investigativi. Il dott. De Masellis, ha anche gestito, nell'ambito della sua attività requirente, numerosi collaboratori di giustizia.

E' stato affidatario di MOT.

Pur a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale del dott. De Masellis, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU, se il dott. De Masellis vanta l'esercizio di funzioni penali da ventisette anni, più lungo è l'esercizio delle funzioni nel settore penale da parte della dott.ssa Trapasso, pari a oltre trentuno anni (dei quali due nelle funzioni promiscue); entrambi hanno svolto sia funzioni giudicanti che funzioni requirenti. Viene quindi in rilievo una differenza temporale di esercizio di funzioni penali di quattro anni, che pare rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 lettera a) e 27 TU, considerati i positivi risultati qualitativi e quantitativi sempre conseguiti dalla dott.ssa Trapasso. Ulteriormente va rilevato come alquanto più consolidato è l'esercizio anche delle funzioni giudicanti da parte della dott.ssa Trapasso - ventitre anni a fronte dei quindici da parte del dott. De Masellis -, profilo che appare rilevante nella prospettiva funzionale dell'Ufficio giudicante oggetto di concorso, non parendo il periodo temporale di quindici anni così lungo per acquisire quella assoluta padronanza delle funzioni giudicanti (che presentano comunque specifiche peculiarità rispetto a quelle requirenti) che richiede l'esercizio delle funzioni semidirettive. Il fatto che il dott. De Masellis abbia maggiore esperienza di presidenza di collegi non vale a giustificare la sua prevalenza in relazione all'indicatore in esame. Infatti, va innanzitutto rilevato come tale ruolo compete, con esclusione dei casi in cui il collegio sia presieduto dal Presidente di Sezione, al più anziano dei magistrati che lo compongono. Se è vero che la presidenza dei collegi impegna il giudice che lo presiede in attività di direzione dell'udienza e di organizzazione dei ruoli, nondimeno tale circostanza assume una valenza oggettivamente minore laddove la comparazione avvenga con altro magistrato che, come in questo caso, svolge funzioni dibattimentali monocratiche; anche l'esercizio delle funzioni dibattimentali monocratiche comporta, infatti, la direzione

dell'udienza, la gestione del ruolo, un'impegnativa attività di organizzazione di tutti gli adempimenti connessi alla trattazione e alla definizione dei procedimenti. Pertanto, anche il giudice monocratico svolge con pienezza quelle stesse attività che sono proprie del presidente del collegio. A ciò aggiungasi che, comunque, anche la dott.ssa Trapasso vanta una presidenza di collegio e che in ogni caso non si tratta di un'attività tale da bilanciare la più consolidata esperienza della dott.ssa Trapasso nelle funzioni penali (anche giudicanti).

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU, il dott. De Masellis può far valere presidenze di collegi - stabili per circa sei mesi. La presidenza di collegi sostanzia una significativa esperienza di collaborazione nei limiti in cui si caratterizza per un'attività ulteriore rispetto alla direzione dell'udienza e alla gestione del ruolo (cfr. Consiglio di Stato n. 4131/2020, che evidenzia come la presidenza di un collegio individua solamente la posizione del magistrato cui spetta, in seno al collegio, la gestione dell'udienza e della discussione). Nel caso di specie non risulta che concretamente il dott. De Massellis abbia posto in essere un'ulteriore attività significativamente rilevante di collaborazione con il dirigente della sezione, al di là di quella fisiologica della gestione del ruolo collegiale. A fronte di ciò la dott.ssa Trapasso all'inizio della carriera, alla Pretura mandamentale di Bianco, si è direttamente confrontata con le (eccezionali, per quanto attestato dal parere del Consiglio giudiziario del 2.2.1990) problematiche organizzative di un ufficio (peraltro caratterizzato da un territorio difficile per la presenza nel territorio dei comuni di San Luca e di Africo), vacante da svariati anni, nel quale è stato persino necessario cominciare addirittura dalla sistemazione dell'immobile che ospitava l'ufficio di Pretura prima di poter esercitare compiutamente l'attività giurisdizionale, provvedendo alla ricostituzione dell'ufficio, al coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, alla direzione del carcere mandamentale. In tale difficile situazione la dott.ssa Trapasso ha dato prova di elevata capacità organizzativa (come dato conto nel parere del 2.2.1990 per la nomina a magistrato di Tribunale dal Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria). Ancorchè si tratta di un'esperienza risalente nel tempo, la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità organizzativa nella direzione della pretura mandamentale, affrontando complessi problemi organizzativi e strutturando l'Ufficio dal punto di vista dell'assetto organizzativo. Si tratta di un profilo che assume rilevanza significativa nella prospettiva delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto di conferimento, attesi i compiti di collaborazione del semidirigente con il Dirigente in relazione all'assetto organizzativo dell'Ufficio, e quindi anche per la risoluzione delle criticità afferenti

sia le singole sezioni che l'ufficio nel suo complesso. Sotto questo aspetto solo la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità di risolvere positivamente criticità organizzative. Pertanto va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in ordine a tale indicatore.

Se l'esame degli indicatori specifici porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso, essa non è sovvertita da quello degli indicatori generali. Precisato che solo la dott.ssa Trapasso vanta anche un'esperienza nel settore civile all'inizio della carriera, e quindi un percorso professionale particolarmente vario, il dott. De Masellis non può far valere esperienze con rilevanza di indicatori generali (ad esempio nella DDA) così significative da portare a sovvertire il giudizio di prevalenza fondato sugli indicatori specifici.

Pertanto, considerato il positivo profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato –, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

#### **4.5) Recessivo è anche il dott. INDELLICATI.**

Nominato con DM 8.7.1994, dopo il prescritto periodo di tirocinio, è stato in servizio al Tribunale di Palmi, ove inizialmente è stato assegnato al settore penale e ha svolto le funzioni di componente del collegio per soli quattro mesi, perché, a decorrere dall'aprile 1996 e fino al mese di luglio 2008, è stato destinato all'ufficio GIP/GUP, all'interno del quale ha anche svolto le funzioni di magistrato coordinatore per otto anni. Dal luglio 2008 è stato giudice al Tribunale di Reggio Calabria, ove ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari.

Dal settembre 2009 ha prestato servizio, fuori ruolo, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di consulente giuridico. Ha ricoperto anche l'incarico di consigliere giuridico del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dell'Abruzzo, con specifiche funzioni di garanzia della trasparenza e legalità dell'attività di ricostruzione.

Rientrato in ruolo nel dicembre 2012 al Tribunale di Reggio Calabria, ha ripreso a svolgere le funzioni di Gip/Gup.

Dall'aprile 2014 è giudice al Tribunale di Palmi, pur rimanendo applicato in via esclusiva al Tribunale di Reggio Calabria fino al 13.9.2014 per definire i procedimenti

incardinati come Gup. Dal settembre 2014 al gennaio 2016 è stato assegnato alla sezione penale per svolgere sia funzioni monocratiche che collegiali (quale presidente di un collegio) e, quindi fino all'aprile 2018, è stato destinato all'ufficio GIP/GUP, all'interno del quale ha ricoperto nuovamente l'incarico di magistrato coordinatore. Dall'aprile 2018 fino all'aprile 2020 è stato, in applicazione extradistrettuale, giudice del Tribunale di Catania, destinato alla sezione specializzata immigrazione. Dall'aprile 2020, infine, è rientrato a svolgere funzioni di GIP/GUP al Tribunale di Palmi.

Tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono positivi. Nel parere espresso ai fini del riconoscimento della quinta valutazione di professionalità si evidenzia come: "il dottor Carlo Alberto Indellicati - sulla base dei dati esposti - è da ritenersi magistrato di elevatissime capacità, di eccellente preparazione giuridica e di ampio spessore umano, che adempie ai doveri del proprio ufficio con encomiabile spirito di servizio, notevole diligenza e laboriosità. Doti che lo rendono senz'altro meritevole della quinta valutazione di professionalità". Va poi ricordato come in ambito formativo, è stato nominato dal Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura "tutor" dell'area interdisciplinare per la formazione dei MOT nominati con DM 8.6.2012. È stato relatore ad incontri di studio e ha svolto alcune docenze. E' autore di due pubblicazioni.

Dal punto di vista attitudinale, se si esclude il periodo trascorso fuori ruolo e i due anni in cui è stato applicato alla sezione immigrazione di Catania, il dott. Indellicati ha sempre espletato funzioni giudicanti nel settore penale. Ha svolto funzioni penali quale giudice del dibattimento (presso il Tribunale collegiale e monocratico di Palmi) e quale giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Palmi e di Reggio Calabria. La produttività viene valutata nel parere attitudinale positivamente, con una costante riduzione delle pendenze.

Vanta importanti esperienze di collaborazione (indicatore di cui all'art. 15 lettera b TU). E' stato, complessivamente per dieci anni, coordinatore dell'ufficio gip-gup: dal mese di gennaio 2000 al mese di luglio 2008 presso il Tribunale di Palmi e poi nuovamente per ulteriori due anni, dall'11 gennaio 2016 all'11 febbraio 2018, sempre presso il Tribunale di Palmi. Nel ruolo di coordinatore dell'Ufficio gip/gup, il dott. Indellicati ha avuto quale obiettivo primario l'abbattimento dell'arretrato e il contenimento delle pendenze (coinvolgendo i colleghi dell'ufficio a seguito di apposite riunioni), attraverso la valorizzazione delle potenzialità deflative dell'udienza preliminare ed un impegno ad evitare

il transito al dibattimento di procedimenti in cui le accuse erano destinate a non superare il vaglio dibattimentale. Il Consiglio giudiziario, nel parere del 3 aprile 2008, facendo proprio il rapporto informativo del Presidente del Tribunale di Palmi, aveva così concluso: “ha saputo organizzare l'ufficio in maniera esemplare, facendo fronte a tutte le difficoltà che la delicatezza obiettiva delle funzioni comporta”. È da segnalare, tra l'altro, che, proprio in concomitanza con la sua prima assegnazione presso l'ufficio gip/gup, per circa 6 mesi (dalla primavera del 1996 all'ottobre dello stesso anno), a causa del trasferimento di due colleghi, si è trovato a gestire da solo un carico di lavoro gravosissimo, in considerazione del fatto che era l'unico gip-gup, a fronte di un ufficio di Procura che era a pieno organico (10 sostituti più il Procuratore).

Per quindici mesi (dal settembre 2014 al dicembre 2015) ha poi presieduto stabilmente uno dei collegi giudicanti della sezione penale, presso cui erano incardinati processi anche di criminalità organizzata. Il Dirigente dell'Ufficio attesta come da presidente ha costituito un punto di riferimento per i colleghi a latere ed ha sempre celebrato e gestito le udienze nel rispetto di tutti i diritti delle parti processuali.

Sia nell'anno 2016 che nell'anno 2017, inoltre, ha gestito un “turno Presidente Tribunale” (assumendo il ruolo di Presidente facente funzioni).

E' stato nominato dal Presidente del Tribunale di Palmi, in data 28 ottobre 2015, Magistrato di Riferimento per l'informatica del settore penale.

Con provvedimento del 6 novembre 2015 del Presidente del Tribunale di Palmi è stato nominato Magistrato coordinatore e referente dei G.O.T. e, in tale veste, ha convocato periodiche riunioni per discutere degli orientamenti giurisprudenziali e stabilire prassi comuni per la razionalizzazione dell'attività.

Vanta una esperienza fuori ruolo di circa tre anni quale consigliere giuridico presso l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, svolgendo la relativa attività presso la Struttura Emergenziale Commissariale istituita in L'Aquila subito dopo il terremoto dell'anno 2009, nonché quale consigliere giuridico con la specifica funzione di garanzia della trasparenza e della legalità presso la Commissione Tecnico Scientifica istituita al fine di coadiuvare il Commissario Straordinario per la Ricostruzione. In tale attività ha fornito un rilevante contributo tecnico e professionale, dimostrando anche una significativa capacità organizzativa.

In ambito ordinamentale, è stato componente del Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria negli anni 2016 e 2017. Nello stesso periodo è stato anche Presidente della relativa Commissione Flussi.

È stato magistrato collaboratore del settore penale per il tirocinio dei MOT nominati con DM 2.5.2013.

In relazione agli indicatori generali, ha svolto non solo funzioni penali, ma per due anni anche civili (in applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catania alla sezione immigrazione).

Ciò premesso, a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale del dott. Indellicati, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Tale prevalenza si fonda sulla netta prevalenza della dott.ssa Trapasso in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU. Infatti, a fronte del fatto che il dott. Indellicati vanta l'esercizio di funzioni penali da meno di venti anni, oltremodo più lungo e consolidato è l'esercizio delle funzioni penali da parte della dott.ssa Trapasso, pari a trentuno anni (dei quali due in via promiscua), venendo in rilievo una differenza temporale di oltre un terzo che assume rilevanza ove rapportata ad un periodo inferiore ai venti anni di funzioni penali del dott. Indellicati, quindi non particolarmente lungo in termini assoluti. Viene pertanto in considerazione una significativa differenza temporale di esercizio di funzioni penali rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 lettera a) e 27 TU, considerati i positivi risultati qualitativi e quantitativi sempre conseguiti dalla dott.ssa Trapasso. Ulteriormente, va evidenziato come alla maggiore durata di esercizio delle funzioni penali nel profilo della dott.ssa Trapasso corrisponde una ben maggiore completezza delle esperienze professionali. Infatti solo la dott.ssa Trapasso ha svolto anche funzioni requirenti, aspetto che appare rilevante proprio nella prospettiva dell'ufficio oggetto di conferimento, attesa la sussistenza di alcuni ambiti di necessario coordinamento tra ufficio giudicante e requirente (si pensi al tema delle priorità), che devono essere gestiti dal dirigente in collaborazione con il semidirettivo e che richiedono quella adeguata conoscenza che solo l'esercizio di entrambe le funzioni è in grado di assicurare. Inoltre, tenuto conto dell'ufficio distrettuale a concorso, che presenta un'autonoma sezione gip con un presidente (titolare e aggiunto), l'esperienza del dott. Indellicati articolata essenzialmente all'ufficio gip/gup - avendo svolto funzioni dibattimentali per circa due anni -, appare meno funzionale di quella svolta dalla dott.ssa Trapasso,

caratterizzata dallo svolgimento di funzioni di giudice del dibattimento e articolata in diverse sezioni (alla sezione IV e I del Tribunale di Catania, ma con applicazioni anche ad altre sezioni), e anche nelle funzioni di giudice del riesame, delle misure di prevenzione e delle esecuzioni. Il fatto che il dott. Indellicati abbia svolto funzioni stabili di presidente di collegio (per quindici mesi) non vale a giustificare la sua prevalenza in relazione all'indicatore in esame. Infatti, va innanzitutto rilevato come tale ruolo compete, con esclusione dei casi in cui il collegio sia presieduto dal Presidente di Sezione, al più anziano dei magistrati che lo compongono. Se è vero che la presidenza dei collegi impegna il giudice che lo presiede in attività di direzione dell'udienza e di organizzazione dei ruoli, nondimeno tale circostanza assume una valenza oggettivamente minore laddove la comparazione avvenga con altro magistrato che, come in questo caso, svolge funzioni dibattimentali monocratiche; anche l'esercizio delle funzioni dibattimentali monocratiche comporta, infatti, la direzione dell'udienza, la gestione del ruolo, un'impegnativa attività di organizzazione di tutti gli adempimenti connessi alla trattazione e alla definizione dei procedimenti. Pertanto, anche il giudice monocratico svolge con pienezza quelle stesse attività che sono proprie del presidente del collegio. A ciò aggiungasi che, comunque, anche la dott.ssa Trapasso vanta una presidenza di collegio e che in ogni caso non si tratta di un'attività tale da bilanciare la più consolidata esperienza della dott.ssa Trapasso nelle funzioni penali.

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU, il dott. Indellicati vanta esperienze di collaborazione, soprattutto nel coordinamento dell'Ufficio gip/gup del Tribunale di Palmi per circa dieci anni e come presidente per circa quindici mesi di un collegio penale, oltre che nel settore informatico quale magrif e quale referente dei got. Relativamente al coordinamento dell'Ufficio gip/gup, pure venendo in rilievo un'esperienza sicuramente significativa, va comunque osservato come essa ha riguardato un'articolazione organizzativa di dimensione alquanto ridotta (essendo stato l'ufficio in alcuni periodi composto da solo lui e comunque da soli altri due magistrati) e in ogni caso non è equiparabile all'esercizio di funzioni semidirettive, venendo in rilievo il coordinamento di un'articolazione della sezione penale e avendo il coordinatore compiti essenzialmente di collaborazione e di proposta rispetto al dirigente o al semidirigente. Quanto poi all'esperienza del dott. Indellicati al turno Presidente, non pare che alla stessa possa essere attribuita valenza di effettivo esercizio di funzioni presidenziali, venendo in rilievo un'attività del tutto saltuaria e priva di risultati conseguiti (peraltro anche la dott.ssa Indellicati per un mese ha svolto

funzioni di presidente del Tribunale di sorveglianza). Relativamente alla presidenza di collegi, va rilevato come essa sostanzia una significativa esperienza di collaborazione nei limiti in cui si caratterizza per un'attività ulteriore rispetto alla direzione dell'udienza e alla gestione del ruolo (cfr. Consiglio di Stato n. 4131/2020, che evidenzia come la presidenza di un collegio individua solamente la posizione del magistrato cui spetta, in seno al collegio, la gestione dell'udienza e della discussione). Nel caso di specie non risulta che concretamente il dott. Indellicati abbia posto in essere un'ulteriore attività significativamente rilevante di collaborazione con il dirigente della sezione, al di là di quella fisiologica della gestione del ruolo collegiale. A fronte di ciò la dott.ssa Trapasso all'inizio della carriera, alla Pretura mandamentale di Bianco, si è direttamente confrontata con le (eccezionali, per quanto attestato dal parere del Consiglio giudiziario del 2.2.1990) problematiche organizzative di un ufficio (peraltro caratterizzato da un territorio difficile per la presenza nel territorio dei comuni di San Luca e di Africo), vacante da svariati anni, nel quale è stato persino necessario cominciare addirittura dalla sistemazione dell'immobile che ospitava l'ufficio di Pretura prima di poter esercitare compiutamente l'attività giurisdizionale, provvedendo alla ricostituzione dell'ufficio, al coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, alla direzione del carcere mandamentale. In tale difficile situazione la dott.ssa Trapasso ha dato prova di elevata capacità organizzativa (come dato conto nel parere del 2.2.1990 per la nomina a magistrato di Tribunale dal Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria). Ancorchè si tratta di un'esperienza risalente nel tempo, la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità organizzativa nella direzione della pretura mandamentale, affrontando complessi problemi organizzativi e strutturando l'Ufficio dal punto di vista dell'assetto organizzativo. Si tratta di un profilo che assume rilevanza significativa nella prospettiva delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto di conferimento, attesi i compiti di collaborazione del semidirigente con il Dirigente in relazione all'assetto organizzativo dell'Ufficio, e quindi anche per la risoluzione delle criticità afferenti sia le singole sezioni che l'ufficio nel suo complesso. Pertanto, tenuto conto da un lato le attività di collaborazione sviluppate dal dott. Indellicati e dall'altro lato l'attività organizzativa posta in essere dalla dott.ssa Trapasso alla Pretura mandamentale, pur risalente ma particolarmente pregnante, va ritenuta l'equivalenza delle esperienze di collaborazione.

Se l'esame degli indicatori specifici porta alla netta prevalenza della dott.ssa Trapasso - in particolare in relazione all'indicatore di cui all'art. 15 lettera a TU -, tale giudizio non è

sovertito da quelli generali. Se entrambi hanno svolto funzioni anche civili, solo il dott. Indellicati vanta le esperienze (per due anni) al Consiglio giudiziario e alla Commissione Flussi (come Presidente), che pur tuttavia non appaiono così significative da superare il giudizio di netta prevalenza della dott.ssa Trapasso fondato sugli indicatori attinenti al lavoro giudiziario - nè il dott. Indellicati vanta ulteriori esperienze che consentano ciò. Quanto poi all'esperienza del dott. Indellicati fuori ruolo all'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, va evidenziato come essa non pare strettamente funzionale all'acquisizione di competenze utili alla funzione giudiziaria (come richiede ai fini della valutazione dell'esperienza fuori ruolo l'art. 13 TU).

Pertanto, ritenuto il positivo giudizio di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva e unitaria degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Infine, anche a ritenere i profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

**4.6)** Anche il dott. **PATERNO' RADDUSA**, destinatario di altra proposta della Commissione, è recessivo.

Nominato con DM 8.7.1994, dopo il prescritto periodo di tirocinio, è stato in servizio al Tribunale di Catania, ove dal dicembre 1995 al maggio 1998 ha svolto funzioni civili, quale giudice delle esecuzioni immobiliari e componente della V sezione civile (con competenza in materia di azioni risarcitorie extracontrattuali e controversie legate a rapporti di locazione), per poi svolgere sempre funzioni civili quale giudice delegato ai fallimenti e componente della IV sezione civile (con competenza in materia di diritto commerciale, societario, bancario e contrattuale delle imprese, nonché sezione specializzata di diritto industriale). Dal gennaio 2010 all'aprile 2011 è stato assegnato alla V sezione penale (Tribunale del Riesame e delle Misure di prevenzione, personali e patrimoniali), per poi venire assegnato alla sezione Misure di prevenzione, personali e patrimoniali e quale componente supplente della Corte di Assise.

Dal settembre 2012 al febbraio 2016 è stato in servizio alla Corte di Cassazione, assegnato alla VI sezione penale (competente in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della Giustizia reati contro la famiglia; procedimenti di

estradizione e mandato di arresto europeo; misure di prevenzione, personali e patrimoniali; criminalità organizzata; delitti in materia di stupefacenti).

Nel febbraio 2016 è stato collocato fuori ruolo quale assistente di studio alla Corte Costituzionale del giudice prof. A. A. Barbera, venendo nel febbraio 2020 ricollocato in ruolo nell'Ufficio di provenienza.

In relazione al merito, il parere attitudinale richiama il parere altamente positivo formulato per la V valutazione di professionalità. Come emerge dalle valutazioni di professionalità riportate in carriera, il dott. Paternò Raddusa ha costantemente dimostrato "*ottima preparazione giuridica*", "*eccelse qualità professionali*", "*incondizionato impegno*" e "*spiccate capacità organizzative*", queste ultime testimoniate anche dall'elevata produttività fatta registrare nei diversi uffici ove ha prestato servizio e nei diversi settori di attività di cui si è occupato. Nel parere si sottolinea come le valutazioni ampiamente positive formulate in occasione delle periodiche verifiche di professionalità hanno trovato piena conferma nel corso dell'ultimo periodo trascorso fuori ruolo presso la Corte Costituzionale nella veste di assistente di studio del Giudice prof. A. A. Barbera, il quale, nel proprio rapporto, ha formulato un giudizio "*particolarmente positivo e lusinghiero*" per le doti professionali ed umane dimostrate dal magistrato. Nell'autorelazione sono indicati plurimi provvedimenti pubblicati e annotati in diverse riviste. Il lavoro giudiziario si associa ad una significativa attività in ambito scientifico e formativo, atteso che ha svolto docenze a contratto presso un'università (in diritto commerciale) e presso la Scuola delle Professioni legali della facoltà di Giurisprudenza di Catania (cattedre di diritto processuale civile e diritto penale) e in quella della facoltà di Giurisprudenza di Siena (cattedra di diritto processuale civile). Ha partecipato, in veste di relatore, a numerosi corsi di formazione e convegni giuridici.

Dal punto di vista attitudinale, il dott. Paternò Raddusa, dopo aver maturato una rilevante esperienza nel settore del diritto civile nei primi anni di carriera, si è occupato di diritto penale, a livello di merito e, successivamente, di legittimità, ottenendo sempre risultati brillanti, sul piano sia qualitativo che quantitativo.

Il dott. Paternò Raddusa vanta alcune esperienze di collaborazione nel settore civile. Infatti nell'autorelazione viene menzionato il contributo offerto, nel 2008, nella riorganizzazione della IV sezione civile del Tribunale di Catania, concretizzatasi nella separazione delle competenze civili da quelle fallimentari e nella conseguente disgiunta assegnazione dei relativi affari ai magistrati della sezione, assetto che ha determinato

un'immediata velocizzazione dei tempi di definizione delle procedure concorsuali, senza incidere negativamente su quelli inerenti la trattazione dei carichi civili.

Vanta una rilevante esperienza fuori ruolo, quale assistente di studio alla Corte Costituzionale del Giudice costituzionale prof. Augusto Antonio Barbera dal febbraio 2016 al febbraio 2020, durante la quale ha avuto modo di occuparsi largamente di diritto penale, come emergente dal rapporto informativo del dott. Barbera, nel quale sono elencati alcuni tra i giudizi di legittimità costituzionale espressi dalla Consulta in diverse materie di diritto penale e nei quali il dott. Paternò Raddusa ha avuto modo di offrire il proprio contributo di studio, ricerca e raccolta di materiali ai fini del giudizio. Ha curato la redazione delle ricerche relative alle questioni di legittimità costituzionale (in via incidentale e principale) e ai conflitti di attribuzione di cui è relatore il prof. Barbera, in particolare provvedendo alla ricostruzione del quadro di riferimento normativo, giurisprudenziale e dottrinario relativo alle questioni oggetto di giudizio, all'approntamento del relativo materiale ed alla stesura delle relazioni riassuntive dei profili rilevanti ai fini della decisione. L'attività in parola ha avuto ad oggetto molteplici e complesse materie, spaziando dal diritto privato al diritto penale, dal diritto pubblico al diritto regionale. Ha, inoltre, garantito apprezzati contributi nel preparare le discussioni in camera di consiglio (funzionali alle decisioni assunte dalla Consulta) anche in riferimento a numerose questioni di legittimità costituzionale assegnate a Giudici diversi dal prof Barbera. Sul complessivo livello qualitativo dell'attività svolta presso la Corte Costituzione, nel rapporto informativo redatto dal prof. Barbera si osserva: *"L'attività di predisposizione delle ricerche, caratterizzate dalla completezza ed accuratezza dei materiali approntati (grazie anche alla notevole competenza nell'utilizzazione degli strumenti informatici) e dall'organizzazione del materiale secondo corretti e rigorosi criteri metodologici, mi ha permesso di constatare la sua eccezionale conoscenza di diversi rami del diritto. Inoltre, egli ha dimostrato una pregevole capacità di identificare il nodo delle questioni e di individuare i percorsi in grado di garantirne la corretta risoluzione, grazie ad una ottima visione giuridica d'insieme, alle doti di cultura e prudenza, congiunte all'originalità di giudizio e capacità speculativa"*. Ha anche maturato in tale ruolo rilevanti esperienze organizzative. Nel rapporto informativo del prof. Barbera si rileva: *"Su mio espresso incarico, il dott. Paternò Raddusa ha anche curato il coordinamento dell'attività svolta dagli assistenti di studio e l'attività demandata alla mia segreteria, dimostrando di possedere assai apprezzabili attitudini organizzative. In relazione a ciò, ha curato la distribuzione interna delle singole questioni da affrontare sia*

*nelle quali ero designato quale relatore sia negli altri casi (circa 400 questioni ogni anno). Tale suddivisione è avvenuta sulla base delle competenze di ciascuno e sempre nel rispetto del carico di lavoro. (...) Anche sotto tale profilo la gestione è stata eccellente riscontrando valutazioni positive soprattutto tra i suoi colleghi, che ne hanno manifestato pubblicamente la capacità di ascolto e di dialogo oltre alla grande disponibilità. Ha avuto un ruolo gestionale anche in relazione al lavoro della mia segreteria rendendo eccellente anche l'attività amministrativa strettamente connessa alla mia attività istituzionale".*

Va inoltre ricordato come è stato referente distrettuale per la formazione civile nel periodo 2003/2007, avendo promosso numerosi incontri di studio (27 incontri di studio, tra cui, nel gennaio 2007, quello in materia di Organizzazione ed efficienza degli uffici giudiziari).

Quanto alle conoscenze informatiche, il dott. Paternò Raddusa è stato, nel 2006, tra gli sperimentatori del progetto relativo al processo civile telematico con riguardo al procedimento monitorio ed alla sperimentazione della Consolle del magistrato.

E' stato componente esterno della Commissione nazionale congiunta tra Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti per la riforma delle procedure concorsuali (su incarico del Consiglio nazionale dei Ragionieri Commercialisti).

E' stato magistrato coordinatore dei MOT nominati con il DM 7 dicembre 2007.

Ciò premesso, a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale del dott. Paternò Raddusa, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso.

In particolare, netta è la prevalenza della dott.ssa Trapasso innanzitutto in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU. Infatti, a fronte del fatto che dott. Paternò Raddusa vanta l'esercizio di funzioni penali per solo sei anni, dei quali inoltre solo due nelle funzioni di primo grado e gli altri quattro nelle funzioni di legittimità, alquanto più lungo e consolidato è l'esercizio delle funzioni del settore penale da parte della dott.ssa Trapasso, pari a oltre trentuno anni (dei quali due nelle funzioni promiscue). Viene quindi in rilievo una differenza temporale di esercizio di funzioni penali di ben venticinque anni, che appare oltremodo significativa, e tale da dimostrare una diversa padronanza nelle funzioni, giustificando la sua prevalenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 lettera a) e 27 TU, che per l'appunto attribuisce rilevanza all'elemento temporale di esercizio nelle funzioni nel settore oggetto di conferimento - e quindi nel settore penale -, considerati i positivi

risultati qualitativi e quantitativi sempre conseguiti dalla dott.ssa Trapasso. Peraltro va evidenziato come la dott.ssa Trapasso ha svolto funzioni giudicanti penali di primo grado, oggetto di conferimento pur nel diverso ruolo semidirettivo, per oltre ventitre anni - trattando molteplici materie (pretorili e in due diverse sezioni penali al Tribunale di Catania e con applicazioni ad altre sezioni, e anche come giudice del riesame, delle misure di prevenzione e dell'esecuzione). Viceversa il dott. Paternò Raddusa si è confrontato con le funzioni di primo grado per un periodo temporale veramente limitato (due anni), assolutamente insufficiente per acquisire quel necessario dominio delle funzioni richiesto ad un semidirettivo, e peraltro trattando ambiti alquanto circoscritti e con specifiche peculiarità rispetto alle funzioni dibattimentali (riesame, misure di prevenzione e Corte d'Assise); aspetto che rileva tenuto conto del fatto che il giudizio di primo grado presenta comunque significativi elementi di differenza (anche nella gestione delle udienze) rispetto al giudizio di legittimità. Viene quindi in rilievo una differenza temporale di funzioni di primo grado di ventuno anni - non comparabile - a cui corrisponde una oltremodo differente trattazione in tale grado dei diversi ambiti del settore penale. Se il dott. Paternò Raddusa ha sicuramente arricchito il proprio percorso professionale con l'esercizio di funzioni anche di legittimità, utili per acquisire le necessarie conoscenze per la verifica della tenuta dei procedimenti di primo grado nei successivi gradi, solo la dott.ssa Trapasso ha svolto anche funzioni requirenti. L'esercizio di funzioni anche requirenti appare rilevante proprio nella prospettiva dell'ufficio oggetto di conferimento, attesa la sussistenza di alcuni ambiti di necessario coordinamento tra ufficio giudicante e requirente (si pensi al tema delle priorità), che devono essere gestiti dal dirigente in collaborazione con il semidirettivo e che richiedono quella adeguata conoscenza che solo l'esercizio di entrambe le funzioni è in grado di assicurare.

Altrettanto netta è la prevalenza della dott.ssa Trapasso in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU. Infatti, a fronte del fatto che il dott. Paternò Raddusa non vanta significative esperienze di collaborazione nel settore penale (rilevanti in forza del rinvio all'art. 9 TU operato dall'art. 15 lettera b TU), la dott.ssa Trapasso all'inizio della carriera, alla Pretura mandamentale di Bianco, si è direttamente confrontata con le (eccezionali, per quanto attestato dal parere del Consiglio giudiziario del 2.2.1990) problematiche organizzative di un ufficio (peraltro caratterizzato da un territorio difficile per la presenza nel territorio dei comuni di San Luca e di Africo), vacante da svariati anni, nel quale è stato persino necessario cominciare addirittura dalla sistemazione dell'immobile che

ospitava l'ufficio di Pretura prima di poter esercitare compiutamente l'attività giurisdizionale, provvedendo alla ricostituzione dell'ufficio, al coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, alla direzione del carcere mandamentale. In tale difficile situazione la dott.ssa Trapasso ha dato prova di elevata capacità organizzativa (come dato conto nel parere del 2.2.1990 per la nomina a magistrato di Tribunale dal Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria). Ancorchè si tratta di un'esperienza risalente nel tempo, la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità organizzativa nella direzione della pretura mandamentale, affrontando complessi problemi organizzativi e strutturando l'Ufficio dal punto di vista dell'assetto organizzativo. Si tratta di un profilo che assume rilevanza significativa nella prospettiva delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto di conferimento, attesi i compiti di collaborazione del semidirigente con il Dirigente in relazione all'assetto organizzativo dell'Ufficio, e quindi anche per la risoluzione delle criticità afferenti sia le singole sezioni che l'ufficio nel suo complesso. Pertanto alquanto evidente è anche in questo caso la prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Se l'esame degli indicatori specifici porta alla netta prevalenza della dott.ssa Trapasso, questa non è sovvertita da quello degli indicatori generali. Entrambi hanno svolto anche funzioni civili, ancorchè solo il dott. Paternò Raddusa in via esclusiva per il rilevante periodo di dieci anni - con anche esperienze di collaborazione nella riorganizzazione di una sezione civile. Pur tuttavia l'esperienza del dott. Paternò Raddusa non è in alcun modo tale da bilanciare la ben inferiore esperienza nel settore penale oggetto di conferimento - con valenza di indicatore specifico; peraltro va evidenziato come la dott.ssa Trapasso nelle funzioni penali si è confrontata positivamente anche con ambiti di stretta connessione con il settore civile - reati societari, illeciti in materia fallimentare e le misure di prevenzione -, non parendo quindi l'esperienza del dott. Paternò Raddusa particolarmente pregnante (in via comparativa). Ulteriormente, l'importante esperienza svolta fuori ruolo dal dott. Paternò Raddusa quale assistente di studio della Corte Costituzionale (con valenza di indicatore generale ai sensi dell'art. 13 TU), se sicuramente ha arricchito significativamente la sua professionalità nella prospettiva della più alta giurisdizione, anche in relazione al settore penale, pur tuttavia non pare tale da compensare la ben inferiore - incommensurabilmente inferiore - esperienza nelle funzioni giudiziarie nel settore oggetto di conferimento, funzionale all'ufficio oggetto di conferimento con valenza di indicatore specifico. Questo anche a non valutare l'assenza nel profilo del dott. Paternò Raddusa di qualsiasi significativa esperienza di collaborazione nel

settore penale. Anche l'esperienza del dott. Paternò Raddusa nella formazione decentrata attiene al settore civile, e quindi non appare strettamente funzionale all'ufficio da conferire. In definitiva, le pur rilevanti esperienze maturate dal dott. Paternò Raddusa con valenza di indicatori generali non paiono così significativi da compensare una così netta prevalenza della dott.ssa Trapasso negli indicatori specifici, e quindi in relazione alle specifiche esperienze funzionali all'ufficio da conferire.

Pertanto, considerato il positivo profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

**4.7) Il dott. LA MANTIA è subvalente.**

Nominato con DM 8.7.1994, all'inizio della carriera è stato in servizio alla Pretura circondariale di Caltanissetta, ove ha svolto funzioni penali (GIP/GUP e pretore dibattimentale), e quindi dal febbraio 1999 alla Pretura di Catania, ove ha svolto funzioni promiscue e, dopo la soppressione dell'ufficio pretorile, funzioni promiscue civili e penali (giudice monocratico e giudice dell'esecuzione) al Tribunale di Catania; dall'aprile 2001 ha svolto funzioni civili, inizialmente come giudice dell'esecuzione immobiliare e poi come giudice civile ordinario, competente anche in materia di fallimenti e quale componente della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale; tra l'ottobre 2012 e l'ottobre 2016 ha svolto funzioni di giudice penale, quale componente della sezione incaricata della trattazione dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali e quale giudice a latere supplente della Corte d'Assise. Dal novembre 2016 svolge funzioni civili, anche come componente della sezione specializzata in materia di imprese.

Anche in questo caso tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono altamente positivi. Il parere attitudinale richiama il parere formulato in data 4.3.2015 per la V valutazione di professionalità, che sottolinea l'ottima preparazione professionale, la qualificata maturità di giudizio, la serietà e l'acume giuridico unitamente alla costante inclinazione

all'approfondimento dottrinale e all'aggiornamento giurisprudenziale. E' stato relatore a numerosi incontri di studio.

Dal punto di vista attitudinale vanta una esperienza professionale particolarmente variegata, avendo svolto sia funzioni civili - in via prevalente - che funzioni penali. Nel periodo in cui ha svolto le funzioni di giudice delegato ai fallimenti il dott. La Mantia ha contribuito in maniera assolutamente significativa e degna di apprezzamento alla chiusura di un numero elevatissimo di fallimenti, favorendo in maniera rilevante l'abbattimento dell'arretrato.

Durante il periodo in cui è stato in servizio al settore penale ha assicurato la propria collaborazione al Presidente della Sezione Misure di Prevenzione nella fissazione e tempestiva trattazione degli incidenti di esecuzione proposti ai sensi dell'art. 1, comma 199, della Legge 228/12 da parte dei titolari di diritti reali di garanzia su beni confiscati.

Con decreto del 15.1.2018 è stato delegato dal Presidente della sezione Fallimenti per la creazione di un archivio della giurisprudenza.

Dall'Ottobre 2017 è stato componente della Commissione Flussi.

E' Presidente sorteggiato del Collegio previsto dalla Legge Costituzionale n.1 del 16.1.1989.

E' stato affidatario di diversi Magistrati Ordinari in Tirocinio, avendo sempre manifestato la propria disponibilità in proposito. E' stato designato magistrato coordinatore del settore civile dal 2018. E' stato designato con decreto del Presidente del Tribunale quale componente del Gruppo di Lavoro per il Progetto di alternanza scuola /lavoro.

Pur a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale del dott. La Mantia, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Netta è innanzitutto la prevalenza della dott.ssa Trapasso in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU. Infatti se il dott. La Mantia vanta l'esercizio di funzioni penali per circa dieci anni (dei quali due nelle funzioni promiscue), oltremodo più lungo e consolidato è l'esercizio delle funzioni nel settore penale da parte della dott.ssa Trapasso, pari a oltre trentuno anni (dei quali due nelle funzioni promiscue). Viene quindi in rilievo una differenza temporale di esercizio di funzioni penali di ventuno anni (il triplo), che pare rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 lettera a) e 27 TU, considerati i positivi risultati qualitativi e quantitativi sempre conseguiti dalla dott.ssa Trapasso.

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU, se in relazione al settore penale (in forza del rinvio all'art. 9 TU), il dott. La Mantia non vanta esperienze di collaborazione significative (essendosi limitato a collaborare genericamente con il Presidente di sezione), la dott.ssa Trapasso all'inizio della carriera, alla Pretura mandamentale di Bianco, si è direttamente confrontata con le (eccezionali, per quanto attestato dal parere del Consiglio giudiziario del 2.2.1990) problematiche organizzative di un ufficio (peraltro caratterizzato da un territorio difficile per la presenza nel territorio dei comuni di San Luca e di Africo), vacante da svariati anni, nel quale è stato persino necessario cominciare addirittura dalla sistemazione dell'immobile che ospitava l'ufficio di Pretura prima di poter esercitare compiutamente l'attività giurisdizionale, provvedendo alla ricostituzione dell'ufficio, al coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, alla direzione del carcere mandamentale. In tale difficile situazione la dott.ssa Trapasso ha dato prova di elevata capacità organizzativa (come dato conto nel parere del 2.2.1990 per la nomina a magistrato di Tribunale dal Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria). Ancorchè si tratta di un'esperienza risalente nel tempo, la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità organizzativa nella direzione della pretura mandamentale, affrontando complessi problemi organizzativi e strutturando l'Ufficio dal punto di vista dell'assetto organizzativo. Si tratta di un profilo che assume rilevanza significativa nella prospettiva delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto di conferimento, attesi i compiti di collaborazione del semidirigente con il Dirigente in relazione all'assetto organizzativo dell'Ufficio, e quindi anche per la risoluzione delle criticità afferenti sia le singole sezioni che l'ufficio nel suo complesso. Pertanto va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in ordine a tale indicatore.

Se l'esame degli indicatori specifici porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso, questa non è sovvertita da quello degli indicatori generali. Precisato che entrambi hanno svolto pure funzioni civili, il dott. La Mantia anche in via esclusiva per lungo tempo, il dott. La Mantia non vanta esperienze con valenza di indicatori generali così significative da portare a sovvertire il giudizio fondato sugli indicatori specifici (neanche quella alla Commissione flussi), e quindi in relazione al lavoro giudiziario (anche come collaborazione) nel settore oggetto di conferimento. Peraltro va evidenziato come la dott.ssa Trapasso nelle funzioni penali si è confrontata positivamente anche con ambiti di stretta connessione con il settore civile - reati societari, gli illeciti in materia fallimentare e le misure di prevenzione -, non

parendo anche sotto questo profilo la maggiore esperienza del dott. La Mantia nel settore civile rilevante (dal punto di vista comparativo).

Pertanto, considerato il positivo profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

**4.8)** Anche la dott.ssa **FICHERA** è recessiva.

Nominata con DM 24.2.1997, dopo il prescritto periodo di tirocinio è stata in servizio al Tribunale di Nicosia, ove ha svolto funzioni promiscue, in tutti i diversi settori dell'attività giudiziaria (nel settore civile anche quale presidente del collegio, nel settore del lavoro e nel settore penale, quale componente del collegio, e supplente GIP/GUP); è stata applicata anche in Corte d'Appello.

Nel dicembre 2004 è stata trasferita al Tribunale di Catania, ove per il primo mese è stata assegnata alla quinta sezione penale per poi venire assegnata alla sezione distaccata di Adrano, ove ha assunto la dirigenza dell'ufficio, quale magistrato coordinatore, oltre a svolgere funzioni giurisdizionali promiscue, con contemporanea e integrale gestione dei settori penale e civile, comprese le procedure esecutive immobiliari, nonché degli affari civili non contenziosi e di volontaria giurisdizione. Dal settembre 2010 ha svolto funzioni penali nelle sezioni distaccate di Adrano e di Bronte, con assunzione della dirigenza di entrambi gli uffici, quale magistrato coordinatore. Nel rapporto informativo vengono segnalate, sotto il profilo della collaborazione prestata per il buon andamento dell'ufficio, molteplici assegnazioni temporanee o in supplenza, ovvero assegnazioni congiunte, ad altre sezioni distaccate del Tribunale di Catania, in aggiunta al carico della sezione di Adrano.

Dal settembre 2011 svolge funzioni di consigliere alla Corte di Appello di Catania, inizialmente in supplenza presso la seconda sezione civile e, da novembre 2011 alla terza sezione penale. Dall'ottobre 2013 al luglio 2017 ha assunto in via continuativa il ruolo di presidente del collegio giudicante presso la sezione, inizialmente per due udienze al mese e poi, stabilmente, per una o più udienze alla settimana.

In relazione al merito, tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono positivi. Nonostante la gravosità e la delicatezza delle materie trattate (tra le altre, criminalità organizzata e delitti contro la persona) e la complessità dei processi, la dott.ssa Fichera ha conseguito risultati assai apprezzabili non soltanto con riferimento al numero dei processi definiti, ma anche con riguardo alla qualità del lavoro svolto.

Dal punto di vista attitudinale, il profilo professionale si caratterizza per l'ampiezza e varietà delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario. Ha svolto funzioni giudicanti civili per un dodicennio, sia quale giudice monocratico che come componente o presidente del collegio, con riguardo a pressoché tutte le materie di competenza del tribunale, e funzioni giudicanti penali per oltre un ventennio.

Quale presidente del collegio giudicante e/o di consigliere relatore ha trattato procedimenti di particolare complessità, in pressoché tutte le materie attribuite alla sezione secondo le previsioni tabellari. Vengono segnalati nel rapporto informativo redatto dall'attuale Presidente della terza sezione penale per la delicatezza delle questioni di diritto da esaminare e per l'enorme mole degli atti processuali, i maxi processi relativi al settore della criminalità organizzata, a partire dai gruppi operanti nel capoluogo etneo e alle loro articolazioni territoriali, anche nelle province limitrofe, nonché i processi in materia di delitti contro la P.A., violenza sessuale, immigrazione clandestina, ed i provvedimenti su richieste di riparazione per ingiusta detenzione e riparazione dell'errore giudiziario, riabilitazione, revisione". Ha partecipato, quale consigliere relatore ed estensore delle motivazioni della sentenza, al processo penale n. 12/15 R.G.C.A.A., celebrato presso la Corte di Assise di Appello di Catania, nei confronti di Madonia Giuseppe + 6, per plurimi reati di omicidio e tentato omicidio pluriaggravati.

Ha poi svolto il ruolo stabile di presidente del collegio giudicante per oltre tre anni e sei mesi, inizialmente per due udienze al mese e poi, stabilmente, per una o più udienze alla settimana. Nella funzione di presidente del collegio, ha assicurato una solerte e ordinata conduzione dell'udienza, un efficiente coordinamento dei Consiglieri a latere e un elevato standard di produttività nella definizione dei procedimenti.

Vanta rilevanti esperienze di collaborazione, nelle quali ha dimostrato una rilevante capacità organizzativa. Dal 18.1.2005 al 12.9.2011, presso il Tribunale di Catania è stata magistrato coordinatore della sezione distaccata di Adrano e, dal settembre 2010 al 12.9.2011, magistrato coordinatore anche della sezione distaccata di Bronte. Tra i risultati conseguiti può

essere segnalata la riorganizzazione della cancelleria della sezione di Adrano, mediante la suddivisione dei servizi per settori e la formazione del personale attraverso corsi interni, sì da garantirne la fungibilità e l'intercambiabilità, garantendo un migliore servizio all'utenza, attraverso l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico per tutto l'orario di ufficio, pomeriggio compreso.

Con riferimento alle deleghe ricevute e ai risultati conseguiti, va evidenziato come al Tribunale di Nicosia è stata presidente della commissione per la gestione dell'archivio. In Corte d'Appello ha ricevuto i seguenti incarichi di collaborazione: adempimenti relativi alla gestione e al buon funzionamento della biblioteca della Corte; collaborazione negli adempimenti relativi alle ispezioni ministeriali (in esecuzione della delega sono stati sollecitati e portati a termine gli adempimenti relativi alle ispezioni presso i Tribunali di Catania, di Siracusa e di Caltagirone per l'anno 2014, e presso il Tribunale di Ragusa per l'anno 2015); partecipazione a due diversi gruppi di lavoro istituiti dal Presidente della Corte di appello di Catania, l'uno per la predisposizione, in materia di liquidazioni del gratuito patrocinio nel settore penale, di provvedimenti-tipo omogenei fra le varie sezioni, e l'altro per l'elaborazione del programma di gestione del settore penale per l'anno 2017; nomina a responsabile delle verifiche dell'Ufficio per il Processo, istituito presso la Corte di appello di Catania, con riferimento alla terza sezione penale; collaborazione alla redazione della relazione sull'andamento della giustizia nel periodo luglio 2017-giugno 2018, con riferimento alla sezione relativa alla giurisprudenza penale del distretto.

Dal febbraio 2015 è magistrato designato per l'attuazione dei tirocini formativi convenzionali.

É R.A.M. (Magistrato Referente Distrettuale dell'Archivio della giurisprudenza di merito) della fase di primo popolamento della Banca Dati attraverso la piattaforma "ArchivioMerito", in collaborazione con i referenti del C.S.M. - Settima Commissione e con il personale individuato dal Presidente della Corte di appello.

É stata incaricata di monitorare l'attuazione del progetto "Dialogo tra primo e secondo grado", con la costituzione di un gruppo di supporto dei singoli consiglieri, ai fini dell'alimentazione della piattaforma, della verifica periodica dello stato di attuazione del progetto presso le sezioni penali della Corte, dell'estrazione di dati rilevanti ai fini della individuazione di questioni sensibili, delle linee di tendenza e delle evidenze più significative della giurisprudenza di appello, dell'elaborazione di una relazione periodica da trasmettersi a

tutti gli uffici del distretto, nell'ambito della cooperazione tra gli stessi e nel quadro delle "buone prassi" della Corte, segnalate al C.S.M.

È stata magistrato collaboratore per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 12.2.2019 per il distretto di Catania.

Pur a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale della dott.ssa Fichera, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Netta è innanzitutto la prevalenza della dott.ssa Trapasso in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU. Infatti se la dott.ssa Fichera vanta l'esercizio di funzioni penali per circa ventuno anni (per lungo tempo in via non esclusiva), oltremodo più lungo e consolidato è l'esercizio delle funzioni nel settore penale da parte della dott.ssa Trapasso, pari a oltre trentuno anni (dei quali due nelle funzioni promiscue). Viene quindi in rilievo una differenza temporale di esercizio di funzioni penali di dieci anni, che pare rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 lettera a) e 27 TU, considerati i positivi risultati qualitativi e quantitativi sempre conseguiti dalla dott.ssa Trapasso. Se la dott.ssa Fichera ha sicuramente arricchito il proprio percorso professionale con l'esercizio di funzioni anche di secondo grado, utili per acquisire le necessarie conoscenze per la verifica della tenuta dei procedimenti di primo grado, solo la dott.ssa Trapasso ha svolto anche funzioni requirenti. L'esercizio di funzioni anche requirenti appare rilevante proprio nella prospettiva dell'ufficio oggetto di conferimento, attesa la sussistenza di alcuni ambiti di necessario coordinamento tra ufficio giudicante e requirente (si pensi al tema delle priorità), che devono essere gestiti dal dirigente in collaborazione con il semidirettivo e che richiedono quella adeguata conoscenza che solo l'esercizio di entrambe le funzioni è in grado di assicurare. Il fatto che la dott.ssa Fichera vanta consolidate esperienze di presidenza di collegi non vale a giustificare la sua prevalenza in relazione all'indicatore in esame. Infatti, va innanzitutto rilevato come tale ruolo compete, con esclusione dei casi in cui il collegio sia presieduto dal Presidente di Sezione, al più anziano dei magistrati che lo compongono. Se è vero che la presidenza dei collegi impegna il giudice che lo presiede in attività di direzione dell'udienza e di organizzazione dei ruoli, nondimeno tale circostanza assume una valenza oggettivamente minore laddove la comparazione avvenga con altro magistrato che, come in questo caso, svolge anche funzioni dibattimentali monocratiche; anche l'esercizio delle funzioni dibattimentali monocratiche comporta, infatti, la direzione dell'udienza, la gestione del ruolo, un'impegnativa attività di

organizzazione di tutti gli adempimenti connessi alla trattazione e alla definizione dei procedimenti. Pertanto, anche il giudice monocratico svolge con pienezza quelle stesse attività che sono proprie del presidente del collegio. A ciò aggiungasi che, comunque, anche la dott.ssa Trapasso vanta una presidenza di collegio e che in ogni caso non si tratta di un'attività tale da bilanciare la ben più consolidata esperienza della dott.ssa Trapasso nelle funzioni penali.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU, la dott.ssa Fichera vanta plurime positive esperienze di collaborazione, sia in primo grado nella direzione di diverse sezioni distaccate, sia in Corte (si pensi solo esemplificativamente, rinviando a quanto sopra rilevato per il resto, alla nomina a responsabile delle verifiche dell'Ufficio per il Processo con riferimento alla terza sezione penale), oltre che consolidate presidenze di collegio. Se in relazione alle presidenze di collegio non risulta che concretamente la dott.ssa Fichera abbia posto in essere un'ulteriore attività significativamente rilevante di collaborazione con il dirigente della sezione, al di là di quella fisiologica della gestione del ruolo collegiale (anche nei rapporti con la cancelleria), pur tuttavia le ulteriori esperienze appaiono rilevanti. A fronte di ciò la dott.ssa Trapasso vanta alcune esperienze significative, anche se complessivamente meno ampie di quelle maturate dalla dott.ssa Fichera. Infatti la dott.ssa Trapasso all'inizio della carriera, alla Pretura mandamentale di Bianco, si è direttamente confrontata con le (eccezionali, per quanto attestato dal parere del Consiglio giudiziario del 2.2.1990) problematiche organizzative di un ufficio (peraltro caratterizzato da un territorio difficile per la presenza nel territorio dei comuni di San Luca e di Africo), vacante da svariati anni, nel quale è stato persino necessario cominciare addirittura dalla sistemazione dell'immobile che ospitava l'ufficio di Pretura prima di poter esercitare compiutamente l'attività giurisdizionale, provvedendo alla ricostituzione dell'ufficio, al coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, alla direzione del carcere mandamentale. In tale difficile situazione la dott.ssa Trapasso ha dato prova di elevata capacità organizzativa (come dato conto nel parere del 2.2.1990 per la nomina a magistrato di Tribunale dal Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria). Ancorchè si tratta di un'esperienza risalente nel tempo, la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità organizzativa nella direzione della pretura mandamentale, affrontando complessi problemi organizzativi e strutturando l'Ufficio dal punto di vista dell'assetto organizzativo. Si tratta di un profilo che assume rilevanza significativa nella prospettiva delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto di

conferimento, attesi i compiti di collaborazione del semidirigente con il Dirigente in relazione all'assetto organizzativo dell'Ufficio, e quindi anche per la risoluzione delle criticità afferenti sia le singole sezioni che l'ufficio nel suo complesso. Sotto questo aspetto solo la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità di risolvere positivamente criticità organizzative.

Per quanto attiene agli indicatori generali, entrambe hanno svolto funzioni anche nel settore civile, vantando un percorso professionale vario. La dott.ssa Fichera vanta poi esperienze con rilevanza di indicatori generali particolarmente significative.

Pertanto, considerato il positivo profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso. In particolare, tale prevalenza si fonda sulla netta prevalenza della dott.ssa Trapasso in relazione all'attività giudiziaria svolta nel settore penale (art. 15 lettera a TU), associata ad una rilevante esperienza nella direzione di una pretura mandamentale all'inizio della carriera (art. 15 lettera b TU). Il fatto che la dott.ssa Fichera possa vantare esperienze di collaborazione complessivamente più ampie non vale a compensare la significativamente inferiore esperienza della stessa nel lavoro giudiziario nel settore penale; questo comunque tenendo conto del fatto che la dott.ssa Trapasso vanta comunque esperienze di collaborazione significative.

Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

#### **4.9) Anche la dott.ssa MUSCARELLA è subvalente.**

Nominata con DM 24.2.1997, dopo il prescritto periodo di tirocinio è stata in servizio al Tribunale di Catania, ove inizialmente è stata addetta alla sezione distaccata di Belpasso con funzioni promiscue; dal febbraio 2000 è stata assegnata alla II sezione penale e al Tribunale del riesame; dall'aprile 2001 a diverse sezioni distaccate con funzioni promiscue (inizialmente a quella di Giarre; dal settembre 2004 a quella di Bronte; dal gennaio 2005 a quella di Mascalucia). Dal febbraio 2011 è in servizio alla Corte di Appello di Catania, assegnata inizialmente alla I sezione penale e alla sezione provvedimenti speciali, dal settembre 2013 alla III sezione penale, e dall'ottobre 2016 nuovamente alla I sezione penale e alla sezione provvedimenti speciali.

In relazione al merito, il parere attitudinale richiama l'ultimo parere formulato per la valutazione di professionalità del 22.3.2017, dal quale emerge la figura di un magistrato di assoluto valore, dotato di ottima preparazione giuridica, in grado di esplicitare la propria attività giurisdizionale con grande padronanza degli strumenti giuridici e con assoluta disinvoltura e sicurezza nell'approccio al fatto, dimostrando maturità, esperienza e non comune possesso di tecniche appropriate ed efficaci, atte a definire anche i procedimenti più difficili e delicati. Ha partecipato come relatrice a numerosi convegni.

Dal punto di vista attitudinale, ha maturato una variegata esperienza nel lavoro giudiziario, sia nel settore penale che nel settore civile, quale giudice del Tribunale penale di Catania, collegiale e monocratico, giudice del riesame e giudice nelle sezioni distaccate del Tribunale di Catania - ove ha svolto anche funzioni di giudice civile e delle esecuzioni immobiliari, nonché quale consigliere presso la Corte d'Appello della sezione penale.

Nel parere si sottolinea come la dott.ssa Muscarella non solo ha maturato un'esperienza ultraventennale quale giudice di merito nel settore penale, ma, nello svolgimento di tali funzioni, ha messo in mostra elevate capacità ed un grande impegno, che le hanno consentito di raggiungere ottimi risultati in tutti gli uffici nei quali ha prestato servizio. Ha redatto numerose sentenze di particolare complessità, sia per il numero di imputati che per la tipologia di condotte contestate.

Vanta una significativa esperienza organizzativa. In particolare, all'inizio della carriera ha svolto funzioni dirigenziali alla sezione distaccata di Belpasso dal giugno 1999 al febbraio 2000, a quella di Adrano dal settembre 2004 al gennaio 2005, a quella di Bronte dal settembre 2004 al marzo 2005 e a quella di Mascalucia dall'ottobre 2005 al dicembre 2006. Nel parere si osserva come nell'espletare tali incarichi la dott.ssa Muscarella ha raggiunto rilevanti risultati, occupandosi *“della gestione e dell'organizzazione dell'attività giudiziaria, coordinando anche l'attività e le funzioni dei numerosi giudici onorari assegnati ai diversi uffici, organizzando il calendario delle udienze, assegnando i fascicoli”*. Ha inoltre presieduto il collegio in diverse occasioni collaborando con la dirigenza per ogni adempimento relativo all'organizzazione dell'ufficio.

Pur a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale della dott.ssa Muscarella, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Netta è innanzitutto la prevalenza della dott.ssa Trapasso in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU. Infatti se la dott.ssa Muscarella vanta l'esercizio di funzioni penali per circa venti anni (dei quali pressochè dieci in via non esclusiva), oltremodo più lungo e consolidato è l'esercizio delle funzioni nel settore penale da parte della dott.ssa Trapasso, pari a oltre trentuno anni (dei quali due nelle funzioni promiscue). Viene quindi in rilievo una differenza temporale di esercizio di funzioni penali di oltre dieci anni, che pare rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 lettera a) e 27 TU, considerati i positivi risultati qualitativi e quantitativi sempre conseguiti dalla dott.ssa Trapasso. Se la dott.ssa Muscarella ha sicuramente arricchito il proprio percorso professionale con l'esercizio di funzioni anche di secondo grado, utili per acquisire le necessarie conoscenze per la verifica della tenuta dei procedimenti di primo grado, solo la dott.ssa Trapasso ha svolto anche funzioni requirenti. L'esercizio di funzioni anche requirenti appare rilevante proprio nella prospettiva dell'ufficio oggetto di conferimento, attesa la sussistenza di alcuni ambiti di necessario coordinamento tra ufficio giudicante e requirente (si pensi al tema delle priorità), che devono essere gestiti dal dirigente in collaborazione con il semidirettivo e che richiedono quella adeguata conoscenza che solo l'esercizio di entrambe le funzioni è in grado di assicurare. Peraltro è da evidenziare come l'esperienza della dott.ssa Muscarella nelle funzioni di primo grado, oggetto di conferimento pur nella funzione semidirettiva, è limitata a poco più di dieci anni - a fronte dei ventitre della dott.ssa Trapasso -, aspetto che assume rilevanza tenuto conto delle specificità delle funzioni di primo grado (anche rispetto al giudizio di appello). In relazione al fatto poi che la dott.ssa Muscarella vanta maggiori presidenze di collegio, se è vero che la presidenza dei collegi impegna il giudice che lo presiede in attività di direzione dell'udienza e di organizzazione dei ruoli, nondimeno tale circostanza assume una valenza oggettivamente minore laddove la comparazione avvenga con altro magistrato che, come in questo caso, svolge funzioni dibattimentali monocratiche; anche l'esercizio delle funzioni dibattimentali monocratiche comporta, infatti, la direzione dell'udienza, la gestione del ruolo, un'impegnativa attività di organizzazione di tutti gli adempimenti connessi alla trattazione e alla definizione dei procedimenti. Pertanto, anche il giudice monocratico svolge con pienezza quelle stesse attività che sono proprie del presidente del collegio. A ciò aggiungasi che, comunque, anche la dott.ssa Trapasso vanta una presidenza di collegio e che in ogni caso non si tratta di un'attività tale da bilanciare la più consolidata esperienza della dott.ssa Trapasso nelle funzioni penali (anche giudicanti).

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15, lettera b TU, entrambe vantano il positivo esercizio di esperienze di collaborazione, la dott.ssa Trapasso nella direzione della Pretura Mandamentale di Bianco, la dott.ssa Muscarella nella direzione di diverse sezioni distaccate. Se la dott.ssa Muscarella ha coordinato più sezioni distaccate, pur tuttavia la dott.ssa Trapasso ha diretto la Pretura mandamentale in un momento di eccezionale difficoltà organizzativa, dovendo essere affermata l'equivalenza in relazione a tale indicatore. Se poi la dott.ssa Muscarella vanta maggiori esperienze di presidenza di collegi, pur tuttavia non risulta che concretamente abbia posto in essere un'ulteriore attività significativamente rilevante di collaborazione con il dirigente della sezione, al di là di quella fisiologica della gestione del ruolo collegiale.

Se l'esame degli indicatori specifici porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso, essa non è sovvertita da quello degli indicatori generali. Precisato che entrambi hanno svolto anche funzioni civili, la dott.ssa Muscarella non vanta esperienze con valenza di indicatori generali così significative da portare a sovvertire il giudizio fondato sugli indicatori specifici.

Pertanto, considerato il positivo profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso (in particolare la netta prevalenza in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU).

Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

**4.10) Infine anche la dott.ssa SCAPELLATO è subvalente.**

Nominata con DM 28.7.1998, dal maggio 2000 svolge funzioni giudicanti al Tribunale di Siracusa. Dall'anno 2000 all'ottobre 2004 è stata componente del collegio penale e, poiché il Tribunale annovera un'unica sezione penale, si è occupata di tutti i reati di competenza collegiale; dal settembre 2000 al mese di settembre 2001, oltre a comporre i collegi penali, è stata giudice a latere della Corte di Assise; dall'ottobre 2004 al settembre 2012 ha svolto le funzioni di giudice monocratico penale presso la sezione distaccata di Avola; dal settembre 2012 all'ottobre 2015 ha svolto le funzioni di giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Siracusa; dal giugno 2015 all'ottobre 2015, oltre alle funzioni di giudice

monocratico, ha presieduto un collegio penale; dal novembre 2015 svolge le funzioni di GIP/GUP.

In relazione al merito, tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono positivi. Il parere attitudinale richiama il recente parere espresso dal Consiglio Giudiziario ai fini del riconoscimento della quarta valutazione di professionalità. Il Capo dell'Ufficio, alla luce degli elementi sopravvenuti, ribadisce che l'esame dei provvedimenti redatti dalla dott.ssa Scapellato evidenzia le sue ottime qualità professionali, la sua solida preparazione di base, la capacità di analizzare e approfondire le questioni di volta in volta trattate, focalizzandone i punti salienti. E' stata relatrice ad incontri di studio.

Dal punto di vista attitudinale, ha sempre svolto funzioni penali, sia come giudice del dibattimento che come GIP/GUP. Dal giugno all'ottobre 2015 ha presieduto un collegio.

E' stata magistrato coordinatore della sezione distaccata di Avola per un anno, dal settembre 2005 al settembre 2006, la sezione distaccata che è stata, per bacino di utenza e numero degli affari civili e penali, la più impegnativa fra le sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa. Nel detto ruolo si è spesso rapportata con il Comune di Avola per la gestione delle attività di manutenzione dell'edificio che ospitava il Tribunale e per garantire l'approvvigionamento delle dotazioni dell'edificio di competenza dell'autorità amministrativa. Ha svolto attività di coordinatore e di vigilanza dei GOT assegnati alla sezione distaccata (due al settore civile uno al settore penale); ha svolto periodiche riunioni con il GOT assegnato al settore penale per discutere delle novità normative e per assicurare un orientamento conforme nelle decisioni della sezione distaccata; ha svolto attività di indirizzo nei confronti del personale amministrativo della sezione; ha vigilato sull'attività degli altri magistrati. Peraltro ha gestito un ruolo di rilevantissima consistenza, riuscendo nonostante le sopravvenienze significative ad abbattere l'arretrato.

In relazione alla gestione dell'udienza, ancor prima dell'introduzione di un protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha adottato dei criteri organizzativi (recepiti poi nel protocollo) che regolavano l'ordine di trattazione dei procedimenti al fine di arrecare minore disagio possibile all'utenza e agli avvocati (trattazione prioritaria dei processi da rinviare trattazione dei processi con audizione testi, trattazione dei processi calendarizzati per la discussione). Si è costantemente attivata per garantire la uniformità di indirizzo fra i magistrati (togati e non) prima della sezione distaccata di Avola e poi dello sezione penale, segnalando con notevole tempestività gli orientamenti giurisprudenziali (di merito e di

legittimità) sulle novità normative e sulle questioni più rilevanti. E' stata fautrice delle più importanti riunioni tenutesi nella sezione penale finalizzate allo studio e all'approfondimento delle innovazioni legislative e all'adozione di criteri unitari nelle decisioni. Costituisce un importante supporto per i funzionari di cancelleria.

E' stata delegata dal Presidente della sezione GIP/GUP per l'organizzazione dei turni per le udienze di convalida dell'arresto e del fermo e per la comunicazione dei relativi prospetti ai colleghi e al direttore di cancelleria.

E' stata magistrato di riferimento per l'informatica dal 2011 al 2016 per il settore penale. In tale veste ha promosso gli incontri con i responsabili della cancelleria penale per attuare ed implementare la nuova disciplina in materia di notifiche telematiche. Ha fatto parte della commissione "BEST PRACTICES" per avviare il processo di digitalizzazione del fascicolo processuale. Ha partecipato a diverse riunioni con il referente per l'informatica della Procura al fine di creare delle cartelle condivise, da utilizzare per lo scambio di informazioni fra Tribunale e Procura: il progetto, già in fase di esecuzione, è stato interrotto a seguito dell'introduzione da parte del Ministero del sistema SICP. E' componente del tavolo tecnico costituito nel 2012 per collaborare con la fondazione "Siracusa è Giustizia" partecipando a periodiche riunioni con il comitato scientifico della Fondazione, e contribuendo a realizzare, fra l'altro, una APP per smartphone, con il quale i cittadini possono acquisire, attraverso il loro cellulare, importanti informazioni sul Tribunale, sulle udienze, sulle procedure di accesso agli atti e alla modulistica. Il Tribunale di Siracusa è stato il primo fra i Tribunali italiani ad assumere tale importante iniziativa .

E' stata componente del Consiglio giudiziario dal 2005 al 2008 e dal 2016.

Pur a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale della dott.ssa Scapellato, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso.

Netta è innanzitutto la prevalenza della dott.ssa Trapasso in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU. Infatti se la dott.ssa Scapellato vanta l'esercizio di funzioni penali per circa venti anni, oltremodo più lungo e consolidato è l'esercizio delle funzioni nel settore penale da parte della dott.ssa Trapasso, pari a oltre trentuno anni (dei quali due nelle funzioni promiscue). Viene quindi in rilievo una differenza temporale di esercizio di funzioni penali di dieci anni, che pare rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 lettera a) e 27 TU, considerati i positivi risultati qualitativi e quantitativi sempre

conseguiti dalla dott.ssa Trapasso. Se la dott.ssa Scapellato ha sicuramente arricchito il proprio percorso professionale con l'esercizio di funzioni anche di gip/gup, solo la dott.ssa Trapasso ha svolto anche funzioni requirenti. L'esercizio di funzioni anche requirenti appare rilevante proprio nella prospettiva dell'ufficio oggetto di conferimento, attesa la sussistenza di alcuni ambiti di necessario coordinamento tra ufficio giudicante e requirente (si pensi al tema delle priorità), che devono essere gestiti dal dirigente in collaborazione con il semidirettivo e che richiedono quella adeguata conoscenza che solo l'esercizio di entrambe le funzioni è in grado di assicurare. Viceversa l'esperienza nelle funzioni gip/gup appare non particolarmente significativa nella prospettiva funzionale dell'Ufficio oggetto di conferimento, venendo in considerazione un Ufficio con un presidente della sezione gip/gup (oggetto di distinto conferimento).

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15, lettera b TU, la dott.ssa Scapellato vanta plurime positive esperienze di collaborazione sia in relazione al coordinamento di una sezione distaccata sia quale referente per l'informatica nel settore penale, oltre che per la predisposizione dei turni per le convalide all'Ufficio gip/gup. Se quindi le esperienze della dott.ssa Scapellato appaiono ampie, a fronte di ciò va rilevato come anche la dott.ssa Trapasso può comunque far valere significative esperienze di collaborazione. Infatti la dott.ssa Trapasso all'inizio della carriera, alla Pretura mandamentale di Bianco, si è direttamente confrontata con le (eccezionali, per quanto attestato dal parere del Consiglio giudiziario del 2.2.1990) problematiche organizzative di un ufficio (peraltro caratterizzato da un territorio difficile per la presenza nel territorio dei comuni di San Luca e di Africo), vacante da svariati anni, nel quale è stato persino necessario cominciare addirittura dalla sistemazione dell'immobile che ospitava l'ufficio di Pretura prima di poter esercitare compiutamente l'attività giurisdizionale, provvedendo alla ricostituzione dell'ufficio, al coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, alla direzione del carcere mandamentale. In tale difficile situazione la dott.ssa Trapasso ha dato prova di elevata capacità organizzativa (come dato conto nel parere del 2.2.1990 per la nomina a magistrato di Tribunale dal Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria). Ancorchè si tratta di un'esperienza risalente nel tempo, la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità organizzativa nella direzione della pretura mandamentale, affrontando complessi problemi organizzativi e strutturando l'Ufficio dal punto di vista dell'assetto organizzativo. Si tratta di un profilo che assume rilevanza significativa nella prospettiva delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto di conferimento,

attesi i compiti di collaborazione del semidirigente con il Dirigente in relazione all'assetto organizzativo dell'Ufficio, e quindi anche per la risoluzione delle criticità afferenti sia le singole sezioni che l'ufficio nel suo complesso. Sotto questo aspetto la dott.ssa Trapasso ha dato prova di notevole capacità di risolvere positivamente criticità organizzative.

Per quanto attiene agli indicatori generali, solo la dott.ssa Trapasso ha svolto funzioni anche nel settore civile, vantando un percorso professionale vario, mentre la dott.ssa dott.ssa Scapellato può far valere l'esperienza al Consiglio giudiziario.

Pertanto, considerato il positivo profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa Trapasso. In particolare, tale prevalenza si fonda sulla netta prevalenza della dott.ssa Trapasso in relazione all'attività giudiziaria svolta nel settore penale (art. 15 lettera a TU), associata ad una rilevante esperienza nella direzione di una pretura mandamentale all'inizio della carriera (art. 15 lettera b TU). Il fatto che la dott.ssa Scapellato possa vantare esperienze di collaborazione complessivamente più ampie non vale a bilanciare la significativamente inferiore esperienza nel lavoro giudiziario nel settore penale; questo comunque tenendo conto del fatto che la dott.ssa Trapasso ha maturato comunque esperienze di collaborazione significative e che quelle maturate dalla dott.ssa Scopellato non paiono così pregnanti da portare a superare la netta prevalenza della dott.ssa Trapasso in relazione all'indicatore relativo al lavoro giudiziario nel settore oggetto di conferimento. Nè tale giudizio, fondato su una valutazione complessiva degli indicatori specifici, può essere sovvertito dall'esperienza ordinamentale al Consiglio giudiziario della dott.ssa Scapellato, anch'essa non così rilevante da bilanciare una differenza di esperienza nel lavoro giudiziario di ben dieci anni.

Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza della dott.ssa Trapasso in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, delibera di sottoporre al *plenum* le suddette conclusioni, assunte con due voti favorevoli, e quindi

#### PROPONE

la nomina a **Presidente di sezione del Tribunale di Catania, settore penale**, a sua domanda, della dott.ssa **Elia TRAPASSO**, magistrato di VII valutazione di professionalità,

attualmente giudice del Tribunale di Catania, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Proposta B – in favore del dott. Benedetto PATERNO' RADDUSA (votante il consigliere Ciambellini – astenuto il consigliere Donati). Relatore: cons. CIAMBELLINI

*Conferimento dell'Ufficio semidirettivo  
di Presidente di sezione del Tribunale di CATANIA – settore penale  
(magistrato uscente dott.ssa Maria Concetta Rita Spanto, vacanza dell'1.1.2020)*

**1. Premessa.**

Il relatore, Cons. Michele CIAMBELLINI, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**Ignazia BARBARINO, Eliana TRAPASSO, Maria Pia URSO, Riccardo PIVETTI, Antonino Marcello FALLONE, Enrico DE MASELLIS, Carlo Alberto INDELLICATI, Benedetto PATERNO' RADDUSA, Nicola LA MANTIA, Giuliana FICHERA, Anna Maria Gloria MUSCARELLA, Carmen SCAPELLATO, Lorenzo JANNELLI.**

Si rileva, preliminarmente:

- che il dott. Lorenzo JANNELLI ha revocato la domanda;
- che la dott.ssa Maria Pia URSO è stata destinata al medesimo incarico semidirettivo, in relazione a diversa vacanza.

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Ciò premesso, illustra, quindi, il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della Circolare consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1) La dott.ssa Ignazia BARBARINO**, nominata con DM 20.11.1986, è stata: dal 16.7.1988 pretore presso la Pretura di Randazzo e, successivamente, presso la Pretura di Catania; dal 9.8.1991 sostituto procuratore presso la Procura c/o la Pretura di Catania; dal

3.5.1999 pretore presso la Pretura di Catania e, successivamente, giudice presso il Tribunale di Catania.

**2.2) La dott.ssa Eliana TRAPASSO**, nominata con DM 20.11.1986, è stata: dal 16.7.1988 pretore presso la Pretura di Bianco e, successivamente, pretore presso la Pretura di Locri; dal 20.4.1990 sostituto procuratore presso la Procura c/o la Pretura di Catania; dal 21.4.1998 pretore presso la Pretura di Catania e, successivamente, giudice presso il Tribunale di Catania.

**2.3) Il dott. Riccardo PIVETTI**, nominato con DM 1.10.1991, è stato: dal 16.10.1992 giudice presso il Tribunale di Enna; dal 14.7.1995 giudice presso il Tribunale di Catania; dal 19.7.2013 è consigliere presso la Corte d'appello di Catania.

**2.4) Il dott. Antonino Marcello FALLONE**, nominato con DM 3.12.1991, è stato, dal 21.1.1993, giudice presso il Tribunale di Catania; dal 19.7.2013 è consigliere presso la Corte d'appello di Catania.

**2.5) Il dott. Enrico DE MASELLIS**, nominato con DM 29.9.1992, è stato: dal 17.11.1993 sostituto procuratore presso la Procura di Crema; dal 27.12.1995 sostituto procuratore presso la Procura di Catania; dal 18.4.2005 è giudice presso il Tribunale di Catania.

**2.6) Il dott. Carlo Alberto INDELLICATI**, nominato con DM 8.7.1994, è stato: dall'1.12.1995 giudice presso il Tribunale di Palmi; dal 21.7.2008 giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria; dal 28.9.2009 fuori ruolo presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dal 10.12.2012 giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria; dal 2.4.2014 è giudice presso il Tribunale di Palmi.

**2.7) Il dott. Benedetto PATERNO' RADDUSA**, nominato con DM 8.7.1994, è stato: dall'1.12.1995 giudice presso il Tribunale di Catania; dal 19.9.2012 consigliere presso la Corte di Cassazione; dal 23.2.2016 fuori ruolo quale assistente di studio presso la Corte Costituzionale; dal 12.2.2020 è consigliere presso la Corte di Cassazione.

**2.8) Il dott. Nicola LA MANTIA**, nominato con DM 8.7.1994, è stato: dall'1.12.1995 pretore presso la Pretura di Caltanissetta; dal 22.2.1999 pretore presso la Pretura di Catania e, successivamente, giudice presso il Tribunale di Catania.

**2.9) La dott.ssa Giuliana FICHERA**, nominata con DM 24.2.1997, è stata: dal 10.11.1998 giudice presso il Tribunale di Nicosia; dal 13.12.2004 giudice presso il Tribunale di Catania; dal 12.9.2011 è consigliere presso la Corte d'appello di Catania.

**2.10) La dott.ssa Anna Maria Gloria MUSCARELLA**, nominata con DM 24.2.1997, è stata, dal 22.6.1999, giudice presso il Tribunale di Catania; dal 14.2.2011 è consigliere presso la Corte d'appello di Catania.

**2.11) La dott.ssa Carmen SCAPELLATO**, nominata con DM 28.7.1998, è, dal 22.5.2000, giudice presso il Tribunale di Siracusa.

***3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.***

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo unico sulla dirigenza giudiziaria che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare

competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, l'ufficio di Presidente di sezione del Tribunale di Catania, settore penale, afferisce a un incarico semidirettivo in un Tribunale che consta di una pianta organica costituita – oltre che dal Presidente – da 12 Presidenti di sezioni, da 1 Presidente della sezione lavoro, da 1 Presidente della sezione Gip, da 1 Presidente aggiunto della sezione Gip, da 90 Giudici, da 11 Giudici della sezione lavoro e da 55 Giudici onorari di Tribunale.

L'articolo 15, riguardo agli Uffici semidirettivi giudicanti e requirenti di primo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva, per uffici del tipo di quello oggetto della presente procedura: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché delle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Tanto considerato, osserva il relatore che – esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso – il dott.

Benedetto PATERNO' RADDUSA è il candidato più idoneo, per merito e attitudini, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

### **3.1 Parametro del “merito”.**

Il parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Roma del 25.9.2019 è positivo e richiama i precedenti pareri formulati in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità del magistrato, nei quali sono sempre stati attestati l'equilibrio, la notevole preparazione professionale, la diligenza e la laboriosità del candidato. In particolare, il parere espresso dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione il 19.1.2015 ai fini del riconoscimento della V valutazione di professionalità così conclude: *“Dalla documentazione esaminata e relativa al periodo in valutazione emerge che la figura professionale del dott. Paternò Raddusa si caratterizza per una non comune preparazione giuridica, trasfusa nella qualità dei provvedimenti giurisdizionali redatti sia come giudice del tribunale di Catania che come consigliere di questa Corte di cassazione, per il costante aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale, per la particolare padronanza degli strumenti informatici, per la capacità di organizzare ottimamente il proprio lavoro, per l'impegno sempre dimostrato nello svolgimento dei vari compiti affidatigli e nel contribuire al buon andamento dell'ufficio, così da risultare ampiamente positiva la valutazione rispetto a tutti i parametri di giudizio sopra indicati”.*

In avvio di carriera, il magistrato ha svolto funzioni giudicanti presso il Tribunale di Catania, nei settori di seguito specificati. Dal dicembre 1995 al maggio 1998 è stato giudice delle esecuzioni immobiliari e componente della V sezione civile (con competenza in materia di azioni risarcitorie extracontrattuali e controversie legate a rapporti di locazione). Dal maggio 1998 al gennaio 2010 è stato giudice delegato ai fallimenti e componente della IV sezione civile (con competenza in materia di diritto commerciale, societario, bancario e contrattuale delle imprese, nonché sezione specializzata di diritto industriale). Dal gennaio 2010 è transitato al settore penale, dapprima quale giudice della V sezione penale del Tribunale catanese (Tribunale del Riesame e delle Misure di prevenzione, personali e patrimoniali). Dall'aprile 2011 al settembre 2012 è stato giudice della sezione Misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nonché componente supplente della Corte di assise.

Dal settembre 2012 al febbraio 2016 ha svolto funzioni giudicanti di legittimità, quale consigliere della VI sezione penale della Corte di Cassazione, avente competenza nelle seguenti materie: delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia; reati contro la famiglia; procedimenti di estradizione e di mandato di arresto europeo; misure di prevenzione, personali e patrimoniali; criminalità organizzata; delitti in materia di stupefacenti. In occasione della verifica inerente al conferimento delle funzioni di legittimità, la Commissione tecnica prevista dall'art. 12, comma 13, D. L.vo n. 160 del 2016, ribadendo il giudizio speso in occasione della domanda relativa al medesimo concorso, ma riferita ai posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nel relativo parere ebbe ad affermare: *“La documentazione prodotta consente di esprimere un giudizio di ottima capacità scientifica e di analisi delle norme rispetto al livello richiesto per l'esercizio delle funzioni di legittimità. I provvedimenti giudiziari affrontano questioni anche complesse di diritto civile e commerciale, esaminate con elevato approfondimento dei profili di diritto in ogni dettaglio processuale e sostanziale. Le motivazioni sono meticolose; le argomentazioni sono strutturate con chiarezza, sistematicità ed esaustività. La giurisprudenza, ricostruita con cura, è valutata autonomamente e talvolta criticamente, con attenzione ai profili di costituzionalità e agli orientamenti della dottrina. L'unica ordinanza in materia penale si connota anch'essa per l'approfondimento dei profili giuridici. I contributi dottrinari sono ulteriormente confermativi di questa valutazione”*.

Dal febbraio 2016 al febbraio 2020 è stato fuori ruolo presso la Corte Costituzionale, quale assistente di studio del Giudice prof. A. A. Barbera. In data 12.2.2020, infine, è rientrato in ruolo quale consigliere presso la Corte di Cassazione (esperienza successiva all'odierna vacanza).

Con riferimento all'ultimo periodo di attività presso il Tribunale di Catania, il Consiglio Giudiziario catanese, nel proprio parere parziale reso ai fini della V valutazione di professionalità, ha definito il dott. Paternò Raddusa come magistrato di *“elevata professionalità”*, *“solida cultura generale”* ed *“eccezionale preparazione giuridica”* sia in materia penale che in materia civile; doti che si esprimono nei provvedimenti *“la cui tecnica espositiva è caratterizzata da chiarezza ed immediatezza”* e rivelano un approccio di studio caratterizzato da *“rara acutezza”*, *“rigore scientifico”* e *“assoluta padronanza dei temi trattati”*, oltre ad essere *“improntati alla ricerca della soluzione giuridica più adeguata e corretta, nel rispetto delle regole processuali e delle prerogative delle parti”*. Vengono

sottolineate, altresì, la complessità dei procedimenti trattati dal magistrato (tra l'altro relativi a maxi operazioni per reati associativi mafiosi, in tema di stupefacenti e reati societari), nonché le “*eccezionali*” qualità professionali dimostrate nella gestione di complesse procedure per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Il dott. Paternò Raddusa, pur costantemente distinguendosi per l'elevato livello qualitativo della propria attività professionale, ha sempre assicurato, anche sotto il profilo quantitativo, una produttività elevata. Quanto al periodo di servizio svolto fuori ruolo presso la Corte Costituzionale, ha evidenziato, al riguardo, il prof. Barbera: "*Nello svolgimento delle funzioni di assistente di studio, il dott. Paternò Raddusa ha, altresì, evidenziato doti di eccezionale laboriosità, dimostrando completa affidabilità e tempestività nell'impegno, nonché assiduità e piena disponibilità*".

### **3.2 Parametro delle “*attitudini*”.**

Particolarmente elevato risulta il parametro attitudinale (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 T.U.) riconducibile al dott. Paternò Raddusa.

Sul piano degli indicatori specifici, e con particolare riferimento all'indicatore di cui *all'art. 15, lett. a), T.U.* (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi), il dott. Paternò Raddusa, dopo aver maturato una rilevante esperienza nel settore del diritto civile nei primi anni di carriera, si è occupato approfonditamente di diritto penale, a livello di merito e, successivamente, di legittimità, ottenendo sempre risultati brillanti, sul piano sia qualitativo che quantitativo. In particolare, presso il Tribunale di Catania si è occupato in via esclusiva del settore penale dal gennaio 2010 al settembre 2012, affrontando materie anche di significativa complessità (Tribunale del riesame, Misure di prevenzione personali e patrimoniali, reati di competenza della Corte di assise). Di fondamentale importanza, nell'ottica del posto semidirettivo a concorso, risulta anche la successiva esperienza (maturata dal settembre 2012 al febbraio 2016) di consigliere presso la VI sezione penale della Corte di Cassazione, veste nella quale ha avuto modo di occuparsi delle più diverse questioni nel vasto catalogo di materie già indicato nel tratteggiare il percorso professionale del candidato. L'autorelazione predisposta dal magistrato, alla quale

si fa rinvio, contiene ampia rassegna dei principali provvedimenti giurisdizionali redatti in questa fase della carriera dal dott. Paternò Raddusa, alcuni dei quali caratterizzati da interpretazioni dalle quali sono scaturiti conflitti poi definiti dalle Sezioni Unite dalla Cassazione in termini coerenti con l'impostazione delineata dal candidato. Il presidente titolare della VI sezione penale della Corte di Cassazione, nel rapporto reso ai fini della V valutazione di professionalità, ha rimarcato che *“il dott. Paternò Raddusa ha costantemente dato prova del massimo rigore scientifico nei provvedimenti da lui redatti... taluni dei quali concernenti questioni giuridiche di particolare complessità, soprattutto in materia di reati contro la pubblica amministrazione (è sua la prima sentenza della nuova fattispecie di reato di cui all'art. 319-quater c.p.), di criminalità organizzata... e, ancor più, in tema di misure di prevenzione, personali e patrimoniali ..., materia nella quale anche la preparazione civilistica dell'interessato ha arrecato un contributo non indifferente all'evoluzione della giurisprudenza della Corte... dando luogo, talora, a soluzioni davvero originali”*.

Quanto all'indicatore di cui ***all'art. 15, lett. b), T.U.*** (pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, nonché esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), il dott. Paternò Raddusa non ha ricoperto, sin qui, completi incarichi direttivi o semidirettivi presso uffici giudiziari, ma ha avuto modo di dimostrare in carriera significative e tranquillizzanti doti organizzative nel settore penale qui di interesse, soprattutto sotto il profilo dell'efficace gestione dei gravosi carichi di lavoro che gli sono stati affidati nei diversi uffici ove ha prestato servizio. Particolarmente lusinghiere sono le valutazioni espresse rispetto a tale parametro dal Presidente titolare della VI sezione penale della Corte di Cassazione nel già richiamato rapporto informativo reso ai fini della V valutazione di professionalità del magistrato. Ha scritto, infatti, il dirigente che *“altissima”* è la capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, capacità dimostrata nel gestire non pochi processi di criminalità organizzata con un numero considerevole di ricorrenti e di questioni sottoposte al vaglio della Corte. A sua volta, il Consiglio Giudiziario di Catania aveva sottolineato che il dott. Paternò Raddusa *“dispone di straordinarie risorse personali e di non comuni capacità organizzative, che gli hanno consentito di fronteggiare in tempi contenuti ed in maniera ineccepibile i rilevanti flussi di lavoro che gli sono sempre pervenuti, riscendo sempre a coordinare l'attività collegiale con il ruolo di rito monocratico allo stesso assegnato e con la delicata e complessa attività di giudice delegato ai fallimenti, risultando comunque sempre in grado di fronteggiare anche le situazioni di eccezionale sopravvenienza*

*o di contingente urgenza e difficoltà mediante il ricorso alle proprie dotazioni (impegno, spirito di servizio, prolungata permanenza in udienza e al tavolo di lavoro, eccezionale fluidità e velocità nella redazione delle motivazioni dei provvedimenti) mediante le quali riesce sempre a smaltire in tempi solitamente inferiori a quelli dei colleghi la quota di affari giudiziari di sua pertinenza”.*

Venendo agli **indicatori generali**, particolarmente rilevante risulta, nell’ottica del posto semidirettivo a concorso e sul piano dell’indicatore di cui all’art. 13 T.U., la prolungata esperienza fuori ruolo maturata dal magistrato, per circa 4 anni (febbraio 2016 – febbraio 2020), presso la Corte Costituzionale, ove ha svolto le funzioni di assistente di studio del Giudice costituzionale prof. Augusto Antonio Barbera. In tale veste, il dott. Paternò Raddusa ha curato la redazione delle ricerche relative alle questioni di legittimità costituzionale (in via incidentale e principale) ed ai conflitti di attribuzione di cui è stato relatore il prof. Barbera, in particolare provvedendo alla ricostruzione del quadro di riferimento normativo, giurisprudenziale e dottrinario relativo alla questione oggetto di giudizio, all’approntamento del relativo materiale ed alla stesura delle relazioni riassuntive dei profili rilevanti ai fini della decisione. Come illustrato nel parere attitudinale specifico del 25.9.2019, l’attività in parola ha avuto ad oggetto molteplici e complesse materie, spaziando dal diritto privato al diritto penale, dal diritto pubblico al diritto regionale (si rimanda al rapporto informativo del prof. Barbera per il dettaglio di alcuni tra gli argomenti che hanno costituito oggetto delle ricerche di studio condotte dal dott. Paternò Raddusa). Il candidato, inoltre, ha garantito apprezzati contributi nel preparare le discussioni in camera di consiglio (funzionali alle decisioni assunte dalla Consulta) anche in riferimento a numerose questioni di legittimità costituzionale assegnate a Giudici diversi dal prof. Barbera. Sul complessivo livello qualitativo dell’attività svolta presso la Corte Costituzionale, si riporta uno stralcio del menzionato rapporto informativo redatto dal prof. Barbera: *“L’attività di predisposizione delle ricerche, caratterizzate dalla completezza ed accuratezza dei materiali approntati (grazie anche alla notevole competenza nell’utilizzazione degli strumenti informatici) e dall’organizzazione del materiale secondo corretti e rigorosi criteri metodologici, mi ha permesso di constatare la sua eccezionale conoscenza di diversi rami del diritto. Inoltre, egli ha dimostrato una pregevole capacità di identificare il nodo delle questioni e di individuare i percorsi in grado di garantirne la corretta risoluzione, grazie ad una ottima visione giuridica d’insieme, alle doti di cultura e prudenza, congiunte all’originalità di giudizio e capacità speculativa”.*

Nell'ottica del posto semidirettivo a concorso, il dott. Paternò Raddusa, nel corso dell'esperienza presso la Corte Costituzionale, ha avuto modo di occuparsi largamente ed approfonditamente di diritto penale, tra l'altro avendo condotto ricerche, con completezza ed accuratezza, in materie anche altamente specialistiche (tra le quali, come evidenziato dal prof. Barbera, quella concernente la ragionevolezza della pena pecuniaria prevista in caso di contrabbando di tabacchi lavorati esteri o quella che ha avuto ad oggetto la normativa edilizia, le concessioni in sanatoria, la c.d. "doppia conformità" e i relativi riflessi anche sulle fattispecie incriminatrici derivanti da leggi regionali). Sempre con riferimento al settore penale, il prof. Barbera ha sottolineato il rilevante contributo offerto dal candidato nel preparare la discussione in camera in consiglio funzionale alle decisioni assunte dalla Consulta tra l'altro in materie quali: la prescrizione dei reati legati a gravi frodi fiscali rese in danno degli interessi finanziari dell'U.E. e contrarietà della norma interna con l'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'U.E.; *ne bis in idem* e conseguente verifica di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p.; legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. avuto riguardo all'aiuto al suicidio ed alla agevolazione alla esecuzione del suicidio; proporzionalità della pena prevista per la fattispecie di alterazione di stato di cui all'art. 567, secondo comma, c.p. e per il reato di cui all'art. 73, primo comma, D.P.R. n. 309/90 (in materia di traffico illecito di stupefacenti); pene accessorie fisse in materia di bancarotta fraudolenta; misure di prevenzione (personali e patrimoniali). Ha aggiunto il prof. Barbera che *"siffatta elencazione conforta con dati oggettivi l'apprezzamento che merita l'opera, degna di nota e di elevata qualità, svolta dal dr. Paternò Raddusa, che non è facile esprimere con le formule d'uso, normalmente adoperate nelle relazioni informative"*. Il Giudice costituzionale non ha esitato a definire *"eccezionale"* il livello di conoscenza dei diversi rami del diritto manifestato dal candidato nell'attività di predisposizione delle ricerche che gli sono state affidate. L'esperienza fuori ruolo presso la Corte Costituzionale ha consentito al candidato di dimostrare anche marcate doti organizzative e direttive. Ha segnalato, al riguardo, il prof. Barbera: *"Su mio espresso incarico, il dott. Paternò Raddusa ha anche curato il coordinamento dell'attività svolta dagli assistenti di studio e l'attività demandata alla mia segreteria, dimostrando di possedere assai apprezzabili attitudini organizzative. In relazione a ciò, ha curato la distribuzione interna delle singole questioni da affrontare sia nelle quali ero designato quale relatore sia negli altri casi (circa 400 questioni ogni anno). Tale suddivisione è avvenuta sulla base delle competenze di ciascuno e sempre nel rispetto del*

*carico di lavoro. (...) Anche sotto tale profilo la gestione è stata eccellente riscontrando valutazioni positive soprattutto tra i suoi colleghi che ne hanno manifestato pubblicamente la capacità di ascolto e di dialogo oltre alla grande disponibilità. Ha avuto un ruolo gestionale anche in relazione al lavoro della mia segreteria rendendo eccellente anche l'attività amministrativa strettamente connessa alla mia attività istituzionale”.*

Di sicuro rilievo organizzativo, nell'ottica dell'art. 11 T.U., è anche l'incarico di responsabile della formazione decentrata nel settore civile per il distretto della Corte d'appello di Catania ricoperto dal candidato nel periodo 2003/2007; in tale veste, il dott. Paternò Raddusa ha organizzato ben 27 incontri di studio (tra i quali, nel gennaio 2007, quello in materia di Organizzazione ed efficienza degli uffici giudiziari), tra l'altro curando l'attività di preparazione della documentazione didattica da distribuire in cartaceo, su supporti informatici o mediante collocamento del materiale sul sito internet della Corte di appello di Catania.

Sul piano delle conoscenze informatiche, il parere attitudinale specifico segnala che il candidato è stato, nel 2006, tra gli sperimentatori del progetto relativo al processo civile telematico con riguardo al procedimento monitorio ed alla sperimentazione della Consolle del magistrato.

In ambito scientifico e formativo, il dott. Paternò Raddusa ha svolto docenze a contratto presso la sede di Catania dell'Università Link University (cattedra di diritto commerciale nella facoltà di Economia e Commercio e Giurisprudenza) e presso le Scuole delle Professioni legali della facoltà di Giurisprudenza di Catania (cattedre di diritto processuale civile e diritto penale) e della facoltà di Giurisprudenza di Siena (cattedra di diritto processuale civile). È stato componente esterno della Commissione nazionale congiunta tra Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti per la riforma delle procedure concorsuali (su incarico del Consiglio nazionale dei Ragionieri Commercialisti). Ha partecipato, inoltre, in veste di relatore, a numerosi corsi di formazione e convegni giuridici (per il dettaglio dei più recenti, si rimanda alla completa autorelazione predisposta dal magistrato).

Alla luce del brillante percorso professionale fin qui maturato dal dott. Paternò Raddusa, così conclude il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Roma il 25.9.2019 ai fini della VI valutazione di professionalità (parere reso lo stesso giorno in cui è stato licenziato, dal medesimo Consiglio, il parere attitudinale specifico rilevante ai fini della presente procedura): *“Il dott. Paternò Raddusa è magistrato di elevata esperienza e di sicuro equilibrio, dimostrati tanto nell'esercizio delle funzioni giudicanti di legittimità svolte presso*

*la Corte di Cassazione, quanto nella prestigiosa esperienza fuori ruolo in corso di svolgimento presso la Corte Costituzionale. Possiede una naturale predisposizione allo studio ed all'approfondimento scientifico delle questioni sottoposte alla sua attenzione. La qualità redazionale ed il pregio giurisprudenziale dei provvedimenti redatti dal collega costituiscono testimonianza del suo ottimo livello di capacità professionale. Il collega ha garantito, nelle diverse funzioni svolte nel quadriennio, una produttività elevata, sia in termini qualitativi che quantitativi. Ha organizzato efficacemente la propria attività lavorativa, rispettando tutti gli impegni connessi alle attività svolte, ed ha garantito ampia disponibilità alle esigenze organizzative degli uffici ove ha prestato servizio. Le doti di laboriosità, diligenza ed impegno dimostrate dal dott. Paternò Raddusa delineano un profilo professionale completo ed improntato alla dedizione al lavoro e ad uno spiccato senso del dovere”.*

#### **4. La comparazione con gli altri candidati.**

L'art. 25 del Testo Unico fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di proporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori (art. 26, comma 2). Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che “speciale rilievo” è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di Ufficio (art. 27). Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale.

Quanto al ruolo da riconoscere ai c.d. indicatori specifici, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che deve escludersi, anzitutto, che il possesso degli indicatori

specifici costituisca un requisito di legittimazione per l'accesso alle funzioni direttive. Una simile conclusione è smentita dall'art. 12 D. L.vo n. 160/2006, che prevede quale unico requisito legittimante per la partecipazione alla procedura di selezione comparativa per il conferimento delle funzioni direttive il conseguimento di valutazioni di professionalità differenziate a seconda della tipologia di ufficio posto a concorso. Una diversa interpretazione, che ritenesse, al contrario, il possesso degli indicatori specifici come un ulteriore criterio di legittimazione, si porrebbe, pertanto, in frontale contrasto con la norma primaria, perché condurrebbe all'introduzione di una restrizione all'accesso degli incarichi direttivi priva di fondamento legislativo. Ulteriormente, deve escludersi che gli indicatori specifici debbano essere considerati come titoli che comportano l'automatica ed incondizionata prevalenza del magistrato che li possiede rispetto a quello che non li possiede. Come emerge dallo stesso dato letterale dell'art. 26 T.U., le esperienze integranti indicatori specifici non devono necessariamente sussistere nel profilo del magistrato proposto; ad esse non si è attribuito carattere di imprescindibilità, ma solo di "speciale rilievo" nel giudizio comparativo tra diversi aspiranti. Prima ancora di attribuire "speciale rilievo" agli indicatori specifici, infatti, l'art. 26 enuncia chiaramente che la valutazione attitudinale va compiuta mediante la disamina di tutti gli indicatori, sia generali che specifici, e sottolinea - altrettanto chiaramente - che gli indicatori generali concorrono anch'essi ad individuare il profilo più idoneo rispetto al posto a concorso. Così disponendo, la circolare prescrive che si dia peso anche agli indicatori generali, che non possono essere trascurati, né soccombere in ogni caso ed automaticamente a fronte di indicatori specifici, ma che, al contrario, unitamente a questi ultimi devono essere ponderati al fine di giungere alla scelta del candidato più idoneo.

La previsione della regola dello speciale rilievo, come è dato evincere dalla relazione introduttiva della circolare, esprime l'esigenza che gli elementi e le circostanze, sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva. In altri termini, trattandosi di esperienze che denotano il possesso da parte del magistrato, che le ha vissute, di un profilo funzionale rispetto al posto a concorso, le medesime esperienze devono essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'Organo di autogoverno nell'ambito della comparazione, da effettuarsi con l'obiettivo di scegliere il magistrato più idoneo a ricoprire l'incarico in questione. A fronte, dunque, della circostanza che un candidato possa vantare indicatori specifici, lo "speciale rilievo" che essi rivestono

implica solo che la valutazione del C.S.M. non possa mai prescindere, nel senso che la decisione di preferire, nella valutazione complessiva, un candidato che ne sia privo (o che sia in possesso di indicatori specifici meno significativi) richiede un particolare sforzo motivazionale, volto ad evidenziare, attraverso un puntuale esame del profilo curriculare, la maggiore “attitudine generale” o il particolare “merito” del candidato prescelto. Il giudizio demandato al C.S.M. è, pertanto, unitario e deve considerare, in una valutazione complessiva, sia gli indicatori attitudinali generali, sia quelli specifici, sia i profili più spiccatamente di merito (in tal senso, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, n. 4786/2017 e Consiglio di Stato, sez. V., n. 97/2019). Ed allora, se così è, deve necessariamente inferirsi che, nella valutazione comparativa di tutti gli aspiranti ad un incarico direttivo o semidirettivo, può emergere il profilo di un magistrato connotato da indicatori generali talmente pregnanti da far ritenere quello stesso candidato più idoneo di altri, pur portatori di esperienze concretizzanti indicatori specifici. In altri termini, nella comparazione dei curricula dei concorrenti, avulsa da ogni automatismo e da calcoli aritmetici, ben può spiccare rispetto agli altri il percorso professionale di un aspirante che, sebbene privo di indicatori specifici (o con indicatori specifici meno significativi), si sia comunque reso protagonista di esperienze particolarmente pregnanti rispetto all’incarico da conferire, tali da fondare sul piano prognostico il giudizio sulla sua maggiore capacità a porsi alla guida dell’ufficio a concorso.

Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

L’Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Presidente di sezione del Tribunale di Catania, settore penale.

L’articolo 27 del Testo Unico, sui criteri di valutazione per uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado, prevede che, a tal fine, hanno speciale rilievo, in posizione pari-ordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 (indicatori specifici per gli uffici semidirettivi di primo grado) e 16 (indicatori specifici per gli uffici semidirettivi di secondo grado) e, tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

Trattandosi di ufficio semidirettivo di primo grado, dunque, assumono rilievo gli indicatori previsti dal citato articolo 15 ed in particolare:

a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini

qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione;

b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il brillante percorso professionale sin qui maturato dal dott. Paternò Raddusa evidenzia un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, ma anche spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive, che lo rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso, il tutto sulla base di una complessiva ed unitaria valutazione dei diversi indicatori, generali e specifici, previsti dal T.U. ed applicabili alla procedura in esame. In particolare, la preferenza accordata al dott. Paternò Raddusa trova fondamento, in prevalenza, nell'ampia e variegata esperienza maturata dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giudicanti nel settore penale qui di interesse, svolte sia a livello di merito che di legittimità, nel qualificato approfondimento della materia penale curato anche durante il periodo di svolgimento di funzioni fuori ruolo presso la Corte Costituzionale, nonché nelle rilevanti doti organizzative e direttive che il candidato ha avuto modo di dimostrare nell'arco dell'intera carriera sin qui maturata, sia sul piano dell'efficace gestione dei gravosi carichi di lavoro che gli sono stati assegnati nei diversi uffici ove ha prestato servizio, sia nel contesto delle ulteriori esperienze richiamate nel delineare il suo percorso professionale (con particolare riferimento alla detta attività svolta presso la Corte Costituzionale ed all'incarico di referente distrettuale per la formazione decentrata ricoperto nel distretto della Corte d'appello di Catania).

Si procede, nei paragrafi che seguono, alla comparazione con gli altri candidati, con la precisazione preliminare che la valutazione comparativa è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale degli aspiranti, come ricostruito attraverso i rispettivi fascicoli personali e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, con espressa indicazione, in questa sede, delle sole esperienze più significative dei candidati – con particolare riferimento a quelle ritenute maggiormente rilevanti sul piano degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel T.U. –, qui riportate per le finalità di stretta

comparazione che ha condotto all'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l'ufficio a concorso.

**4.1) Il profilo del dott. Paternò Raddusa, prevale, intanto, nei confronti di quello della dott.ssa Ignazia BARBARINO.**

La candidata è stata inizialmente pretore presso la Pretura mandamentale di Randazzo (ufficio da tempo privo di magistrato togato) e, successivamente, presso le sezioni distaccate di Randazzo, Bronte, Linguaglossa e Giarre della Pretura di Catania, ove ha svolto funzioni nei settori civile, del lavoro e penale.

Nell'agosto del 1991 è stata trasferita, quale sostituto, alla Procura presso la Pretura circondariale di Catania, per poi prendere servizio, nel maggio del 1999, alla Pretura circondariale di Catania, ove ha trattato, nel settore penale, tutti i reati di competenza pretorile. A seguito dell'unificazione, è stata assegnata alla IV sezione penale del Tribunale di Catania, quale giudice monocratico e collegiale, venendo contestualmente applicata, con decreto del Presidente del Tribunale del 2.6.1999, all'ufficio del pretore ai fini della definizione dei procedimenti pendenti assegnati nella precedente funzione.

Nel gennaio del 2010 è stata, quindi, assegnata alla III sezione penale, competente in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, reati previsti dalle leggi finanziarie, reati in materia di stupefacenti, reati in materia di prostituzione, delitti previsti dalla legge 25.1.1982 n. 17 e delitti previsti dalla legge 25.6.1993 n. 205. Nel novembre del 2012 è stata assegnata alla II sezione penale, competente in relazione ai delitti contro la persona, ai reati di usura, ai reati contro il patrimonio, di violenza sessuale, ai reati di riciclaggio, ai delitti in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso e in materia di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, ai reati contro l'assistenza familiare e ai delitti contro la libertà morale. Dal luglio del 2019, infine, è in servizio alla V sezione penale (Tribunale del riesame), ove presiede il secondo collegio.

In relazione al merito, tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono positivi. Il parere attitudinale specifico richiama il parere formulato in data 18.3.2015 per la VII valutazione di professionalità, che sottolinea la brillante preparazione giuridica di base della candidata, la sua notevole capacità di approfondimento e la capacità di affrontare in modo preciso, chiaro e tecnicamente completo le questioni trattate.

Dal punto di vista attitudinale, la dott.ssa Barbarino vanta un'ampia e variegata esperienza nel settore del diritto penale, tanto nelle funzioni giudicanti quanto in quelle requirenti. Il parere attitudinale evidenzia che, quale componente o presidente del collegio giudicante, la dott.ssa Barbarino ha partecipato alla trattazione, con conseguente stesura della sentenza, di diversi procedimenti aventi per oggetto reati di associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso, nonché di associazione finalizzata al traffico, commercio e detenzione di sostanze stupefacenti, di peculato, di tentato omicidio, di estorsione e di violenza sessuale. Per brevi periodi (prima dell'istituzione della V sezione penale) è stata applicata al Tribunale del riesame, redigendo, nel periodo feriale del 2011 e del 2013, diverse ordinanze in materia di riesame e appello delle misure cautelari.

Il parere definisce ineccepibile la sua capacità organizzativa, sia quale giudice monocratico che collegiale, sia, ancora, quale presidente del collegio penale. Vanta, infatti, consolidate esperienze di presidenza di collegi. Dal gennaio 2010 al novembre 2012, presso la III sezione penale, ha svolto anche le funzioni di presidente di uno dei due collegi precostituiti. Alla II sezione penale, dal novembre 2012 al luglio 2019, la dott.ssa Barbarino, oltre ad esercitare le funzioni di giudice monocratico e di presidente di un collegio, ha anche svolto positivamente, come evidenziato nel parere attitudinale, le funzioni di presidente di sezione facente funzioni dal novembre 2012 al giugno 2013 e dal luglio 2017 al luglio 2019. Nel corso dell'anno 2012, per evitare di aggravare la sezione di provenienza (III sezione penale sprovvista del presidente e di un giudice), ha offerto la propria disponibilità per continuare a presiedere l'udienza collegiale un giorno la settimana presso la detta sezione; ha assicurato i turni di convalida degli arresti ed il conseguente giudizio direttissimo; infine, ha celebrato e definito numerosi processi particolarmente complessi e delicati. La dott.ssa Barbarino, nel periodo in questione, ha affrontato il rilevante carico di lavoro organizzando il proprio ruolo, monocratico e collegiale, con accuratezza e gestendo l'ufficio con estremo scrupolo e con abnegazione. Tra le esperienze organizzative, va segnalata anche quella maturata alla Procura presso la Pretura circondariale di Catania, ove, con provvedimento del Procuratore del 17.11.1997, è stata delegata, per tutta la durata del periodo di assenza di un collega, allo svolgimento delle funzioni che, secondo la distribuzione interna delle competenze, erano attribuite al procuratore aggiunto. Con provvedimento del Procuratore Generale della Procura della Repubblica di Catania del 21.4.1997, è stata delegata a

presiedere la Commissione di Sorveglianza e Scarto Atti di Archivio della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania.

Passando alla comparazione con il dott. Paternò Raddusa, il profilo di quest'ultimo deve ritenersi prevalente in relazione allo specifico posto a concorso, sul piano della complessiva valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 15, lett. a, T.U.), entrambi candidati, come detto, vantano rilevanti e consolidate esperienze nello svolgimento delle funzioni giudicanti nel settore penale qui di interesse, da considerarsi di pari rilievo nell'ottica dell'indicatore in disamina. Il dott. Paternò Raddusa, come evidenziato, ha svolto, a livello di merito, funzioni giudicanti in via esclusiva nel settore penale presso il Tribunale di Catania (dal gennaio 2010 al settembre 2012), occupandosi di materie anche di significativa complessità, quale componente del Tribunale del riesame catanese, del Tribunale addetto alla trattazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e quale componente supplente della Corte di assise. A tale percorso nel merito, si è affiancata una prolungata esperienza a livello di legittimità, svolta, dal settembre del 2012 al febbraio del 2016, integralmente nel settore penale, in veste di consigliere addetto alla VI sezione penale della Corte di Cassazione. Durante tale arco temporale, ha avuto modo di trattare, nell'ottica del giudizio di legittimità, un vasto catalogo di materie, dai delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia ai reati contro la famiglia, dai procedimenti di estradizione o in tema di mandato di arresto europeo alle misure di prevenzione, dai delitti di criminalità organizzata a quelli in materia di traffico illecito di stupefacenti. Sia a livello di merito che di legittimità, si è costantemente distinto per il conseguimento di eccellenti risultati, sul piano sia qualitativo che quantitativo, come attestato dai diversi pareri di professionalità riportati in carriera. Con riferimento alle funzioni svolte presso la Corte di Cassazione, il Presidente della VI sezione penale della Corte, nel rapporto reso ai fini della VI valutazione di professionalità del magistrato, ha sottolineato che le sentenze redatte dal dott. Paternò Raddusa presentano *“assoluto pregio giurisprudenziale”* e sono divenute oggetto di lusinghieri commenti nei non infrequenti casi in cui sono state pubblicate su riviste specialistiche, evidenziando, altresì, *“l'elevatissimo valore professionale del collega quale relatore in processi caratterizzati da speciale complessità per l'importanza delle questioni giuridiche trattate, questioni di cui il*

*cons. Paternò è sempre stato in grado di individuare gli snodi centrali, di sottoporli al collegio decidente con assoluta puntualità e chiarezza e di proporre – in un costruttivo dialettico confronto delle opinioni – soluzioni sempre giuridicamente corrette, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, e costantemente ispirate, anche nel pieno rispetto di una dinamica lettura della giurisprudenza di legittimità, ad una equilibrata e consapevole risposta al delicato compito di effettiva ultima istanza di giustizia assegnato alla Corte di Cassazione”.* Anche la dott.ssa Barbarino vanta una rilevante esperienza nel settore penale, del quale si è occupata praticamente nell’arco dell’intera carriera sin qui maturata, sempre conseguendo ottimi risultati. La candidata, infatti, svolge funzioni giudicanti in via esclusiva in ambito penalistico ininterrottamente dal maggio del 1999 (e, pertanto, da oltre 20 anni e mezzo rispetto all’odierna vacanza), avuto riguardo alle esperienze maturate presso la Pretura di Catania e, successivamente, presso il Tribunale di Catania, ed ha trattato la materia penale anche nel contesto delle iniziali funzioni promiscue pretorili e, nella veste requirente, durante il servizio prestato presso la Procura c/o la Pretura di Catania. Se a livello strettamente temporale (e, pertanto, nell’ottica dell’art. 27 T.U.) risulta certamente più prolungata l’esperienza della dott.ssa Barbarino, deve, tuttavia, osservarsi che, a fronte di positive esperienze maturate da entrambi a livello di merito, il candidato proposto può vantare, in aggiunta, il formidabile arricchimento professionale derivatogli dalla prolungata trattazione della materia penale anche nell’angolo prospettico della giurisdizione di legittimità, esperienza particolarmente preziosa ai fini del posto a concorso, in quanto ha consentito al dott. Paternò Raddusa di misurarsi personalmente con le problematiche afferenti alla tenuta delle pronunce di prima istanza in sede di vaglio di legittimità. Mancando un’analogha esperienza nel percorso professionale della dott.ssa Barbarino, ed avuto riguardo all’elevato profilo qualitativo che ha contraddistinto l’impegno in Cassazione del dott. Paternò Raddusa, non può non riconoscersi a tale dato curricolare un’importanza di particolare rilievo ai fini della valutazione comparativa relativa all’indicatore qui in esame.

Sul piano dell’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. b), T.U. (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), i due candidati in comparazione, come evidenziato, non hanno fin qui ricoperto completi incarichi direttivi o semidirettivi presso uffici giudiziari, pur avendo entrambi dimostrato sicure doti organizzative soprattutto sotto il profilo dell’efficace gestione dei carichi di lavoro loro assegnati negli uffici ove hanno prestato

servizio. Può riconoscersi, però, al riguardo, una leggera prevalenza al profilo professionale della dott.ssa Barbarino, soprattutto in ragione del menzionato svolgimento, nel settore penale qui di interesse (II sezione penale del Tribunale di Catania), di funzioni semidirettive di fatto in due distinti periodi (dal novembre 2012 al giugno 2013 e dal luglio 2017 al luglio 2019).

Particolarmente netta risulta, invece, la prevalenza del profilo del dott. Paternò Raddusa sul piano degli indicatori generali. Nell'ottica dell'art. 13 T.U., il candidato proposto vanta, come illustrato, l'importantissima esperienza fuori ruolo maturata – per circa 4 anni, dal febbraio 2016 al febbraio 2020 – presso la Corte Costituzionale in veste di assistente di studio del Giudice costituzionale prof. Barbera. Si è trattato, come già evidenziato, di esperienza di eccezionale rilievo nell'ottica del posto a concorso, avuto riguardo all'ampia attività svolta dal candidato nel settore penale qui di interesse, sia a livello di ricerche e di raccolta di materiale di studio utile alla definizione dei giudizi in cui il prof. Barbera rivestiva il ruolo di relatore, sia per quanto attiene ai contributi offerti dal candidato nella preparazione delle discussioni in camera di consiglio per i giudizi assegnati a diversi relatori. L'esperienza si è, pertanto, concretizzata nello svolgimento di un'attività – presso il massimo organo costituzionale – di stretta attinenza alla funzione giudiziaria (ed al settore penale oggetto del presente incarico semidirettivo), che ha consentito al candidato l'acquisizione di competenze di straordinaria utilità all'amministrazione della giustizia. Sul piano dei risultati raggiunti, il prof. Barbera, nel suo rapporto informativo del 31.7.2019, si è espresso negli eloquenti termini che seguono: *“Nello svolgimento delle funzioni di assistente di studio, il dott. Paternò Raddusa ha, altresì, evidenziato doti di eccezionale laboriosità, dimostrando completa affidabilità e tempestività nell'impegno, nonché assiduità e piena disponibilità. Sotto questo profilo, uno dei tratti che lo connota è la doverosità, che si accompagna ad un rigore e ad una tensione morale encomiabili, doti che, unitamente a quelle professionali ed alle qualità umane (equilibrio, cordialità, riservatezza, disponibilità verso i colleghi) gli hanno permesso di ottenere la stima dei colleghi e del personale non solo nel mio ufficio, ma anche agli altri colleghi giudici della Corte”*. Gli elementi evidenziati consentono, quindi, di inquadrare l'esperienza fuori ruolo svolta dal dott. Paternò Raddusa presso la Corte Costituzionale tra quelle a “valutazione rafforzata” previste dal menzionato art. 13 T.U., sussistendo, nel caso di specie, tutti i relativi requisiti previsti dalla citata disposizione, con l'aggiunta dello speciale rilievo dell'attività svolta anche nel settore strettamente penale qui di interesse.

Ancora, sul piano dell'art. 11 T.U., il candidato proposto presenta l'ulteriore esperienza di rilievo organizzativo costituita dall'incarico di responsabile della formazione decentrata nel settore civile per il distretto della Corte d'appello di Catania ricoperto nel periodo 2003/2007, veste in cui ha organizzato la pluralità di eventi formativi ed incontri di studio meglio dettagliati nell'autorelazione in atti. Nel profilo della dott.ssa Barbarino non si rinvencono, in ambito organizzativo e sul piano degli indicatori generali qui in disamina, esperienze di rilievo equiparabile. In via residuale, l'esame degli ulteriori indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle altre esperienze ed agli incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione particolarmente significativi ai fini del presente giudizio comparativo.

Come anticipato, la valutazione complessiva ed integrata degli illustrati indicatori specifici e generali porta a ritenere, con riferimento all'odierno posto semidirettivo a concorso, la sicura prevalenza attitudinale del dott. Paternò Raddusa. La valutazione si fonda, intanto, sull'eccezionale bagaglio di esperienze maturate dal candidato nello specifico settore penale oggetto del posto a concorso, trattato dal dott. Paternò Raddusa a livello di giurisdizione di merito, di giurisdizione di legittimità e, in larga misura, anche nell'ambito dell'attività fuori ruolo prestata presso la Corte Costituzionale; in sintesi, il candidato vanta un'esperienza penalistica sviluppatasi fino ai massimi livelli della giurisdizione nazionale. Quanto, invece, alla segnalata prevalenza del profilo professionale della dott.ssa Barbarino sul piano delle esperienze organizzative maturate nella giurisdizione (funzioni semidirettive di fatto svolte, nel settore penale, presso il Tribunale di Catania), deve osservarsi che il dott. Paternò Raddusa ha avuto modo, a sua volta, di dimostrare in carriera doti organizzative e direttive di spiccato rilievo ed assolutamente tranquillizzanti nell'ottica dell'incarico a concorso, avuto riguardo: all'efficace gestione dei carichi di lavoro curata negli uffici ove ha prestato servizio; alle specifiche competenze organizzative maturate durante il servizio prestato presso la Corte Costituzionale (il prof. Barbera ha segnalato, al riguardo, in termini di "eccellenza", l'attività gestionale curata dal dott. Paternò Raddusa sul piano del coordinamento dell'attività svolta dagli assistenti di studio e dell'attività demandata al personale di segreteria); e alle doti organizzative dimostrate in veste di responsabile della formazione decentrata presso il distretto della Corte d'appello di Catania. Nello scenario delineato, assume, pertanto, importanza dirimente, in favore del dott. Paternò Raddusa, la straordinaria esperienza maturata in Corte Costituzionale (art. 13 T.U.), per il rilievo

dell'attività *ivi* svolta anche nel settore penale e per le specifiche competenze organizzative acquisite dal candidato durante tale servizio fuori ruolo. In conclusione, la sintesi forse più efficace del profilo professionale del candidato proposto è stata resa, nel rapporto informativo del 18.10.2012, dal Presidente del Tribunale di Catania, laddove ha definito il dott. Paternò Raddusa *“un magistrato di rara preparazione giuridica, difficile da reperire ad egual livello nell'attuale panorama della magistratura professionale, che ha sempre esibito un solido impianto di cultura generale e ottima preparazione professionale, associati a vivace ingegno, equilibrio e conoscenza sempre aggiornata della dottrina e della giurisprudenza”*.

4.2) Recessivo è, poi, il profilo della dott.ssa **Eliana TRAPASSO**, destinataria di diversa proposta di Commissione.

La candidata, ad inizio carriera, ha svolto funzioni pretorili promiscue (nei settori civile, penale e del lavoro) presso la Pretura di Bianco e, successivamente, presso la Pretura di Locri; nel periodo, è stata reggente della Pretura mandamentale di Bianco (priva di magistrato togato da molti anni) ed ha svolto funzioni anche presso altri uffici della Pretura di Locri (Brancaleone, Siderno e la stessa sede centrale di Locri). Dall'aprile del 1990 ha svolto funzioni requirenti presso la Procura c/o la Pretura circondariale di Catania (con sporadiche applicazioni anche presso la Procura Generale di Catania), venendo assegnata alla sezione specializzata in reati concernenti *“alimenti, emittenza televisiva, gioco d'azzardo ed abusivismo edilizio”*. Dall'aprile del 1998 è tornata a svolgere funzioni pretorili, nel settore penale, presso la Pretura di Catania, venendo destinata in supplenza anche alla I sezione penale del Tribunale catanese, per consentire la formazione del collegio giudicante. A seguito dell'unificazione, è stata assegnata alla IV sezione penale del Tribunale di Catania, con funzioni sia monocratiche che collegiali, e con competenza, in base alle tabelle, sui reati di rapina, riciclaggio e ricettazione, delitto di cui all'art. 648ter c.p., reati in materia di armi e contro l'ordine pubblico, omicidi colposi, fattispecie previste dalle leggi speciali, appelli avverso le sentenze del Giudice di pace (successivamente si sono aggiunti anche i reati di violenza sessuale). Nel tempo, alla IV sezione sono stati assegnati anche altri procedimenti provenienti da diverse sezioni (tra l'altro, aventi ad oggetto associazioni a delinquere semplici e di stampo mafioso). In alcuni periodi, ha anche svolto funzioni presso il Tribunale del riesame e si è occupata di misure di prevenzione (personali e patrimoniali). Dal gennaio del

2010, infine, è assegnata alla I sezione penale del Tribunale di Catania e tratta, in prevalenza, reati societari ed illeciti in materia fallimentare, nonché delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio (oltre alle contravvenzioni previste dal codice penale). Anche presso la sezione di attuale appartenenza ha avuto modo di occuparsi di misure di prevenzione.

Ha riportato in carriera pareri di professionalità sempre altamente elogiativi, che ne hanno evidenziato l'elevata preparazione giuridica, la serietà, l'impegno, l'indipendenza, la laboriosità e la disponibilità personale e professionale.

In ordine alle principali esperienze organizzative maturate in carriera, il rapporto informativo menziona l'attività organizzativa svolta dalla dott.ssa Trapasso presso la Pretura mandamentale di Bianco, ove la candidata si è distinta per l'attività di ricostituzione dell'ufficio, di coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza e di direzione del carcere mandamentale. Ciò ha trovato riscontro nel parere reso in data 2.2.1990 per la nomina a magistrato di Tribunale dal Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria, che ha evidenziato l'operosità e la diligenza dimostrata dalla dott.ssa Trapasso nel campo organizzativo. Nel rapporto del capo dell'ufficio vengono, altresì, richiamate, tra le esperienze organizzative, l'attività svolta dalla dott.ssa Trapasso di direzione e controllo dell'operato del giudice onorario alla stessa affiancato in alcuni periodi, nonché la presidenza del collegio in relazione ad un procedimento penale in corso di svolgimento.

Passando alla comparazione con il dott. Paternò Raddusa, il profilo di quest'ultimo deve ritenersi prevalente in relazione allo specifico posto a concorso, sul piano della complessiva valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 15, lett. a, T.U.), entrambi candidati, come detto, vantano rilevanti e consolidate esperienze nello svolgimento delle funzioni giudicanti nel settore penale qui di interesse, da considerarsi di pari rilievo nell'ottica dell'indicatore in disamina. Il dott. Paternò Raddusa, come evidenziato, ha svolto, a livello di merito, funzioni giudicanti in via esclusiva nel settore penale presso il Tribunale di Catania (dal gennaio 2010 al settembre 2012), occupandosi di materie anche di significativa complessità, quale componente del Tribunale del riesame catanese, del Tribunale addetto alla trattazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e quale componente supplente della Corte di

assise. A tale percorso nel merito, si è affiancata una prolungata esperienza a livello di legittimità, svolta, dal settembre del 2012 al febbraio del 2016, integralmente nel settore penale, in veste di consigliere addetto alla VI sezione penale della Corte di Cassazione. Durante tale arco temporale, ha avuto modo di trattare, nell'ottica del giudizio di legittimità, un vasto catalogo di materie, dai delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia ai reati contro la famiglia, dai procedimenti di estradizione o in tema di mandato di arresto europeo alle misure di prevenzione, dai delitti di criminalità organizzata a quelli in materia di traffico illecito di stupefacenti. Sia a livello di merito che di legittimità, si è costantemente distinto per il conseguimento di eccellenti risultati, sul piano sia qualitativo che quantitativo, come attestato dai diversi pareri di professionalità riportati in carriera. Con riferimento alle funzioni svolte presso la Corte di Cassazione, il Presidente della VI sezione penale della Corte, nel rapporto reso ai fini della VI valutazione di professionalità del magistrato, ha sottolineato che le sentenze redatte dal dott. Paternò Raddusa presentano *“assoluto pregio giurisprudenziale”* e sono divenute oggetto di lusinghieri commenti nei non infrequenti casi in cui sono state pubblicate su riviste specialistiche, evidenziando, altresì, *“l'elevatissimo valore professionale del collega quale relatore in processi caratterizzati da speciale complessità per l'importanza delle questioni giuridiche trattate, questioni di cui il cons. Paternò è sempre stato in grado di individuare gli snodi centrali, di sottoporli al collegio decidente con assoluta puntualità e chiarezza e di proporre – in un costruttivo dialettico confronto delle opinioni – soluzioni sempre giuridicamente corrette, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, e costantemente ispirate, anche nel pieno rispetto di una dinamica lettura della giurisprudenza di legittimità, ad una equilibrata e consapevole risposta al delicato compito di effettiva ultima istanza di giustizia assegnato alla Corte di Cassazione”*. Anche la dott.ssa Trapasso vanta una rilevante esperienza nel settore penale, del quale si è occupata praticamente nell'arco dell'intera carriera sin qui maturata, sempre conseguendo ottimi risultati. La candidata, infatti, svolge funzioni giudicanti in via esclusiva in ambito penalistico ininterrottamente dall'aprile del 1998 (e, pertanto, da oltre 21 anni e mezzo rispetto all'odierna vacanza), avuto riguardo alle esperienze maturate presso la Pretura di Catania e, successivamente, presso il Tribunale di Catania, ed ha trattato la materia penale anche nel contesto delle iniziali funzioni promiscue pretorili e, nella veste requirente, durante il servizio prestato presso la Procura c/o la Pretura di Catania. Se a livello strettamente temporale (e, pertanto, nell'ottica dell'art. 27 T.U.) risulta certamente più prolungata

l'esperienza della dott.ssa Trapasso, deve, tuttavia, osservarsi che, a fronte di positive esperienze maturate da entrambi a livello di merito, il candidato proposto può vantare, in aggiunta, il formidabile arricchimento professionale derivatogli dalla prolungata trattazione della materia penale anche nell'angolo prospettico della giurisdizione di legittimità, esperienza particolarmente preziosa ai fini del posto a concorso, in quanto ha consentito al dott. Paternò Raddusa di misurarsi personalmente con le problematiche afferenti alla tenuta delle pronunce di prima istanza in sede di vaglio di legittimità. Mancando un'analogha esperienza nel percorso professionale della dott.ssa Trapasso, ed avuto riguardo all'elevato profilo qualitativo che ha contraddistinto l'impegno in Cassazione del dott. Paternò Raddusa, non può non riconoscersi a tale dato curricolare un'importanza di particolare rilievo ai fini della valutazione comparativa relativa all'indicatore qui in esame.

Di pari rilievo appaiono, inoltre, i due profili professionali anche sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. b), T.U. (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici). Se, infatti, i due candidati non hanno, sin qui, maturato complete esperienze direttive e semidirettive presso uffici giudiziari, entrambi hanno avuto modo di dimostrare sicure doti organizzative soprattutto sotto il profilo dell'efficace gestione dei carichi di lavoro loro assegnati negli uffici ove hanno prestato servizio. La dott.ssa Trapasso vanta, inoltre, l'iniziale periodo di reggenza della Pretura mandamentale di Bianco, ma trattasi di esperienza che, se pur positiva, non risulta idonea a fondare un automatico giudizio di prevalenza rispetto all'indicatore in disamina, avuto riguardo alle dimensioni particolarmente ridotte dell'ufficio giudiziario in questione e, pertanto, alla limitata funzionalità del detto impegno organizzativo nell'ottica dello specifico posto a concorso.

Particolarmente netta risulta, invece, la prevalenza del profilo del dott. Paternò Raddusa sul piano degli indicatori generali. Nell'ottica dell'art. 13 T.U., il candidato proposto vanta, come illustrato, l'importantissima esperienza fuori ruolo maturata – per circa 4 anni, dal febbraio 2016 al febbraio 2020 – presso la Corte Costituzionale in veste di assistente di studio del giudice costituzionale prof. Barbera. Si è trattato, come già evidenziato, di esperienza di eccezionale rilievo nell'ottica del posto a concorso, avuto riguardo all'ampia attività svolta dal candidato nel settore penale qui di interesse, sia a livello di ricerche e di raccolta di materiale di studio utile alla definizione dei giudizi in cui il prof. Barbera rivestiva il ruolo di relatore, sia per quanto attiene ai contributi offerti dal candidato nella preparazione delle discussioni in

camera di consiglio per i giudizi assegnati a diversi relatori. L'esperienza si è, pertanto, concretizzata nello svolgimento di un'attività – presso il massimo organo costituzionale – di stretta attinenza alla funzione giudiziaria (ed al settore penale oggetto del presente incarico semidirettivo), che ha consentito al candidato l'acquisizione di competenze di straordinaria utilità all'amministrazione della giustizia. Sul piano dei risultati raggiunti, il prof. Barbera, nel suo rapporto informativo del 31.7.2019, si è espresso negli eloquenti termini che seguono: *“Nello svolgimento delle funzioni di assistente di studio, il dott. Paternò Raddusa ha, altresì, evidenziato doti di eccezionale laboriosità, dimostrando completa affidabilità e tempestività nell'impegno, nonché assiduità e piena disponibilità. Sotto questo profilo, uno dei tratti che lo connota è la doverosità, che si accompagna ad un rigore e ad una tensione morale encomiabili, doti che, unitamente a quelle professionali ed alle qualità umane (equilibrio, cordialità, riservatezza, disponibilità verso i colleghi) gli hanno permesso di ottenere la stima dei colleghi e del personale non solo nel mio ufficio, ma anche agli altri colleghi giudici della Corte”*. Gli elementi evidenziati consentono, quindi, di inquadrare l'esperienza fuori ruolo svolta dal dott. Paternò Raddusa presso la Corte Costituzionale tra quelle a “valutazione rafforzata” previste dal menzionato art. 13 T.U., sussistendo, nel caso di specie, tutti i relativi requisiti previsti dalla citata disposizione, con l'aggiunta dello speciale rilievo dell'attività svolta anche nel settore strettamente penale qui di interesse.

Ancora, sul piano dell'art. 11 T.U., il candidato proposto presenta l'ulteriore esperienza di rilievo organizzativo costituita dall'incarico di responsabile della formazione decentrata nel settore civile per il distretto della Corte d'appello di Catania ricoperto nel periodo 2003/2007, veste in cui ha organizzato la pluralità di eventi formativi ed incontri di studio meglio dettagliati nell'autorelazione in atti. Nel profilo della dott.ssa Trapasso non si rinvencono, in ambito organizzativo e sul piano degli indicatori generali qui in disamina, esperienze di rilievo equiparabile. In via residuale, l'esame degli ulteriori indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle altre esperienze ed agli incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione particolarmente significativi ai fini del presente giudizio comparativo.

Come anticipato, la valutazione complessiva ed integrata degli illustrati indicatori specifici e generali porta a ritenere, con riferimento all'odierno posto semidirettivo a concorso, la sicura prevalenza attitudinale del dott. Paternò Raddusa. La valutazione si fonda, intanto, sull'eccezionale bagaglio di esperienze maturate dal candidato nello specifico settore

penale oggetto del posto a concorso, trattato dal dott. Paternò Raddusa a livello di giurisdizione di merito, di giurisdizione di legittimità e, in larga misura, anche nell'ambito dell'attività fuori ruolo prestata presso la Corte Costituzionale; in sintesi, il candidato vanta un'esperienza penalistica sviluppatasi fino ai massimi livelli della giurisdizione nazionale. Quanto, invece, alla segnalata esperienza organizzativa maturata dalla dott.ssa Trapasso presso la Pretura mandamentale di Bianca, deve osservarsi che il dott. Paternò Raddusa ha avuto modo, a sua volta, di dimostrare in carriera doti organizzative e direttive di spiccato rilievo ed assolutamente tranquillizzanti nell'ottica dell'incarico a concorso, avuto riguardo: all'efficace gestione dei carichi di lavoro curata negli uffici ove ha prestato servizio; alle specifiche competenze organizzative maturate durante il servizio prestato presso la Corte Costituzionale (il prof. Barbera ha segnalato, al riguardo, in termini di "eccellenza", l'attività gestionale curata dal dott. Paternò Raddusa sul piano del coordinamento dell'attività svolta dagli assistenti di studio e dell'attività demandata al personale di segreteria); e alle doti organizzative dimostrate in veste di responsabile della formazione decentrata presso il distretto della Corte d'appello di Catania. Nello scenario delineato, assume, pertanto, importanza dirimente, in favore del dott. Paternò Raddusa, la straordinaria esperienza maturata in Corte Costituzionale (art. 13 T.U.), per il rilievo dell'attività *ivi* svolta anche nel settore penale e per le specifiche competenze organizzative acquisite dal candidato durante tale servizio fuori ruolo. In conclusione, la sintesi forse più efficace del profilo professionale del candidato proposto è stata resa, nel rapporto informativo del 18.10.2012, dal Presidente del Tribunale di Catania, laddove ha definito il dott. Paternò Raddusa *"un magistrato di rara preparazione giuridica, difficile da reperire ad egual livello nell'attuale panorama della magistratura professionale, che ha sempre esibito un solido impianto di cultura generale e ottima preparazione professionale, associati a vivace ingegno, equilibrio e conoscenza sempre aggiornata della dottrina e della giurisprudenza"*.

**4.3)** Subvalente è anche il profilo del dott. **Riccardo PIVETTI**, anch'egli destinatario di diversa proposta di Commissione.

Il candidato ha svolto inizialmente funzioni giudicanti promiscue (nei settori civile, penale e del lavoro) presso il Tribunale di Enna; nel settore penale è stato anche presidente del collegio e del Tribunale del riesame. Dal luglio del 1995 è stato trasferito al Tribunale di

Catania, ove, sino al novembre 2000, ha svolto funzioni civili, per poi transitare alla III ed alla IV sezione penale del Tribunale. Dal luglio del 2013 svolge le funzioni di consigliere presso la Corte d'appello di Catania, ove è stato assegnato alla I sezione penale e alla sezione provvedimenti speciali (si è occupato, tra l'altro, dei procedimenti di convalida di M.A.E. e delle conseguenti misure).

Il parere attitudinale specifico richiama il parere formulato in data 21.3.2016 ai fini della VI valutazione di professionalità, rilevando positivamente: quanto ai provvedimenti giurisdizionali, la chiarezza espositiva, la pertinenza argomentativa, la sinteticità nella narrazione e nella trattazione delle questioni di fatto e di diritto; la trattazione come componente e presidente del collegio giudicante di numerosi procedimenti complessi e di procedimenti in materia di riconoscimento di sentenze penali straniere e di mandato di arresto europeo; la gestione dell'udienza nel rispetto delle prerogative delle parti e della dignità della funzione; l'attiva partecipazione alla discussione e alla decisione in camera di consiglio; l'attitudine organizzativa, sia nella gestione del ruolo monocratico, sia nella gestione del collegio penale, allorché ha svolto funzioni di presidenza dello stesso; la competenza nell'uso dello strumento informatico, sia nella redazione dei provvedimenti, sia nelle ricerche giurisprudenziali; il costante aggiornamento dottrinario e giurisprudenziale. Nel parere si evidenziano, inoltre: l'elevata laboriosità del dott. Pivetti, il quale ha definito in tempi contenuti un congruo numero dei procedimenti assegnatigli, tenuto conto anche della complessità di alcuni di essi; il rispetto degli impegni prefissati e dei termini per la redazione ed il deposito delle sentenze e dei provvedimenti; il grande impegno nell'espletamento del lavoro; la disponibilità nei confronti dell'ufficio ed il concreto interesse al suo buon funzionamento. Il candidato, inoltre, ha svolto il ruolo di relatore in diversi corsi di formazione organizzati dalla S.S.M. a livello decentrato.

Il dott. Pivetti, come accennato, vanta una consolidata esperienza di presidenza dei collegi. Nel rapporto informativo del Presidente della sezione di attuale appartenenza si evidenzia come *“l'attitudine all'approfondimento delle tematiche giuridiche e la capacità del Dr. Pivetti di individuare rapidamente le questioni abbiano consentito un'efficace direzione del Collegio nella fase della decisione fin dall'inizio della carriera, allorquando, in servizio presso il Tribunale di Enna, presiedeva il Collegio penale ed il Tribunale del riesame; e tale esperienza si è viepiù arricchita svolgendo il ruolo di Presidente del Tribunale del Riesame di Catania nel periodo feriale del 2005, nel corso del quale ha redatto 57 delle ordinanze di*

*riesame di custodia cautelare - confermate nella quasi totalità dalla Corte di Cassazione; nonché nel periodo feriale del 2010, nel corso del quale ha redatto tutte le ordinanze relative ad un procedimento penale contro numerosi amministratori del Comune di Catania*". Sempre in tale rapporto informativo, condiviso dal Presidente della Corte, vengono evidenziati la preparazione giuridica, l'equilibrio e la capacità di organizzare il proprio lavoro da parte del dott. Pivetti, al quale è stata affidata, fin dalla sua assegnazione alla sezione nel luglio 2013, la presidenza del collegio a venerdì alterni e, dal mese di febbraio del 2015, anche quella, a mercoledì alterni, del collegio della sezione provvedimenti speciali (composta dagli stessi giudici della prima). Ha presieduto il collegio giudicante anche in processi con un numero elevato di imputati (oltre trenta) e di imputazioni.

Nel parere attitudinale si evidenzia, poi, come il dott. Pivetti, dal settembre 2017, divenuto consigliere anziano, ha presieduto due udienze settimanali e ha collaborato con il presidente di sezione nella direzione della sezione, curando, in particolare, l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo criteri di rotazione predeterminati, funzione che ha svolto, in particolare, nel periodo di reggenza della I sezione penale (e della sezione provvedimenti speciali), dal 3 marzo al 18 giugno 2018. In tale periodo ha dato prova di una spiccata attitudine organizzativa, peraltro già palesata in precedenza nella collaborazione con il consigliere anziano, allorquando, sotto la supervisione del presidente della sezione (impegnato nella reggenza della prima Corte di assise di appello e nella redazione di un decreto di prevenzione personale e patrimoniale particolarmente complesso), si era proceduto ad una revisione dei calendari di udienza ed all'adozione delle opportune misure organizzative. Durante il menzionato periodo in cui ha retto la sezione quale giudice anziano (dal 3 marzo al 18 giugno 2018), in virtù del notevole impegno nell'attività organizzativa dell'ufficio, oltre che nell'attività giurisdizionale (unito, quest'ultimo, a quello non minore degli altri consiglieri), si è realizzato il sostanziale raggiungimento dell'obiettivo di produttività fissato per la sezione nel programma di gestione per l'anno di riferimento. In tale periodo, ha proposto una modalità con la quale preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare attraverso un sito dedicato e concordato tra la Corte ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, così snellendo il carico di lavoro anche per la cancelleria (tale metodo prevede, tramite il S.I.C.P., l'acquisizione dei dati necessari alla compilazione degli elenchi da pubblicare sul sito dedicato agli avvocati per i concordati, con indicazione

dell'udienza prossima da fissare). Dall'ottobre 2015 all'agosto 2019 ha presieduto 299 udienze. Si osserva, nel rapporto informativo, che il dott. Pivetti ha sempre dimostrato disponibilità massima alla collaborazione per la soluzione delle problematiche dell'ufficio, formulando proposte per affrontare al meglio le esigenze di riorganizzazione prospettate dal presidente della sezione.

Passando alla comparazione con il dott. Paternò Raddusa, il profilo di quest'ultimo deve ritenersi prevalente in relazione allo specifico posto a concorso, sul piano della complessiva valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 15, lett. a, T.U.), entrambi candidati, come detto, vantano rilevanti e consolidate esperienze nello svolgimento delle funzioni giudicanti nel settore penale qui di interesse, da considerarsi di pari rilievo nell'ottica dell'indicatore in disamina. Il dott. Paternò Raddusa, come evidenziato, ha svolto, a livello di merito, funzioni giudicanti in via esclusiva nel settore penale presso il Tribunale di Catania (dal gennaio 2010 al settembre 2012), occupandosi di materie anche di significativa complessità, quale componente del Tribunale del riesame catanese, del Tribunale addetto alla trattazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e quale componente supplente della Corte di assise. A tale percorso nel merito, si è affiancata una prolungata esperienza a livello di legittimità, svolta, dal settembre del 2012 al febbraio del 2016, integralmente nel settore penale, in veste di consigliere addetto alla VI sezione penale della Corte di Cassazione. Durante tale arco temporale, ha avuto modo di trattare, nell'ottica del giudizio di legittimità, un vasto catalogo di materie, dai delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia ai reati contro la famiglia, dai procedimenti di estradizione o in tema di mandato di arresto europeo alle misure di prevenzione, dai delitti di criminalità organizzata a quelli in materia di traffico illecito di stupefacenti. Sia a livello di merito che di legittimità, si è costantemente distinto per il conseguimento di eccellenti risultati, sul piano sia qualitativo che quantitativo, come attestato dai diversi pareri di professionalità riportati in carriera. Con riferimento alle funzioni svolte presso la Corte di Cassazione, il Presidente della VI sezione penale della Corte, nel rapporto reso ai fini della VI valutazione di professionalità del magistrato, ha sottolineato che le sentenze redatte dal dott. Paternò Raddusa presentano "*assoluto pregio giurisprudenziale*" e sono divenute oggetto di lusinghieri commenti nei non

infrequenti casi in cui sono state pubblicate su riviste specialistiche, evidenziando, altresì, *“l’elevatissimo valore professionale del collega quale relatore in processi caratterizzati da speciale complessità per l’importanza delle questioni giuridiche trattate, questioni di cui il cons. Paternò è sempre stato in grado di individuare gli snodi centrali, di sottoporli al collegio decidente con assoluta puntualità e chiarezza e di proporre – in un costruttivo dialettico confronto delle opinioni – soluzioni sempre giuridicamente corrette, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, e costantemente ispirate, anche nel pieno rispetto di una dinamica lettura della giurisprudenza di legittimità, ad una equilibrata e consapevole risposta al delicato compito di effettiva ultima istanza di giustizia assegnato alla Corte di Cassazione”*. Anche il dott. Pivetti vanta una rilevante esperienza nel settore penale, del quale si è occupato a lungo nel corso della carriera sin qui maturata, sempre conseguendo ottimi risultati. Il candidato, infatti, svolge funzioni giudicanti in via esclusiva in ambito penalistico ininterrottamente dal novembre del 2000 (e, pertanto, da poco più di 19 anni rispetto all’odierna vacanza), avuto riguardo alle esperienze maturate in primo grado presso il Tribunale di Catania e, in secondo grado, presso la Corte d’appello catanese, ed ha trattato la materia penale anche nel contesto delle iniziali funzioni giudicanti promiscue svolte presso il Tribunale di Enna. Se a livello strettamente temporale (e, pertanto, nell’ottica dell’art. 27 T.U.) risulta certamente più prolungata l’esperienza del dott. Pivetti, deve, tuttavia, osservarsi che, a fronte di positive esperienze maturate da entrambi a livello di merito (il dott. Pivetti sia in primo che in secondo grado), il candidato proposto può vantare, in aggiunta, il formidabile arricchimento professionale derivatogli dalla prolungata trattazione della materia penale anche nell’angolo prospettico della giurisdizione di legittimità, esperienza particolarmente preziosa ai fini del posto a concorso, in quanto ha consentito al dott. Paternò Raddusa di misurarsi personalmente con le problematiche afferenti alla tenuta delle pronunce di prima istanza in sede di vaglio di legittimità. Mancando un’analoga esperienza nel percorso professionale del dott. Pivetti, ed avuto riguardo all’elevato profilo qualitativo che ha contraddistinto l’impegno in Cassazione del dott. Paternò Raddusa, non può non riconoscersi a tale dato curricolare un’importanza di particolare rilievo ai fini della valutazione comparativa relativa all’indicatore qui in esame.

Sul piano dell’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. b), T.U. (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), i due candidati in comparazione, come evidenziato,

non hanno fin qui ricoperto completi incarichi direttivi o semidirettivi presso uffici giudiziari, pur avendo entrambi dimostrato sicure doti organizzative soprattutto sotto il profilo dell'efficace gestione dei carichi di lavoro loro assegnati negli uffici ove hanno prestato servizio. Può riconoscersi, però, al riguardo, una leggera prevalenza al profilo professionale del dott. Pivetti, soprattutto in ragione del menzionato svolgimento, nel settore penale qui di interesse (I sezione penale della Corte d'appello di Catania), di funzioni semidirettive di fatto (se pur per un breve periodo), dato da valutarsi in connessione con la più ampia esperienza anche come presidente del collegio (sia in primo che in secondo grado), funzione, quest'ultima, di sicuro rilievo organizzativo, se pur non direttamente inquadrabile entro le specifiche esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa di cui all'art. 9 T.U.

Particolarmente netta risulta, invece, la prevalenza del profilo del dott. Paternò Raddusa sul piano degli indicatori generali. Nell'ottica dell'art. 13 T.U., il candidato proposto vanta, come illustrato, l'importantissima esperienza fuori ruolo maturata – per circa 4 anni, dal febbraio 2016 al febbraio 2020 – presso la Corte Costituzionale in veste di assistente di studio del giudice costituzionale prof. Barbera. Si è trattato, come già evidenziato, di esperienza di eccezionale rilievo nell'ottica del posto a concorso, avuto riguardo all'ampia attività svolta dal candidato nel settore penale qui di interesse, sia a livello di ricerche e di raccolta di materiale di studio utile alla definizione dei giudizi in cui il prof. Barbera rivestiva il ruolo di relatore, sia per quanto attiene ai contributi offerti dal candidato nella preparazione delle discussioni in camera di consiglio per i giudizi assegnati a diversi relatori. L'esperienza si è, pertanto, concretizzata nello svolgimento di un'attività – presso il massimo organo costituzionale – di stretta attinenza alla funzione giudiziaria (ed al settore penale oggetto del presente incarico semidirettivo), che ha consentito al candidato l'acquisizione di competenze di straordinaria utilità all'amministrazione della giustizia. Sul piano dei risultati raggiunti, il prof. Barbera, nel suo rapporto informativo del 31.7.2019, si è espresso negli eloquenti termini che seguono: *“Nello svolgimento delle funzioni di assistente di studio, il dott. Paternò Raddusa ha, altresì, evidenziato doti di eccezionale laboriosità, dimostrando completa affidabilità e tempestività nell'impegno, nonché assiduità e piena disponibilità. Sotto questo profilo, uno dei tratti che lo connota è la doverosità, che si accompagna ad un rigore e ad una tensione morale encomiabili, doti che, unitamente a quelle professionali ed alle qualità umane (equilibrio, cordialità, riservatezza, disponibilità verso i colleghi) gli hanno permesso di ottenere la stima dei colleghi e del personale non solo nel mio ufficio, ma anche agli altri colleghi giudici della*

*Corte*”. Gli elementi evidenziati consentono, quindi, di inquadrare l’esperienza fuori ruolo svolta dal dott. Paternò Raddusa presso la Corte Costituzionale tra quelle a “valutazione rafforzata” previste dal menzionato art. 13 T.U., sussistendo, nel caso di specie, tutti i relativi requisiti previsti dalla citata disposizione, con l’aggiunta dello speciale rilievo dell’attività svolta anche nel settore strettamente penale qui di interesse.

Ancora, sul piano dell’art. 11 T.U., il candidato proposto presenta l’ulteriore esperienza di rilievo organizzativo costituita dall’incarico di responsabile della formazione decentrata nel settore civile per il distretto della Corte d’appello di Catania ricoperto nel periodo 2003/2007, veste in cui ha organizzato la pluralità di eventi formativi ed incontri di studio meglio dettagliati nell’autorelazione in atti. Nel profilo del dott. Pivetti non si rinvencono, in ambito organizzativo e sul piano degli indicatori generali qui in disamina, esperienze di rilievo equiparabile. In via residuale, l’esame degli ulteriori indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle altre esperienze ed agli incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione particolarmente significativi ai fini del presente giudizio comparativo.

Come anticipato, la valutazione complessiva ed integrata degli illustrati indicatori specifici e generali porta a ritenere, con riferimento all’odierno posto semidirettivo a concorso, la sicura prevalenza attitudinale del dott. Paternò Raddusa. La valutazione si fonda, intanto, sull’eccezionale bagaglio di esperienze maturate dal candidato nello specifico settore penale oggetto del posto a concorso, trattato dal dott. Paternò Raddusa a livello di giurisdizione di merito, di giurisdizione di legittimità e, in larga misura, anche nell’ambito dell’attività fuori ruolo prestata presso la Corte Costituzionale; in sintesi, il candidato vanta un’esperienza penalistica sviluppatasi fino ai massimi livelli della giurisdizione nazionale. Quanto, invece, alla segnalata prevalenza del profilo professionale del dott. Pivetti sul piano delle esperienze organizzative maturate nella giurisdizione (con particolare riferimento alle funzioni semidirettive di fatto svolte presso la Corte d’appello di Catania), deve osservarsi che il dott. Paternò Raddusa ha avuto modo, a sua volta, di dimostrare in carriera doti organizzative e direttive di spiccato rilievo ed assolutamente tranquillizzanti nell’ottica dell’incarico a concorso, avuto riguardo: all’efficace gestione dei carichi di lavoro curata negli uffici ove ha prestato servizio; alle specifiche competenze organizzative maturate durante il servizio prestato presso la Corte Costituzionale (il prof. Barbera ha segnalato, al riguardo, in termini di “eccellenza”, l’attività gestionale curata dal dott. Paternò Raddusa sul piano del

coordinamento dell'attività svolta dagli assistenti di studio e dell'attività demandata al personale di segreteria); e alle doti organizzative dimostrate in veste di responsabile della formazione decentrata presso il distretto della Corte d'appello di Catania. Nello scenario delineato, assume, pertanto, importanza dirimente, in favore del dott. Paternò Raddusa, la straordinaria esperienza maturata in Corte Costituzionale (art. 13 T.U.), per il rilievo dell'attività *ivi* svolta anche nel settore penale e per le specifiche competenze organizzative acquisite dal candidato durante tale servizio fuori ruolo. In conclusione, la sintesi forse più efficace del profilo professionale del candidato proposto è stata resa, nel rapporto informativo del 18.10.2012, dal Presidente del Tribunale di Catania, laddove ha definito il dott. Paternò Raddusa *“un magistrato di rara preparazione giuridica, difficile da reperire ad equal livello nell'attuale panorama della magistratura professionale, che ha sempre esibito un solido impianto di cultura generale e ottima preparazione professionale, associati a vivace ingegno, equilibrio e conoscenza sempre aggiornata della dottrina e della giurisprudenza”*.

**4.4) Il profilo del dott. Paternò Raddusa prevale anche nel confronto con quello del dott. Antonino Marcello FALLONE.**

Nella prima fase della sua carriera, il magistrato ha svolto funzioni giudicanti in primo grado presso il Tribunale di Catania, ove è stato inizialmente assegnato alla III sezione penale, competente in materia di reati associativi, rapine, estorsioni e tentati omicidi, per poi, dal settembre 1995, venire assegnato alla I sezione di Corte d'assise (con funzioni di giudice a latere). Dall'aprile del 2001 ha svolto le funzioni di Gip/Gup, mentre, dal gennaio del 2010, è stato nuovamente assegnato alla III sezione penale. Dal luglio del 2013 è in servizio presso la II sezione penale della Corte di appello di Catania, competente in materia di reati associativi, traffico di stupefacenti, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica, delitti contro la persona, delitti contro la libertà sessuale, reati di bancarotta semplice e fraudolenta, reati di intestazione fittizia, reati relativi alla immigrazione clandestina, reati in materia di violazioni urbanistiche e violazioni finanziarie, misure di prevenzione personali e patrimoniali, riparazione per ingiusta detenzione. Nell'esercizio delle diverse funzioni, il dott. Fallone, occupandosi nell'ambito del settore penale di un'ampia varietà di materie, ha sempre saputo coniugare qualità del lavoro ed efficace gestione del ruolo e delle sopravvenienze. Ha trattato numerosi processi di particolare complessità, sia per

il numero di imputati che per la tipologia delle condotte contestate. Ha raggiunto ottimi risultati nello smaltimento dell'arretrato pendente presso la II sezione della Corte d'appello di Catania, attraverso un programma - elaborato unitamente agli altri componenti della sezione - di formazione dei ruoli di udienza, sulla base di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Quale giudice con maggiore anzianità nella sezione, presiede tre collegi, palesando costantemente le proprie elevate capacità, che hanno consentito ai collegi da lui presieduti di definire i numerosi procedimenti pendenti in tempi rapidi e nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Quanto alle principali esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa, si è occupato, su delega del Presidente della Corte di appello, di seguire la sperimentazione di un progetto finalizzato a garantire uniformità negli orientamenti giurisprudenziali del distretto e teso a realizzare una banca dati informatica delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado; nello svolgimento di tale incarico, ha collaborato proficuamente, nell'interesse dell'ufficio, all'interno di un gruppo di lavoro costituito da magistrati di primo e secondo grado, con l'apporto di tecnici informatici. Sempre su delega del Presidente della Corte d'appello, ha curato, con competenza e diligenza, la redazione della parte relativa al settore penale della relazione sull'amministrazione della giustizia per gli anni 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. In ambito formativo, è stato magistrato affidatario di numerosi M.O.T. e magistrato formatore del tirocinio di diversi stagisti.

Passando alla comparazione con il dott. Paternò Raddusa, il profilo di quest'ultimo deve ritenersi prevalente in relazione allo specifico posto a concorso, sul piano della complessiva valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 15, lett. a, T.U.), entrambi candidati, come detto, vantano rilevanti e consolidate esperienze nello svolgimento delle funzioni giudicanti nel settore penale qui di interesse, da considerarsi di pari rilievo nell'ottica dell'indicatore in disamina. Il dott. Paternò Raddusa, come evidenziato, ha svolto, a livello di merito, funzioni giudicanti in via esclusiva nel settore penale presso il Tribunale di Catania (dal gennaio 2010 al settembre 2012), occupandosi di materie anche di significativa complessità, quale componente del Tribunale del riesame catanese, del Tribunale addetto alla trattazione delle Misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e quale componente supplente della Corte di

assise. A tale percorso nel merito, si è affiancata una prolungata esperienza a livello di legittimità, svolta, dal settembre del 2012 al febbraio del 2016, integralmente nel settore penale, in veste di consigliere addetto alla VI sezione penale della Corte di Cassazione. Durante tale arco temporale, ha avuto modo di trattare, nell'ottica del giudizio di legittimità, un vasto catalogo di materie, dai delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia ai reati contro la famiglia, dai procedimenti di estradizione o in tema di mandato di arresto europeo alle misure di prevenzione, dai delitti di criminalità organizzata a quelli in materia di traffico illecito di stupefacenti. Sia a livello di merito che di legittimità, si è costantemente distinto per il conseguimento di eccellenti risultati, sul piano sia qualitativo che quantitativo, come attestato dai diversi pareri di professionalità riportati in carriera. Con riferimento alle funzioni svolte presso la Corte di Cassazione, il Presidente della VI sezione penale della Corte, nel rapporto reso ai fini della VI valutazione di professionalità del magistrato, ha sottolineato che le sentenze redatte dal dott. Paternò Raddusa presentano *“assoluto pregio giurisprudenziale”* e sono divenute oggetto di lusinghieri commenti nei non infrequenti casi in cui sono state pubblicate su riviste specialistiche, evidenziando, altresì, *“l'elevatissimo valore professionale del collega quale relatore in processi caratterizzati da speciale complessità per l'importanza delle questioni giuridiche trattate, questioni di cui il cons. Paternò è sempre stato in grado di individuare gli snodi centrali, di sottoporli al collegio decidente con assoluta puntualità e chiarezza e di proporre – in un costruttivo dialettico confronto delle opinioni – soluzioni sempre giuridicamente corrette, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, e costantemente ispirate, anche nel pieno rispetto di una dinamica lettura della giurisprudenza di legittimità, ad una equilibrata e consapevole risposta al delicato compito di effettiva ultima istanza di giustizia assegnato alla Corte di Cassazione”*. Anche il dott. Fallone vanta una rilevante esperienza nel settore penale, del quale si è occupato nell'arco dell'intera carriera sin qui maturata, sempre conseguendo ottimi risultati. Il candidato, infatti, svolge funzioni giudicanti in via esclusiva in ambito penalistico ininterrottamente dal gennaio del 1993 (e, pertanto, da circa 27 anni rispetto all'odierna vacanza), avuto riguardo alle esperienze maturate in primo grado presso il Tribunale di Catania e, in secondo grado, presso la Corte d'appello catanese. Se a livello strettamente temporale (e, pertanto, nell'ottica dell'art. 27 T.U.) risulta certamente più prolungata l'esperienza del dott. Fallone, deve, tuttavia, osservarsi che, a fronte di positive esperienze maturate da entrambi a livello di merito (il dott. Fallone sia in primo che in secondo grado), il

candidato proposto può vantare, in aggiunta, il formidabile arricchimento professionale derivatogli dalla prolungata trattazione della materia penale anche nell'angolo prospettico della giurisdizione di legittimità, esperienza particolarmente preziosa ai fini del posto a concorso, in quanto ha consentito al dott. Paternò Raddusa di misurarsi personalmente con le problematiche afferenti alla tenuta delle pronunce di prima istanza in sede di vaglio di legittimità. Mancando un'analogha esperienza nel percorso professionale del dott. Fallone, ed avuto riguardo all'elevato profilo qualitativo che ha contraddistinto l'impegno in Cassazione del dott. Paternò Raddusa, non può non riconoscersi a tale dato curricolare un'importanza di particolare rilievo ai fini della valutazione comparativa relativa all'indicatore qui in esame.

Di pari rilievo appaiono, inoltre, i due profili professionali anche sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. b), T.U. (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici). Se, infatti, i due candidati non hanno, sin qui, maturato complete esperienze direttive e semidirettive presso uffici giudiziari, entrambi hanno avuto modo di dimostrare sicure doti organizzative soprattutto sotto il profilo dell'efficace gestione dei carichi di lavoro loro assegnati negli uffici ove hanno prestato servizio (ed il dott. Fallone anche nell'espletamento delle menzionate deleghe organizzative).

Particolarmente netta risulta, invece, la prevalenza del profilo del dott. Paternò Raddusa sul piano degli indicatori generali. Nell'ottica dell'art. 13 T.U., il candidato proposto vanta, come illustrato, l'importantissima esperienza fuori ruolo maturata – per circa 4 anni, dal febbraio 2016 al febbraio 2020 – presso la Corte Costituzionale in veste di assistente di studio del giudice costituzionale prof. Barbera. Si è trattato, come già evidenziato, di esperienza di eccezionale rilievo nell'ottica del posto a concorso, avuto riguardo all'ampia attività svolta dal candidato nel settore penale qui di interesse, sia a livello di ricerche e di raccolta di materiale di studio utile alla definizione dei giudizi in cui il prof. Barbera rivestiva il ruolo di relatore, sia per quanto attiene ai contributi offerti dal candidato nella preparazione delle discussioni in camera di consiglio per i giudizi assegnati a diversi relatori. L'esperienza si è, pertanto, concretizzata nello svolgimento di un'attività – presso il massimo organo costituzionale – di stretta attinenza alla funzione giudiziaria (ed al settore penale oggetto del presente incarico semidirettivo), che ha consentito al candidato l'acquisizione di competenze di straordinaria utilità all'amministrazione della giustizia. Sul piano dei risultati raggiunti, il prof. Barbera, nel suo rapporto informativo del 31.7.2019, si è espresso negli eloquenti termini che seguono:

*“Nello svolgimento delle funzioni di assistente di studio, il dott. Paternò Raddusa ha, altresì, evidenziato doti di eccezionale laboriosità, dimostrando completa affidabilità e tempestività nell’impegno, nonché assiduità e piena disponibilità. Sotto questo profilo, uno dei tratti che lo connota è la doverosità, che si accompagna ad un rigore e ad una tensione morale encomiabili, doti che, unitamente a quelle professionali ed alle qualità umane (equilibrio, cordialità, riservatezza, disponibilità verso i colleghi) gli hanno permesso di ottenere la stima dei colleghi e del personale non solo nel mio ufficio, ma anche agli altri colleghi giudici della Corte”.* Gli elementi evidenziati consentono, quindi, di inquadrare l’esperienza fuori ruolo svolta dal dott. Paternò Raddusa tra quelle a “valutazione rafforzata” previste dal menzionato art. 13 T.U., sussistendo, nel caso di specie, tutti i relativi requisiti previsti dalla citata disposizione, con l’aggiunta dello speciale rilievo dell’attività svolta anche nel settore strettamente penale qui di interesse.

Ancora, sul piano dell’art. 11 T.U., il candidato proposto presenta l’ulteriore esperienza di rilievo organizzativo costituita dall’incarico di responsabile della formazione decentrata nel settore civile per il distretto della Corte d’appello di Catania ricoperto nel periodo 2003/2007, veste in cui ha organizzato la pluralità di eventi formativi ed incontri di studio meglio dettagliati nell’autorelazione in atti. Nel profilo del dott. Fallone non si rinvencono, in ambito organizzativo e sul piano degli indicatori generali qui in disamina, esperienze di rilievo equiparabile. In via residuale, l’esame degli ulteriori indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle altre esperienze ed agli incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione particolarmente significativi ai fini del presente giudizio comparativo.

Come anticipato, la valutazione complessiva ed integrata degli illustrati indicatori specifici e generali porta a ritenere, con riferimento all’odierno posto semidirettivo a concorso, la sicura prevalenza attitudinale del dott. Paternò Raddusa. La valutazione si fonda, intanto, sull’eccezionale bagaglio di esperienze maturate dal candidato nello specifico settore penale oggetto del posto a concorso, trattato dal dott. Paternò Raddusa a livello di giurisdizione di merito, di giurisdizione di legittimità e, in larga misura, anche nell’ambito dell’attività fuori ruolo prestata presso la Corte Costituzionale; in sintesi, il candidato vanta un’esperienza penalistica sviluppatasi fino ai massimi livelli della giurisdizione nazionale. Quanto, invece, alle segnalate deleghe organizzative ricevute dal dott. Fallone presso la Corte d’appello di Catania (e alla sua più ampia esperienza come presidente del collegio), deve

osservarsi che il dott. Paternò Raddusa ha avuto modo, a sua volta, di dimostrare in carriera doti organizzative e direttive di spiccato rilievo ed assolutamente tranquillizzanti nell'ottica dell'incarico a concorso, avuto riguardo: all'efficace gestione dei carichi di lavoro negli uffici ove ha prestato servizio; alle specifiche competenze organizzative maturate durante il servizio prestato presso la Corte Costituzionale (il prof. Barbera ha segnalato, al riguardo, in termini di "eccellenza", l'attività gestionale curata dal dott. Paternò Raddusa sul piano del coordinamento dell'attività svolta dagli assistenti di studio e dell'attività demandata al personale di segreteria); e alle doti organizzative dimostrate in veste di responsabile della formazione decentrata presso il distretto della Corte d'appello di Catania. Nello scenario delineato, assume, pertanto, importanza dirimente, in favore del dott. Paternò Raddusa, la straordinaria esperienza maturata in Corte Costituzionale (art. 13 T.U.), per il rilievo dell'attività *ivi* svolta anche nel settore penale e per le specifiche competenze organizzative acquisite dal candidato durante tale servizio fuori ruolo. In conclusione, la sintesi forse più efficace del profilo professionale del candidato proposto è stata resa, nel rapporto informativo del 18.10.2012, dal Presidente del Tribunale di Catania, laddove ha definito il dott. Paternò Raddusa *"un magistrato di rara preparazione giuridica, difficile da reperire ad egual livello nell'attuale panorama della magistratura professionale, che ha sempre esibito un solido impianto di cultura generale e ottima preparazione professionale, associati a vivace ingegno, equilibrio e conoscenza sempre aggiornata della dottrina e della giurisprudenza"*.

#### **4.5) Del pari recessivo è il profilo del dott. Enrico DE MASELLIS.**

Il candidato ha svolto, ad inizio carriera, funzioni requirenti presso la Procura di Crema, con applicazioni, anche durature, presso la Procura di Cremona e presso quella di Brescia, occupandosi, in particolare, di reati contro la Pubblica Amministrazione. Nel dicembre del 1995 si è trasferito presso la Procura di Catania, ove, dal febbraio del 2001, ha fatto parte della locale D.D.A., con delega per l'area siracusana (dopo essere stato, anche in precedenza, coassegnatario di diversi procedimenti di competenza distrettuale in sede di indagine). Dall'aprile del 2005 svolge funzioni giudicanti, nel settore penale, presso il Tribunale di Catania, assegnato inizialmente alla II sezione, e, dal maggio 2015, alla V sezione (Tribunale del riesame).

In relazione al merito, il parere attitudinale specifico richiama il parere formulato in data 2.4.2014 ai fini della V valutazione di professionalità, dal quale si evincono: l'ottima capacità professionale del magistrato; le sue spiccate qualità di analisi ed espositive; l'attitudine alla gestione di procedimenti delicati e complessi; le doti di impegno; la disponibilità costantemente dimostrata nell'interesse dell'ufficio; la cura costante dell'aggiornamento; la piena consapevolezza della funzione esercitata. È stato relatore ad alcuni incontri anche della formazione decentrata ed ha svolto attività di docenza.

Dal punto di vista attitudinale, viene segnalata l'ottima capacità organizzativa dimostrata sia durante l'esercizio delle funzioni requirenti che di quelle giudicanti. In particolare, nell'esercizio di queste ultime, ha manifestato doti organizzative sia nella gestione del ruolo, sia nello svolgimento della funzione di presidente del collegio, dando prova di una spiccata attitudine alla programmazione e alla gestione delle risorse e di elevata produttività. Quale secondo giudice più anziano della sezione, ha presieduto in più occasioni il collegio (stabilmente dal 18.6.2009 al 18.12.2009), provvedendo egregiamente all'organizzazione dell'attività di udienza e dirigendo dibattimenti anche particolarmente complessi, alcuni dei quali con diversi imputati in stato di custodia cautelare, nonché gestendo in modo efficiente ed ineccepibile il ruolo. Tra l'altro, ha presieduto due complessi procedimenti in tema di associazione di stampo mafioso e di connesse estorsioni pluriaggravate, entrambi a carico di circa trenta imputati, poi definiti dinanzi ad altro collegio del quale faceva, comunque, parte quale giudice a latere, concorrendo alla redazione delle motivazioni di una delle due pronunce. Vanta anche esperienze di presidenza del Tribunale del riesame (sessioni feriali del 2009 e del 2014).

Ha maturato anche esperienze di coordinamento investigativo, avendo coordinato, quale magistrato addetto alla D.D.A. catanese, l'attività di molteplici forze di polizia, anche extradistrettuali, come, ad esempio, in occasione delle investigazioni riguardanti le infiltrazioni mafiose nelle attività gestionali dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, allorquando ha coordinato le indagini delegate alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa ed al G.I.C.O. della Guardia di Finanza (per gli aspetti finanziari), fruendo anche dell'apporto di Uffici investigativi siti nella Regione Lazio e procedendo a complesse indagini bancarie ed amministrative concernenti i bilanci dell'istituto per diverse annualità, con l'acquisizione di una enorme mole documentale. Sempre in qualità di magistrato addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catania, delegato per le

attività sul territorio della provincia di Siracusa, ha coordinato diverse forze di polizia, organizzando svariate riunioni operative; ha, infine, cooperato con colleghi di altre Direzioni Distrettuali Antimafia, oltre che di Procure ordinarie (in particolare della Procura di Milano, a seguito della cattura di un latitante in territorio lombardo, procedendo allo scambio di informazioni investigative, di atti di indagine ed all'audizione congiunta di collaboratori di giustizia), intessendo con grande accortezza proficui collegamenti investigativi. Il dott. De Masellis ha anche gestito, nell'ambito della sua attività requirente, numerosi collaboratori di giustizia. In ambito formativo, è stato affidatario di diversi M.O.T.

Passando alla comparazione con il dott. Paternò Raddusa, il profilo di quest'ultimo deve ritenersi prevalente in relazione allo specifico posto a concorso, sul piano della complessiva valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 15, lett. a, T.U.), entrambi candidati, come detto, vantano rilevanti e consolidate esperienze nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali nel settore penale qui di interesse, da considerarsi di pari rilievo nell'ottica dell'indicatore in disamina. Il dott. Paternò Raddusa, come evidenziato, ha svolto, a livello di merito, funzioni giudicanti in via esclusiva nel settore penale presso il Tribunale di Catania (dal gennaio 2010 al settembre 2012), occupandosi di materie anche di significativa complessità, quale componente del Tribunale del riesame catanese, del Tribunale addetto alla trattazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e quale componente supplente della Corte di assise. A tale percorso nel merito, si è affiancata una prolungata esperienza a livello di legittimità, svolta, dal settembre del 2012 al febbraio del 2016, integralmente nel settore penale, in veste di consigliere addetto alla VI sezione penale della Corte di Cassazione. Durante tale arco temporale, ha avuto modo di trattare, nell'ottica del giudizio di legittimità, un vasto catalogo di materie, dai delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia ai reati contro la famiglia, dai procedimenti di estradizione o in tema di mandato di arresto europeo alle misure di prevenzione, dai delitti di criminalità organizzata a quelli in materia di traffico illecito di stupefacenti. Sia a livello di merito che di legittimità, si è costantemente distinto per il conseguimento di eccellenti risultati, sul piano sia qualitativo che quantitativo, come attestato dai diversi pareri di professionalità riportati in carriera. Con riferimento alle funzioni svolte

presso la Corte di Cassazione, il Presidente della VI sezione penale della Corte, nel rapporto reso ai fini della VI valutazione di professionalità del magistrato, ha sottolineato che le sentenze redatte dal dott. Paternò Raddusa presentano *“assoluto pregio giurisprudenziale”* e sono divenute oggetto di lusinghieri commenti nei non infrequenti casi in cui sono state pubblicate su riviste specialistiche, evidenziando, altresì, *“l’elevatissimo valore professionale del collega quale relatore in processi caratterizzati da speciale complessità per l’importanza delle questioni giuridiche trattate, questioni di cui il cons. Paternò è sempre stato in grado di individuare gli snodi centrali, di sottoporli al collegio decidente con assoluta puntualità e chiarezza e di proporre – in un costruttivo dialettico confronto delle opinioni – soluzioni sempre giuridicamente corrette, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, e costantemente ispirate, anche nel pieno rispetto di una dinamica lettura della giurisprudenza di legittimità, ad una equilibrata e consapevole risposta al delicato compito di effettiva ultima istanza di giustizia assegnato alla Corte di Cassazione”*. Anche il dott. De Masellis vanta una rilevante esperienza nel settore penale, del quale si è occupato praticamente nell’arco dell’intera carriera sin qui maturata, sempre conseguendo ottimi risultati. In particolare, il candidato svolge funzioni giudicanti in via esclusiva in ambito penalistico ininterrottamente dall’aprile del 2005 (e, pertanto, da oltre 14 anni e mezzo rispetto all’odierna vacanza) presso il Tribunale di Catania ed ha trattato la materia penale per oltre 11 anni anche a livello requirente (presso le Procure di Crema e Catania). Se a livello strettamente temporale (e, pertanto, nell’ottica dell’art. 27 T.U.) risulta certamente più prolungata la complessiva esperienza del dott. De Masellis, deve, tuttavia, osservarsi che, a fronte di positive esperienze maturate da entrambi a livello di merito (il dott. De Masellis sul fronte sia giudicante che requirente), il candidato proposto può vantare, in aggiunta, il formidabile arricchimento professionale derivatogli dalla prolungata trattazione della materia penale anche nell’angolo prospettico della giurisdizione di legittimità, esperienza particolarmente preziosa ai fini del posto a concorso, in quanto ha consentito al dott. Paternò Raddusa di misurarsi personalmente con le problematiche afferenti alla tenuta delle pronunce di prima istanza in sede di vaglio di legittimità. Mancando un’analogha esperienza nel percorso professionale del dott. De Masellis, ed avuto riguardo all’elevato profilo qualitativo che ha contraddistinto l’impegno in Cassazione del dott. Paternò Raddusa, non può non riconoscersi a tale dato curricolare un’importanza di particolare rilievo ai fini della valutazione comparativa relativa all’indicatore qui in esame.

Di pari rilievo appaiono, inoltre, i due profili professionali anche sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. b), T.U. (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici). Se, infatti, i due candidati non hanno, sin qui, maturato complete esperienze direttive e semidirettive presso uffici giudiziari, entrambi hanno avuto modo di dimostrare sicure doti organizzative soprattutto sotto il profilo dell'efficace gestione dei carichi di lavoro loro assegnati negli uffici ove hanno prestato servizio. Il dott. De Masellis, come evidenziato, ha anche svolto frequentemente le funzioni di presidente del collegio, ma trattasi di esperienza che, se pur positiva e di sicuro rilievo organizzativo, non risulta idonea a fondare sulla stessa, in via esclusiva, un automatico giudizio di prevalenza rispetto all'indicatore in disamina, anche considerato che trattasi di funzione non direttamente inquadrabile entro le specifiche esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa di cui all'art. 9 T.U.

Particolarmente netta risulta, invece, la prevalenza del profilo del dott. Paternò Raddusa sul piano degli indicatori generali. Nell'ottica dell'art. 13 T.U., il candidato proposto vanta, come illustrato, l'importantissima esperienza fuori ruolo maturata – per circa 4 anni, dal febbraio 2016 al febbraio 2020 – presso la Corte Costituzionale in veste di assistente di studio del giudice costituzionale prof. Barbera. Si è trattato, come già evidenziato, di esperienza di eccezionale rilievo nell'ottica del posto a concorso, avuto riguardo all'ampia attività svolta dal candidato nel settore penale qui di interesse, sia a livello di ricerche e di raccolta di materiale di studio utile alla definizione dei giudizi in cui il prof. Barbera rivestiva il ruolo di relatore, sia per quanto attiene ai contributi offerti dal candidato nella preparazione delle discussioni in camera di consiglio per i giudizi assegnati a diversi relatori. L'esperienza si è, pertanto, concretizzata nello svolgimento di un'attività – presso il massimo organo costituzionale – di stretta attinenza alla funzione giudiziaria (ed al settore penale oggetto del presente incarico semidirettivo), che ha consentito al candidato l'acquisizione di competenze di straordinaria utilità all'amministrazione della giustizia. Sul piano dei risultati raggiunti, il prof. Barbera, nel suo rapporto informativo del 31.7.2019, si è espresso negli eloquenti termini che seguono: *“Nello svolgimento delle funzioni di assistente di studio, il dott. Paternò Raddusa ha, altresì, evidenziato doti di eccezionale laboriosità, dimostrando completa affidabilità e tempestività nell'impegno, nonché assiduità e piena disponibilità. Sotto questo profilo, uno dei tratti che lo connota è la doverosità, che si accompagna ad un rigore e ad una tensione morale*

*encomiabili, doti che, unitamente a quelle professionali ed alle qualità umane (equilibrio, cordialità, riservatezza, disponibilità verso i colleghi) gli hanno permesso di ottenere la stima dei colleghi e del personale non solo nel mio ufficio, ma anche agli altri colleghi giudici della Corte*". Gli elementi evidenziati consentono, quindi, di inquadrare l'esperienza fuori ruolo svolta dal dott. Paternò Raddusa presso la Corte Costituzionale tra quelle a "valutazione rafforzata" previste dal menzionato art. 13 T.U., sussistendo, nel caso di specie, tutti i relativi requisiti previsti dalla citata disposizione, con l'aggiunta dello speciale rilievo dell'attività svolta anche nel settore strettamente penale qui di interesse.

Ancora, sul piano dell'art. 11 T.U., il candidato proposto presenta l'ulteriore esperienza di rilievo organizzativo costituita dall'incarico di responsabile della formazione decentrata nel settore civile per il distretto della Corte d'appello di Catania ricoperto nel periodo 2003/2007, veste in cui ha organizzato la pluralità di eventi formativi ed incontro di studio meglio dettagliati nell'autorelazione in atti. Nel profilo del dott. De Masellis non si rinvencono, in ambito organizzativo e sul piano degli indicatori generali qui in disamina, esperienze di rilievo equiparabile. In via residuale, l'esame degli ulteriori indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle altre esperienze ed agli incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione particolarmente significativi ai fini del presente giudizio comparativo.

Come anticipato, la valutazione complessiva ed integrata degli illustrati indicatori specifici e generali porta a ritenere, con riferimento all'odierno posto semidirettivo a concorso, la sicura prevalenza attitudinale del dott. Paternò Raddusa. La valutazione si fonda, intanto, sull'eccezionale bagaglio di esperienze maturate dal candidato nello specifico settore penale oggetto del posto a concorso, trattato dal dott. Paternò Raddusa a livello di giurisdizione di merito, di giurisdizione di legittimità e, in larga misura, anche nell'ambito dell'attività fuori ruolo prestata presso la Corte Costituzionale; in sintesi, il candidato vanta un'esperienza penalistica sviluppatasi fino ai massimi livelli della giurisdizione nazionale. Quanto, invece, alla segnalata maggiore esperienza maturata dal dott. De Masellis nello svolgimento delle funzioni di presidente del collegio (del cui rilievo organizzativo si è detto), deve osservarsi che il dott. Paternò Raddusa ha avuto modo, a sua volta, di dimostrare in carriera doti organizzative e direttive di spiccato rilievo ed assolutamente tranquillizzanti nell'ottica dell'incarico a concorso, avuto riguardo: all'efficace gestione dei carichi di lavoro curata negli uffici ove ha prestato servizio; alle specifiche competenze organizzative maturate

durante il servizio prestato presso la Corte Costituzionale (il prof. Barbera ha segnalato, al riguardo, in termini di “eccellenza”, l’attività gestionale curata dal dott. Paternò Raddusa sul piano del coordinamento dell’attività svolta dagli assistenti di studio e dell’attività demandata al personale di segreteria); e alle doti organizzative dimostrate in veste di responsabile della formazione decentrata presso il distretto della Corte d’appello di Catania. Nello scenario delineato, assume, pertanto, importanza dirimente, in favore del dott. Paternò Raddusa, la straordinaria esperienza maturata in Corte Costituzionale (art. 13 T.U.), per il rilievo dell’attività *ivi* svolta anche nel settore penale e per le specifiche competenze organizzative acquisite dal candidato durante tale servizio fuori ruolo. In conclusione, la sintesi forse più efficace del profilo professionale del candidato proposto è stata resa, nel rapporto informativo del 18.10.2012, dal Presidente del Tribunale di Catania, laddove ha definito il dott. Paternò Raddusa *“un magistrato di rara preparazione giuridica, difficile da reperire ad egual livello nell’attuale panorama della magistratura professionale, che ha sempre esibito un solido impianto di cultura generale e ottima preparazione professionale, associati a vivace ingegno, equilibrio e conoscenza sempre aggiornata della dottrina e della giurisprudenza”*.

**4.6) Il profilo del dott. Paternò Raddusa prevale anche rispetto a quello del dott. Carlo Alberto INDELLICATI.**

Il magistrato ha iniziato la carriera svolgendo funzioni giudicanti presso il Tribunale di Palmi. Nei primi mesi ha svolto, nel settore penale, funzioni di componente del collegio; a decorrere dall’aprile del 1996 (e fino al mese di luglio 2008) è stato, quindi, destinato all’ufficio Gip/Gup, che ha anche coordinato per circa 8 anni. Dal luglio del 2008 è stato giudice al Tribunale di Reggio Calabria, anche in tale sede svolgendo funzioni di giudice per le indagini preliminari. Dal settembre del 2009 ha prestato servizio, fuori ruolo, presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di consulente giuridico. Ha ricoperto anche l’incarico di consigliere giuridico del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dell’Abruzzo, con specifiche funzioni di garanzia della trasparenza e legalità dell’attività di ricostruzione. Rientrato in ruolo nel dicembre 2012, ha ripreso a svolgere le funzioni di Gip/Gup presso il Tribunale di Reggio Calabria. Dall’aprile del 2014, infine, è giudice presso il Tribunale di Palmi, pur essendo rimasto applicato in via esclusiva al Tribunale di Reggio Calabria fino al 13.9.2014 per definire i procedimenti

incardinati come Gup. Dal settembre 2014 al gennaio 2016 è stato assegnato alla sezione penale del Tribunale di Palmi per svolgere sia funzioni monocratiche che collegiali (quale presidente di un collegio), per poi transitare all'ufficio Gip/Gup, all'interno del quale ha ricoperto nuovamente l'incarico di magistrato coordinatore. Dall'aprile 2018 all'aprile 2020 è stato, in applicazione extradistrettuale, giudice presso il Tribunale di Catania, destinato alla sezione specializzata immigrazione. Dall'aprile del 2020, infine, è tornato a svolgere funzioni di Gip/Gup presso il Tribunale di Palmi.

Ha riportato in carriera pareri di professionalità sempre positivi. Nel parere espresso ai fini del riconoscimento della V valutazione di professionalità si evidenzia come *“il dottor Carlo Alberto Indellicati - sulla base dei dati esposti - è da ritenersi magistrato di elevatissime capacità, di eccellente preparazione giuridica e di ampio spessore umano, che adempie ai doveri del proprio ufficio con encomiabile spirito di servizio, notevole diligenza e laboriosità. Doti che lo rendono senz'altro meritevole della quinta valutazione di professionalità”*. In ambito formativo, è stato nominato dal Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura “tutor” dell'area interdisciplinare per la formazione dei M.O.T. nominati con DM 8.6.2012. È stato relatore ad incontri di studio e ha svolto alcune docenze. È anche autore di due pubblicazioni.

Vanta, come accennato, importanti esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa. È stato, complessivamente per dieci anni, coordinatore dell'ufficio gip-gup del Tribunale di Palmi (dal mese di gennaio 2000 al mese di luglio 2008 e, successivamente, dall'11 gennaio 2016 all'11 febbraio 2018). In tale veste, il dott. Indellicati ha avuto quale obiettivo primario l'abbattimento dell'arretrato e il contenimento delle pendenze (coinvolgendo i colleghi dell'ufficio a seguito di apposite riunioni), attraverso la valorizzazione delle potenzialità deflattive dell'udienza preliminare ed un impegno ad evitare il transito al dibattimento di procedimenti in cui le accuse erano destinate a non superare il vaglio dibattimentale. Il Consiglio Giudiziario, nel parere del 3 aprile 2008, facendo proprio il rapporto informativo del Presidente del Tribunale di Palmi, aveva così concluso: *“ha saputo organizzare l'ufficio in maniera esemplare, facendo fronte a tutte le difficoltà che la delicatezza obiettiva delle funzioni comporta”*. È da segnalare, tra l'altro, che, proprio in concomitanza con la sua prima assegnazione all'ufficio Gip/Gup, per circa 6 mesi (dalla primavera del 1996 all'ottobre dello stesso anno), a causa del trasferimento di due colleghi, si è trovato a gestire da solo un carico di lavoro gravosissimo, in considerazione del fatto che era

l'unico gip-gup a fronte di un locale ufficio di Procura a pieno organico (10 sostituti più il Procuratore). Per quindici mesi (dal settembre 2014 al dicembre 2015) ha, poi, presieduto stabilmente uno dei collegi giudicanti della sezione penale, presso cui erano incardinati processi anche di criminalità organizzata. Il dirigente dell'ufficio ha attestato come da presidente del collegio ha costituito un punto di riferimento per i colleghi a latere ed ha sempre celebrato e gestito le udienze nel rispetto di tutti i diritti delle parti processuali. Sia nell'anno 2016 che nell'anno 2017, inoltre, ha gestito un "turno Presidente Tribunale" (assumendo il ruolo di Presidente facente funzioni). È stato nominato dal Presidente del Tribunale di Palmi, in data 28 ottobre 2015, Magistrato di Riferimento per l'informatica del settore penale. Con provvedimento del 6 novembre 2015 del Presidente del Tribunale di Palmi, è stato nominato Magistrato coordinatore e referente dei G.O.T. e, in tale veste, ha convocato periodiche riunioni per discutere degli orientamenti giurisprudenziali e stabilire prassi comuni per la razionalizzazione dell'attività.

Vanta la segnalata esperienza fuori ruolo di circa tre anni quale consigliere giuridico presso l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, durante la quale ha svolto la propria attività presso la Struttura Emergenziale Commissariale istituita in L'Aquila subito dopo il terremoto dell'anno 2009, nonché quale consigliere giuridico con la specifica funzione di garanzia della trasparenza e della legalità presso la Commissione Tecnico Scientifica istituita al fine di coadiuvare il Commissario Straordinario per la Ricostruzione. In tale attività, ha fornito un rilevante contributo tecnico e professionale, dimostrando anche una significativa capacità organizzativa.

In ambito ordinamentale, è stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Reggio Calabria negli anni 2016 e 2017. Nello stesso periodo, è stato anche Presidente della relativa Commissione Flussi. È stato magistrato collaboratore del settore penale per il tirocinio dei M.O.T. nominati con DM 2.5.2013.

Passando alla comparazione con il dott. Paternò Raddusa, il profilo di quest'ultimo deve ritenersi prevalente in relazione allo specifico posto a concorso, sul piano della complessiva valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 15, lett. a, T.U.), entrambi i candidati, come

detto, vantano rilevanti e consolidate esperienze nello svolgimento delle funzioni giudicanti nel settore penale qui di interesse, da considerarsi di pari rilievo nell'ottica dell'indicatore in disamina. Il dott. Paternò Raddusa, come evidenziato, ha svolto, a livello di merito, funzioni giudicanti in via esclusiva nel settore penale presso il Tribunale di Catania (dal gennaio 2010 al settembre 2012), occupandosi di materie anche di significativa complessità, quale componente del Tribunale del riesame catanese, del Tribunale addetto alla trattazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e quale componente supplente della Corte di assise. A tale percorso nel merito, si è affiancata una prolungata esperienza a livello di legittimità, svolta, dal settembre del 2012 al febbraio del 2016, integralmente nel settore penale, in veste di consigliere addetto alla VI sezione penale della Corte di Cassazione. Durante tale arco temporale, ha avuto modo di trattare, nell'ottica del giudizio di legittimità, un vasto catalogo di materie, dai delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia ai reati contro la famiglia, dai procedimenti di estradizione o in tema di mandato di arresto europeo alle misure di prevenzione, dai delitti di criminalità organizzata a quelli in materia di traffico illecito di stupefacenti. Sia a livello di merito che di legittimità, si è costantemente distinto per il conseguimento di eccellenti risultati, sul piano sia qualitativo che quantitativo, come attestato dai diversi pareri di professionalità riportati in carriera. Con riferimento alle funzioni svolte presso la Corte di Cassazione, il Presidente della VI sezione penale della Corte, nel rapporto reso ai fini della VI valutazione di professionalità del magistrato, ha sottolineato che le sentenze redatte dal dott. Paternò Raddusa presentano *“assoluto pregio giurisprudenziale”* e sono divenute oggetto di lusinghieri commenti nei non infrequenti casi in cui sono state pubblicate su riviste specialistiche, evidenziando, altresì, *“l'elevatissimo valore professionale del collega quale relatore in processi caratterizzati da speciale complessità per l'importanza delle questioni giuridiche trattate, questioni di cui il cons. Paternò è sempre stato in grado di individuare gli snodi centrali, di sottoporli al collegio decidente con assoluta puntualità e chiarezza e di proporre – in un costruttivo dialettico confronto delle opinioni – soluzioni sempre giuridicamente corrette, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, e costantemente ispirate, anche nel pieno rispetto di una dinamica lettura della giurisprudenza di legittimità, ad una equilibrata e consapevole risposta al delicato compito di effettiva ultima istanza di giustizia assegnato alla Corte di Cassazione”*. Anche il dott. Indellicati vanta una rilevante esperienza nel settore giudicante penale, del quale si è occupato per gran parte della carriera sin qui maturata, sempre

conseguendo ottimi risultati. Il candidato, infatti, ha svolto funzioni giudicanti nel settore penale, in via esclusiva, complessivamente per oltre 19 anni rispetto all'odierna vacanza (presso i Tribunali di Palmi e Reggio Calabria), maturando, in particolare, una rilevante specializzazione nello svolgimento delle funzioni di Gip/Gup. Se a livello strettamente temporale (e, pertanto, nell'ottica dell'art. 27 T.U.) risulta certamente più prolungata la complessiva esperienza del dott. Indellicati, deve, tuttavia, osservarsi che, a fronte di positive esperienze maturate da entrambi a livello di merito, il candidato proposto può vantare, in aggiunta, il formidabile arricchimento professionale derivatogli dalla prolungata trattazione della materia penale anche nell'angolo prospettico della giurisdizione di legittimità, esperienza particolarmente preziosa ai fini del posto a concorso, in quanto ha consentito al dott. Paternò Raddusa di misurarsi personalmente con le problematiche afferenti alla tenuta delle pronunce di prima istanza in sede di vaglio di legittimità. Mancando un'analoga esperienza nel percorso professionale del dott. Indellicati, ed avuto riguardo all'elevato profilo qualitativo che ha contraddistinto l'impegno in Cassazione del dott. Paternò Raddusa, non può non riconoscersi a tale dato curricolare un'importanza di particolare rilievo ai fini della valutazione comparativa relativa all'indicatore qui in esame.

Sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. b), T.U. (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), i due candidati in comparazione, come evidenziato, non hanno fin qui ricoperto completi incarichi direttivi o semidirettivi presso uffici giudiziari, pur avendo entrambi dimostrato sicure doti organizzative soprattutto sotto il profilo dell'efficace gestione dei carichi di lavoro loro assegnati negli uffici ove hanno prestato servizio. Può riconoscersi, però, al riguardo, la prevalenza del profilo professionale del dott. Indellicati, soprattutto in ragione della pluriennale esperienza come coordinatore dell'ufficio Gip/Gup, degli incarichi di Magrif e di Magistrato coordinatore e referente dei G.O.T. ricoperti presso il Tribunale di Palmi e dei brevi periodi di funzioni direttive di fatto svolte presso lo stesso ufficio.

Particolarmente netta risulta, invece, la prevalenza del profilo del dott. Paternò Raddusa sul piano degli indicatori generali. Nell'ottica dell'art. 13 T.U., il candidato proposto vanta, come illustrato, l'importantissima esperienza fuori ruolo maturata – per circa 4 anni, dal febbraio 2016 al febbraio 2020 – presso la Corte Costituzionale in veste di assistente di studio del giudice costituzionale prof. Barbera. Si è trattato, come già evidenziato, di esperienza di

eccezionale rilievo nell'ottica del posto a concorso, avuto riguardo all'ampia attività svolta dal candidato nel settore penale qui di interesse, sia a livello di ricerche e di raccolta di materiale di studio utile alla definizione dei giudizi in cui il prof. Barbera rivestiva il ruolo di relatore, sia per quanto attiene ai contributi offerti dal candidato nella preparazione delle discussioni in camera di consiglio per i giudizi assegnati a diversi relatori. L'esperienza si è, pertanto, concretizzata nello svolgimento di un'attività – presso il massimo organo costituzionale – di stretta attinenza alla funzione giudiziaria (ed al settore penale oggetto del presente incarico semidirettivo), che ha consentito al candidato l'acquisizione di competenze di straordinaria utilità all'amministrazione della giustizia. Sul piano dei risultati raggiunti, il prof. Barbera, nel suo rapporto informativo del 31.7.2019, si è espresso negli eloquenti termini che seguono: *“Nello svolgimento delle funzioni di assistente di studio, il dott. Paternò Raddusa ha, altresì, evidenziato doti di eccezionale laboriosità, dimostrando completa affidabilità e tempestività nell'impegno, nonché assiduità e piena disponibilità. Sotto questo profilo, uno dei tratti che lo connota è la doverosità, che si accompagna ad un rigore e ad una tensione morale encomiabili, doti che, unitamente a quelle professionali ed alle qualità umane (equilibrio, cordialità, riservatezza, disponibilità verso i colleghi) gli hanno permesso di ottenere la stima dei colleghi e del personale non solo nel mio ufficio, ma anche agli altri colleghi giudici della Corte”*. Gli elementi evidenziati consentono, quindi, di inquadrare l'esperienza fuori ruolo svolta dal dott. Paternò Raddusa tra quelle a “valutazione rafforzata” previste dal menzionato art. 13 T.U., sussistendo, nel caso di specie, tutti i relativi requisiti previsti dalla citata disposizione, con l'aggiunta dello speciale rilievo dell'attività svolta anche nel settore strettamente penale qui di interesse. Certamente meno pregnante risulta, al riguardo, l'esperienza fuori ruolo maturata dal dott. Indelicati quale consulente giuridico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia sotto il profilo dell'attinenza dell'incarico alla funzione giudiziaria, sia sul piano dello specifico rilievo penalistico dell'attività svolta. Nell'ottica dell'art. 11 T.U., entrambi i candidati vantano esperienze di rilievo, avuto riguardo ai rispettivi incarichi di responsabile della formazione decentrata nel settore civile per il distretto della Corte d'appello di Catania (il dott. Paternò Raddusa) e di componente del Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria e di Presidente della relativa Commissione flussi (il dott. Indelicati). In via residuale, l'esame degli ulteriori indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle altre

esperienze ed agli incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione particolarmente significativi ai fini del presente giudizio comparativo.

Come anticipato, la valutazione complessiva ed integrata degli illustrati indicatori specifici e generali porta a ritenere, con riferimento all'odierno posto semidirettivo a concorso, la sicura prevalenza attitudinale del dott. Paternò Raddusa. La valutazione si fonda, intanto, sull'eccezionale bagaglio di esperienze maturate dal candidato nello specifico settore penale oggetto del posto a concorso, trattato dal dott. Paternò Raddusa a livello di giurisdizione di merito, di giurisdizione di legittimità e, in larga misura, anche nell'ambito dell'attività fuori ruolo prestata presso la Corte Costituzionale; in sintesi, il candidato vanta un'esperienza penalistica sviluppatasi fino ai massimi livelli della giurisdizione nazionale. Quanto, invece, alla segnalata prevalenza del profilo professionale del dott. Indellicati sul piano delle esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa maturate nella giurisdizione, deve osservarsi che il dott. Paternò Raddusa ha avuto modo, a sua volta, di dimostrare in carriera doti organizzative e direttive di spiccato rilievo ed assolutamente tranquillizzanti nell'ottica dell'incarico a concorso, avuto riguardo: all'efficace gestione dei carichi di lavoro negli uffici ove ha prestato servizio; alle specifiche competenze organizzative maturate durante il servizio prestato presso la Corte Costituzionale (il prof. Barbera ha segnalato, al riguardo, in termini di "eccellenza", l'attività gestionale curata dal dott. Paternò Raddusa sul piano del coordinamento dell'attività svolta dagli assistenti di studio e dell'attività demandata al personale di segreteria); e alle doti organizzative dimostrate in veste di responsabile della formazione decentrata presso il distretto della Corte d'appello di Catania. Nello scenario delineato, assume, pertanto, importanza dirimente, in favore del dott. Paternò Raddusa, la straordinaria esperienza maturata in Corte Costituzionale (art. 13 T.U.), per il rilievo dell'attività *ivi* svolta anche nel settore penale e per le specifiche competenze organizzative acquisite dal candidato durante tale servizio fuori ruolo. In conclusione, la sintesi forse più efficace del profilo professionale del candidato proposto è stata resa, nel rapporto informativo del 18.10.2012, dal Presidente del Tribunale di Catania, laddove ha definito il dott. Paternò Raddusa *"un magistrato di rara preparazione giuridica, difficile da reperire ad egual livello nell'attuale panorama della magistratura professionale, che ha sempre esibito un solido impianto di cultura generale e ottima preparazione professionale, associati a vivace ingegno, equilibrio e conoscenza sempre aggiornata della dottrina e della giurisprudenza"*.

**4.7) Ugualmente subvalente è il profilo del dott. Nicola LA MANTIA.**

All'inizio della carriera, il magistrato è stato in servizio alla Pretura circondariale di Caltanissetta, ove ha svolto funzioni penali (Gip/Gup e pretore dibattimentale), e, successivamente (dal febbraio del 1999), alla Pretura di Catania, ove ha svolto funzioni promiscue. Dopo la soppressione dell'ufficio pretorile, ha continuato a svolgere funzioni giudicanti promiscue presso il Tribunale di Catania (giudice monocratico penale e giudice dell'esecuzione civile). Presso lo stesso ufficio, dall'aprile del 2001 ha svolto funzioni civili, inizialmente come giudice dell'esecuzione immobiliare e poi, dal settembre 2004 al settembre 2008, quale giudice competente alla trattazione di tutte le controversie assegnate alla IV sezione civile e fallimentare del Tribunale di Catania (commerciale, bancario, giudice delegato, societario, industriale); dal 15.9.2008, a seguito della divisione della sezione in due gruppi di lavoro, è stato giudice delegato ai fallimenti e componente della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Nel periodo in cui ha svolto le funzioni di giudice delegato ai fallimenti, il dott. La Mantia ha contribuito in maniera assolutamente significativa e degna di apprezzamento alla chiusura di un numero elevatissimo di fallimenti, favorendo in maniera rilevante l'abbattimento dell'arretrato. Tra l'ottobre del 2012 e l'ottobre del 2016 ha svolto funzioni di giudice penale, quale componente della sezione incaricata della trattazione dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali e quale giudice a latere supplente della Corte d'assise. Dal novembre del 2016 svolge, infine, funzioni civili, quale giudice della IV sezione civile del Tribunale di Catania (settori fallimentare, bancario, commerciale, contrattuale) e componente della sezione specializzata in materia di imprese.

Anche in questo caso tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono altamente positivi. Il parere attitudinale specifico richiama il parere formulato in data 4.3.2015 per la V valutazione di professionalità, che sottolinea l'ottima preparazione professionale, la qualificata maturità di giudizio, la serietà e l'acume giuridico del candidato, unitamente alla costante inclinazione all'approfondimento dottrinale ed all'aggiornamento giurisprudenziale. È stato relatore in numerosi incontri di studio.

Durante il periodo in cui si è occupato del settore penale, ha assicurato la propria collaborazione al Presidente della Sezione misure di prevenzione nella fissazione e tempestiva

trattazione degli incidenti di esecuzione proposti ai sensi dell'art. 1, comma 199, della Legge 228/12 da parte dei titolari di diritti reali di garanzia su beni confiscati. Con decreto del 15.1.2018 è stato delegato dal Presidente della sezione fallimenti per la creazione di un archivio della giurisprudenza. In ambito ordinamentale, dall'ottobre del 2017 è stato componente della Commissione flussi in seno al Consiglio Giudiziario di Catania.

È stato Presidente del Collegio previsto dalla Legge Costituzionale n. 1 del 16.1.1989 (c.d. Tribunale dei Ministri) per il biennio 2018/2020. In ambito formativo, è stato affidatario di diversi Magistrati Ordinari in Tirocinio, avendo sempre manifestato la propria disponibilità in proposito. È stato designato magistrato coordinatore per il settore civile dei M.O.T. nominati con D.M. 7.2.2018. È stato, infine, designato, con decreto del Presidente del Tribunale, quale componente del Gruppo di Lavoro per il Progetto di alternanza scuola/lavoro.

Passando alla comparazione con il dott. Paternò Raddusa, il profilo di quest'ultimo deve ritenersi prevalente in relazione allo specifico posto a concorso, sul piano della complessiva valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 15, lett. a, T.U.), entrambi candidati, come detto, vantano rilevanti e consolidate esperienze nello svolgimento delle funzioni giudicanti nel settore penale qui di interesse. Il dott. Paternò Raddusa, come evidenziato, ha svolto, a livello di merito, funzioni giudicanti in via esclusiva nel settore penale presso il Tribunale di Catania (dal gennaio 2010 al settembre 2012), occupandosi di materie anche di significativa complessità, quale componente del Tribunale del riesame catanese, del Tribunale addetto alla trattazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e quale componente supplente della Corte di assise. A tale percorso nel merito, si è affiancata una prolungata esperienza a livello di legittimità, svolta, dal settembre del 2012 al febbraio del 2016, integralmente nel settore penale, in veste di consigliere addetto alla VI sezione penale della Corte di Cassazione. Durante tale arco temporale, ha avuto modo di trattare, nell'ottica del giudizio di legittimità, un vasto catalogo di materie, dai delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia ai reati contro la famiglia, dai procedimenti di estradizione o in tema di mandato di arresto europeo alle misure di prevenzione, dai delitti di criminalità organizzata a quelli in materia di traffico illecito di

stupefacenti. Sia a livello di merito che di legittimità, si è costantemente distinto per il conseguimento di eccellenti risultati, sul piano sia qualitativo che quantitativo, come attestato dai diversi pareri di professionalità riportati in carriera. Con riferimento alle funzioni svolte presso la Corte di Cassazione, il Presidente della VI sezione penale della Corte, nel rapporto reso ai fini della VI valutazione di professionalità del magistrato, ha sottolineato che le sentenze redatte dal dott. Paternò Raddusa presentano *“assoluto pregio giurisprudenziale”* e sono divenute oggetto di lusinghieri commenti nei non infrequenti casi in cui sono state pubblicate su riviste specialistiche, evidenziando, altresì, *“l’elevatissimo valore professionale del collega quale relatore in processi caratterizzati da speciale complessità per l’importanza delle questioni giuridiche trattate, questioni di cui il cons. Paternò è sempre stato in grado di individuare gli snodi centrali, di sottoporli al collegio decidente con assoluta puntualità e chiarezza e di proporre – in un costruttivo dialettico confronto delle opinioni – soluzioni sempre giuridicamente corrette, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, e costantemente ispirate, anche nel pieno rispetto di una dinamica lettura della giurisprudenza di legittimità, ad una equilibrata e consapevole risposta al delicato compito di effettiva ultima istanza di giustizia assegnato alla Corte di Cassazione”*. Anche il dott. La Mantia ha svolto a lungo funzioni giudicanti penali, se pur prevalentemente nell’ambito delle iniziali funzioni promiscue esercitate presso le Preture di Caltanissetta e Catania e presso il Tribunale di Catania. In quest’ultimo ufficio, si è, poi, occupato in via esclusiva del settore penale per circa 4 anni. Se a livello strettamente temporale (e, pertanto, nell’ottica dell’art. 27 T.U.) risulta complessivamente più prolungata l’esperienza del dott. La Mantia (considerando, pertanto, anche i periodi in cui il candidato ha svolto funzioni giudicanti promiscue), nell’ottica del posto semidirettivo a concorso deve ritenersi maggiormente funzionale il percorso maturato dal dott. Paternò Raddusa, sia per il più prolungato periodo di esercizio esclusivo delle funzioni giudicanti in ambito penalistico (a livello di merito e di legittimità), sia, soprattutto, perché, a fronte di positive esperienze maturate da entrambi a livello di merito, il candidato proposto può vantare, in aggiunta, il formidabile arricchimento professionale derivatogli dalla prolungata trattazione della materia penale anche nell’angolo prospettico della giurisdizione di legittimità, esperienza particolarmente preziosa ai fini del posto a concorso, in quanto ha consentito al dott. Paternò Raddusa di misurarsi personalmente con le problematiche afferenti alla tenuta delle pronunce di prima istanza in sede di vaglio di legittimità. Mancando un’analoga esperienza nel percorso professionale del dott. La Mantia, ed avuto riguardo

all'elevato profilo qualitativo che ha contraddistinto l'impegno in Cassazione del dott. Paternò Raddusa, non può non riconoscersi a tale dato curricolare un'importanza di assorbente e decisivo rilievo ai fini della valutazione comparativa relativa all'indicatore qui in esame.

Di pari rilievo appaiono, invece, i due profili professionali sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. b), T.U. (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici). Se, infatti, i due candidati non hanno, sin qui, maturato complete esperienze direttive e semidirettive presso uffici giudiziari, entrambi hanno avuto modo di dimostrare sicure doti organizzative, nel settore penale qui di interesse, soprattutto sotto il profilo dell'efficace gestione dei carichi di lavoro loro assegnati negli uffici ove hanno prestato servizio.

Particolarmente netta risulta, invece, la prevalenza del profilo del dott. Paternò Raddusa sul piano degli indicatori generali. Nell'ottica dell'art. 13 T.U., il candidato proposto vanta, come illustrato, l'importantissima esperienza fuori ruolo maturata – per circa 4 anni, dal febbraio 2016 al febbraio 2020 – presso la Corte Costituzionale in veste di assistente di studio del giudice costituzionale prof. Barbera. Si è trattato, come già evidenziato, di esperienza di eccezionale rilievo nell'ottica del posto a concorso, avuto riguardo all'ampia attività svolta dal candidato nel settore penale qui di interesse, sia a livello di ricerche e di raccolta di materiale di studio utile alla definizione dei giudizi in cui il prof. Barbera rivestiva il ruolo di relatore, sia per quanto attiene ai contributi offerti dal candidato nella preparazione delle discussioni in camera di consiglio per i giudizi assegnati a diversi relatori. L'esperienza si è, pertanto, concretizzata nello svolgimento di un'attività – presso il massimo organo costituzionale – di stretta attinenza alla funzione giudiziaria (ed al settore penale oggetto del presente incarico semidirettivo), che ha consentito al candidato l'acquisizione di competenze di straordinaria utilità all'amministrazione della giustizia. Sul piano dei risultati raggiunti, il prof. Barbera, nel suo rapporto informativo del 31.7.2019, si è espresso negli eloquenti termini che seguono: *“Nello svolgimento delle funzioni di assistente di studio, il dott. Paternò Raddusa ha, altresì, evidenziato doti di eccezionale laboriosità, dimostrando completa affidabilità e tempestività nell'impegno, nonché assiduità e piena disponibilità. Sotto questo profilo, uno dei tratti che lo connota è la doverosità, che si accompagna ad un rigore e ad una tensione morale encomiabili, doti che, unitamente a quelle professionali ed alle qualità umane (equilibrio, cordialità, riservatezza, disponibilità verso i colleghi) gli hanno permesso di ottenere la stima dei colleghi e del personale non solo nel mio ufficio, ma anche agli altri colleghi giudici della*

*Corte*”. Gli elementi evidenziati consentono, quindi, di inquadrare l’esperienza fuori ruolo svolta dal dott. Paternò Raddusa tra quelle a “valutazione rafforzata” previste dal menzionato art. 13 T.U., sussistendo, nel caso di specie, tutti i relativi requisiti previsti dalla citata disposizione, con l’aggiunta dello speciale rilievo dell’attività svolta anche nel settore strettamente penale qui di interesse. Nell’ottica dell’art. 11 T.U., entrambi i candidati vantano esperienze di rilievo, avuto riguardo ai rispettivi incarichi di responsabile della formazione decentrata nel settore civile per il distretto della Corte d’appello di Catania (il dott. Paternò Raddusa) e di componente della Commissione flussi in seno al Consiglio Giudiziario di Catania (il dott. La Mantia). In via residuale, l’esame degli ulteriori indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle altre esperienze ed agli incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione particolarmente significativi ai fini del presente giudizio comparativo.

Come anticipato, la valutazione complessiva ed integrata degli illustrati indicatori specifici e generali porta a ritenere, con riferimento all’odierno posto semidirettivo a concorso, la sicura prevalenza attitudinale del dott. Paternò Raddusa. La valutazione si fonda, intanto, sull’eccezionale bagaglio di esperienze maturate dal candidato nello specifico settore penale oggetto del posto a concorso, trattato dal dott. Paternò Raddusa a livello di giurisdizione di merito, di giurisdizione di legittimità e, in larga misura, anche nell’ambito dell’attività fuori ruolo prestata presso la Corte Costituzionale; in sintesi, il candidato vanta un’esperienza penalistica sviluppatasi fino ai massimi livelli della giurisdizione nazionale. Sul piano delle competenze organizzative, pur non vantando il candidato proposto esperienze direttive o semidirettive presso uffici giudiziari (al pari, peraltro, del dott. La Mantia), ha, comunque, avuto modo di dimostrare in carriera doti organizzative e direttive di spiccato rilievo ed assolutamente tranquillizzanti nell’ottica dell’incarico a concorso, avuto riguardo: all’efficace gestione dei carichi di lavoro curata negli uffici ove ha prestato servizio; alle specifiche competenze organizzative maturate durante il servizio prestato presso la Corte Costituzionale (il prof. Barbera ha segnalato, al riguardo, in termini di “eccellenza”, l’attività gestionale curata dal dott. Paternò Raddusa sul piano del coordinamento dell’attività svolta dagli assistenti di studio e dell’attività demandata al personale di segreteria); e alle doti organizzative dimostrate in veste di responsabile della formazione decentrata presso il distretto della Corte d’appello di Catania. Nello scenario delineato, assume, pertanto, importanza dirimente, in favore del dott. Paternò Raddusa, la straordinaria esperienza

maturata in Corte Costituzionale (art. 13 T.U.), per il rilievo dell'attività *ivi* svolta anche nel settore penale e per le specifiche competenze organizzative acquisite dal candidato durante tale servizio fuori ruolo. In conclusione, la sintesi forse più efficace del profilo professionale del candidato proposto è stata resa, nel rapporto informativo del 18.10.2012, dal Presidente del Tribunale di Catania, laddove ha definito il dott. Paternò Raddusa *“un magistrato di rara preparazione giuridica, difficile da reperire ad egual livello nell'attuale panorama della magistratura professionale, che ha sempre esibito un solido impianto di cultura generale e ottima preparazione professionale, associati a vivace ingegno, equilibrio e conoscenza sempre aggiornata della dottrina e della giurisprudenza”*.

**4.8) Recessivo è, inoltre, anche il profilo della dott.ssa **Giuliana FICHERA**.**

La candidata è stata inizialmente in servizio presso il Tribunale di Nicosia, ove ha svolto funzioni promiscue, nei settori civile (anche quale presidente del collegio), del lavoro e penale (quale componente del collegio e supplente Gip/Gup); è stata applicata anche in Corte d'appello. Dal dicembre del 2004 ha svolto funzioni giudicanti presso il Tribunale di Catania, venendo assegnata, il primo mese, alla V sezione penale, per poi passare a svolgere funzioni promiscue presso la sezione distaccato di Adrano, ove ha assunto la dirigenza dell'ufficio quale magistrato coordinatore; in tale periodo, ha curato la contemporanea e integrale gestione dei settori penale e civile, compresi le procedure esecutive immobiliari, gli affari civili non contenziosi e quelli di volontaria giurisdizione. Dal settembre del 2010 ha svolto funzioni penali nelle sezioni distaccate di Adrano e di Bronte, con assunzione della dirigenza di entrambi gli uffici, quale magistrato coordinatore. Nel rapporto informativo vengono segnalate, sotto il profilo della collaborazione prestata per il buon andamento dell'ufficio, molteplici assegnazioni temporanee o in supplenza, ovvero assegnazioni congiunte, anche ad altre sezioni distaccate del Tribunale di Catania.

Dal settembre del 2011 svolge, infine, funzioni di consigliere presso la Corte d'appello di Catania, inizialmente in supplenza presso la II sezione civile e, dal novembre 2011, presso la III sezione penale. Dall'ottobre 2013 al luglio 2017 ha assunto in via continuativa il ruolo di presidente del collegio giudicante presso la sezione, inizialmente per due udienze al mese e poi, stabilmente, per una o più udienze alla settimana.

In relazione al merito, tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono positivi. Nonostante la delicatezza delle materie trattate (tra le altre, criminalità organizzata e delitti contro la persona) e la complessità dei processi celebrati, la dott.ssa Fichera ha conseguito risultati assai apprezzabili non soltanto con riferimento al numero dei processi definiti, ma anche con riguardo alla qualità del lavoro svolto.

Quale presidente del collegio giudicante e/o nella veste di consigliere relatore, ha trattato procedimenti di particolare complessità, in pressoché tutte le materie attribuite alla sezione di appartenenza secondo le previsioni tabellari. Vengono segnalati, nel rapporto informativo redatto dall'attuale Presidente della III sezione penale, per la delicatezza delle questioni di diritto da esaminare e per l'enorme mole degli atti processuali, i maxi-processi relativi al settore della criminalità organizzata, a partire dai gruppi operanti nel capoluogo etneo e dalle loro articolazioni territoriali anche nelle province limitrofe, nonché i processi in materia di delitti contro la P.A., di violenza sessuale e di immigrazione clandestina (o i provvedimenti su richieste di riparazione per ingiusta detenzione, riparazione dell'errore giudiziario, riabilitazione o revisione). Ha partecipato, quale consigliere relatore ed estensore delle motivazioni della sentenza, al processo penale n. 12/15 R.G.C.A.A., celebrato presso la Corte di assise di appello di Catania nei confronti di Madonia Giuseppe + 6, per diversi reati di omicidio e tentato omicidio pluriaggravati. Nella funzione di presidente del collegio, ha assicurato una solerte e ordinata conduzione dell'udienza, un efficiente coordinamento dei consiglieri a latere e un elevato standard di produttività nella definizione dei procedimenti.

Vanta rilevanti esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa. Come già accennato, dal 18.1.2005 al 12.9.2011, è stata magistrato coordinatore della sezione distaccata di Adrano del Tribunale di Catania e, dal settembre 2010 al 12.9.2011, magistrato coordinatore anche della sezione distaccata di Bronte. Tra i risultati conseguiti può essere segnalata la riorganizzazione della cancelleria della sezione di Adrano, mediante la suddivisione dei servizi per settori e la formazione del personale attraverso corsi interni, così da garantirne la fungibilità e l'intercambiabilità; è stato assicurato un migliore servizio all'utenza, attraverso l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico per tutto l'orario di ufficio, pomeriggio compreso.

Con riferimento alle deleghe ricevute, presso il Tribunale di Nicosia è stata presidente della commissione per la gestione dell'archivio. In Corte d'appello, ha ricevuto i seguenti incarichi di collaborazione: adempimenti relativi alla gestione e al buon funzionamento della

biblioteca della Corte; collaborazione negli adempimenti relativi alle ispezioni ministeriali (in esecuzione della delega, sono stati sollecitati e portati a termine gli adempimenti relativi alle ispezioni presso i Tribunali di Catania, di Siracusa e di Caltagirone per l'anno 2014, e presso il Tribunale di Ragusa per l'anno 2015); partecipazione a due diversi gruppi di lavoro istituiti dal Presidente della Corte di appello di Catania, l'uno per la predisposizione, in materia di liquidazioni del gratuito patrocinio nel settore penale, di provvedimenti-tipo omogenei fra le varie sezioni, e l'altro per l'elaborazione del programma di gestione del settore penale per l'anno 2017; nomina a responsabile delle verifiche dell'Ufficio per il Processo istituito presso la Corte di appello di Catania, con riferimento alla III sezione penale; collaborazione alla redazione della relazione sull'andamento della giustizia nel periodo luglio 2017-giugno 2018, con riferimento alla sezione relativa alla giurisprudenza penale del distretto.

Dal febbraio 2015 è magistrato designato per l'attuazione dei tirocini formativi convenzionali. E', altresì, "Magistrato Referente Distrettuale dell'Archivio della giurisprudenza di merito" della fase di primo popolamento della Banca Dati attraverso la piattaforma "ArchivioMerito", in collaborazione con i referenti del C.S.M. - Settima Commissione e con il personale individuato dal Presidente della Corte di appello. É stata, inoltre, incaricata di monitorare l'attuazione del progetto "Dialogo tra primo e secondo grado", con la costituzione di un gruppo di supporto dei singoli consiglieri, ai fini dell'alimentazione della piattaforma, della verifica periodica dello stato di attuazione del progetto presso le sezioni penali della Corte, dell'estrazione di dati rilevanti ai fini della individuazione di questioni sensibili, delle linee di tendenza e delle evidenze più significative della giurisprudenza di appello, dell'elaborazione di una relazione periodica da trasmettersi a tutti gli uffici del distretto, nell'ambito della cooperazione tra gli stessi e nel quadro delle "buone prassi" della Corte, segnalate al C.S.M. In ambito formativo, è stata magistrato collaboratore per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 12.2.2019 per il distretto di Catania.

Venendo alla comparazione con il dott. Paternò Raddusa, il profilo di quest'ultimo deve ritenersi prevalente in relazione allo specifico posto a concorso, sul piano della complessiva valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 15, lett. a, T.U.), entrambi candidati, come

detto, vantano rilevanti e consolidate esperienze nello svolgimento delle funzioni giudicanti nel settore penale qui di interesse, da considerarsi di pari rilievo nell'ottica dell'indicatore in disamina. Il dott. Paternò Raddusa, come evidenziato, ha svolto, a livello di merito, funzioni giudicanti in via esclusiva nel settore penale presso il Tribunale di Catania (dal gennaio 2010 al settembre 2012), occupandosi di materie anche di significativa complessità, quale componente del Tribunale del riesame catanese, del Tribunale addetto alla trattazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e quale componente supplente della Corte di assise. A tale percorso nel merito, si è affiancata una prolungata esperienza a livello di legittimità, svolta, dal settembre del 2012 al febbraio del 2016, integralmente nel settore penale, in veste di consigliere addetto alla VI sezione penale della Corte di Cassazione. Durante tale arco temporale, ha avuto modo di trattare, nell'ottica del giudizio di legittimità, un vasto catalogo di materie, dai delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia ai reati contro la famiglia, dai procedimenti di estradizione o in tema di mandato di arresto europeo alle misure di prevenzione, dai delitti di criminalità organizzata a quelli in materia di traffico illecito di stupefacenti. Sia a livello di merito che di legittimità, si è costantemente distinto per il conseguimento di eccellenti risultati, sul piano sia qualitativo che quantitativo, come attestato dai diversi pareri di professionalità riportati in carriera. Con riferimento alle funzioni svolte presso la Corte di Cassazione, il Presidente della VI sezione penale della Corte, nel rapporto reso ai fini della VI valutazione di professionalità del magistrato, ha sottolineato che le sentenze redatte dal dott. Paternò Raddusa presentano *“assoluto pregio giurisprudenziale”* e sono divenute oggetto di lusinghieri commenti nei non infrequenti casi in cui sono state pubblicate su riviste specialistiche, evidenziando, altresì, *“l'elevatissimo valore professionale del collega quale relatore in processi caratterizzati da speciale complessità per l'importanza delle questioni giuridiche trattate, questioni di cui il cons. Paternò è sempre stato in grado di individuare gli snodi centrali, di sottoporli al collegio decidente con assoluta puntualità e chiarezza e di proporre – in un costruttivo dialettico confronto delle opinioni – soluzioni sempre giuridicamente corrette, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, e costantemente ispirate, anche nel pieno rispetto di una dinamica lettura della giurisprudenza di legittimità, ad una equilibrata e consapevole risposta al delicato compito di effettiva ultima istanza di giustizia assegnato alla Corte di Cassazione”*. Anche la dott.ssa Fichera vanta una rilevante esperienza giudicante nel settore penale, svolta per una larga parte della carriera sin qui maturata, sempre conseguendo ottimi

risultati. La candidata, infatti, svolge funzioni giudicanti in via esclusiva in ambito penalistico dal settembre del 2010 (e, pertanto, da più di 9 anni rispetto all'odierna vacanza), avuto riguardo alle esperienze maturate, in primo grado, presso le sezioni distaccate di Adrano e Bronte del Tribunale di Catania e, in secondo grado, presso la Corte d'appello catanese, ed ha trattato a lungo la materia penale anche nel contesto delle funzioni giudicanti promiscue svolte, in precedenza, presso il Tribunale di Nicosia e presso la stessa sezione distaccata di Adrano del Tribunale di Catania. Se a livello strettamente temporale (e, pertanto, nell'ottica dell'art. 27 T.U.) risulta certamente più prolungata l'esperienza della dott.ssa Fichera, deve, tuttavia, osservarsi che, a fronte di positive esperienze maturate da entrambi a livello di merito (la dott.ssa Fichera sia in primo che in secondo grado), il candidato proposto può vantare, in aggiunta, il formidabile arricchimento professionale derivatogli dalla prolungata trattazione della materia penale anche nell'angolo prospettico della giurisdizione di legittimità, esperienza particolarmente preziosa ai fini del posto a concorso, in quanto ha consentito al dott. Paternò Raddusa di misurarsi personalmente con le problematiche afferenti alla tenuta delle pronunce di prima istanza in sede di vaglio di legittimità. Mancando un'analogha esperienza nel percorso professionale della dott.ssa Fichera, ed avuto riguardo all'elevato profilo qualitativo che ha contraddistinto l'impegno in Cassazione del dott. Paternò Raddusa, non può non riconoscersi a tale dato curricolare un'importanza di particolare rilievo ai fini della valutazione comparativa relativa all'indicatore qui in esame.

Sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. b), T.U. (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), i due candidati in comparazione, come evidenziato, non hanno, fin qui, ricoperto completi incarichi direttivi o semidirettivi presso uffici giudiziari, pur avendo entrambi dimostrato sicure doti organizzative soprattutto sotto il profilo dell'efficace gestione dei carichi di lavoro loro assegnati negli uffici ove hanno prestato servizio. Può riconoscersi, però, al riguardo, una leggera prevalenza al profilo professionale della dott.ssa Fichera, soprattutto in ragione delle pluriennali esperienze di direzione e coordinamento degli uffici maturate presso le sezioni distaccate di Adrano e di Bronte del Tribunale di Catania e delle rilevanti e numerose deleghe organizzative ricevute, in particolar modo, presso la Corte d'appello di Catania.

Particolarmente netta risulta, invece, la prevalenza del profilo del dott. Paternò Raddusa sul piano degli indicatori generali. Nell'ottica dell'art. 13 T.U., il candidato proposto vanta,

come illustrato, l'importantissima esperienza fuori ruolo maturata – per circa 4 anni, dal febbraio 2016 al febbraio 2020 – presso la Corte Costituzionale in veste di assistente di studio del giudice costituzionale prof. Barbera. Si è trattato, come già evidenziato, di esperienza di eccezionale rilievo nell'ottica del posto a concorso, avuto riguardo all'ampia attività svolta dal candidato nel settore penale qui di interesse, sia a livello di ricerche e di raccolta di materiale di studio utile alla definizione dei giudizi in cui il prof. Barbera rivestiva il ruolo di relatore, sia per quanto attiene ai contributi offerti dal candidato nella preparazione delle discussioni in camera di consiglio per i giudizi assegnati a diversi relatori. L'esperienza si è, pertanto, concretizzata nello svolgimento di un'attività – presso il massimo organo costituzionale – di stretta attinenza alla funzione giudiziaria (ed al settore penale oggetto del presente incarico semidirettivo), che ha consentito al candidato l'acquisizione di competenze di straordinaria utilità all'amministrazione della giustizia. Sul piano dei risultati raggiunti, il prof. Barbera, nel suo rapporto informativo del 31.7.2019, si è espresso negli eloquenti termini che seguono: *“Nello svolgimento delle funzioni di assistente di studio, il dott. Paternò Raddusa ha, altresì, evidenziato doti di eccezionale laboriosità, dimostrando completa affidabilità e tempestività nell'impegno, nonché assiduità e piena disponibilità. Sotto questo profilo, uno dei tratti che lo connota è la doverosità, che si accompagna ad un rigore e ad una tensione morale encomiabili, doti che, unitamente a quelle professionali ed alle qualità umane (equilibrio, cordialità, riservatezza, disponibilità verso i colleghi) gli hanno permesso di ottenere la stima dei colleghi e del personale non solo nel mio ufficio, ma anche agli altri colleghi giudici della Corte”*. Gli elementi evidenziati consentono, quindi, di inquadrare l'esperienza fuori ruolo svolta dal dott. Paternò Raddusa tra quelle a “valutazione rafforzata” previste dal menzionato art. 13 T.U., sussistendo, nel caso di specie, tutti i relativi requisiti previsti dalla citata disposizione, con l'aggiunta dello speciale rilievo dell'attività svolta anche nel settore strettamente penale qui di interesse.

Ancora, sul piano dell'art. 11 T.U., il candidato proposto presenta l'ulteriore esperienza di rilievo organizzativo costituita dall'incarico di responsabile della formazione decentrata nel settore civile per il distretto della Corte d'appello di Catania ricoperto nel periodo 2003/2007, veste in cui ha organizzato la pluralità di eventi formativi ed incontri di studio meglio dettagliati nell'autorelazione in atti. Nel profilo della dott.ssa Fichera non si rinvennero, in ambito organizzativo e sul piano degli indicatori generali qui in disamina, esperienze di rilievo equiparabile. In via residuale, l'esame degli ulteriori indicatori generali riconducibili ai

due candidati (avuto riguardo alle altre esperienze ed agli incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione particolarmente significativi ai fini del presente giudizio comparativo.

Come anticipato, la valutazione complessiva ed integrata degli illustrati indicatori specifici e generali porta a ritenere, con riferimento all'odierno posto semidirettivo a concorso, la sicura prevalenza attitudinale del dott. Paternò Raddusa. La valutazione si fonda, intanto, sull'eccezionale bagaglio di esperienze maturate dal candidato nello specifico settore penale oggetto del posto a concorso, trattato dal dott. Paternò Raddusa a livello di giurisdizione di merito, di giurisdizione di legittimità e, in larga misura, anche nell'ambito dell'attività fuori ruolo prestata presso la Corte Costituzionale; in sintesi, il candidato vanta un'esperienza penalistica sviluppatasi fino ai massimi livelli della giurisdizione nazionale. Quanto, invece, alla segnalata prevalenza del profilo professionale della dott.ssa Fichera sul piano delle esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa maturate nella giurisdizione, deve osservarsi che il dott. Paternò Raddusa ha avuto modo, a sua volta, di dimostrare in carriera doti organizzative e direttive di spiccato rilievo ed assolutamente tranquillizzanti nell'ottica dell'incarico a concorso, avuto riguardo: all'efficace gestione dei carichi di lavoro curata negli uffici ove ha prestato servizio; alle specifiche competenze organizzative maturate durante il servizio prestato presso la Corte Costituzionale (il prof. Barbera ha segnalato, al riguardo, in termini di "eccellenza", l'attività gestionale curata dal dott. Paternò Raddusa sul piano del coordinamento dell'attività svolta dagli assistenti di studio e dell'attività demandata al personale di segreteria); e alle doti organizzative dimostrate in veste di responsabile della formazione decentrata presso il distretto della Corte d'appello di Catania. Nello scenario delineato, assume, pertanto, importanza dirimente, in favore del dott. Paternò Raddusa, la straordinaria esperienza maturata in Corte Costituzionale (art. 13 T.U.), per il rilievo dell'attività *ivi* svolta anche nel settore penale e per le specifiche competenze organizzative acquisite dal candidato durante tale servizio fuori ruolo. In conclusione, la sintesi forse più efficace del profilo professionale del candidato proposto è stata resa, nel rapporto informativo del 18.10.2012, dal Presidente del Tribunale di Catania, laddove ha definito il dott. Paternò Raddusa *"un magistrato di rara preparazione giuridica, difficile da reperire ad equal livello nell'attuale panorama della magistratura professionale, che ha sempre esibito un solido impianto di cultura generale e ottima preparazione professionale,*

*associati a vivace ingegno, equilibrio e conoscenza sempre aggiornata della dottrina e della giurisprudenza”.*

In via meramente residuale, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei due profili professionali qui in comparazione – e non è questo il caso, per le ragioni che sono state esposte –, il dott. Paternò Raddusa prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, alla luce del criterio di cui all’art. 24, terzo comma, T.U.

**4.9) Il profilo del dott. Paternò Raddusa risulta prevalente anche rispetto a quello della dott.ssa Anna Maria Gloria MUSCARELLA.**

La candidata, nella prima fase della sua carriera, ha svolto funzioni giudicanti presso il Tribunale di Catania, ove è stata inizialmente addetta alla sezione distaccata di Belpasso, con funzioni promiscue; dal febbraio 2000 è stata assegnata alla II sezione penale e al Tribunale del riesame; dall'aprile 2001 ha prestato servizio presso diverse sezioni distaccate con funzioni promiscue (inizialmente presso quella di Giarre; dal settembre 2004 presso quella di Bronte; dal gennaio 2005 presso quella di Mascalucia). Dal febbraio 2011 svolge, infine, funzioni giudicanti in secondo grado presso la Corte d’appello di Catania, ove è stata assegnata dapprima alla I sezione penale e alla sezione provvedimenti speciali, dal settembre 2013 alla III sezione penale e dall'ottobre 2016 nuovamente alla I sezione penale e alla sezione provvedimenti speciali.

In relazione al merito, il parere attitudinale specifico richiama l'ultimo parere formulato per la valutazione di professionalità nel 22.3.2017, dal quale emerge la figura di un magistrato di assoluto valore, dotato di ottima preparazione giuridica, in grado di esplicitare la propria attività giurisdizionale con grande padronanza degli strumenti giuridici e con assoluta disinvoltura e sicurezza nell’approccio al fatto, dimostrando maturità, esperienza e non comune possesso di tecniche appropriate ed efficaci, atte a definire anche i procedimenti più difficili e delicati. Ha partecipato come relatrice a numerosi convegni. Nel parere si sottolinea come la dott.ssa Muscarella non solo ha maturato un'esperienza ultraventennale quale giudice di merito nel settore penale, ma, nello svolgimento di tali funzioni, ha anche messo in mostra elevate capacità ed un grande impegno, che le hanno consentito di raggiungere ottimi risultati

in tutti gli uffici nei quali ha prestato servizio. Ha redatto numerose sentenze di particolare complessità, sia per il numero di imputati che per la tipologia di condotte contestate.

Vanta una significativa esperienza organizzativa. In particolare, all'inizio della carriera ha svolto funzioni dirigenziali presso la sezione distaccata di Belpasso (dal giugno 1999 al febbraio 2000), presso quella di Adrano (dal settembre 2004 al gennaio 2005), presso quella di Bronte (dal settembre 2004 al marzo 2005) e presso quella di Mascalucia (dall'ottobre 2005 al dicembre 2006). Nel parere si osserva come nell'espletare tali incarichi la dott.ssa Muscarella ha raggiunto rilevanti risultati, occupandosi *“della gestione e dell'organizzazione dell'attività giudiziaria, coordinando anche l'attività e le funzioni dei numerosi giudici onorari assegnati ai diversi uffici, organizzando il calendario delle udienze, assegnando i fascicoli”*. Ha, inoltre, presieduto il collegio in diverse occasioni, collaborando con la dirigenza per ogni adempimento relativo all'organizzazione dell'ufficio.

Venendo alla comparazione con il dott. Paternò Raddusa, il profilo di quest'ultimo deve ritenersi prevalente in relazione allo specifico posto a concorso, sul piano della complessiva valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 15, lett. a, T.U.), entrambi candidati, come detto, vantano rilevanti e consolidate esperienze nello svolgimento delle funzioni giudicanti nel settore penale qui di interesse, da considerarsi di pari rilievo nell'ottica dell'indicatore in disamina. Il dott. Paternò Raddusa, come evidenziato, ha svolto, a livello di merito, funzioni giudicanti in via esclusiva nel settore penale presso il Tribunale di Catania (dal gennaio 2010 al settembre 2012), occupandosi di materie anche di significativa complessità, quale componente del Tribunale del riesame catanese, del Tribunale addetto alla trattazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e quale componente supplente della Corte di assise. A tale percorso nel merito, si è affiancata una prolungata esperienza a livello di legittimità, svolta, dal settembre del 2012 al febbraio del 2016, integralmente nel settore penale, in veste di consigliere addetto alla VI sezione penale della Corte di Cassazione. Durante tale arco temporale, ha avuto modo di trattare, nell'ottica del giudizio di legittimità, un vasto catalogo di materie, dai delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia ai reati contro la famiglia, dai procedimenti di estradizione o in tema di mandato di arresto europeo alle misure di prevenzione, dai delitti di criminalità

organizzata a quelli in materia di traffico illecito di stupefacenti. Sia a livello di merito che di legittimità, si è costantemente distinto per il conseguimento di eccellenti risultati, sul piano sia qualitativo che quantitativo, come attestato dai diversi pareri di professionalità riportati in carriera. Con riferimento alle funzioni svolte presso la Corte di Cassazione, il Presidente della VI sezione penale della Corte, nel rapporto reso ai fini della VI valutazione di professionalità del magistrato, ha sottolineato che le sentenze redatte dal dott. Paternò Raddusa presentano *“assoluto pregio giurisprudenziale”* e sono divenute oggetto di lusinghieri commenti nei non infrequenti casi in cui sono state pubblicate su riviste specialistiche, evidenziando, altresì, *“l’elevatissimo valore professionale del collega quale relatore in processi caratterizzati da speciale complessità per l’importanza delle questioni giuridiche trattate, questioni di cui il cons. Paternò è sempre stato in grado di individuare gli snodi centrali, di sottoporli al collegio decidente con assoluta puntualità e chiarezza e di proporre – in un costruttivo dialettico confronto delle opinioni – soluzioni sempre giuridicamente corrette, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, e costantemente ispirate, anche nel pieno rispetto di una dinamica lettura della giurisprudenza di legittimità, ad una equilibrata e consapevole risposta al delicato compito di effettiva ultima istanza di giustizia assegnato alla Corte di Cassazione”*. Anche la dott.ssa Muscarella vanta una rilevante esperienza giudicante nel settore penale, svolta per una larga parte della carriera sin qui maturata, sempre conseguendo ottimi risultati. La candidata, infatti, svolge funzioni giudicanti in via esclusiva in ambito penalistico ininterrottamente dal febbraio 2011 (e, pertanto, da quasi 9 anni rispetto alla vacanza) presso la Corte d’appello di Catania, ed ha trattato a lungo la materia penale anche nel contesto delle funzioni giudicanti promiscue svolte, in primo grado, presso le menzionate sezioni distaccate del Tribunale di Catania. Se a livello strettamente temporale (e, pertanto, nell’ottica dell’art. 27 T.U.) risulta certamente più prolungata l’esperienza della dott.ssa Muscarella, deve, tuttavia, osservarsi che, a fronte di positive esperienze maturate da entrambi a livello di merito (la dott.ssa Muscarella sia in primo che in secondo grado), il candidato proposto può vantare, in aggiunta, il formidabile arricchimento professionale derivatogli dalla prolungata trattazione della materia penale anche nell’angolo prospettico della giurisdizione di legittimità, esperienza particolarmente preziosa ai fini del posto a concorso, in quanto ha consentito al dott. Paternò Raddusa di misurarsi personalmente con le problematiche afferenti alla tenuta delle pronunce di prima istanza in sede di vaglio di legittimità. Mancando un’analoga esperienza nel percorso professionale della dott.ssa Muscarella, ed avuto riguardo

all'elevato profilo qualitativo che ha contraddistinto l'impegno in Cassazione del dott. Paternò Raddusa, non può non riconoscersi a tale dato curricolare un'importanza di particolare rilievo ai fini della valutazione comparativa relativa all'indicatore qui in esame.

Sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. b), T.U. (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), i due candidati in comparazione, come evidenziato, non hanno, fin qui, ricoperto completi incarichi direttivi o semidirettivi presso uffici giudiziari, pur avendo entrambi dimostrato sicure doti organizzative soprattutto sotto il profilo dell'efficace gestione dei carichi di lavoro loro assegnati negli uffici ove hanno prestato servizio. Può riconoscersi, però, al riguardo, una leggera prevalenza al profilo professionale della dott.ssa Muscarella, soprattutto in ragione delle pluriennali esperienze di direzione e coordinamento degli uffici maturate presso le sezioni distaccate di Adrano, Bronte, Belpasso e Mascalucia del Tribunale di Catania, dato da valutarsi in connessione con la più ampia esperienza anche come presidente del collegio (presso la Corte di appello di attuale appartenenza), funzione, quest'ultima, di sicuro rilievo organizzativo, se pur non direttamente inquadrabile entro le specifiche esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa di cui all'art. 9 T.U.

Particolarmente netta risulta, invece, la prevalenza del profilo del dott. Paternò Raddusa sul piano degli indicatori generali. Nell'ottica dell'art. 13 T.U., il candidato proposto vanta, come illustrato, l'importantissima esperienza fuori ruolo maturata – per circa 4 anni, dal febbraio 2016 al febbraio 2020 – presso la Corte Costituzionale in veste di assistente di studio del giudice costituzionale prof. Barbera. Si è trattato, come già evidenziato, di esperienza di eccezionale rilievo nell'ottica del posto a concorso, avuto riguardo all'ampia attività svolta dal candidato nel settore penale qui di interesse, sia a livello di ricerche e di raccolta di materiale di studio utile alla definizione dei giudizi in cui il prof. Barbera rivestiva il ruolo di relatore, sia per quanto attiene ai contributi offerti dal candidato nella preparazione delle discussioni in camera di consiglio per i giudizi assegnati a diversi relatori. L'esperienza si è, pertanto, concretizzata nello svolgimento di un'attività – presso il massimo organo costituzionale – di stretta attinenza alla funzione giudiziaria (ed al settore penale oggetto del presente incarico semidirettivo), che ha consentito al candidato l'acquisizione di competenze di straordinaria utilità all'amministrazione della giustizia. Sul piano dei risultati raggiunti, il prof. Barbera, nel suo rapporto informativo del 31.7.2019, si è espresso negli eloquenti

termini che seguono: “Nello svolgimento delle funzioni di assistente di studio, il dott. Paternò Raddusa ha, altresì, evidenziato doti di eccezionale laboriosità, dimostrando completa affidabilità e tempestività nell’impegno, nonché assiduità e piena disponibilità. Sotto questo profilo, uno dei tratti che lo connota è la doverosità, che si accompagna ad un rigore e ad una tensione morale encomiabili, doti che, unitamente a quelle professionali ed alle qualità umane (equilibrio, cordialità, riservatezza, disponibilità verso i colleghi) gli hanno permesso di ottenere la stima dei colleghi e del personale non solo nel mio ufficio, ma anche agli altri colleghi giudici della Corte”. Gli elementi evidenziati consentono, quindi, di inquadrare l’esperienza fuori ruolo svolta dal dott. Paternò Raddusa tra quelle a “valutazione rafforzata” previste dal menzionato art. 13 T.U., sussistendo, nel caso di specie, tutti i relativi requisiti previsti dalla citata disposizione, con l’aggiunta dello speciale rilievo dell’attività svolta anche nel settore strettamente penale qui di interesse.

Ancora, sul piano dell’art. 11 T.U., il candidato proposto presenta l’ulteriore esperienza di rilievo organizzativo costituita dall’incarico di responsabile della formazione decentrata nel settore civile per il distretto della Corte d’appello di Catania ricoperto nel periodo 2003/2007, veste in cui ha organizzato la pluralità di eventi formativi ed incontri di studio meglio dettagliati nell’autorelazione in atti. Nel profilo della dott.ssa Muscarella non si rinvencono, in ambito organizzativo e sul piano degli indicatori generali qui in disamina, esperienze di rilievo equiparabile. In via residuale, l’esame degli ulteriori indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle altre esperienze ed agli incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione particolarmente significativi ai fini del presente giudizio comparativo.

Come anticipato, la valutazione complessiva ed integrata degli illustrati indicatori specifici e generali porta a ritenere, con riferimento all’odierno posto semidirettivo a concorso, la sicura prevalenza attitudinale del dott. Paternò Raddusa. La valutazione si fonda, intanto, sull’eccezionale bagaglio di esperienze maturate dal candidato nello specifico settore penale oggetto del posto a concorso, trattato dal dott. Paternò Raddusa a livello di giurisdizione di merito, di giurisdizione di legittimità e, in larga misura, anche nell’ambito dell’attività fuori ruolo prestata presso la Corte Costituzionale; in sintesi, il candidato vanta un’esperienza penalistica sviluppatasi fino ai massimi livelli della giurisdizione nazionale. Quanto, invece, alla segnalata prevalenza del profilo professionale della dott.ssa Muscarella sul piano delle esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa maturate nella

giurisdizione, deve osservarsi che il dott. Paternò Raddusa ha avuto modo, a sua volta, di dimostrare in carriera doti organizzative e direttive di spiccato rilievo ed assolutamente tranquillizzanti nell'ottica dell'incarico a concorso, avuto riguardo: all'efficace gestione dei carichi di lavoro curata negli uffici ove ha prestato servizio; alle specifiche competenze organizzative maturate durante il servizio prestato presso la Corte Costituzionale (il prof. Barbera ha segnalato, al riguardo, in termini di "eccellenza", l'attività gestionale curata dal dott. Paternò Raddusa sul piano del coordinamento dell'attività svolta dagli assistenti di studio e dell'attività demandata al personale di segreteria); e alle doti organizzative dimostrate in veste di responsabile della formazione decentrata presso il distretto della Corte d'appello di Catania. Nello scenario delineato, assume, pertanto, importanza dirimente, in favore del dott. Paternò Raddusa, la straordinaria esperienza maturata in Corte Costituzionale (art. 13 T.U.), per il rilievo dell'attività *ivi* svolta anche nel settore penale e per le specifiche competenze organizzative acquisite dal candidato durante tale servizio fuori ruolo. In conclusione, la sintesi forse più efficace del profilo professionale del candidato proposto è stata resa, nel rapporto informativo del 18.10.2012, dal Presidente del Tribunale di Catania, laddove ha definito il dott. Paternò Raddusa *"un magistrato di rara preparazione giuridica, difficile da reperire ad egual livello nell'attuale panorama della magistratura professionale, che ha sempre esibito un solido impianto di cultura generale e ottima preparazione professionale, associati a vivace ingegno, equilibrio e conoscenza sempre aggiornata della dottrina e della giurisprudenza"*.

In via meramente residuale, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei due profili professionali qui in comparazione – e non è questo il caso, per le ragioni che sono state esposte –, il dott. Paternò Raddusa prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, alla luce del criterio di cui all'art. 24, terzo comma, T.U.

**4.10) Da ultimo, recessivo è anche il profilo della dott.ssa Carmen SCAPELLATO.**

La candidata ha sempre svolto funzioni giudicanti presso il Tribunale di Siracusa. Fino all'ottobre del 2004 è stata componente del collegio penale e, nell'ambito dell'unica sezione penale dell'ufficio, si è occupata di tutti i reati di competenza collegiale; dal settembre 2000, per un anno, oltre a comporre i collegi penali, è stata giudice a latere della Corte di assise;

dall'ottobre 2004 al settembre 2012 ha svolto le funzioni di giudice monocratico penale presso la sezione distaccata di Avola; dal settembre 2012 all'ottobre 2015 ha svolto le funzioni di giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Siracusa; dal giugno 2015 all'ottobre 2015, oltre alle funzioni di giudice monocratico, ha presieduto un collegio penale; dal novembre 2015 svolge, infine, le funzioni di Gip/Gup.

In relazione al merito, tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono positivi. Il parere attitudinale specifico richiama, in particolare, il recente parere espresso dal Consiglio Giudiziario ai fini del riconoscimento della IV valutazione di professionalità. Il Capo dell'ufficio, alla luce degli elementi sopravvenuti, ha ribadito che l'esame dei provvedimenti redatti dalla dott.ssa Scapellato evidenzia le sue ottime qualità professionali, la sua solida preparazione di base e la capacità di analizzare e approfondire le questioni di volta in volta trattate, focalizzandone i punti salienti. È stata relatrice ad incontri di studio.

Sul piano delle principali esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa, è stata magistrato coordinatore della sezione distaccata di Avola del Tribunale di Siracusa per un anno, dal settembre 2005 al settembre 2006 (sezione distaccata che, per bacino di utenza e numero degli affari civili e penali, è la più impegnativa fra le sezioni distaccate del Tribunale siracusano). Nel detto ruolo: si è spesso rapportata con il Comune di Avola per la gestione delle attività di manutenzione dell'edificio che ospitava il Tribunale e per garantire l'approvvigionamento delle necessarie dotazioni; ha svolto attività di coordinamento e di vigilanza dei G.O.T. assegnati alla sezione distaccata (due al settore civile ed uno al settore penale), indicando periodiche riunioni con il G.O.T. assegnato al settore penale per discutere delle novità normative e per assicurare un orientamento conforme nelle decisioni della sezione distaccata; ha svolto attività di indirizzo nei confronti del personale amministrativo della sezione; ha vigilato sull'attività degli altri magistrati. Peraltro, ha gestito un ruolo di rilevantissima consistenza, riuscendo, nonostante le significative sopravvenienze, ad abbattere l'arretrato.

In relazione alla gestione dell'udienza, ancor prima dell'introduzione di un apposito protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha adottato criteri organizzativi (recepiti poi nel protocollo) che regolavano l'ordine di trattazione dei procedimenti al fine di arrecare minore disagio possibile all'utenza e agli avvocati (trattazione prioritaria dei processi da rinviare; trattazione dei processi con audizione testi; trattazione dei processi calendarizzati per la discussione). Si è costantemente attivata per garantire l'uniformità di indirizzo fra i

magistrati (togati e non) della sezione distaccata di Avola e, successivamente, della sezione penale del Tribunale, segnalando con notevole tempestività gli orientamenti giurisprudenziali (di merito e di legittimità) sulle novità normative e sulle questioni più rilevanti. È stata fautrice delle più importanti riunioni tenutesi nella sezione penale e finalizzate allo studio e all'approfondimento delle innovazioni legislative e all'adozione di criteri unitari nelle decisioni. Costituisce, inoltre, un importante supporto per i funzionari di cancelleria. È stata delegata dal Presidente della sezione Gip/Gup per l'organizzazione dei turni per le udienze di convalida degli arresti e dei fermi e per la comunicazione dei relativi prospetti ai colleghi e al direttore di cancelleria.

È stata Magistrato di riferimento per l'informatica dal 2011 al 2016 per il settore penale. In tale veste, ha promosso gli incontri con i responsabili della cancelleria penale per attuare ed implementare la nuova disciplina in materia di notifiche telematiche. Ha fatto parte della commissione "Best Practices" per avviare il processo di digitalizzazione del fascicolo processuale. Ha partecipato a diverse riunioni con il referente per l'informatica della Procura al fine di creare delle cartelle condivise, da utilizzare per lo scambio di informazioni fra Tribunale e Procura: il progetto, già in fase di esecuzione, è stato interrotto a seguito dell'introduzione da parte del Ministero dell'applicativo S.I.C.P. È componente del tavolo tecnico costituito nel 2012 per collaborare con la fondazione "Siracusa è Giustizia", veste in cui ha partecipato a periodiche riunioni con il comitato scientifico della Fondazione, contribuendo a realizzare, fra l'altro, una App per smartphone, attraverso la quale i cittadini possono acquisire, attraverso il loro cellulare, importanti informazioni sul Tribunale, sulle udienze, sulle procedure di accesso agli atti e alla modulistica. Il Tribunale di Siracusa è stato il primo fra i Tribunali italiani ad assumere tale importante iniziativa.

In ambito ordinamentale, è stata componente del Consiglio Giudiziario di Catania dal 2005 al 2008 e, da ultimo, nella consiliatura avviata nel 2016.

Passando alla comparazione con il dott. Paternò Raddusa, il profilo di quest'ultimo deve ritenersi prevalente in relazione allo specifico posto a concorso, sul piano della complessiva valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 15, lett. a, T.U.), entrambi candidati, come detto, vantano rilevanti e consolidate esperienze nello svolgimento delle funzioni giudicanti

nel settore penale qui di interesse, da considerarsi di pari rilievo nell'ottica dell'indicatore in disamina. Il dott. Paternò Raddusa, come evidenziato, ha svolto, a livello di merito, funzioni giudicanti in via esclusiva nel settore penale presso il Tribunale di Catania (dal gennaio 2010 al settembre 2012), occupandosi di materie anche di significativa complessità, quale componente del Tribunale del riesame catanese, del Tribunale addetto alla trattazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e quale componente supplente della Corte di assise. A tale percorso nel merito, si è affiancata una prolungata esperienza a livello di legittimità, svolta, dal settembre del 2012 al febbraio del 2016, integralmente nel settore penale, in veste di consigliere addetto alla VI sezione penale della Corte di Cassazione. Durante tale arco temporale, ha avuto modo di trattare, nell'ottica del giudizio di legittimità, un vasto catalogo di materie, dai delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia ai reati contro la famiglia, dai procedimenti di estradizione o in tema di mandato di arresto europeo alle misure di prevenzione, dai delitti di criminalità organizzata a quelli in materia di traffico illecito di stupefacenti. Sia a livello di merito che di legittimità, si è costantemente distinto per il conseguimento di eccellenti risultati, sul piano sia qualitativo che quantitativo, come attestato dai diversi pareri di professionalità riportati in carriera. Con riferimento alle funzioni svolte presso la Corte di Cassazione, il Presidente della VI sezione penale della Corte, nel rapporto reso ai fini della VI valutazione di professionalità del magistrato, ha sottolineato che le sentenze redatte dal dott. Paternò Raddusa presentano *“assoluto pregio giurisprudenziale”* e sono divenute oggetto di lusinghieri commenti nei non infrequenti casi in cui sono state pubblicate su riviste specialistiche, evidenziando, altresì, *“l'elevatissimo valore professionale del collega quale relatore in processi caratterizzati da speciale complessità per l'importanza delle questioni giuridiche trattate, questioni di cui il cons. Paternò è sempre stato in grado di individuare gli snodi centrali, di sottoporli al collegio decidente con assoluta puntualità e chiarezza e di proporre – in un costruttivo dialettico confronto delle opinioni – soluzioni sempre giuridicamente corrette, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, e costantemente ispirate, anche nel pieno rispetto di una dinamica lettura della giurisprudenza di legittimità, ad una equilibrata e consapevole risposta al delicato compito di effettiva ultima istanza di giustizia assegnato alla Corte di Cassazione”*. Anche la dott.ssa Scapellato vanta una rilevante esperienza giudicante nel settore penale, svolta nell'arco dell'intera carriera sin qui maturata, sempre conseguendo ottimi risultati. Nello specifico, la candidata svolge funzioni giudicanti in via esclusiva in

ambito penalistico ininterrottamente dal maggio del 2000 e, pertanto, da oltre 19 anni e mezzo rispetto all'odierna vacanza. Se a livello strettamente temporale (e, pertanto, nell'ottica dell'art. 27 T.U.) risulta certamente più prolungata l'esperienza della dott.ssa Scapellato, deve, tuttavia, osservarsi che, a fronte di positive esperienze maturate da entrambi a livello di merito, il candidato proposto può vantare, in aggiunta, il formidabile arricchimento professionale derivatogli dalla prolungata trattazione della materia penale anche nell'angolo prospettico della giurisdizione di legittimità, esperienza particolarmente preziosa nell'ottica del posto a concorso, in quanto ha consentito al dott. Paternò Raddusa di misurarsi personalmente con le problematiche afferenti alla tenuta delle pronunce di prima istanza in sede di vaglio di legittimità. Mancando un'analogha esperienza nel percorso professionale della dott.ssa Scapellato, ed avuto riguardo all'elevato profilo qualitativo che ha contraddistinto l'impegno in Cassazione del dott. Paternò Raddusa, non può non riconoscersi a tale dato curricolare un'importanza di particolare rilievo ai fini della valutazione comparativa relativa all'indicatore qui in esame.

Sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. b), T.U. (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), i due candidati in comparazione, come evidenziato, non hanno, fin qui, ricoperto completi incarichi direttivi o semidirettivi presso uffici giudiziari, pur avendo entrambi dimostrato sicure doti organizzative soprattutto sotto il profilo dell'efficace gestione dei carichi di lavoro loro assegnati negli uffici ove hanno prestato servizio. Può riconoscersi, però, al riguardo, una leggera prevalenza al profilo professionale della dott.ssa Scapellato, soprattutto in ragione dell'esperienza di direzione e coordinamento dell'ufficio maturata presso la sezione distaccata di Avola del Tribunale di Siracusa ed in ragione dell'incarico di Magistrato ricoperto presso lo stesso Tribunale.

Particolarmente netta risulta, invece, la prevalenza del profilo del dott. Paternò Raddusa sul piano degli indicatori generali. Nell'ottica dell'art. 13 T.U., il candidato proposto vanta, come illustrato, l'importantissima esperienza fuori ruolo maturata – per circa 4 anni, dal febbraio 2016 al febbraio 2020 – presso la Corte Costituzionale in veste di assistente di studio del giudice costituzionale prof. Barbera. Si è trattato, come già evidenziato, di esperienza di eccezionale rilievo nell'ottica del posto a concorso, avuto riguardo all'ampia attività svolta dal candidato nel settore penale qui di interesse, sia a livello di ricerche e di raccolta di materiale di studio utile alla definizione dei giudizi in cui il prof. Barbera rivestiva il ruolo di relatore,

sia per quanto attiene ai contributi offerti dal candidato nella preparazione delle discussioni in camera di consiglio per i giudizi assegnati a diversi relatori. L'esperienza si è, pertanto, concretizzata nello svolgimento di un'attività – presso il massimo organo costituzionale – di stretta attinenza alla funzione giudiziaria (ed al settore penale oggetto del presente incarico semidirettivo), che ha consentito al candidato l'acquisizione di competenze di straordinaria utilità all'amministrazione della giustizia. Sul piano dei risultati raggiunti, il prof. Barbera, nel suo rapporto informativo del 31.7.2019, si è espresso negli eloquenti termini che seguono: *“Nello svolgimento delle funzioni di assistente di studio, il dott. Paternò Raddusa ha, altresì, evidenziato doti di eccezionale laboriosità, dimostrando completa affidabilità e tempestività nell'impegno, nonché assiduità e piena disponibilità. Sotto questo profilo, uno dei tratti che lo connota è la doverosità, che si accompagna ad un rigore e ad una tensione morale encomiabili, doti che, unitamente a quelle professionali ed alle qualità umane (equilibrio, cordialità, riservatezza, disponibilità verso i colleghi) gli hanno permesso di ottenere la stima dei colleghi e del personale non solo nel mio ufficio, ma anche agli altri colleghi giudici della Corte”*. Gli elementi evidenziati consentono, quindi, di inquadrare l'esperienza fuori ruolo svolta dal dott. Paternò Raddusa tra quelle a “valutazione rafforzata” previste dal menzionato art. 13 T.U., sussistendo, nel caso di specie, tutti i relativi requisiti previsti dalla citata disposizione, con l'aggiunta dello speciale rilievo dell'attività svolta anche nel settore strettamente penale qui di interesse. Nell'ottica dell'art. 11 T.U., entrambi i candidati vantano esperienze di rilievo, avuto riguardo ai rispettivi incarichi di responsabile della formazione decentrata nel settore civile per il distretto della Corte d'appello di Catania (il dott. Paternò Raddusa) e di componente, in due distinte circostanze, del Consiglio Giudiziario di Catania (la dott.ssa Scapellato). In via residuale, l'esame degli ulteriori indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle altre esperienze ed agli incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione particolarmente significativi ai fini del presente giudizio comparativo.

Come anticipato, la valutazione complessiva ed integrata degli illustrati indicatori specifici e generali porta a ritenere, con riferimento all'odierno posto semidirettivo a concorso, la sicura prevalenza attitudinale del dott. Paternò Raddusa. La valutazione si fonda, intanto, sull'eccezionale bagaglio di esperienze maturate dal candidato nello specifico settore penale oggetto del posto a concorso, trattato dal dott. Paternò Raddusa a livello di giurisdizione di merito, di giurisdizione di legittimità e, in larga misura, anche nell'ambito

dell'attività fuori ruolo prestata presso la Corte Costituzionale; in sintesi, il candidato vanta un'esperienza penalistica sviluppatasi fino ai massimi livelli della giurisdizione nazionale. Quanto, invece, alla segnalata prevalenza del profilo professionale della dott.ssa Scapellato sul piano delle esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa maturate nella giurisdizione, deve osservarsi che il dott. Paternò Raddusa ha avuto modo, a sua volta, di dimostrare in carriera doti organizzative e direttive di spiccato rilievo ed assolutamente tranquillizzanti nell'ottica dell'incarico a concorso, avuto riguardo: all'efficace gestione dei carichi di lavoro curata negli uffici ove ha prestato servizio; alle specifiche competenze organizzative maturate durante il servizio prestato presso la Corte Costituzionale (il prof. Barbera ha segnalato, al riguardo, in termini di "eccellenza", l'attività gestionale curata dal dott. Paternò Raddusa sul piano del coordinamento dell'attività svolta dagli assistenti di studio e dell'attività demandata al personale di segreteria); e alle doti organizzative dimostrate in veste di responsabile della formazione decentrata presso il distretto della Corte d'appello di Catania. Nello scenario delineato, assume, pertanto, importanza dirimente, in favore del dott. Paternò Raddusa, la straordinaria esperienza maturata in Corte Costituzionale (art. 13 T.U.), per il rilievo dell'attività *ivi* svolta anche nel settore penale e per le specifiche competenze organizzative acquisite dal candidato durante tale servizio fuori ruolo. In conclusione, la sintesi forse più efficace del profilo professionale del candidato proposto è stata resa, nel rapporto informativo del 18.10.2012, dal Presidente del Tribunale di Catania, laddove ha definito il dott. Paternò Raddusa *"un magistrato di rara preparazione giuridica, difficile da reperire ad equal livello nell'attuale panorama della magistratura professionale, che ha sempre esibito un solido impianto di cultura generale e ottima preparazione professionale, associati a vivace ingegno, equilibrio e conoscenza sempre aggiornata della dottrina e della giurisprudenza"*.

In via meramente residuale, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei due profili professionali qui in comparazione – e non è questo il caso, per le ragioni che sono state esposte –, il dott. Paternò Raddusa prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, alla luce del criterio di cui all'art. 24, terzo comma, T.U.

All'esito delle illustrate comparazioni, effettuate sulla base degli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati e dell'intera documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, deve, pertanto, concludersi che il dott. Benedetto Paternò Raddusa è senz'altro il candidato più idoneo, per merito ed attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, con un voto favorevole

**PROPONE AL PLENUM**

la nomina a **Presidente di sezione del Tribunale di Catania, settore penale**, a sua domanda, del dott. **Benedetto PATERNO' RADDUSA**, magistrato di VI valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Proposta C – in favore del dott. Riccardo PIVETTI (votante il consigliere Miccichè – astenuto il consigliere Donati). Relatore: cons. MICCICHE’

**Proposta di delibera per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente di  
Sezione del Tribunale di CATANIA**

**Settore penale**

Bando n. 16365 del 11/10/2019 – Magistrato uscente Spanto Maria Concetta Rita

Posto vacante dal 1/1/2020

**Riferimenti normativi.**

**A** - Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 29.7.2015 n P-14858 (cd. “Testo unico sulla dirigenza”);

**B** - Art. 11, comma 2, D.l.vo n. 160/06 come richiamato espressamente dall’art. 4 della circolare n. P14858 “La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni; c) la diligenza è riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita

inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico”.

### **Finalità.**

Art. 25 Circolare del Consiglio superiore della Magistratura del 29.7.2015 n P-14858 (cd. “Testo unico sulla dirigenza”) il quale testualmente dispone “La valutazione comparative degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito il giudizio va svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale”.

**Il merito** ai sensi dell'art. 4 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-14858 “investe la verifica dell'attività svolta dal magistrato e ha lo scopo di ricostruirne in maniera completa il profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno di cui all'articolo 11, comma 2, D.l.vo n. 160/06, contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità. 2. I dirigenti degli uffici e i Consigli giudiziari che, in ragione delle proprie funzioni, abbiano conoscenza di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di un magistrato sottoposto a valutazione, danno atto della pendenza senza procedere ad autonomi accertamenti sui fatti oggetto del procedimento”.

**L'attitudine direttiva** come previsto dall'articolo 12, comma 12 D.l.vo n. 160/06, come richiamato dall'art. 3 della circolare del Consiglio Superiore della magistratura n. P-14858 “è la capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale

dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare”.

Le attitudini si desumono dal Testo unico consiliare, che affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Per **indicatori generali** (artt. 7-13 T.U.) si intendono le esperienze giudiziarie e le esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica e conoscenze ordinamentali.

Gli **indicatori specifici** (artt. 15-23 T.U.) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni. Con particolare riferimento agli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado, è stata introdotta una distinzione fondata sulle dimensioni dell'ufficio, in ragione della consistenza organica dello stesso.

I suddetti criteri, ai fini dell'art 25 T.U., vanno valutati nel loro complesso così come statuito dall'art. 26 circolare secondo cui “1. In ordine alle attitudini, si procede alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.l.vo n. 160/06. 2. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. 3. Nell'ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. 4. Gli indicatori di cui agli articoli da 7 a 13 sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale”.

Si può conclusivamente affermare che la finalità della comparazione è quella di individuare non il migliore candidato in termini assoluti, bensì di preporre all'ufficio direttivo o semi-direttivo da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, in base alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, i particolari profili ambientali.

**Ufficio a concorso.**

Il presente procedimento ha ad oggetto la valutazione comparativa fra i candidati al posto di Presidente di una Sezione penale del Tribunale di Catania.

Trattasi di ufficio semi-direttivo di primo grado.

Il Tribunale di Catania è un ufficio di grandi dimensioni, ai sensi del criterio di cui all'articolo 3 del testo unico sulla dirigenza.

Esso ha una dotazione organica di quindici Presidenti di Sezione, oltre al Presidente del Tribunale, e di oltre cento giudici.

### **Indicatori specifici applicabili all'ufficio da ricoprire.**

Si deve fare applicazione dell'art. 15, lett. a) e lett. b). T.U.:

lett. a): *“le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione”;*

lett. b): *“le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9”;*

Tale normativa deve poi essere letta ai sensi dell'art. 27 T.U. secondo cui *“per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire”.*

### **Candidati.**

Il relatore, Cons. Loredana Micciché, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

1. dott.ssa **Barbarino Ignazia**, nata il 21/1/1954, Giudice presso il Tribunale di Catania;
2. dott.ssa **Trapasso Eliana**, nata il 17/11/1960, Giudice presso il Tribunale di Catania;
3. dott.ssa **Urso Maria Pia** – È stata nominata Presidente di Sezione al Tribunale di Catania;

4. dott. **Pivetti Riccardo**, nato il 20/10/1961, Consigliere presso la Corte di Appello di Catania;
5. dott. **Fallone Antonino Marcello**, nato il 28/1/1961, Consigliere presso la Corte di Appello di Catania;
6. dott. **De Masellis Enrico**, nato il 26/11/1960, Giudice presso il Tribunale di Catania;
7. dott. **Paternò Raddusa Benedetto**, nato il 21/7/1967, Consigliere presso la Corte di cassazione;
8. dott. **La Mantia Nicola**, nato il 14/6/1967, Giudice presso il Tribunale di Catania;
9. dott. **Indellicati Carlo**, nato il 26/8/1963, Giudice presso il Tribunale di Palmi;
10. dott.ssa **Fichera Giuliana**, nata il 26/4/1968, Consigliere presso la Corte di Appello di Catania;
11. dott.ssa **Muscarella Anna Maria Gloria**, nata il 14/4/1968, Consigliere presso la Corte di Appello di Catania;
12. dott.ssa **Scapellato Carmen**, nata il 25/5/1969, Giudice presso il Tribunale di Siracusa;
13. dott. **Jannelli Lorenzo** – Ha revocato la domanda in data 24/2/2020.

Ciò premesso, si illustrano i tratti salienti della carriera professionale degli aspiranti legittimati:

- 1) dott.ssa **Barbarino Ignazia**, nata il 21/1/1954, Giudice presso il Tribunale di Catania. D.M. 20/11/1986. La dott.ssa Barbarino è stata, dal 16/7/1988 al 8/8/1991, Pretore mandamentale di Randazzo (CT), delle Sezioni distaccate di Randazzo, Bronte, Linguaglossa e Giarre; dal 9/8/1991 al 2/5/1999, Sostituto Procuratore presso la Pretura Circondariale di Catania; dal 3/5/1999 al 1/6/1999, Pretore presso la Pretura Circondariale di Catania. Infine, dal 2/6/1999 ad oggi è giudice presso il Tribunale di Catania.
- 2) dott.ssa **Trapasso Eliana**, nata il 17/11/1960, Giudice presso il Tribunale di Catania. D.M. 20/11/1986. La dott.ssa Trapasso è stata, dal 16/7/1988 al 20/4/1990, Pretore alla Pretura mandamentale di Bianco (RC); dal 21/4/1990 al 20/4/1998, Sostituto Procuratore presso la Pretura Circondariale di Catania. Infine, dal 21/4/1998 ad oggi è stata prima Pretore alla Pretura Circondariale di Catania e poi giudice presso il Tribunale di Catania.

- 3) dott. **Pivetti Riccardo**, nato il 20/10/1961, Consigliere presso la Corte di Appello di Catania. D.M. 1/10/1991. Il dott. Pivetti è stato, dal 16/10/1992 al 13/7/1995, giudice presso il Tribunale di Enna; dal 14/7/1995 al 18/7/2013, giudice presso il Tribunale di Catania. Infine, dal 19/7/2013 ad oggi è Consigliere presso la Corte di Appello Catania.
- 4) dott. **Fallone Antonino Marcello**, nato il 28/1/1961, Consigliere presso la Corte di Appello di Catania. D.M. 3/12/1991. Il dott. Fallone è stato, dal 21/1/1993 al 18/7/2013, giudice presso il Tribunale di Catania. Infine, dal 19/7/2013 ad oggi è Consigliere presso la Corte d'Appello di Catania.
- 5) dott. **De Masellis Enrico**, nato il 26/11/1960, Giudice presso il Tribunale di Catania. D.M. 28/9/1992. Il dott. De Masellis è stato Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Crema dal 17/11/1993 al 26/12/1995; Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Catania dal 27/12/1995 al 17/4/2005. Infine, è giudice presso il Tribunale di Catania dal 18/4/2005 ad oggi.
- 6) dott. **Paternò Raddusa Benedetto**, nato il 21/7/1967, Consigliere presso la Corte di cassazione. D.M. 8/7/1994. Il dott. Paternò è stato dal dicembre 1995 al settembre 2012 giudice presso il Tribunale di Catania; dal settembre 2012 al febbraio 2016, Consigliere presso la Corte di Cassazione; dal febbraio 2016 è stato fuori ruolo presso la Corte costituzionale, quale assistente di studio del Giudice prof. A. A. Barbera. Infine, dal 12/2/2020, richiamato in ruolo, è Consigliere presso la Corte di Cassazione.
- 7) dott. **La Mantia Nicola**, nato il 14/6/1967, Giudice presso il Tribunale di Catania. D.M. 8/7/1994. Il dott. La Mantia è stato Pretore a Caltanissetta dal 1/12/1995 al 21/2/1999. Infine, è stato pretore e poi giudice presso il Tribunale di Catania dal 22/2/1999 ad oggi.
- 8) dott. **Indellicati Carlo**, nato il 26/8/1963, Giudice presso il Tribunale di Palmi. DM 8.7.1994. Il dott. Indellicati è stato, dal 1/12/1995 al 20/7/2008, giudice del Tribunale di Palmi; dal 21/7/2008 al 27/9/2009, giudice del Tribunale di Reggio Calabria; dal 28/9/2009 è stato fuori ruolo dapprima quale Consulente giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione Civile e poi quale Consulente giuridico del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Abruzzo. Rientrato in ruolo, è stato dal 10/12/2012 al 1/4/2014 giudice del Tribunale di Reggio Calabria.

Infine, dal 2/4/2014 ad oggi è giudice del Tribunale di Palmi (dal 9 aprile 2018 al 9 aprile 2020 è stato applicato al Tribunale di Catania per essere destinato alla sezione specializzata immigrazione).

- 9) dott.ssa **Fichera Giuliana**, nata il 26/4/1968, Consigliere presso la Corte di Appello di Catania. D.M. 24/2/1997. La dott.ssa Fichera è stata dal 10/11/1998 al 12/12/2004 giudice presso il Tribunale di Nicosia; dal 13/12/2004 al 11/9/2011 è stata giudice presso il Tribunale di Catania. Infine, dal 12/9/2011 ad oggi è Consigliere presso la Corte d'Appello di Catania.
- 10) dott.ssa **Muscarella Anna Maria Gloria**, nata il 14/4/1968, Consigliere presso la Corte di Appello di Catania. D.M. 24/2/1997. La dott.ssa Muscarella è stata dal 23/6/1999 al 13/2/2011 giudice presso il Tribunale di Catania; dal 14/2/2011 ad oggi è Consigliere presso la Corte di Appello di Catania.
- 11) dott.ssa **Scapellato Carmen**, nata il 25/5/1969, Giudice presso il Tribunale di Siracusa. D.M. 28/7/1998. La dott.ssa Scapellato è dal 2000 giudice presso il Tribunale di Siracusa.

### **PROPOSTA.**

Tanto premesso, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la complessiva documentazione depositata nel presente concorso, il **dott. Riccardo PIVETTI** risulta certamente il più idoneo, per requisiti di merito e attitudinali, al conferimento dell'ufficio a concorso.

### **Merito.**

Richiamata la carriera professionale del dott. Pivetti, come sopra riportata, lo stesso ha maturato una vasta pluralità di esperienze nella giurisdizione, avendo svolto le funzioni sia civili sia penali, queste ultime sia in primo sia in secondo grado.

Nello specifico, il dott. Pivetti è stato, dal 16/10/1992 al 13/7/1995, giudice civile e penale presso il Tribunale di Enna. In questo periodo, in materia penale, ha svolto anche le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nel corso del quale ha redatto 57 ordinanze di riesame di custodia cautelare, nonché nel periodo feriale del 2010, nel corso del quale ha redatto tutte le ordinanze relative ad un procedimento penale contro numerosi amministratori del Comune di Catania.

Successivamente, dal 14/7/1995 al 1/11/2000, è stato giudice presso la III Sezione civile e la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Catania.

Dal 2/11/2000 al 12/7/2013, poi, è stato giudice presso la III Sezione penale del Tribunale di Catania.

Infine, dal 13/7/2013 ad oggi è Consigliere presso la I Sezione penale e presso la Sezione provvedimenti speciali della Corte di Appello di Catania, ove ha svolto una pluralità di esperienze e si è occupato di processi particolarmente delicati. In particolare, gli è da subito stata affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e dal mese di febbraio 2015 anche quella, a mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali. Soprattutto, è stato reggente della I Sezione penale e di quella Provvedimenti Speciali dal 5 marzo al 18 giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale. Nello svolgimento delle funzioni presidenziali, il dott. Pivetti ha presieduto diversi processi con elevato numero di imputati (oltre trenta) e di imputazioni. Inoltre, si è occupato della specifica materia della convalida di MAE e delle conseguenti misure, curando i rapporti con i competenti Ministeri della Giustizia e degli Interni, affrontando problematiche particolarmente delicate attenenti ai rapporti fra diversi organi ministeriali e alle relazioni internazionali ed infra-comunitarie. Nello specifico, nello svolgimento di tale attività, il dott. Pivetti, nel periodo dal 2/10/2015 al 31/8/2019, ha convalidato 34 MAE e redatto 37 sentenze di cui 26 in qualità di Presidente del Collegio.

Quanto ai provvedimenti più significativi redatti dal candidato presso la Corte catanese, merita ricordare che il dott. Pivetti si è occupato di una pluralità di materie, redigendo sentenze pregevoli, spesso relative alla valutazione della prova indiziaria, in particolare in procedimenti per violenza sessuale, omicidio colposo da circolazione stradale, infortunistica sul lavoro, delitti associativi mafiosi e in materia di stupefacenti.

In particolare, nella valutazione della prova indiziaria, il dott. Pivetti ha sempre proceduto, applicando l'art. 192 c.p.p., ad esaminare con attenzione la deposizione della persona offesa, allo scopo di verificare eventuali contraddizioni intrinseche alla luce anche di elementi oggettivi estrinseci, onde saggiare la tenuta dell'impianto accusatorio, laddove fondato sostanzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa. Ciò ha condotto il dott. Pivetti a pronunciare l'assoluzione in alcuni procedimenti per violenza sessuale (assoluzioni sempre confermate dalla Corte di cassazione), per mancanza dei requisiti della precisione, gravità e

concordanza degli indizi e in ossequio alla giurisprudenza CEDU (caso Dan c. Moldavia) sulla impossibilità di audizione della parte offesa a suffragio dell'ipotesi accusatoria.

Analoga attività è stata compiuta anche in riferimento a fattispecie di omicidio stradale e di omicidio sul lavoro, ove oggetto particolare di attenzione è stata la ricostruzione del nesso causale mediante prova indiziaria. Nei provvedimenti redatti al riguardo dal dott. Pivetti (e anch'essi confermati dalla Suprema Corte), in particolare, si è affermato che la sentenza di primo grado deve essere riformata laddove nella ricostruzione dei fatti vi siano elementi che falsano il risultato finale della prova in quanto incerti, dal momento che il nesso causale deve essere ricostruito sulla base unicamente di fatti certi, con determinazione progressiva.

Ancora, la tematica è stata affrontata con riferimento a casi di appartenenza a consorzio associativo mafioso desunto dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, in cui la difficoltà derivava dalla necessità di ricostruire il quadro probatorio indiziario con riferimento a delitti in continuazione esterna, oggetto di decisioni passate in giudicato. In particolare, la tematica è stata affrontata in alcune importanti sentenze, quali la n. 1166/2016 a carico di Ragaglia + 2, nella quale è stato necessario ricostruire l'intera vicenda analizzando ogni singola dichiarazione dei collaboratori di giustizia, sia autonomamente, sia in collegamento fra loro, allo scopo di stabilire quale fosse il contributo all'attività associativa e soprattutto l'esistenza di un medesimo disegno criminoso inerente a delitti satellite per i quali vi era sentenza passata in giudicato; nonché la sentenza n. 2848/2016, relativa alla struttura di consorzi mafiosi deputati al narcotraffico e collegati a pericolose consorterie criminali armate.

Ancora, il dott. Pivetti si è occupato dei criteri da adottare per l'applicazione della c.d. recidiva obbligatoria, dando seguito alla sentenza costituzionale n. 185/2015 e procedendo ad emendare l'automatica applicazione dell'istituto. Ciò è avvenuto in particolare con la sentenza n. 1837/2017, con la quale si è proceduto a riformulare il giudizio in ordine all'applicazione della recidiva valorizzando la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità e offensività delle condotte, la distanza temporale dei fatti, il livello di omogeneità esistente fra loro e ogni altro parametro significativo circa la personalità del reo.

Ancora, il candidato si è occupato del tema dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza che, riqualificando il fatto come reato dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, esclude la procedibilità, il risarcimento danni e le restituzioni, come per il delitto di estorsione, affermando l'effettiva sussistenza di tale interesse.

Infine, giova segnalare che alcune proposte innovative elaborate dal dott. Pivetti sono state recepite dalla Corte di cassazione e sono divenuti orientamenti prevalenti. Ciò è accaduto, in particolare, con riferimento alla natura, non oggettiva ma soggettiva, dell'aggravante oggi inserita nell'art. 416-bis.1 c.p., tema affrontato dal dott. Pivetti nel giugno 2019 e poi recepito dalle Sezioni Unite nel dicembre dello stesso anno.

Quanto al merito, tutti i pareri e le valutazioni di professionalità resi nel corso della carriera del dott. Pivetti sono assolutamente elogiativi e confermano il profilo di un magistrato di grande esperienza e capacità. In particolare, si legge nel rapporto informativo del Presidente della Sezione di attuale appartenenza del dott. Pivetti come *“l'attitudine all'approfondimento delle tematiche giuridiche e la capacità del Dr. Pivetti di individuare rapidamente le questioni abbiano consentito un'efficace direzione del Collegio nella fase della decisione fin dall'inizio della carriera, allorquando, in servizio presso il Tribunale di Enna, presiedeva il Collegio penale ed il Tribunale del riesame; e tale esperienza si è vieppiù arricchita svolgendo il ruolo di Presidente del Tribunale del Riesame di Catania nel periodo feriale del 2005, nel corso del quale ha redatto 57 delle ordinanze di riesame di custodia cautelare - confermate nella quasi totalità dalla Corte di Cassazione; nonché nel periodo feriale del 2010, nel corso del quale ha redatto tutte le ordinanze relative ad un procedimento penale contro numerosi amministratori del Comune di Catania”*.

Nel rapporto informativo sopra indicato si evidenzia, peraltro, che: *“In particolare il Dottor Pivetti ha presieduto il Collegio giudicante in processi con un numero elevato di imputati (oltre trenta) e di imputazioni. Dal 18/9/2017 il Dr. Rivetti, divenuto consigliere anziano a seguito del trasferimento del Dr. Sebastiano Mignemi, presiede due udienze settimanali e condivide con lo scrivente la direzione della sezione - curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati -; funzione che continuerà a svolgere nei prossimi mesi, fino alla sostituzione dello scrivente, collocato a riposo dal 5 marzo 2018. Dalla predetta collaborazione è emersa una spiccata attitudine organizzativa del Dr. Rivetti, peraltro già dimostrata in occasione della collaborazione con l'allora consigliere anziano Dr. Mignemi, allorquando sotto la supervisione dello scrivente, si è proceduto ad una revisione dei calendari di udienza ed all'adozione delle opportune misure organizzative. Per quanto sopra esposto si ritiene il Dr. Rivetti particolarmente idoneo all'incarico di Presidente della prima Sezione penale di questa Corte e della Sezione provvedimenti speciali per le attitudini dimostrate e per la*

*conoscenza delle problematiche in particolare afferenti a quest'ultima sezione, la cui rilevanza è viepiù destinata ad aumentare nel tempo per l'incremento dei rapporti internazionali".*

Il merito assai elevato del dott. Pivetti è ribadito dal dato percentuale delle conferme dei suoi provvedimenti ad opera della Corte di cassazione. Solamente il 5% dei ricorsi presentati contro sentenze del dott. Pivetti si è concluso con un annullamento, mentre gli altri sono stati dichiarati inammissibili o rigettati.

In ultimo, particolare attenzione deve essere riservata al parametro della produttività e della laboriosità, da considerarsi senza dubbio assai significativo. In particolare, deve essere segnalato che il dott. Pivetti, nel 2018, ha definito 367 sentenze, ottenendo la maggiore produttività numerica di tutta la Corte di Appello, così come nel primo semestre del 2019 con 190 provvedimenti. Occorre poi sottolineare come, nel periodo dal 2013 al 2019, abbia tenuto un numero di udienze e redatto un numero di motivazioni di sentenze superiore alla media dei magistrati meno anziani. In particolare, in tale periodo, ha depositato 879 sentenze, delle quali 272 sono state impugnate e di queste solamente 18 annullate con rinvio, pari a meno del 7%. Peraltro, proprio nel periodo 2018-2019, in concomitanza con la reggenza della Sezione, il dott. Pivetti è risultato essere il magistrato più produttivo della Sezione, dato che ha portato la I Sezione penale al primato, per la prima volta, rispetto alle altre due Sezioni penali della Corte catanese.

### **Attitudini.**

Per quanto riguarda il profilo oggettivo delle attitudini direttive, con particolare riferimento all'incarico da ricoprire, il dott. Pivetti possiede cultura ordinamentale e peculiare propensione alla risoluzione dei problemi organizzativi degli uffici giudiziari, settori nei quali ha sviluppato ampie competenze, testimoniate dal parere del Consiglio giudiziario che si esprime in termini lusinghieri nel formulare il proprio giudizio in ordine alle capacità organizzative, alla elevata produttività, oltre che all'impegno del proposto nella redazione di provvedimenti particolarmente impegnativi.

Non può non evidenziarsi come il dott. Pivetti abbia ricoperto, nell'ambito del settore penale, per più di vent'anni, le funzioni giudicanti, sia in primo grado sia in secondo grado, maturando peraltro esperienze organizzative assai significative (quali la presidenza dei collegi

e la reggenza di una Sezione penale della Corte di Appello), tali da consentirgli di essere assolutamente idoneo ad assumere la presidenza di una Sezione penale di Tribunale.

La sicura idoneità del candidato dott. Pivetti rispetto alle specificità dell'ufficio da conferire si desume dalla analisi degli indicatori generali e specifici di cui il predetto risulta titolare.

Quanto agli **indicatori generali**, il dott. Pivetti ha gli indicatori di cui agli artt. 8 e 9 T.U., nonché significative esperienze di carattere formativo.

Quanto agli **artt. 8 e 9**, infatti, il candidato ha sviluppato una ampia e completa esperienza nel settore giudicante penale, peraltro completata anche dallo svolgimento delle funzioni civili, nonché una sicura e significativa attività organizzativa, di presidenza dei collegi e di reggenza della I Sezione penale della Corte di Appello di Catania.

Nello specifico, infatti, il dott. Pivetti ha maturato una variegata esperienza del settore penale avendo svolto una pluralità di funzioni ed essendosi occupato di differenti materie. In particolare, il candidato ha svolto le funzioni giudicanti dibattimentali in primo grado sia presso il Tribunale di Enna sia presso quello di Catania. Successivamente, dal 2013 e fino ad oggi, il dott. Pivetti svolge le funzioni penali d'appello presso la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali della Corte di Appello di Catania. Conseguentemente, ha maturato un'ampia esperienza nel settore penale, di durata più che ventennale, e si è occupato di diverse materie, quali, a titolo esemplificativo: convalide di MAE, delitti sessuali, delitti associativi e di stupefacenti, delitti colposi di natura stradale e antinfortunistica, etc. Inoltre, il profilo professionale del dott. Pivetti risulta completato anche da una importante esperienza nel settore civile presso il Tribunale di Catania.

Quanto, nello specifico, alle attività di carattere organizzativo e dirigenziale, occorre segnalare che il dott. Pivetti ha, nel corso della carriera, sempre svolto significativa attività di gestione. In particolare, infatti, presso il Tribunale di Enna, in materia penale, ha svolto anche le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nel corso del quale ha redatto 57 ordinanze di riesame di custodia cautelare, nonché nel periodo feriale del 2010, nel corso del quale ha redatto tutte le ordinanze relative ad un procedimento penale contro numerosi amministratori del Comune di Catania.

Soprattutto, tuttavia, il candidato ha maturato competenze dirigenziali presso la Corte di Appello di Catania. Presso tale ufficio, infatti, gli è stata sin da subito affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e, dal mese di febbraio 2015, anche quella, a

mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali, incarico che ha svolto pur comportando un maggior numero di udienze, a cui non si è mai sottratto, attese le difficoltà per gli impegni del Presidente di Sezione dott. Costa in altri processi già incardinati presso altre Sezioni della Corte.

Successivamente, il 18/9/2017, il dott. Pivetti è diventato il Consigliere anziano a seguito del trasferimento del dott. Mignemi. Conseguentemente, ha presieduto due udienze settimanali e ha condiviso con il Presidente Costa la direzione della Sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati, attività proseguita fino al collocamento a riposto del dott. Costa nel marzo 2018.

In questo periodo il dott. Pivetti inizia a reggere la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali, dapprima di fatto, a seguito del congedo per ferie prima del collocamento a riposto del dott. Costa e poi, a partire dal 5 marzo 2018, di diritto, fino al 18 giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale e raggiungendo il 94% dell'obiettivo programmato per l'anno con riferimento al numero dei procedimenti da definire.

In tale veste, il dott. Pivetti ha dovuto occuparsi dell'attività organizzativa dell'ufficio, riuscendo a raggiungere ottimi risultati, quali l'abbassamento del 5% della pendenza e il primato di produttività sulle altre Sezioni della Corte catanese. Fra le altre cose, egli ha proposto il modo con cui preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, snellendo così il lavoro anche per la cancelleria.

Il dott. Pivetti, peraltro, per la redazione delle sentenze, si serve degli scanner della Sezione e di apposite applicazioni telefoniche con programmi vocali utili per velocizzare la redazione degli atti.

Notevole è, in ultimo, anche l'attività formativa e di insegnamento. Il candidato, infatti, ha preso parte a numerosi corsi organizzati dal CSM, in particolare in materia di edilizia e urbanistica, di stupefacenti, di tematiche concernenti la digitalizzazione del processo e di processo in appello.

Quanto agli **indicatori specifici**, il dott. Pivetti risulta avere entrambi gli indicatori specifici poiché nell'ambito della previsione di cui all'art 15 T.U. ha sia quello di cui alla lettera a) che quello indicato dalla lettera b).

Ai sensi dell'**art. 15, lettera a)**, T.U. rilevano *“le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitative e quantitative, valutati in base agli elementi di cui all'art 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione”*.

A tale proposito, il dott. Pivetti, come ricordato, ha sviluppato una ampia e completa esperienza nel settore giudicante penale, peraltro completata anche dallo svolgimento delle funzioni civili, nonché una sicura e significativa attività organizzativa, di presidenza dei collegi e di reggenza della I Sezione penale della Corte di Appello di Catania.

Nello specifico, infatti, il dott. Pivetti ha maturato una variegata esperienza del settore penale avendo svolto una pluralità di funzioni ed essendosi occupato di differenti materie. In particolare, il candidato ha svolto le funzioni giudicanti dibattimentali in primo grado sia presso il Tribunale di Enna sia presso quello di Catania. Successivamente, dal 2013 e fino ad oggi, il dott. Pivetti svolge le funzioni penali d'appello presso la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali della Corte di Appello di Catania. Conseguentemente, ha maturato un'ampia esperienza nel settore penale, di durata più che ventennale, e si è occupato di diverse materie, quali, a titolo esemplificativo: convalide di MAE, delitti sessuali, delitti associativi e di stupefacenti, delitti colposi di natura stradale e antinfortunistica, etc.

La preferenza accordata al dott. Pivetti trova, dunque, fondamento nella consolidata esperienza maturata nell'esercizio ventennale, in via quasi esclusiva, di funzioni nel settore penale, che gli ha consentito di affinare le proprie competenze di natura penalistica sia in primo sia in secondo grado, trattando processi anche di grande complessità, per numero di imputati e contestazioni, che ha saputo efficacemente gestire, dimostrando, oltre a sicure competenze giuridiche, anche elevatissime capacità organizzative; qualità che il dott. Pivetti ha anche confermato nell'attività, continuativa e costante, di presidenza dei collegi, nonché nella reggenza della Sezione dal marzo al giugno 2018.

Ai sensi dell'art 15, lettera b), T.U. rilevano *“le pregresse esperienze direttivi e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art 9”*.

Al riguardo, il dott. Pivetti non può vantare pregressi incarichi direttivi o semidirettivi di diritto, in ciò, tuttavia, non distinguendosi dagli altri candidati, tutti egualmente sprovvisti di tale indicatore.

Cionondimeno, come ricordato, il candidato ha maturato, nel corso della propria carriera, importantissime esperienze di carattere organizzativo e dirigenziale, che ne hanno accresciuto le attitudini direttive.

In particolare, infatti, il dott. Pivetti, presso il Tribunale di Enna, in materia penale, ha svolto le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nel corso del quale ha redatto 57 ordinanze di riesame di custodia cautelare, nonché nel periodo feriale del 2010, nel corso del quale ha redatto tutte le ordinanze relative ad un procedimento penale contro numerosi amministratori del Comune di Catania.

Soprattutto, tuttavia, il candidato ha maturato competenze dirigenziali presso la Corte di Appello di Catania. Presso tale ufficio, infatti, gli è stata sin da subito affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e, dal mese di febbraio 2015, anche quella, a mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali, incarico che ha svolto pur comportando un maggior numero di udienze, a cui non si è mai sottratto, attese le difficoltà per gli impegni del Presidente di Sezione dott. Costa in altri processi già incardinati presso altre Sezioni della Corte.

Successivamente, il 18/9/2017, il dott. Pivetti è diventato il Consigliere anziano a seguito del trasferimento del dott. Mignemi. Conseguentemente, ha presieduto due udienze settimanali e ha condiviso con il Presidente Costa la direzione della Sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati, attività proseguita fino al collocamento a riposto del dott. Costa nel marzo 2018.

In questo periodo il dott. Pivetti inizia a reggere la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali, dapprima di fatto, a seguito del congedo per ferie prima del collocamento a riposto del dott. Costa e poi, a partire dal 5 marzo 2018, di diritto, fino al 18 giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale e raggiungendo il 94% dell'obiettivo programmato per l'anno con riferimento al numero dei procedimenti da definire.

In tale veste, il dott. Pivetti ha dovuto occuparsi dell'attività organizzativa dell'ufficio, riuscendo a raggiungere ottimi risultati, quali l'abbassamento del 5% della pendenza e il

primato di produttività sulle altre Sezioni della Corte catanese. Fra le altre cose, egli ha proposto il modo con cui preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, snellendo così il lavoro anche per la cancelleria.

Dall'esame dei precedenti indicatori emerge dunque che il dott. Pivetti è sicuramente idoneo al conferimento dell'ufficio di Presidente di Sezione penale presso il Tribunale di Catania, in quanto dall'analisi complessiva degli indicatori generali e specifici risulta soddisfatta la finalità di cui all'art. 25 T.U.

In particolare, il dott. Pivetti:

- Ha maturato, nella propria lunga carriera, una vasta e completa esperienza nella giurisdizione penale, avendo svolto le funzioni dibattimentali in primo e in secondo grado;
- Ha completato la propria carriera anche con l'esercizio delle funzioni civili;
- Ha ricoperto diversi incarichi di carattere organizzativo, presiedendo continuativamente i collegi presso la Corte di Appello di Catania e avendo retto la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali della medesima Corte dal marzo al giugno 2018.

#### **La valutazione comparativa con gli altri candidati.**

La valutazione comparativa è disciplinata dall'articolo 26 del Testo Unico; la disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, D.l.vo n. 160/06.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, la norma puntualizza che "speciale rilievo" è attribuito agli indicatori specifici, che nel caso di specie sono quelli di cui all'articolo 15 e 27 in posizione pari ordinata fra di loro, come sopra richiamati.

Ciò premesso, la preferenza accordata al dott. Pivetti trova ampio fondamento, in termini generali, nell'eccellente patrimonio professionale formatosi attraverso lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali penali. Rilevano inoltre i risultati particolarmente brillanti maturati

nel corso dello svolgimento del lavoro giudiziario, per come descritto, nonché le attività di presidenza dei collegi e di reggenza svolte presso la Corte di Appello.

Nello specifico, particolarmente significativa si mostra l'esperienza di secondo grado, in quanto ha consentito al dott. Pivetti di ottenere una più completa e ampia conoscenza della giurisdizione penale, specialmente importante per l'ufficio a concorso, in quanto, attraverso l'esperienza in appello, il candidato ha potuto controllare e vagliare la produzione giurisprudenziale di primo grado, imparando a riconoscerne le criticità e a risolverle conformemente agli indirizzi nomofilattici impartiti dalla Suprema Corte, la quale, infatti, ha avallato i provvedimenti del dott. Pivetti in oltre il 95% dei casi, con ciò confermandone l'elevatissima qualità.

Proprio tali aspetti, complessivamente considerati, rendono recessivi i profili professionali dei residui aspiranti.

Tanto rilevato in termini generali, passando alle singole comparazioni, deve anzitutto rilevarsi che la **dott.ssa Urso** è stata nominata ad altro incarico semidirettivo e che il **dott. Jannelli** ha revocato la domanda.

Tanto premesso, il dott. Pivetti prevale anzitutto sulla dott.ssa **Barbarino Ignazia**.

La dott.ssa Barbarino è stata, dal 16/7/1988 al 8/8/1991, Pretore mandamentale di Randazzo (ufficio da tempo privo di magistrato togato) e poi delle Sezioni distaccate di Randazzo, Bronte, Linguaglossa e Giarre, ove ha svolto le funzioni di Pretore nel settore civile (comprese le funzioni di giudice tutelare e giudice delle controversie di lavoro) e penale in ordine a tutti i reati di competenza pretorile.

Dal 9/8/1991 al 2/5/1999 è stata Sostituto Procuratore presso la Pretura Circondariale di Catania, istruendo i procedimenti di competenza pretorile.

Successivamente, dal 3/5/1999 al 1/6/1999, è stata Pretore penale presso la Pretura Circondariale di Catania ove ha trattato tutti i reati di competenza pretorile.

Poi, dal 2/6/1999 al 26/1/2010 è stata giudice presso la IV Sezione penale del Tribunale di Catania. Destinata a far parte della suindicata Sezione penale del Tribunale, unitamente a tutti i colleghi che ricoprivano la funzione di Pretore, venne contestualmente applicata, con decreto del Presidente del Tribunale di Catania in data 2/6/1999, all'ufficio del Pretore ai fini della definizione dei procedimenti pendenti assegnati nella precedente funzione.

Dal 27/1/2010 al 4/11/2012 è stata giudice presso la III Sezione penale e Presidente del II collegio penale, occupandosi di delitti contro la pubblica amministrazione, reati previsti dalle leggi finanziarie, reati in materia di stupefacenti, reati in materia di prostituzione, delitti previsti dalla legge 25.1.1982 n. 17, delitti previsti dalla legge 25.6.1993 n. 205.

Dal 5/11/2012 al 25/7/2019 è stata giudice presso la II Sezione penale e Presidente del II collegio penale, occupandosi di delitti contro la persona (tentato omicidio, lesioni personali e colpose); reati di usura; reati contro il patrimonio (estorsione aggravata dall' art. 7 legge n. 203 del 91); violenza sessuale; reati di riciclaggio, delitti in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso e in materia di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; reati contro l'assistenza familiare (in particolare art. 572 c.p.) e delitti contro la libertà morale (in particolare art. 612-bis c.p.).

Infine, dal 26/7/2019 ad oggi è giudice presso la V Sezione penale (Tribunale del Riesame), ove presiede il II collegio.

Quanto agli indicatori specifici, la dott.ssa Barbarino ha maturato un'ampia esperienza nel settore penale, svolgendo le funzioni giudicanti penali ormai dal 1999 e trattando una varietà di procedimenti caratterizzati da particolare complessità. Inoltre, svolge le funzioni di Presidente del collegio dal 2010 ed è stata, presso la II Sezione penale del Tribunale di Catania, Presidente f.f. dal 5/11/2012 al 4/6/2013 e dal 26/7/2017 al 25/7/2019.

Cionondimeno, il profilo del dott. Pivetti risulta prevalente, sia sotto il profilo della varietà delle funzioni svolte nel lavoro giudiziario, sia in relazione alle attività semidirettive di fatto e di presidenza dei collegi.

Quanto al lavoro giudiziario, infatti, occorre ricordare che assume "speciale rilievo", quale specifico indicatore di attitudine direttiva ai sensi degli artt. 15 comma 1, lett. a) e 27 del Testo Unico dirigenza giudiziaria – avuto riguardo ai concreti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base all'art. 8 comma 1, lett a) dello stesso Testo Unico – l'ampia e variegata esperienza maturata nel lavoro giudiziario, con particolare riferimento allo specifico settore in cui si colloca il posto da conferire e alla durata dello svolgimento delle funzioni in quel medesimo settore.

Tanto chiarito, il percorso professionale del dott. Pivetti risulta più completo rispetto a quello della dott.ssa Barbarino, in particolare in ragione dell'esperienza di appello, mancante nel profilo di quest'ultima candidata. Se, infatti, entrambi i magistrati svolgono le funzioni giudicanti penali da ormai lungo tempo (la dott.ssa Barbarino dal 1999 e il dott. Pivetti dal

2000) ed entrambi possono vantare anche altre esperienze nella giurisdizione, rilevanti ex art. 8 T.U. (la dott.ssa Barbarino le funzioni requirenti, svolte dal 1991 al 1999 e il dott. Pivetti quelle di giudice civile, svolte dal 1995 al 2000), solamente il dott. Pivetti può vantare la significativa esperienza di secondo grado presso la Corte di Appello di Catania, svolta ormai dal 2013. Come già ricordato, infatti, si tratta di esperienza sicuramente rilevante per l'incarico a concorso, atteso che, tramite l'attività di secondo grado, il candidato proposto ha potuto controllare e vagliare la produzione giurisprudenziale di primo grado, imparando a riconoscerne le criticità e a risolverle conformemente agli indirizzi nomofilattici impartiti dalla Suprema Corte, la quale, infatti, ha avallato i provvedimenti del dott. Pivetti in oltre il 95% dei casi, con ciò confermandone l'elevatissima qualità.

Al confronto, recessiva deve dirsi l'esperienza della dott.ssa Barbarino, che infatti non ha mai svolto le funzioni di secondo grado, risultando quindi subvalente in relazione all'indicatore di cui all'art. 15, lett. a), T.U.

Ancora, la dott.ssa Barbarino risulta recessiva anche in riferimento alle esperienze organizzative e semidirettive di fatto. Entrambi i candidati, infatti, svolgono l'attività di presidenza dei collegi da lungo tempo (la dott.ssa Barbarino dal 2010 in primo grado e il dott. Pivetti dal 2013 in appello) ed entrambi possono vantare un'esperienza semidirettiva di fatto, la dott.ssa Barbarino quale Presidente di Sezione di Tribunale f.f. e il dott. Pivetti quale reggente di Sezione di Corte di Appello. Cionondimeno, le esperienze organizzative del dott. Pivetti, complessivamente intese, devono dirsi più variegata e, soprattutto, sono state espletate raggiungendo risultati di assoluta eccellenza, risultati considerati specifico oggetto di valutazione dagli artt. 8 e 15 T.U.

Occorre infatti ricordare che il dott. Pivetti ha, nel corso della carriera, sempre svolto significativa attività di gestione e di organizzazione. In particolare, infatti, presso il Tribunale di Enna, in materia penale, ha svolto anche le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nonché nel periodo feriale del 2010.

Soprattutto, tuttavia, il candidato ha maturato competenze dirigenziali presso la Corte di Appello di Catania. Presso tale ufficio, infatti, gli è stata sin da subito affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e, dal mese di febbraio 2015, anche quella, a mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali, incarico che ha svolto pur comportando un maggior numero di udienze, a cui non si è mai sottratto. Successivamente, il 18/9/2017, il dott. Pivetti è diventato il Consigliere anziano.

Conseguentemente, ha presieduto due udienze settimanali e ha condiviso con il Presidente Costa la direzione della Sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati, attività proseguita fino al collocamento a riposto del dott. Costa nel marzo 2018.

In questo periodo il dott. Pivetti inizia a reggere la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali, dapprima di fatto, a seguito del congedo per ferie prima del collocamento a riposto del dott. Costa e poi, a partire dal 5 marzo 2018, di diritto, fino al 18 giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale e raggiungendo il 94% dell'obiettivo programmato per l'anno con riferimento al numero dei procedimenti da definire.

In tale veste, il dott. Pivetti ha dovuto occuparsi dell'attività organizzativa dell'ufficio, riuscendo a raggiungere ottimi risultati, quali l'abbassamento del 5% della pendenza e il primato di produttività sulle altre Sezioni della Corte catanese. Fra le altre cose, egli ha proposto il modo con cui preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, snellendo così il lavoro anche per la cancelleria.

Come si nota, l'attività di reggenza della I Sezione della Corte di Appello – collocata in un più ampio contesto di lunghe e significative esperienze organizzative maturate nel corso di tutta la carriera del dott. Pivetti – ha dato dei risultati del tutto notevoli, portando addirittura la Sezione al primato di produttività per l'intera Corte. Al confronto, l'esperienza della dott.ssa Barbarino, pur significativa, si mostra meno rilevante, in quanto non ha raggiunto risultati parimenti importanti.

Nel complesso, quindi, il processo comparativo impone di privilegiare il dott. Pivetti sulla dott.ssa Barbarino.

Recessivo è altresì il profilo della dott.ssa **Elia Trapasso**, destinataria di altra proposta di Commissione.

La dott.ssa Trapasso è stata, dal 16/7/1988 al 19/4/1990, Pretore presso la Pretura Mandamentale di Bianco. In detto periodo, oltre all'attività di reggenza della pretura, esercitava saltuariamente le funzioni presso altri uffici della Pretura Circondariale di Locri

(come Brancaleone, Siderno e Locri stesso) ed ha svolto attività su delega della Procura della Repubblica di Locri.

Successivamente, dal 20/4/1999 sino al 20/4/1998 ha svolto funzioni di Sostituto Procuratore presso la Pretura Circondariale di Catania; in quel periodo veniva applicata alla Procura Generale di Catania per il giorno 12/6/1995 e per il giorno 30/6/1995.

Dal 21/4/1998 al 1/6/1999 ha svolto funzioni di Pretore penale presso la Pretura Circondariale di Catania. In detto periodo veniva destinata in supplenza, per l'udienza del 19/2/1999 e fino ad esaurimento dei processi, alla I Sezione penale del Tribunale di Catania, per consentire la formazione del collegio giudicante. A seguito della soppressione delle preture, l'ufficio di appartenenza diveniva la IV Sezione penale del Tribunale di Catania.

Infine, dal 22/1/2010 ad oggi svolge le funzioni di giudice presso la I Sezione penale del Tribunale di Catania. Con singoli provvedimenti del Presidente del Tribunale, è stata destinata in applicazione o in supplenza alla IV e alla V Sezione penale dello stesso Tribunale.

Quanto agli indicatori specifici, la dott.ssa Trapasso ha maturato un'ampia esperienza nel settore penale, avendo sempre svolto le funzioni giudicanti penali e avendo trattato una varietà di procedimenti caratterizzati da particolare complessità, per il numero di imputati e per la complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.

Cionondimeno, il profilo del dott. Pivetti risulta sicuramente prevalente, sia sotto il profilo della varietà delle funzioni svolte nel lavoro giudiziario, sia in relazione alle attività semidirettive di fatto e di presidenza dei collegi.

Quanto al lavoro giudiziario, infatti, occorre ricordare che assume "speciale rilievo", quale specifico indicatore di attitudine direttiva ai sensi degli artt. 15 comma 1, lett. a) e 27 del Testo Unico dirigenza giudiziaria – avuto riguardo ai concreti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base all'art. 8 comma 1, lett a) dello stesso Testo Unico – l'ampia e variegata esperienza maturata nel lavoro giudiziario, con particolare riferimento allo specifico settore in cui si colloca il posto da conferire e alla durata dello svolgimento delle funzioni in quel medesimo settore.

Tanto chiarito, il percorso professionale del dott. Pivetti risulta sicuramente più completo rispetto a quello della dott.ssa Trapasso, in particolare in ragione dell'esperienza di appello, mancante nel profilo di quest'ultima candidata. Se, infatti, entrambi i magistrati svolgono le funzioni giudicanti penali da molto tempo, solamente il dott. Pivetti può vantare la significativa esperienza di secondo grado presso la Corte di Appello di Catania, svolta ormai

dal 2013. Come già ricordato, infatti, si tratta di esperienza sicuramente rilevante per l'incarico a concorso, atteso che, tramite l'attività di secondo grado, il candidato proposto ha potuto controllare e vagliare la produzione giurisprudenziale di primo grado, imparando a riconoscerne le criticità e a risolverle conformemente agli indirizzi nomofilattici impartiti dalla Suprema Corte, la quale, infatti, ha avallato i provvedimenti del dott. Pivetti in oltre il 95% dei casi, con ciò confermandone l'elevatissima qualità.

Al confronto, recessiva deve dirsi l'esperienza della dott.ssa Trapasso, che infatti non ha mai svolto le funzioni di secondo grado, risultando quindi subvalente in relazione all'indicatore di cui all'art. 15, lett. a), T.U.

Ancora, la dott.ssa Trapasso risulta recessiva anche in riferimento alle esperienze organizzative e semidirettive di fatto. Non risulta, infatti, che la candidata possa vantare una significativa esperienza di presidenza dei collegi, essendosi limitata a presiedere il collegio solamente in un procedimento penale in corso di svolgimento.

Né, peraltro, risulta avere mai maturato attività di carattere organizzativo comparabili con quelle del dott. Pivetti.

Occorre infatti ricordare che il dott. Pivetti ha, nel corso della carriera, sempre svolto significativa attività di gestione e di organizzazione. In particolare, infatti, presso il Tribunale di Enna, in materia penale, ha svolto anche le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nonché nel periodo feriale del 2010.

Soprattutto, tuttavia, il candidato ha maturato competenze dirigenziali presso la Corte di Appello di Catania. Presso tale ufficio, infatti, gli è stata sin da subito affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e, dal mese di febbraio 2015, anche quella, a mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali, incarico che ha svolto pur comportando un maggior numero di udienze, a cui non si è mai sottratto. Successivamente, il 18/9/2017, il dott. Pivetti è diventato il Consigliere anziano. Conseguentemente, ha presieduto due udienze settimanali e ha condiviso con il Presidente Costa la direzione della Sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati, attività proseguita fino al collocamento a riposto del dott. Costa nel marzo 2018.

In questo periodo il dott. Pivetti inizia a reggere la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali, dapprima di fatto, a seguito del congedo per ferie prima del collocamento a riposto del dott. Costa e poi, a partire dal 5 marzo 2018, di diritto, fino al 18

giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale e raggiungendo il 94% dell'obiettivo programmato per l'anno con riferimento al numero dei procedimenti da definire.

In tale veste, il dott. Pivetti ha dovuto occuparsi dell'attività organizzativa dell'ufficio, riuscendo a raggiungere ottimi risultati, quali l'abbassamento del 5% della pendenza e il primato di produttività sulle altre Sezioni della Corte catanese. Fra le altre cose, egli ha proposto il modo con cui preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, snellendo così il lavoro anche per la cancelleria.

Al confronto, il profilo della dott.ssa Trapasso risulta totalmente mancante di esperienze assimilabili e deve dunque essere considerato sicuramente recessivo.

Recessivo è altresì il profilo del dott. **Fallone Antonino Marcello**.

Il dott. Fallone è stato, dal 3/12/1993 al 29/9/1995, giudice presso la III Sezione penale del Tribunale di Catania, ove si è occupato di reati associativi, rapine, estorsioni e tentati omicidi.

Dal 30/9/1995 al 27/4/2001, è stato giudice presso la I Sezione di Corte d'Assise, occupandosi di omicidi e reati connessi quali associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine.

Dal 28/4/2001 al gennaio 2010 è stato GIP/GUP presso il Tribunale di Catania, trattando omicidi, associazioni di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, reati contro il patrimonio, reati contro la persona.

Dal gennaio 2010 al luglio 2013 è stato giudice presso la III Sezione penale del Tribunale, occupandosi di tentati omicidi, usura, estorsione, reati associativi, violenze sessuali, omicidi e lesioni colpose (colpe mediche, infortuni sul lavoro, incidenti stradali), delitti contro l'assistenza familiare e contro la libertà morale

Dal luglio 2013 ad oggi, infine, è Consigliere presso la II Sezione della Corte di Appello di Catania, ove si occupa di reati associativi, traffico di stupefacenti, reati contro il patrimonio, reati contro la Pubblica amministrazione, reati contro la fede pubblica, delitti contro la persona, delitti contro la libertà sessuale, reati di bancarotta semplice e fraudolenta, reati di intestazione fittizia, reati relativi alla immigrazione clandestina, reati in materia di violazioni

urbanistiche, violazioni finanziarie, misure di prevenzione personali e patrimoniali, riparazione per ingiusta detenzione.

Quanto agli indicatori specifici, il dott. Fallone ha maturato un'ampia esperienza nel settore penale, avendo sempre svolto le funzioni giudicanti penali e avendo trattato una varietà di procedimenti caratterizzati da particolare complessità, per il numero di imputati e per la complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Ha inoltre maturato anche alcune esperienze organizzative, occupandosi, in particolare, su delega del Presidente della Corte di Appello, di seguire la sperimentazione del progetto, finalizzato a garantire uniformità negli orientamenti giurisprudenziali del distretto, di realizzazione di una banca dati informatica delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado. Ancora, il dott. Fallone, su delega del Presidente della Corte d'Appello, ha curato, con competenza e diligenza, la redazione della parte relativa al settore penale della relazione sull'amministrazione della giustizia per gli anni 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016.

Infine, deve essere evidenziato che il candidato, quale giudice con maggiore anzianità della Sezione, presiede tre collegi.

Cionondimeno, il profilo del dott. Pivetti risulta sicuramente prevalente, in particolare sotto il profilo delle attività semidirettive di fatto e di presidenza dei collegi.

Quanto al lavoro giudiziario, infatti, occorre dare conto della sostanziale assimilabilità dei profili dei due candidati, dal momento che entrambi svolgono le funzioni giudicanti penali da molto tempo e che entrambi sono in servizio presso la Corte di Appello di Catania dal 2013. Al riguardo, tuttavia, occorre sottolineare la maggiore pluralità di funzioni (rilevante ex art. 8 T.U.) svolte dal dott. Pivetti, il quale, infatti, ha ricoperto anche quelle di giudice civile.

Cionondimeno, il profilo del dott. Fallone deve dirsi recessivo in riferimento alle esperienze organizzative e semidirettive di fatto. Non risulta, infatti, che il candidato possa vantare un'esperienza di presidenza dei collegi comparabile a quella del dott. Pivetti, limitandosi a presiedere il collegio in qualità di consigliere più anziano da tempi recenti.

Né, peraltro, risulta avere mai maturato attività di carattere organizzativo comparabili con quelle del dott. Pivetti.

Occorre infatti ricordare che il dott. Pivetti ha, nel corso della carriera, sempre svolto significativa attività di gestione e di organizzazione. In particolare, infatti, presso il Tribunale di Enna, in materia penale, ha svolto anche le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nonché nel periodo feriale del 2010.

Soprattutto, tuttavia, il candidato ha maturato competenze dirigenziali presso la Corte di Appello di Catania. Presso tale ufficio, infatti, gli è stata sin da subito affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e, dal mese di febbraio 2015, anche quella, a mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali, incarico che ha svolto pur comportando un maggior numero di udienze, a cui non si è mai sottratto. Successivamente, il 18/9/2017, il dott. Pivetti è diventato il Consigliere anziano. Conseguentemente, ha presieduto due udienze settimanali e ha condiviso con il Presidente Costa la direzione della Sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati, attività proseguita fino al collocamento a riposto del dott. Costa nel marzo 2018.

In questo periodo il dott. Pivetti inizia a reggere la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali, dapprima di fatto, a seguito del congedo per ferie prima del collocamento a riposto del dott. Costa e poi, a partire dal 5 marzo 2018, di diritto, fino al 18 giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale e raggiungendo il 94% dell'obiettivo programmato per l'anno con riferimento al numero dei procedimenti da definire.

In tale veste, il dott. Pivetti ha dovuto occuparsi dell'attività organizzativa dell'ufficio, riuscendo a raggiungere ottimi risultati, quali l'abbassamento del 5% della pendenza e il primato di produttività sulle altre Sezioni della Corte catanese. Fra le altre cose, egli ha proposto il modo con cui preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, snellendo così il lavoro anche per la cancelleria.

Al confronto, il profilo del dott. Fallone risulta totalmente mancante di esperienze assimilabili e deve dunque essere considerato sicuramente recessivo, in quanto le già ricordate attività organizzative svolte su delega del Presidente della Corte di Appello non possono essere considerate prevalenti sulla reggenza della Sezione e sulla prolungata esperienza di presidenza dei collegi vantate dal dott. Pivetti.

Ad ogni modo, anche a volere considerare equivalenti i due profili – cosa che deve essere radicalmente esclusa, attesa la netta prevalenza degli indicatori specifici e generali del dott. Pivetti – il profilo del dott. Fallone dovrebbe comunque essere considerato recessivo, attesa la

minore anzianità nel ruolo organico della magistratura, rilevante ai sensi dell'art. 24, c. 3, T.U.

Recessivo è altresì il profilo del dott. **De Masellis Enrico**.

Il dott. De Masellis è stato, dal novembre 1993 al dicembre 1995, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Crema, con applicazioni, anche durature, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona e presso quella di Brescia, occupandosi, in particolare, di reati contro la pubblica amministrazione.

Successivamente, dal dicembre 1995 al 18/4/2005 è stato Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Catania, e, a decorrere dal febbraio 2001, Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia, con delega per l'area siracusana.

Dal 18/4/2005 al 7/5/2015 è stato giudice presso la II Sezione penale del Tribunale di Catania. Infine, dal 8/5/2015 ad oggi è giudice presso la V Sezione penale (Tribunale del Riesame) del Tribunale di Catania.

Quanto agli indicatori specifici, il dott. De Masellis ha maturato un'ampia esperienza nel settore penale, avendo svolto le funzioni penali sia giudicanti sia requirenti e avendo trattato una varietà di procedimenti caratterizzati da particolare complessità, per il numero di imputati e per la complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Il dott. De Masellis, poi, quale secondo giudice più anziano della II Sezione del Tribunale catanese ha presieduto in più occasioni il collegio e, dal 18/6/2009 al 18/12/2009, stabilmente il secondo collegio, provvedendo all'organizzazione dell'attività di udienza e dirigendo dibattimenti particolarmente complessi, alcuni dei quali con diversi imputati in stato di custodia cautelare. Durante la sessione feriale dell'anno 2009 e dell'anno 2014, inoltre, il dott. De Masellis ha presieduto il collegio del Tribunale del riesame.

Cionondimeno, il profilo del dott. Pivetti risulta sicuramente prevalente, sia sotto il profilo della varietà delle funzioni svolte nel lavoro giudiziario, sia in relazione alle attività semidirettive di fatto e di presidenza dei collegi.

Quanto al lavoro giudiziario, infatti, occorre ricordare che assume "speciale rilievo", quale specifico indicatore di attitudine direttiva ai sensi degli artt. 15 comma 1, lett. a) e 27 del Testo Unico dirigenza giudiziaria – avuto riguardo ai concreti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base all'art. 8 comma 1, lett a) dello stesso Testo Unico – l'ampia e variegata esperienza maturata nel lavoro giudiziario, con particolare riferimento allo

specifico settore in cui si colloca il posto da conferire e alla durata dello svolgimento delle funzioni in quel medesimo settore.

Tanto chiarito, il percorso professionale del dott. Pivetti risulta sicuramente più completo e specifico per il posto a concorso rispetto a quello del dott. De Masellis, in ragione, in particolare, del più prolungato svolgimento delle funzioni giudicanti penali, dell'esperienza di appello, mancante nel profilo del dott. De Masellis, e del fatto che quest'ultimo esercita ormai dal 2015 le sole funzioni specializzate di giudice del riesame.

In particolare, infatti, il dott. De Masellis ha svolto per molto tempo (periodo 1993-2005) le funzioni requirenti, sicuramente meno conferenti, rispetto al posto a concorso, di quelle giudicanti e dunque recessive ai sensi dell'art. 27 T.U., così come recessive, sotto questo profilo, sono senza dubbio le funzioni di riesame, le sole svolte dal dott. De Masellis a far data dal 2015.

Ancora, solamente il dott. Pivetti può vantare la significativa esperienza di secondo grado presso la Corte di Appello di Catania, svolta ormai dal 2013. Come già ricordato, infatti, si tratta di esperienza sicuramente rilevante per l'incarico a concorso, atteso che, tramite l'attività di secondo grado, il candidato proposto ha potuto controllare e vagliare la produzione giurisprudenziale di primo grado, imparando a riconoscerne le criticità e a risolverle conformemente agli indirizzi nomofilattici impartiti dalla Suprema Corte, la quale, infatti, ha avallato i provvedimenti del dott. Pivetti in oltre il 95% dei casi, con ciò confermandone l'elevatissima qualità.

Al confronto, recessiva deve dirsi l'esperienza del dott. De Masellis, che infatti non ha mai svolto le funzioni di secondo grado, risultando quindi subvalente in relazione all'indicatore di cui all'art. 15, lett. a), T.U.

Ancora, il dott. De Masellis risulta recessivo anche in riferimento alle esperienze organizzative e semidirettive di fatto.

Non risulta, infatti, che il candidato abbia maturato attività di carattere organizzativo comparabili con quelle del dott. Pivetti.

Occorre infatti ricordare che il dott. Pivetti ha, nel corso della carriera, sempre svolto significativa attività di gestione e di organizzazione. In particolare, infatti, presso il Tribunale di Enna, in materia penale, ha svolto anche le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nonché nel periodo feriale del 2010.

Soprattutto, tuttavia, il candidato ha maturato competenze dirigenziali presso la Corte di Appello di Catania. Presso tale ufficio, infatti, gli è stata sin da subito affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e, dal mese di febbraio 2015, anche quella, a mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali, incarico che ha svolto pur comportando un maggior numero di udienze, a cui non si è mai sottratto. Successivamente, il 18/9/2017, il dott. Pivetti è diventato il Consigliere anziano. Conseguentemente, ha presieduto due udienze settimanali e ha condiviso con il Presidente Costa la direzione della Sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati, attività proseguita fino al collocamento a riposto del dott. Costa nel marzo 2018.

In questo periodo il dott. Pivetti inizia a reggere la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali, dapprima di fatto, a seguito del congedo per ferie prima del collocamento a riposto del dott. Costa e poi, a partire dal 5 marzo 2018, di diritto, fino al 18 giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale e raggiungendo il 94% dell'obiettivo programmato per l'anno con riferimento al numero dei procedimenti da definire.

In tale veste, il dott. Pivetti ha dovuto occuparsi dell'attività organizzativa dell'ufficio, riuscendo a raggiungere ottimi risultati, quali l'abbassamento del 5% della pendenza e il primato di produttività sulle altre Sezioni della Corte catanese. Fra le altre cose, egli ha proposto il modo con cui preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, snellendo così il lavoro anche per la cancelleria.

Al confronto, sicuramente recessiva è l'attività del dott. De Masellis, il quale si è limitato alla presidenza di collegi quale giudice anziano in tempi ormai risalenti (2009) e non può dunque vantare esperienze paragonabili alla reggenza della Sezione e alla prolungata esperienza di presidenza dei collegi maturate dal dott. Pivetti.

Ad ogni modo, anche a volere considerare equivalenti i due profili – cosa che deve essere radicalmente esclusa, attesa la netta prevalenza degli indicatori specifici e generali del dott. Pivetti – il profilo del dott. De Masellis dovrebbe comunque essere considerato recessivo, attesa la minore anzianità nel ruolo organico della magistratura, rilevante ai sensi dell'art. 24, c. 3, T.U.

Recessivo è altresì il profilo del dott. **Paternò Raddusa Benedetto**, destinatario di altra proposta di Commissione.

Il dott. Paternò è stato, dal dicembre 1995 al settembre 2012, giudice presso il Tribunale di Catania, nei settori di seguito specificati. Dal dicembre 1995 al maggio 1998 è stato giudice delle esecuzioni immobiliari e componente della V Sezione civile (con competenza in materia di azioni risarcitorie extracontrattuali e controversie legate a rapporti di locazione). Dal maggio 1998 al gennaio 2010 è stato giudice delegato ai fallimenti e componente della IV Sezione civile (con competenza in materia di diritto commerciale, societario, bancario e contrattuale delle imprese, nonché Sezione specializzata di diritto industriale). Dal gennaio 2010 all'aprile 2011 è stato giudice della V Sezione penale (Tribunale del Riesame e delle Misure di prevenzione, personali e patrimoniali). Dall'aprile 2011 al settembre 2012 è stato giudice della Sezione Misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nonché componente supplente della Corte di Assise.

Successivamente, dal settembre 2012 al febbraio 2016, è stato Consigliere presso la VI Sezione penale della Corte di Cassazione, con competenza in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia; reati contro la famiglia; procedimenti di estradizione e mandato di arresto europeo; misure di prevenzione, personali e patrimoniali; criminalità organizzata; delitti in materia di stupefacenti.

Infine, dal 23/2/2016 alla data della vacanza è stato fuori ruolo presso la Corte costituzionale, quale assistente di studio del Giudice prof. Barbera. È rientrata in ruolo nel febbraio 2020, presso la Corte di cassazione.

Quanto agli indicatori generali e specifici, il dott. Paternò ha maturato un'importante esperienza nel settore penale, avendo svolto le funzioni penali di legittimità presso la Corte di cassazione e avendo trattato una varietà di procedimenti di particolare complessità.

Il dott. Paternò, poi, a livello organizzativo, nel 2008, ha collaborato alla riorganizzazione della IV Sezione civile del Tribunale di Catania, concretizzatasi nella separazione delle competenze civili da quelle fallimentari e nella conseguente disgiunta assegnazione dei relativi affari ai magistrati della Sezione, assetto che ha determinato la velocizzazione dei tempi di definizione delle procedure concorsuali, senza incidere negativamente su quelli inerenti la trattazione dei carichi civili.

Ancora, il dott. Paternò è stato referente distrettuale per la formazione civile nel periodo 2003/2007, ed è stato, dal 2016, assistente di studio presso la Corte costituzionale, ove ha curato il coordinamento dell'attività svolta dagli assistenti di studio e l'attività demandata alla segreteria del Giudice Barbera.

Cionondimeno, il profilo del dott. Pivetti risulta sicuramente prevalente, sia sotto il profilo della varietà delle funzioni svolte nel lavoro giudiziario, sia in relazione alle attività semidirettive di fatto e di presidenza dei collegi.

Quanto al lavoro giudiziario, infatti, occorre ricordare che assume "speciale rilievo", quale specifico indicatore di attitudine direttiva ai sensi degli artt. 15 comma 1, lett. a) e 27 del Testo Unico dirigenza giudiziaria – avuto riguardo ai concreti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base all'art. 8 comma 1, lett a) dello stesso Testo Unico – l'ampia e variegata esperienza maturata nel lavoro giudiziario, con particolare riferimento allo specifico settore in cui si colloca il posto da conferire e alla durata dello svolgimento delle funzioni in quel medesimo settore.

Tanto chiarito, il percorso professionale del dott. Pivetti risulta sicuramente più completo e specifico per il posto a concorso rispetto a quello del dott. Paternò, in ragione, in particolare, del ben più prolungato svolgimento delle funzioni giudicanti penali, della minore esperienza dibattimentale del dott. Paternò e del fatto che quest'ultimo non svolge, alla data della vacanza, attività giudiziaria ormai dal 2016, essendo collocato fuori ruolo.

In particolare, infatti, il dott. Paternò ha svolto per un lunghissimo periodo (dal 1995 al 2010) le funzioni civili, da considerarsi sicuramente meno conferenti, rispetto al posto a concorso, di quelle penali e dunque recessive ai sensi dell'art. 27 T.U. Né, tuttavia, il profilo del dott. Pivetti può essere considerato meno variegato – per quanto riguarda l'esperienza giudiziaria maturata ex art. 8 T.U. – di quello del dott. Paternò, in quanto anche il candidato proposto ha svolto le funzioni giudicanti civili, sebbene per un periodo meno prolungato e dunque meno penalizzante rispetto al posto a concorso.

Ancora, sebbene il dott. Paternò abbia svolto le importantissime funzioni di legittimità per circa quattro anni, la sua complessiva esperienza professionale deve dirsi meno significativa, per il posto a concorso, rispetto a quella del dott. Pivetti. Ciò in quanto, in effetti, il dott. Paternò non ha pressoché mai svolto le funzioni di giudice dibattimentale penale nel merito, avendo prestato servizio solamente presso il Tribunale del riesame (2010-2011) e presso la Sezione Misure di prevenzione (2011-2012).

Al confronto, il dott. Pivetti può vantare l'esercizio ventennale (iniziato nel 2000) di funzioni dibattimentali penali, svolte sia in primo grado sia in appello. Né l'esperienza di legittimità del dott. Paternò, per quanto importante, può dirsi idonea a sovvertire, da sola, il giudizio di prevalenza appena espresso, in quanto limitata nel tempo (appena quattro anni) e non in grado di colmare la mancanza di esperienza dibattimentale nel merito che caratterizza il profilo del dott. Paternò, attese le indubbie specificità del rito e della cognizione della Suprema Corte.

Infine, non può tacersi che il dott. Paternò è stato fuori ruolo, quale assistente di studio presso la Corte costituzionale, dal 2016 alla data della vacanza e che, quindi, non ha più esercitato le funzioni giudiziarie per circa quattro anni.

Ancora, il dott. Paternò risulta recessivo anche in riferimento alle esperienze organizzative e semidirettive di fatto.

Non risulta, infatti, che il candidato abbia maturato attività di carattere organizzativo comparabili con quelle del dott. Pivetti.

Occorre infatti ricordare che il dott. Pivetti ha, nel corso della carriera, sempre svolto significativa attività di gestione e di organizzazione. In particolare, infatti, presso il Tribunale di Enna, in materia penale, ha svolto anche le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nonché nel periodo feriale del 2010.

Soprattutto, tuttavia, il candidato ha maturato competenze dirigenziali presso la Corte di Appello di Catania. Presso tale ufficio, infatti, gli è stata sin da subito affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e, dal mese di febbraio 2015, anche quella, a mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali, incarico che ha svolto pur comportando un maggior numero di udienze, a cui non si è mai sottratto. Successivamente, il 18/9/2017, il dott. Pivetti è diventato il Consigliere anziano. Conseguentemente, ha presieduto due udienze settimanali e ha condiviso con il Presidente Costa la direzione della Sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati, attività proseguita fino al collocamento a riposto del dott. Costa nel marzo 2018.

In questo periodo il dott. Pivetti inizia a reggere la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali, dapprima di fatto, a seguito del congedo per ferie prima del collocamento a riposto del dott. Costa e poi, a partire dal 5 marzo 2018, di diritto, fino al 18 giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale e raggiungendo il 94%

dell'obiettivo programmato per l'anno con riferimento al numero dei procedimenti da definire.

In tale veste, il dott. Pivetti ha dovuto occuparsi dell'attività organizzativa dell'ufficio, riuscendo a raggiungere ottimi risultati, quali l'abbassamento del 5% della pendenza e il primato di produttività sulle altre Sezioni della Corte catanese. Fra le altre cose, egli ha proposto il modo con cui preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, snellendo così il lavoro anche per la cancelleria.

Al confronto, sicuramente recessiva è l'attività del dott. Paternò che non può vantare alcuna esperienza paragonabile alla reggenza della Sezione e alla prolungata esperienza di presidenza dei collegi maturate dal dott. Pivetti.

Infine, occorre affermare che i pur importanti indicatori generali rinvenibili nel profilo del dott. Paternò – vale a dire gli incarichi di referente distrettuale per la formazione civile e di assistente di studio presso la Corte costituzionale – non sono in grado, da soli, di sovvertire il giudizio di prevalenza del dott. Pivetti, fondato, come detto, sulla maggiore esperienza nella giurisdizione penale e sulle maggiori competenze organizzative. Tali indicatori non sono, infatti, tali da evidenziare quella maggiore attitudine generale o quel particolare merito del candidato che soli, secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, permettono di superare il possesso degli indicatori specifici da parte di altro candidato (in tal senso, si considerino, Consiglio di Stato, sez. V, n. 4786/2017; Consiglio di Stato, sez. V, n. 97/2019).

Ad ogni modo, anche a volere considerare equivalenti i due profili – cosa che deve essere radicalmente esclusa, attesa la netta prevalenza degli indicatori specifici del dott. Pivetti – il profilo del dott. Paternò dovrebbe comunque essere considerato recessivo, attesa la minore anzianità nel ruolo organico della magistratura, rilevante ai sensi dell'art. 24, c. 3, T.U.

Recessivo è altresì il profilo del dott. **La Mantia Nicola**.

Il dott. La Mantia è stato, dal 1/12/1995 al 22/2/1999, GIP/GUP e Pretore dibattimentale presso la Pretura Circondariale di Caltanissetta.

Successivamente, dal 22/2/1999 al 30/4/2001, ha svolto le funzioni promiscue pretorili e, dopo la soppressione dell'ufficio pretorile, funzioni promiscue civili e penali (giudice monocratico e giudice dell'esecuzione).

Dal 30/4/2001 al 13/9/2004 ha svolto funzioni di giudice dell'esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Catania.

Dal 15/9/2004 al 9/10/2012 è stato giudice civile presso il Tribunale di Catania. Fino al 15/9/2008 è stato assegnato alla IV Sezione civile e fallimentare; dal 15/9/2008, a seguito della divisione della Sezione in due gruppi di lavoro, è stato giudice delegato ai fallimenti e componente della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Successivamente, dal 9/10/2012 al 30/10/2016 è stato giudice penale e componente della Sezione incaricata della trattazione dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché giudice a latere supplente della Corte d'Assise.

Infine, dal 1/11/2016 a tutt'oggi svolge funzioni civili quale giudice della IV Sezione civile del Tribunale di Catania e componente della Sezione specializzata in materia di imprese.

Quanto agli indicatori specifici, il dott. La Mantia è stato giudice penale e componente della Sezione incaricata della trattazione dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché giudice a latere supplente della Corte d'Assise presso il Tribunale di Catania.

Il profilo del dott. Pivetti risulta nettamente prevalente, sia sotto il profilo della varietà e conferenza delle funzioni svolte nel lavoro giudiziario, sia in relazione alle attività semidirettive di fatto e di presidenza dei collegi.

Quanto al lavoro giudiziario, infatti, occorre ricordare che assume "speciale rilievo", quale specifico indicatore di attitudine direttiva ai sensi degli artt. 15 comma 1, lett. a) e 27 del Testo Unico dirigenza giudiziaria – avuto riguardo ai concreti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base all'art. 8 comma 1, lett a) dello stesso Testo Unico – l'ampia e variegata esperienza maturata nel lavoro giudiziario, con particolare riferimento allo specifico settore in cui si colloca il posto da conferire e alla durata dello svolgimento delle funzioni in quel medesimo settore.

Tanto chiarito, il percorso professionale del dott. Pivetti risulta sicuramente più completo e specifico per il posto a concorso rispetto a quello del dott. La Mantia, in ragione, in particolare, del ben più prolungato svolgimento delle funzioni giudicanti penali, della assai limitata esperienza penalistica del dott. La Mantia e del fatto che quest'ultimo svolge ormai dal 2016, nuovamente, le sole funzioni civili.

In particolare, infatti, il dott. La Mantia ha svolto per un lunghissimo periodo (sostanzialmente dall'inizio della carriera e fino al 2012, salvi alcuni primi anni di esperienza

penale pretorile) e poi nuovamente dal 2016 all'attualità le funzioni civili, da considerarsi sicuramente meno conferenti, rispetto al posto a concorso, di quelle penali e dunque recessive ai sensi dell'art. 27 T.U. Né, tuttavia, il profilo del dott. Pivetti può essere considerato meno variegato – per quanto riguarda l'esperienza giudiziaria maturata ex art. 8 T.U. – di quello del dott. La Mantia, in quanto anche il candidato proposto ha svolto le funzioni giudicanti civili, sebbene per un periodo molto meno prolungato e dunque meno penalizzante rispetto al posto a concorso.

In definitiva, l'esperienza nel settore penale del dott. La Mantia è limitata ai circa quattro anni (2012-2016) nei quali è stato, presso il Tribunale di Catania, giudice penale e componente della Sezione incaricata della trattazione dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché giudice a latere supplente della Corte d'Assise.

Decisamente più specifico è il profilo del dott. Pivetti, il quale, infatti, al confronto, può vantare l'esercizio ventennale (iniziato nel 2000) di funzioni dibattimentali penali, svolte sia in primo grado sia in appello, esperienza, quest'ultima, come più volte ricordato, di fondamentale importanza per l'incarico a concorso.

Ancora, il dott. La Mantia risulta recessivo anche in riferimento alle esperienze organizzative e semidirettive di fatto.

Non risulta, infatti, che il candidato abbia maturato attività di carattere organizzativo comparabili con quelle del dott. Pivetti.

Occorre infatti ricordare che il dott. Pivetti ha, nel corso della carriera, sempre svolto significativa attività di gestione e di organizzazione. In particolare, infatti, presso il Tribunale di Enna, in materia penale, ha svolto anche le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nonché nel periodo feriale del 2010.

Soprattutto, tuttavia, il candidato ha maturato competenze dirigenziali presso la Corte di Appello di Catania. Presso tale ufficio, infatti, gli è stata sin da subito affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e, dal mese di febbraio 2015, anche quella, a mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali, incarico che ha svolto pur comportando un maggior numero di udienze, a cui non si è mai sottratto. Successivamente, il 18/9/2017, il dott. Pivetti è diventato il Consigliere anziano. Conseguentemente, ha presieduto due udienze settimanali e ha condiviso con il Presidente Costa la direzione della Sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati

detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati, attività proseguita fino al collocamento a riposto del dott. Costa nel marzo 2018.

In questo periodo il dott. Pivetti inizia a reggere la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali, dapprima di fatto, a seguito del congedo per ferie prima del collocamento a riposto del dott. Costa e poi, a partire dal 5 marzo 2018, di diritto, fino al 18 giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale e raggiungendo il 94% dell'obiettivo programmato per l'anno con riferimento al numero dei procedimenti da definire.

In tale veste, il dott. Pivetti ha dovuto occuparsi dell'attività organizzativa dell'ufficio, riuscendo a raggiungere ottimi risultati, quali l'abbassamento del 5% della pendenza e il primato di produttività sulle altre Sezioni della Corte catanese. Fra le altre cose, egli ha proposto il modo con cui preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, snellendo così il lavoro anche per la cancelleria.

Al confronto, sicuramente recessiva è l'attività del dott. La Mantia, che non può vantare esperienze paragonabili alla reggenza della Sezione e alla prolungata esperienza di presidenza dei collegi maturate dal dott. Pivetti, pur avendo a volte collaborato con i capi degli uffici e pur essendo dall'ottobre 2017 membro della Commissione flussi, indicatore generale di per sé non sufficiente, da solo, a sovvertire il giudizio di prevalenza del dott. Pivetti fin qui espresso. Ad ogni modo, anche a volere considerare equivalenti i due profili – cosa che deve essere radicalmente esclusa, attesa la netta prevalenza degli indicatori specifici e generali del dott. Pivetti – il profilo del dott. La Mantia dovrebbe comunque essere considerato recessivo, attesa la minore anzianità nel ruolo organico della magistratura, rilevante ai sensi dell'art. 24, c. 3, T.U.

Recessivo è altresì il profilo del dott. **Carlo Indellicati**.

Il dott. Indellicati è stato, dal 1/12/1995 al 20/7/2008, giudice del Tribunale di Palmi, assegnato al settore penale e destinato, a decorrere da aprile 1996 fino al mese di luglio 2008, all'ufficio GIP/GUP, all'interno del quale ha anche svolto le funzioni di magistrato coordinatore per ben otto anni.

Successivamente, dal 21/7/2008 al 27/9/2009, è stato giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria, svolgendo le funzioni di GIP/GUP.

Dal 28/9/2009 al 9/12/2012, è stato collocato fuori ruolo, per ricoprire l'incarico di consulente giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione Civile, nonché l'incarico di consigliere giuridico del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Abruzzo, con specifiche funzioni di garanzia della trasparenza e legalità dell'attività di ricostruzione.

Rientrato in ruolo, è stato, dal 10/12/2012 al 1/4/2014, GIP/GUP. Dal 2/4/2014 al 13/9/2014, tramutato a sua domanda al Tribunale di Palmi, è stato però applicato, su sua disponibilità, in via esclusiva, al Tribunale di Reggio Calabria per definire i procedimenti incardinati come giudice dell'udienza preliminare.

Successivamente, dal 14/9/2014 al 8/4/2018, è stato assegnato alla Sezione penale per svolgere sia funzioni monocratiche che collegiali (quale Presidente di un collegio) e, dal 11/1/2016 fino al 8/4/2018, è stato destinato all'ufficio GIP/GUP all'interno del quale ha ricoperto nuovamente l'incarico di magistrato coordinatore.

Infine, dal 9/4/2018 fino alla data della vacanza è stato giudice del Tribunale di Catania, a domanda in applicazione extradistrettuale, destinato alla Sezione specializzata immigrazione.

Quanto agli indicatori specifici, il dott. Indellicati ha maturato un'ampia esperienza nel settore penale, avendo, in particolare, svolto per circa diciassette anni le funzioni di GIP/GUP, e per circa dieci anni quelle di coordinatore del settore GIP/GUP presso il Tribunale di Palmi.

Nel ruolo di coordinatore dell'Ufficio, in particolare, il dott. Indellicati ha avuto quale obiettivo primario l'abbattimento dell'arretrato e il contenimento delle pendenze, attraverso la valorizzazione delle potenzialità deflattive dell'udienza preliminare ed un impegno ad evitare il transito al dibattimento di procedimenti in cui le accuse erano destinate a non superare il vaglio dibattimentale. In tale veste, inoltre, ha indetto periodiche riunioni con i colleghi, per il necessario confronto sulle novità legislative e sulle questioni giuridiche di interesse comune nonché per l'adozione di prassi comuni e ha collaborato con il Presidente del Tribunale nell'organizzazione dell'ufficio, predisponendo, nel settore di sua competenza, la relazione annuale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Sotto il profilo organizzativo, ancora, il dott. Indellicati, per circa quindici mesi (dal settembre 2014 al dicembre 2015) ha presieduto stabilmente uno dei collegi giudicanti della Sezione penale.

Sia nell'anno 2016 che nell'anno 2017, inoltre, egli ha gestito il c.d. "turno Presidente Tribunale", contemporaneamente alla gestione del turno GIP/GUP.

Cionondimeno, il profilo del dott. Pivetti risulta sicuramente prevalente, sia sotto il profilo della varietà delle funzioni svolte nel lavoro giudiziario, sia in relazione alle attività semidirettive di fatto e di presidenza dei collegi.

Quanto al lavoro giudiziario, infatti, occorre ricordare che assume "speciale rilievo", quale specifico indicatore di attitudine direttiva ai sensi degli artt. 15 comma 1, lett. a) e 27 del Testo Unico dirigenza giudiziaria – avuto riguardo ai concreti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base all'art. 8 comma 1, lett a) dello stesso Testo Unico – l'ampia e variegata esperienza maturata nel lavoro giudiziario, con particolare riferimento allo specifico settore in cui si colloca il posto da conferire e alla durata dello svolgimento delle funzioni in quel medesimo settore.

Tanto chiarito, il percorso professionale del dott. Pivetti risulta sicuramente più completo e conferente rispetto a quello del dott. Indellicati, in particolare in ragione dell'esperienza di appello, mancante nel profilo di quest'ultimo candidato, nonché in considerazione del fatto che il dott. Indellicati ha svolto, nel corso della propria carriera, prevalentemente le funzioni di GIP/GUP, assai specializzate e quindi meno significative per l'incarico a concorso.

Al confronto, il dott. Pivetti può vantare una ventennale esperienza dibattimentale penale, sia in primo sia in secondo grado, esperienza, quest'ultima, particolarmente significativa, come più volte ricordato. Recessiva deve dirsi dunque l'esperienza del dott. Indellicati, che infatti non ha mai svolto le funzioni di secondo grado e ha una esperienza dibattimentale nettamente inferiore, risultando quindi subvalente in relazione all'indicatore di cui all'art. 15, lett. a), T.U.

Ancora, il dott. Indellicati risulta recessivo anche in riferimento alle esperienze organizzative e semidirettive di fatto. Non risulta, infatti, che il candidato possa vantare una significativa esperienza di presidenza dei collegi, essendosi limitato a presiedere, per soli quindici mesi (dal settembre 2014 al dicembre 2015), uno dei collegi giudicanti della Sezione penale.

Né, peraltro, risulta avere maturato attività di carattere organizzativo prevalenti rispetto a quelle del dott. Pivetti.

Occorre infatti ricordare che il dott. Pivetti ha, nel corso della carriera, sempre svolto significativa attività di gestione e di organizzazione. In particolare, infatti, presso il Tribunale

di Enna, in materia penale, ha svolto anche le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nonché nel periodo feriale del 2010.

Soprattutto, tuttavia, il candidato ha maturato competenze dirigenziali presso la Corte di Appello di Catania. Presso tale ufficio, infatti, gli è stata sin da subito affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e, dal mese di febbraio 2015, anche quella, a mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali, incarico che ha svolto pur comportando un maggior numero di udienze, a cui non si è mai sottratto. Successivamente, il 18/9/2017, il dott. Pivetti è diventato il Consigliere anziano. Conseguentemente, ha presieduto due udienze settimanali e ha condiviso con il Presidente Costa la direzione della Sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati, attività proseguita fino al collocamento a riposto del dott. Costa nel marzo 2018.

In questo periodo il dott. Pivetti inizia a reggere la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali, dapprima di fatto, a seguito del congedo per ferie prima del collocamento a riposto del dott. Costa e poi, a partire dal 5 marzo 2018, di diritto, fino al 18 giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale e raggiungendo il 94% dell'obiettivo programmato per l'anno con riferimento al numero dei procedimenti da definire.

In tale veste, il dott. Pivetti ha dovuto occuparsi dell'attività organizzativa dell'ufficio, riuscendo a raggiungere ottimi risultati, quali l'abbassamento del 5% della pendenza e il primato di produttività sulle altre Sezioni della Corte catanese. Fra le altre cose, egli ha proposto il modo con cui preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, snellendo così il lavoro anche per la cancelleria.

Al confronto, il dott. Indellicati può vantare la già ricordata attività di coordinamento del settore GIP/GUP del Tribunale di Palmi. Seppure si tratti di attività organizzativa sicuramente significativa e protratta nel tempo, non è tuttavia possibile considerarla prevalente rispetto a quelle del dott. Pivetti, in quanto relativa al settore GIP/GUP, assai specializzato, e dunque meno rilevante per il conferimento dell'incarico a concorso.

In ultimo, devono essere valutati anche gli indicatori generali vantati dal dott. Indellicati. Egli, infatti, è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Palmi, in data 28/10/2015, Magistrato

di Riferimento per l'informatica del settore penale e, inoltre, come già ricordato, è stato collocato fuori ruolo per svolgere le funzioni di consigliere giuridico presso il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgendo la relativa attività presso la Struttura Emergenziale Commissariale istituita in L'Aquila subito dopo il terremoto dell'anno 2009, nonché di consigliere giuridico con la specifica funzione di garanzia della trasparenza e della legalità presso la Commissione Tecnico Scientifica istituita con l'DPCM 3833 al fine di coadiuvare il Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

Deve, tuttavia, escludersi che tali indicatori generali, pur significativi, siano tali, da soli, da sovvertire il giudizio di prevalenza espresso nei confronti del dott. Pivetti, in quanto non si tratta di incarichi particolarmente conferenti rispetto all'esercizio dell'attività giudiziaria e dunque non sono sicuramente tali da evidenziare quella maggiore attitudine generale o quel particolare merito del candidato che soli, secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, permettono di superare il possesso degli indicatori specifici da parte di altro candidato (in tal senso, si considerino, Consiglio di Stato, sez. V, n. 4786/2017; Consiglio di Stato, sez. V, n. 97/2019).

Ad ogni modo, anche a volere considerare equivalenti i due profili – cosa che deve essere radicalmente esclusa, attesa la netta prevalenza degli indicatori specifici del dott. Pivetti – il profilo del dott. Indelicati dovrebbe comunque essere considerato recessivo, attesa la minore anzianità nel ruolo organico della magistratura, rilevante ai sensi dell'art. 24, c. 3, T.U.

Recessivo è altresì il profilo della dott.ssa **Fichera Giuliana**.

La dott.ssa Fichera è stata, dal 10/11/1998 al 12/12/2004, giudice presso il Tribunale di Nicosia, con funzioni promiscue e segnatamente è stata giudice monocratico civile, componente della Sezione specializzata agraria, nonché delegata dal capo dell'ufficio, a far tempo dal 16/10/2003, a presiedere le udienze della Sezione medesima, componente del tribunale fallimentare ed altresì del collegio per le cause in materia di famiglia, stato e capacità delle persone, nonché, per l'anno 2003, giudice delegato per i fallimenti. Fino all'anno 2001 è stata anche componente del collegio giudicante in grado di appello nelle cause in materia previdenziale e di lavoro; successivamente, è stata giudice designato ex art. 700 c.p.c. per le controversie in materia di lavoro, ovvero in sede di reclamo avverso i provvedimenti di urgenza. Ha curato anche gli affari di volontaria giurisdizione e, per certo tempo, ha svolto le funzioni di giudice tutelare, a titolo di supplenza.

Nel contempo, ha esercitato anche le funzioni di giudice penale, quale componente del collegio, nel periodo dal 1998 al 2001. Nella qualità di supplente, ha esercitato le funzioni di G.I.P. anche per periodi rilevanti, altresì, assumendo, negli ultimi due anni di permanenza, il ruolo di G.U.P. supplente dei magistrati titolari. Giusto decreto emesso dal Presidente della Corte di appello di Caltanissetta, è stata contemporaneamente applicata, a decorre dal 14/5/2001, alla I Sezione penale di tale ufficio.

Successivamente, dal 13/12/2004 al 11/9/2011 è stata giudice presso il Tribunale di Catania, assegnata, per il periodo di un mese, alla V Sezione penale. Con decreto del Presidente del Tribunale di Catania del 18/1/2005, è stata assegnata alla Sezione distaccata di Adrano, con assunzione della dirigenza dell'ufficio, quale magistrato coordinatore. Dal 19/1/2005, accanto ai compiti dirigenziali e amministrativi, ha esercitato le funzioni giurisdizionali promiscue, con contemporanea e integrale gestione dei settori penale e civile, comprese le procedure esecutive immobiliari, nonché degli affari civili non contenziosi e di volontaria giurisdizione.

Dal settembre 2010, ha esercitato le funzioni penali presso le Sezioni distaccate di Adrano e di Bronte, con assunzione della dirigenza di entrambi gli uffici, quale magistrato coordinatore. Infine, dal 12/9/2011 ad oggi è Consigliere presso la Corte di Appello di Catania, inizialmente in supplenza presso la II Sezione civile e, da novembre 2011 ad oggi, alla III Sezione penale, ove si occupa di processi in tema di criminalità organizzata, sia di tipo mafioso che per narcotraffico, oltre a colpa professionale, reati sessuali e immigrazione clandestina, reati contro la persona e il patrimonio.

Dall'ottobre 2013 al luglio 2017 ha assunto in via continuativa il ruolo di Presidente del collegio giudicante presso la Sezione, inizialmente per due udienze al mese e poi, stabilmente, per una o più udienze alla settimana. Con decreto del 4/5/2015 del Presidente della Corte di appello di Catania, è stata destinata in supplenza, su propria domanda, alla I Sezione della Corte di Assise di Appello, per la trattazione e definizione del procedimento penale a carico di Giuseppe Madonia + 6, imputati di plurimi reati di omicidio e di tentato omicidio pluriaggravati.

Quanto agli indicatori specifici, la dott.ssa Fichera ha svolto le funzioni penali nel corso di tutta la propria carriera, sebbene, fino all'anno 2004, in via promiscua con quelle civili e, successivamente, in via esclusiva, sia in primo grado sia in appello, trattando processi anche assai complessi. Inoltre, come ricordato, ha svolto le funzioni di coordinamento delle Sezioni distaccate di Adrano e Bronte e, presso la Corte di Appello, ha assunto le funzioni

presidenziali dall'ottobre 2013 al luglio 2017, in via continuativa, inizialmente per due udienze al mese e poi, stabilmente, per una o più udienze alla settimana. Presso la Corte, inoltre, ha collaborato con la presidenza, svolgendo alcuni incarichi su delega, quali, in particolare, gli adempimenti relativi alla gestione e al buon funzionamento della biblioteca della Corte; la collaborazione negli adempimenti relativi alle ispezioni ministeriali e la partecipazione a due diversi gruppi di lavoro, l'uno per la predisposizione, in materia di liquidazioni del gratuito patrocinio nel settore penale, di provvedimenti-tipo omogenei fra le varie Sezioni, e l'altro per l'elaborazione del programma di gestione del settore penale per l'anno 2017. È stata inoltre nominata responsabile delle verifiche dell'Ufficio per il Processo, con riferimento alla III Sezione penale.

Cionondimeno, il profilo del dott. Pivetti risulta sicuramente prevalente, in particolare sotto il profilo delle attività semidirettive di fatto e di presidenza dei collegi.

Quanto al lavoro giudiziario, infatti, occorre dare conto della sostanziale assimilabilità dei profili dei due candidati, dal momento che entrambi svolgono le funzioni giudicanti penali da molto tempo e che entrambi sono in servizio presso la Corte di Appello di Catania da tempo analogo. Al riguardo, tuttavia, occorre sottolineare che la dott.ssa Fichera, fino al 2004, ha svolto le funzioni penali solamente in via promiscua, unitamente a quelle civili. D'altra parte, anche il dott. Pivetti ha svolto, per un periodo, le funzioni giudicanti civili, non risultando quindi mancante di questa esperienza, rilevante ai sensi dell'art. 8 T.U., ma, cionondimeno, può vantare un'esperienza nel settore penale complessivamente più lunga, e come tale da valorizzare ai sensi dell'art. 27 T.U.

Il profilo della dott.ssa Fichera risulta recessivo, tuttavia, in particolare in riferimento alle esperienze organizzative e semidirettive di fatto.

Non risulta, infatti, che la candidata abbia maturato attività di carattere organizzativo comparabili con quelle del dott. Pivetti.

Occorre infatti ricordare che il dott. Pivetti ha, nel corso della carriera, sempre svolto significativa attività di gestione e di organizzazione. In particolare, infatti, presso il Tribunale di Enna, in materia penale, ha svolto anche le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nonché nel periodo feriale del 2010.

Soprattutto, tuttavia, il candidato ha maturato competenze dirigenziali presso la Corte di Appello di Catania. Presso tale ufficio, infatti, gli è stata sin da subito affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e, dal mese di febbraio 2015, anche quella, a

mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali, incarico che ha svolto pur comportando un maggior numero di udienze, a cui non si è mai sottratto. Successivamente, il 18/9/2017, il dott. Pivetti è diventato il Consigliere anziano. Conseguentemente, ha presieduto due udienze settimanali e ha condiviso con il Presidente Costa la direzione della Sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati, attività proseguita fino al collocamento a riposto del dott. Costa nel marzo 2018.

In questo periodo il dott. Pivetti inizia a reggere la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali, dapprima di fatto, a seguito del congedo per ferie prima del collocamento a riposto del dott. Costa e poi, a partire dal 5 marzo 2018, di diritto, fino al 18 giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale e raggiungendo il 94% dell'obiettivo programmato per l'anno con riferimento al numero dei procedimenti da definire.

In tale veste, il dott. Pivetti ha dovuto occuparsi dell'attività organizzativa dell'ufficio, riuscendo a raggiungere ottimi risultati, quali l'abbassamento del 5% della pendenza e il primato di produttività sulle altre Sezioni della Corte catanese. Fra le altre cose, egli ha proposto il modo con cui preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, snellendo così il lavoro anche per la cancelleria.

Al confronto, sicuramente recessiva è l'attività della dott.ssa Fichera, la quale non può vantare esperienze paragonabili alla reggenza della Sezione e alla prolungata esperienza di presidenza dei collegi maturate dal dott. Pivetti.

Al riguardo, infatti, sebbene la candidata abbia maturato una significativa esperienza di presidenza dei collegi in Corte di Appello, la stessa non può che ritenersi inferiore a quella del dott. Pivetti, in quanto più limitata nel tempo. Parimenti recessiva è la già ricordata attività di coordinamento delle Sezioni distaccate del Tribunale di Catania, in quanto relativa ad uffici molto piccoli e quindi sicuramente meno significativa per il conferimento dell'incarico a concorso rispetto alla reggenza di un'intera Sezione di Corte di Appello vantata dal dott. Pivetti.

Ad ogni modo, anche a volere considerare equivalenti i due profili – cosa che deve essere radicalmente esclusa, attesa la netta prevalenza degli indicatori specifici e generali del dott.

Pivetti – il profilo della dott.ssa Fichera dovrebbe comunque essere considerato recessivo, attesa la minore anzianità nel ruolo organico della magistratura, rilevante ai sensi dell'art. 24, c. 3, T.U.

Recessivo è altresì il profilo della dott.ssa **Muscarella Anna Maria Gloria**.

La dott.ssa Muscarella è stata, dal 23/6/1999 al 8/2/2000, giudice presso Tribunale di Catania alla Sezione distaccata di Belpasso, con funzioni promiscue.

Dal 9/2/2000 al 28/4/2001 è stata giudice presso la II Sezione penale e Tribunale del riesame presso il Tribunale di Catania.

Successivamente, dal 29/4/2001 al 13/9/2004, è stata giudice presso il Tribunale di Catania, alla Sezione distaccata di Giarre, con funzioni promiscue.

Dal 14/9/2004 al 18/1/2005 è stata giudice presso il Tribunale di Catania alla Sezione distaccata di Bronte, con funzioni promiscue.

Successivamente, dal 19/1/2005 al 13/2/2011, è stata giudice presso il Tribunale di Catania alla Sezione distaccata di Mascalucia, con funzioni promiscue.

Infine, dal 14/2/2011 ad oggi è Consigliere presso la Corte di Appello. In particolare, fino al 16/9/2013 è stata assegnata alla I Sezione penale e Sezione provvedimenti speciali; poi, dal 17/9/2013 al 23/10/2016, è stata assegnata alla III Sezione penale.

Infine, dal 24/10/2016 ad oggi è di nuovo giudice presso la I Sezione penale e Sezione provvedimenti speciali.

Quanto agli indicatori specifici, la dott.ssa Muscarella ha svolto le funzioni penali nel corso di tutta la propria carriera, sebbene, per diversi e significativi periodi (1999-2000; 2001-2011), in via promiscua con quelle civili e, successivamente, in via esclusiva, presso la Corte di Appello. Inoltre, dal 13/9/2004 al 31/1/2005, ha svolto le funzioni di dirigente della Sezione distaccata di Adrano e di quella di Bronte; inoltre, dall'ottobre 2005 al 18/12/2006, ha svolto le funzioni di dirigente della Sezione distaccata di Mascalucia.

Cionondimeno, il profilo del dott. Pivetti risulta sicuramente prevalente, sia sotto il profilo dell'attività giudiziaria, sia sotto il profilo delle attività semidirettive di fatto e di presidenza dei collegi.

Quanto al lavoro giudiziario, infatti, occorre ricordare che assume "speciale rilievo", quale specifico indicatore di attitudine direttiva ai sensi degli artt. 15 comma 1, lett. a) e 27 del Testo Unico dirigenza giudiziaria – avuto riguardo ai concreti risultati conseguiti in termini

qualitativi e quantitativi valutati in base all'art. 8 comma 1, lett a) dello stesso Testo Unico – l'ampia e variegata esperienza maturata nel lavoro giudiziario, con particolare riferimento allo specifico settore in cui si colloca il posto da conferire e alla durata dello svolgimento delle funzioni in quel medesimo settore.

Tanto chiarito, il percorso professionale del dott. Pivetti risulta sicuramente più completo e conferente rispetto a quello della dott.ssa Muscarella, in particolare in ragione della più lunga e significativa esperienza giudicante penale. La dott.ssa Muscarella, infatti, ha svolto fino al 2011 praticamente sempre le funzioni promiscue. Né, come già ricordato, il dott. Pivetti può dirsi sprovvisto dell'esperienza civile, rilevante ai sensi dell'art. 8 T.U.

Il profilo della dott.ssa Muscarella risulta recessivo, peraltro, anche in riferimento alle esperienze organizzative e semidirettive di fatto.

Non risulta, infatti, che la candidata abbia maturato attività di carattere organizzativo comparabili con quelle del dott. Pivetti.

Occorre infatti ricordare che il dott. Pivetti ha, nel corso della carriera, sempre svolto significativa attività di gestione e di organizzazione. In particolare, infatti, presso il Tribunale di Enna, in materia penale, ha svolto anche le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nonché nel periodo feriale del 2010.

Soprattutto, tuttavia, il candidato ha maturato competenze dirigenziali presso la Corte di Appello di Catania. Presso tale ufficio, infatti, gli è stata sin da subito affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e, dal mese di febbraio 2015, anche quella, a mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali, incarico che ha svolto pur comportando un maggior numero di udienze, a cui non si è mai sottratto. Successivamente, il 18/9/2017, il dott. Pivetti è diventato il Consigliere anziano. Conseguentemente, ha presieduto due udienze settimanali e ha condiviso con il Presidente Costa la direzione della Sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati, attività proseguita fino al collocamento a riposto del dott. Costa nel marzo 2018.

In questo periodo il dott. Pivetti inizia a reggere la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali, dapprima di fatto, a seguito del congedo per ferie prima del collocamento a riposto del dott. Costa e poi, a partire dal 5 marzo 2018, di diritto, fino al 18 giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale e raggiungendo il 94%

dell'obiettivo programmato per l'anno con riferimento al numero dei procedimenti da definire.

In tale veste, il dott. Pivetti ha dovuto occuparsi dell'attività organizzativa dell'ufficio, riuscendo a raggiungere ottimi risultati, quali l'abbassamento del 5% della pendenza e il primato di produttività sulle altre Sezioni della Corte catanese. Fra le altre cose, egli ha proposto il modo con cui preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, snellendo così il lavoro anche per la cancelleria.

Al confronto, sicuramente recessiva è l'attività della dott.ssa Muscarella, la quale non può vantare esperienze paragonabili alla reggenza della Sezione e alla prolungata esperienza di presidenza dei collegi maturate dal dott. Pivetti.

Al riguardo, infatti, sebbene la candidata abbia maturato la già ricordata attività di coordinamento delle Sezioni distaccate del Tribunale di Catania, essa non può certo dirsi prevalente rispetto alle già ricordate esperienze del dott. Pivetti, in quanto relativa ad uffici molto piccoli e quindi sicuramente meno significativa per il conferimento dell'incarico a concorso.

Peraltro, occorre segnalare che, presso la Corte di Appello, la dott.ssa Muscarella è dal 2016 assegnata proprio alla I Sezione penale, la stessa ove il dott. Pivetti svolge le funzioni di Presidente del collegio e ove ha esercitato la reggenza, occupandosi di dirigere e coordinare pertanto anche il lavoro della collega, con ciò mostrando senza dubbio maggiore attitudine direttiva.

Ad ogni modo, anche a volere considerare equivalenti i due profili – cosa che deve essere radicalmente esclusa, attesa la netta prevalenza degli indicatori specifici e generali del dott. Pivetti – il profilo della dott.ssa Muscarella dovrebbe comunque essere considerato recessivo, attesa la minore anzianità nel ruolo organico della magistratura, rilevante ai sensi dell'art. 24, c. 3, T.U.

Recessivo è, infine, il profilo della dott.ssa **Scapellato Carmen**.

La dott.ssa Scapellato è dal 2000 giudice penale presso il Tribunale di Siracusa.

Quanto agli indicatori generali e specifici, la dott.ssa Scapellato ha sempre svolto le funzioni penali nel corso della propria carriera. Inoltre, nel corso del 2015 ha presieduto il collegio.

Dal novembre 2015 svolge le funzioni di GIP-GUP. È stata magistrato di riferimento per l'informatica dal 2011 al 2016.

È stata anche magistrato coordinatore della Sezione distaccata di Avola per un anno, dal settembre 2005 al settembre 2006.

Cionondimeno, il profilo del dott. Pivetti risulta sicuramente prevalente, sia sotto il profilo dell'attività giudiziaria, sia sotto il profilo delle attività semidirettive di fatto e di presidenza dei collegi.

Quanto al lavoro giudiziario, infatti, occorre ricordare che assume "speciale rilievo", quale specifico indicatore di attitudine direttiva ai sensi degli artt. 15 comma 1, lett. a) e 27 del Testo Unico dirigenza giudiziaria – avuto riguardo ai concreti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base all'art. 8 comma 1, lett a) dello stesso Testo Unico – l'ampia e variegata esperienza maturata nel lavoro giudiziario, con particolare riferimento allo specifico settore in cui si colloca il posto da conferire e alla durata dello svolgimento delle funzioni in quel medesimo settore.

Tanto chiarito, il percorso professionale del dott. Pivetti risulta sicuramente più completo e conferente rispetto a quello della dott.ssa Scapellato, in particolare in ragione della più lunga e significativa esperienza giudicante penale. Il dott. Pivetti, infatti, ha prestato servizio sia in primo grado sia in appello, esperienza quest'ultima particolarmente significativa, come già più volte ricordato, per l'incarico a concorso.

Il profilo della dott.ssa Scapellato risulta recessivo, peraltro, anche in riferimento alle esperienze organizzative e semidirettive di fatto.

Non risulta, infatti, che la candidata abbia maturato attività di carattere organizzativo comparabili con quelle del dott. Pivetti.

Occorre infatti ricordare che il dott. Pivetti ha, nel corso della carriera, sempre svolto significativa attività di gestione e di organizzazione. In particolare, infatti, presso il Tribunale di Enna, in materia penale, ha svolto anche le funzioni di Presidente del Collegio e del Tribunale del Riesame nel periodo feriale del 2005, nonché nel periodo feriale del 2010.

Soprattutto, tuttavia, il candidato ha maturato competenze dirigenziali presso la Corte di Appello di Catania. Presso tale ufficio, infatti, gli è stata sin da subito affidata la presidenza del Collegio della I Sezione a venerdì alterni e, dal mese di febbraio 2015, anche quella, a mercoledì alterni, del Collegio della Sezione provvedimenti speciali, incarico che ha svolto pur comportando un maggior numero di udienze, a cui non si è mai sottratto.

Successivamente, il 18/9/2017, il dott. Pivetti è diventato il Consigliere anziano. Conseguentemente, ha presieduto due udienze settimanali e ha condiviso con il Presidente Costa la direzione della Sezione, curando in particolare l'esame dei fascicoli con imputati detenuti e l'assegnazione degli stessi secondo i criteri predeterminati, attività proseguita fino al collocamento a riposto del dott. Costa nel marzo 2018.

In questo periodo il dott. Pivetti inizia a reggere la I Sezione penale e la Sezione provvedimenti speciali, dapprima di fatto, a seguito del congedo per ferie prima del collocamento a riposto del dott. Costa e poi, a partire dal 5 marzo 2018, di diritto, fino al 18 giugno 2018, maturando ampia capacità organizzativa e gestionale e raggiungendo il 94% dell'obiettivo programmato per l'anno con riferimento al numero dei procedimenti da definire.

In tale veste, il dott. Pivetti ha dovuto occuparsi dell'attività organizzativa dell'ufficio, riuscendo a raggiungere ottimi risultati, quali l'abbassamento del 5% della pendenza e il primato di produttività sulle altre Sezioni della Corte catanese. Fra le altre cose, egli ha proposto il modo con cui preparare gli elenchi riguardanti i processi da fissare e da veicolare presso un sito dedicato e concordato tra la Corte e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, al fine di consentire, prima dell'udienza, il concordato, snellendo così il lavoro anche per la cancelleria.

Al confronto, sicuramente recessiva è l'attività della dott.ssa Scapellato, la quale non può vantare esperienze paragonabili alla reggenza della Sezione e alla prolungata esperienza di presidenza dei collegi maturate dal dott. Pivetti.

Al riguardo, infatti, sebbene la candidata abbia maturato la già ricordata attività di coordinamento delle Sezioni distaccate del Tribunale di Catania, essa non può certo dirsi prevalente rispetto alle già ricordate esperienze del dott. Pivetti, in quanto relativa ad uffici molto piccoli e quindi sicuramente meno significativa per il conferimento dell'incarico a concorso.

Né il giudizio di prevalenza sin qui espresso può essere sovvertito in ragione del solo indicatore generale, vantato dalla dott.ssa Scapellato, di MAGRIF, non idoneo a superare la maggiore rilevanza della più completa e lunga esperienza penale del dott. Pivetti e delle sue plurime esperienze organizzative.

Ad ogni modo, anche a volere considerare equivalenti i due profili – cosa che deve essere radicalmente esclusa, attesa la netta prevalenza degli indicatori specifici e generali del dott.

Pivetti – il profilo della dott.ssa Scapellato dovrebbe comunque essere considerato recessivo, attesa la minore anzianità nel ruolo organico della magistratura, rilevante ai sensi dell'art. 24, c. 3, T.U.

Alla luce di tali considerazioni è, dunque, evidente, che il dott. PIVETTI Riccardo risulta il più idoneo al conferimento dell'incarico in questione, possedendo comprovate capacità di coniugare impegno non comune, per quantità e qualità del lavoro svolto, con eccellenti doti organizzative, come si desume dai risultati conseguiti, che comportano la prevalenza, in concreto, rispetto a tutti gli altri aspiranti.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, sottopone al Plenum le suddette conclusioni, assunte con un voto favorevole, e, per l'effetto

#### **PROPONE**

di deliberare la nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Catania, settore penale, a sua domanda, del dott. Riccardo Pivetti, attualmente Consigliere presso la Corte di Appello di Catania, magistrato di VII valutazione di professionalità, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

**CONFERME NELLE FUNZIONI SEMIDIRETTIVE**

1.- Fasc. n. 13/QS/2020. Relatore: cons. CERABONA

Dott. Donato PIANTA - Presidente di Sezione presso la Corte d'Appello di BRESCIA  
- Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 13.6.2016 il dott. Donato PIANTA ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Brescia, che gli sono state conferite con delibera del 15.5.2016 e che ha assunto in data 13.6.2020.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Brescia, nella seduta del 22.7.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Donato PIANTA si è rivelato semidirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

**propone al Plenum**

di confermare il dott. Donato Pianta nell'incarico di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Brescia con decorrenza dal 13.6..2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

2.- Fasc. n. 14/QS/2020. Relatore: cons. DONATI

Dott.ssa Giuseppina STORACI - Presidente di Sezione presso il Tribunale di SIRACUSA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 24.6.2020 la dott.ssa Giuseppina STORACI ha

maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Siracusa, che le sono state conferite con delibera del 16.4.2016 e che ha assunto in data 24.6.2020.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Catania, nella seduta del 16.9.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che la dott.ssa Giuseppina STORACI si è rivelata semidirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

**propone al Plenum**

di confermare la dott.ssa Giuseppina STORACI nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Siracusa con decorrenza dal 24.6.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

3.- Fasc. n. 18/QS/2020. Relatore: cons. CASCINI

Dott. Giuseppe DIOMEDA - Presidente di Sezione presso la Corte d'Appello di GENOVA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 18.7.2020 il dott. Giuseppe DIOMEDA ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione della

Corte d'Appello di Genova, che gli sono state conferite con delibera del 18.5.2016 e che ha assunto in data 18.7.2020.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Genova, nella seduta del 13.1.2021, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Giuseppe DIOMEDA si è rivelato semidirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

**propone al Plenum**

di confermare il dott. Giuseppe DIOMEDA nell'incarico di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Genova con decorrenza dal 18.7.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

**SETTIMA COMMISSIONE**  
**ORDINE DEL GIORNO**

**INDICE**

PRATICA RINVIATA DALLA SEDUTA DI PLENUM DEL 10.3.2021

1R) - 5/AE/2021 - (relatore Consigliere DONATI) Rigetto della richiesta di applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste del dott. Antonio MIGGIANI, già sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. .... 1

\*\*\*\*\*○○○○\*\*\*\*\*

2) - 169/VV/2021 - (relatori: Consigliere PEPE - Consigliere BASILE) Quesito formulato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania inteso a conoscere l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 4 co. lettera b) della vigente circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura. .... 2

3) - 770/OP/2018 - (relatore Consigliere D'AMATO) Progetto organizzativo formulato per il periodo 2017-2019 dalla Procura della Repubblica di Velletri, come integrato con decreto adottato in data 13 giugno 2018. .... 5

ODG3423  
17.3.2021

**PRATICA RINVIATA DALLA SEDUTA DI PLENUM DEL 10.3.2021**

La Settima Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

**1R) - 5/AE/2021 - (relatore Consigliere DONATI)**

**Rigetto della richiesta di applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste del dott. Antonio MIGGIANI, già sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste.**

Il Consiglio,

- letta la nota n. 360 in data 20 gennaio 2021 con la quale il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste chiede l'applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste del dott. Antonio MIGGIANI, già sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, e trasferito alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia, dove prenderà possesso in data 12.2.2021, per la trattazione del procedimento n. 2386/DDA/19 all'udienza del 15.2.2021;

- rilevato che con successiva mail in data 28.1.2021 la segreteria del Procuratore Generale comunicava che l'udienza di trattazione del procedimento n.2386/DDA/19 è stata fissata nel giorno 16.1.2021 e non il 15.1.2021;

- letto il parere favorevole del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia trasmesso con nota n. 695 in data 28 gennaio 2021;

- considerato che il dott. Miggiani ha dato la propria disponibilità all'applicazione;

- rilevato che trattasi di processo incardinato innanzi al Tribunale di Gorizia, a seguito di decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Trieste in data 7.8.2020 e fissazione della prima udienza per il giorno 10.11.2020;

- rilevato che è stato esplicitato il mero avvio dell'attività dibattimentale e non già l'esecuzione di attività istruttoria tale da potersi ritenere il procedimento, se non prossimo alla chiusura del dibattimento, quanto meno in fase avanzata essendo almeno esaurita l'assunzione delle prove richieste dalla Procura della Repubblica;

- ritenuti non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 132 della Circolare del 20.6.2018 con specifico riferimento all'avanzato stato di istruttoria del procedimento.

Tanto premesso,

delibera

di non accogliere la richiesta di applicazione extradistrettuale del dott. Antonio MIGGIANI, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia, per la trattazione del procedimento n. 2386/DDA/19 pendente in fase dibattimentale presso il Tribunale di Trieste.

\*\*\*\*\*○○○○\*\*\*\*\*

**2) - 169/VV/2021 - (relatori: Consigliere PEPE - Consigliere BASILE)**

**Quesito formulato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania inteso a conoscere l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 4 co. lettera b) della vigente circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura.**

Il Consiglio,

premessi che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con quesito trasmesso in data 4.2.2021 “ *in relazione alla Delibera Consiliare del 16 dicembre 2020 con la quale è stata modificata la Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, al fine di provvedere alla ricezione delle nuove direttive da essa dettate...*” ha **chiesto** “*...di conoscere l'interpretazione autentica della disposizione di cui all' art.4 co. 1 lettera B), secondo la quale l'incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro, quando affidato ad un Sostituto Procuratore anziché ad un Procuratore Aggiunto <<Non può avere durata superiore a due anni>> non apparendo chiaro se tale termine debba farsi decorrere dall'effettivo conferimento dell'incarico, se anteriore all'entrata in vigore della predetta Circolare, ovvero dalla adozione di quest'ultima*”

rilevato che il testo dell'art.4 comma 1 lettera B) prevede che: “*Il procuratore della Repubblica, ai fini indicati all'art.2 comma 1.... quando non ritiene di assumerlo direttamente, affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore Aggiunto, seguendo il procedimento previsto dal successivo art. 5;*

*qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti o non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon*

*funzionamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore;*

*il Procuratore, quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare;*

*l'incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio;"*

rilevato che l'art. 47 della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura approvata con delibera di plenum del 16 dicembre 2020 disciplina espressamente l'entrata in vigore del provvedimento prevedendo che le disposizioni ivi contenute *"entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'assemblea plenaria del Csm....e sostituiscono ogni altra previsione incompatibile contenuta in precedenti circolari. I Procuratori Generali presso la Corte di Appello, il P.N.A. ed i Procuratori della Repubblica, entro tre mesi dall'entrata in vigore, ove necessario, adeguano i progetti organizzativi o parte di essi alle disposizioni della presente circolare"*;

ritenuto che gli incarichi di coordinamento di un gruppo di lavoro affidati ad un sostituto procuratore (nelle ipotesi di assenza nella pianta organica dell'ufficio di uno o più Procuratori Aggiunti o, in presenza in pianta organica del semidirettivo, di impossibilità di affidamento dell'incarico al magistrato con funzioni semidirettive per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate) se conferiti in data antecedente al 16 dicembre 2020, possono considerarsi conformi alla nuova circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura approvata con delibera di plenum del 16 dicembre 2020 fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 47 comma 2 (tre mesi dalla entrata in vigore della circolare quindi fino al 16 marzo 2021) ai fini dell'adozione delle modifiche conformative richieste dalla nuova circolare;

ritenuto infatti che l'affidamento di un incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro secondo le modalità previste dall'articolo 4 comma 1 lettera b) della circolare imponga un adeguamento conformativo dell'organizzazione dell'ufficio sicché, ove il Procuratore della Repubblica avesse attribuito uno o più incarichi in data antecedente al 16 dicembre 2020

secondo modalità diverse da quelle previste dalla disposizione in esame (*nulla questio* per gli eventuali incarichi che siano stati attribuiti in data successiva al 16 dicembre 2020 nel solco tracciato dalla predetta disposizione), la mera conferma, con apposito provvedimento o nell'ambito del nuovo progetto organizzativo, dovrebbe ritenersi non conforme alla disposizione sopra richiamata;

ritenuto, al riguardo, che l'opzione organizzativa in esame se adottata in data antecedente al 16 dicembre 2020 debba essere aggiornata rispetto:

alle ragioni specifiche ed obiettive per cui non sia possibile attribuire il coordinamento di un gruppo di lavoro ad un Procuratore Aggiunto;

alla necessità del previo interpello ed all'esplicitazione nell'interpello dei criteri di individuazione del magistrato coordinatore;

alla durata (non superiore al biennio) commisurata alle concrete esigenze in valutazione;

all'organico dell'ufficio (che nelle more potrebbe essere variato con l'immissione di nuovi magistrati).

Tanto premesso,

delibera

che alla stregua delle considerazioni che precedono gli incarichi di coordinamento di un gruppo di lavoro affidati ad un sostituto procuratore (nelle ipotesi di assenza nella pianta organica dell'ufficio di uno o più Procuratori Aggiunti o, in presenza di semidirettivi, nell'ipotesi di impossibilità di affidamento dell'incarico al magistrato con funzioni semidirettive per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate):

comportano un adeguamento conformativo dell'organizzazione dell'ufficio secondo le modalità previste dall'articolo 4 comma 1 lettera b) e 47 comma 2 della circolare;

se conferiti in data antecedente al 16 dicembre 2020, possono considerarsi conformi alla nuova circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura approvata con delibera di plenium del 16 dicembre 2020 fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 47 comma 2 e cioè fino al 16 marzo 2021 (tre mesi dalla entrata in vigore della circolare) ai fini dell'adozione delle modifiche conformative richieste dalla nuova circolare, oltre tale termine devono ritenersi non suscettibili di conferma automatica nel nuovo progetto organizzativo che risulterebbe oggetto di rilievo sul punto.

**3) - 770/OP/2018 - (relatore Consigliere D'AMATO)****Progetto organizzativo formulato per il periodo 2017-2019 dalla Procura della Repubblica di Velletri, come integrato con decreto adottato in data 13 giugno 2018.**

Il Consiglio,

visto il progetto organizzativo adottato dalla Procura della Repubblica di Velletri in data 6.6.2017, come modificato con decreto in data 13 giugno 2018;

- 1) rilevato che il Procuratore della Repubblica di Velletri, a seguito alla entrata in vigore della Circolare consiliare del 16 novembre 2017 sull'organizzazione degli uffici di Procura, esercitando la facoltà riconosciuta dall'art. 7, comma 1, della predetta Circolare consiliare, con decreto in data 13 giugno 2018, ha confermato, con ampia motivazione, il documento organizzativo relativo al triennio 2017- 2019 adottato con decreto in data 6 giugno 2017, sul quale era intervenuta la presa d'atto del Consiglio, senza alcun rilievo, con provvedimento datato 6.10.2017, limitandosi ad apportare, con il su indicato decreto in data 13 giugno 2018, integrazioni volte ad adeguare l'organizzazione dell'Ufficio, alla luce di una verifica aggiornata dei flussi in entrata e in uscita, alle normative entrate in vigore dopo l'adozione del su indicato progetto organizzativo, ed in particolare: **1)** alla disciplina introdotta dall'art. 2 d.lgs. n. 116/2017, recante l'istituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, **2)** alla disciplina dell'avocazione di cui all'art. 407 comma 3 bis c.p.p. introdotta dalla L. n. 103/2017, **3)** alla materia delle intercettazioni alla luce della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 216/2017, **4)** alle modifiche in tema di misure di prevenzione giusta riforma del cd. codice antimafia introdotta con L. 116/2017; con ulteriore provvedimento in data 27 giugno 2018 il Procuratore della Repubblica ha adottato una ulteriore modifica al progetto organizzativo, dettando disposizioni relative alla distribuzione degli affari civili e alla materia dei rapporti con la Procura per i minorenni in materia civile e penale, la cui compiuta regolamentazione è definita da un protocollo siglato tra la Procura di Velletri, il Tribunale di Velletri e la Procura ed il Tribunale per i minorenni di Roma;
- 2) rilevato che il progetto organizzativo indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono;
- 3) rilevato che nel progetto organizzativo:

- a. i criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà e dei fenomeni criminali che caratterizzano il territorio di competenza, individuando le articolazioni interne in quattro gruppi di lavoro, specializzati *rationae materiae* con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri all'uopo stabiliti, a comporli e a coordinarli;
  - b. sono stati individuati gli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è o non è riuscito a conseguire nel precedente periodo: è, in particolare, posta in rilievo l'esigenza di migliorare l'azione di contrasto ai variegati fenomeni criminali che caratterizzano il territorio di competenza dell'Ufficio, ben individuati nel progetto, attraverso misure organizzative orientate in due direzioni: da un lato, la specializzazione del personale di magistratura e di polizia giudiziaria, dall'altro l'alleggerimento del lavoro dei magistrati ordinari da tutte quelle pratiche semplici e seriali che vengono assegnate ai VPO;
- 4) rilevato che il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di coassegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, al fine di assicurare l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro;
- 5) rilevato che il progetto organizzativo:
- a. non conteneva nella stesura originaria l'indicazione dei criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro specializzati, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati e le loro aspirazioni; al riguardo è stata formulata specifica richiesta di chiarimenti dalla VII commissione con nota del 4.12.2019 cui ha fornito adeguata risposta il Procuratore f.f. in data 19.10.2020 nei termini meglio indicati al successivo punto 11;
  - b. prevede una articolazione dell'Ufficio, la cui pianta organica è composta, oltre che dal Procuratore della Repubblica, da dodici sostituti, nei seguenti quattro gruppi di lavoro specializzati:

1) il 1° **gruppo**, al quale sono assegnati tre sostituti ( uno dei quali con funzioni di coordinatore del gruppo), preposto alla trattazione dei procedimenti per i reati in materia di criminalità organizzata e “comune”, analiticamente indicati nel progetto organizzativo;

2) il 2° **gruppo**, al quale sono assegnati due sostituti, posto sotto il coordinamento del Procuratore della Repubblica e preposto alla trattazione dei procedimenti per i reati, analiticamente indicati nel progetto organizzativo, in materia di pubblica amministrazione;

3) il 3° **gruppo**, al quale sono assegnati tre sostituti (uno dei quali con funzioni di coordinatore del gruppo), preposto alla trattazione dei procedimenti per i reati in materia economica ( reati societari, fiscali, fallimentari, di contrabbando doganale) ed antinfortunistica sul lavoro, analiticamente indicati nel progetto organizzativo;

4) il 4° **gruppo**, al quale sono assegnati tre sostituti ( uno dei quali con funzioni di coordinatore del gruppo), preposto alla trattazione dei procedimenti per i reati, analiticamente indicati nel progetto, contro la famiglia e le cd. fasce deboli; quanto ai procedimenti in materia di **esecuzione penale**, il progetto prevede che gli stessi siano trattati da due sostituti, con previsione di un esonero della percentuale del 50% dalle assegnazioni dei reati di competenza *generica*; costoro sono inoltre affiancati dal Procuratore della Repubblica per la trattazione dei procedimenti relativi alla demolizione degli immobili abusivi; ulteriore articolazione della Procura di Velletri è il **l'Ufficio definizione affari semplici (cd. DAS)**, preposto alla trattazione dei procedimenti, analiticamente indicati nel progetto organizzativo, sia di competenza del Tribunale in composizione monocratica sia di competenza del Giudice – di carattere seriale e suscettibili di una trattazione e definizione “*semplice*”, ovvero senza necessità di ulteriore integrazione d'indagine rispetto a quanto documentato nelle comunicazioni di notizia di reato trasmesse dalla polizia giudiziaria o definibili in seguito ad accertamenti semplici e veloci, ed al fine di assicurare una deflazione dei carichi di lavoro che affluiscono negli uffici dei singoli sostituti: a tale ufficio è assegnato personale di

polizia giudiziaria e amministrativo ed i relativi procedimenti sono assegnati a tutti i magistrati dell'Ufficio;

- c. contiene una indicazione dei criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica e predeterminata; nel progetto è, sul punto, previsto che i criteri di assegnazione siano diversi a seconda che la materia sia specialistica o generica: **a)** nella prima ipotesi la scheda d'iscrizione è curata dal magistrato coordinatore del gruppo e l'assegnazione è tendenzialmente *nominativa*, ma comunque effettuata sulla base di criteri predeterminati individuati nella approfondita conoscenza da parte del magistrato assegnatario del particolare settore cui inerisce la materia di indagine, nelle precedenti trattazioni di casi analoghi o connessi, nella valutazione degli impegni al momento dell'assegnazione in comparazione con quelli dei colleghi del gruppo; in tali casi la previsione di una scelta nominativa del magistrato assegnatario di procedimenti di natura specialistica non esclude che il coordinatore del gruppo possa, in alternativa alla assegnazione nominativa, assegnare i procedimenti, soprattutto quelli non complessi, secondo criteri di distribuzione automatica; **b)** in relazione ai procedimenti relativi ai reati di materia "generica", assegnati cioè "a pioggia" a tutti i magistrati dell'Ufficio, è previsto un criterio di assegnazione di carattere predeterminato e automatico; con riferimento ai gruppi di lavoro coordinati dal Procuratore della Repubblica, nel progetto è previsto che quest'ultimo assegni a se stesso circa un terzo dei procedimenti rientranti nella materia specialistica, specificandosi al riguardo che tali procedimenti siano quasi sempre quelli ordinari e privi di un rilievo particolare, la cui assegnazione al Procuratore è funzionale alla distribuzione equa del carico di lavoro all'interno del gruppo e ridurre così le assegnazioni ai sostituti;
- d. i compiti e le attività delegate ai V.P.O.; è inoltre istituito, l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, in conformità al D.lgs. n. 116/2017;

- e. il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 13;
  - f. le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 15 della vigente circolare;
  - g. i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
- 6) rilevato che nel progetto organizzativo non sono contenute le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio e che pertanto, in assenza di una previsione progettuale, deve ritenersi applicabile il termine decennale di permanenza nel medesimo gruppo di lavoro di cui all'art. 19, D.lgs. n. 160/2006.
- 7) rilevato che nel progetto organizzativo sono altresì contenuti:
- l. i criteri di priorità nella trattazione degli affari;
  - m. l'indicazione di protocolli investigativi e di direttive, alla Polizia giudiziaria e ai sostituti procuratori, in relazione a settori omogenei di procedimenti;
  - n. i criteri ai quali i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;
  - o. la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire
- 8) rilevato che nel progetto organizzativo sono altresì definiti i criteri generali di individuazione del magistrato destinato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale al fine di garantire il principio di continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive, quanto meno con riferimento ai procedimenti di maggiore rilievo;
- 9) rilevato che nel progetto sono regolate delle modalità di controllo degli esiti processuali delle indagini preliminari, aspetto strettamente funzionale ad assicurare efficienza ed efficacia dell'attività dell'Ufficio nonché il corretto, puntuale e uniforme

esercizio dell'azione penale, principi richiamati anche dall'art. 2 della Circolare Consiliare;

10) considerato che:

- a) a seguito della redazione, il Procuratore della Repubblica ha comunicato a tutti i magistrati in servizio la bozza del provvedimento - datato 13 giugno 2018 – recante la conferma del precedente progetto organizzativo adottato per il triennio 2017-2019 e le modifiche al progetto organizzativo in ottemperanza alla circolare consiliare del 16.11.2017;
- b) il Procuratore ha rappresentato, nel paragrafo iniziale del decreto del 13 giugno 2018, che i magistrati dell'Ufficio hanno fatto pervenire, in ordine alla bozza del documento, un'unica osservazione, relativa alla disciplina delle misure di prevenzione, per la soluzione di possibili contrasti allorquando il caso interessi più gruppi di lavoro e che il paragrafo finale del suddetto decreto, rubricato "*modifiche in tema di misure di prevenzione*" effettivamente reca una disciplina di tale ipotesi, prevedendo peraltro che la soluzione dei possibili contrasti in merito all'assegnazione del procedimento di prevenzione, laddove il caso possa interessare più gruppi di lavoro, compete al Procuratore;
- c) il Consiglio Giudiziario c/o la Corte di Appello di Roma nel verbale di adunanza del 18.7.2019, ha deliberato all'unanimità di prendere atto della modifica al progetto organizzativo disposta con decreto del 13 giugno 2018 e della successiva integrazione disposta con decreto del 27 giugno 2018;
- d) la VII Commissione del CSM in data 4.12.2019, ha deliberato di invitare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri a fornire chiarimenti in ordine ai profili di seguito indicati:

1) nel progetto non risultano definiti i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi "*secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati*", che pur sono richiesti quale contenuto cd. necessario del progetto organizzativo ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. a) della sopra indicata circolare consiliare sull'organizzazione delle Procure;

2) nel progetto, in ordine ai criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti, disciplinati dagli artt. 7 comma 4 lett. b) e 10 della sopra indicata

circolare consiliare sull'organizzazione delle Procure, l'assegnazione nelle materie specialistiche è tendenzialmente *nominativa*;

3) nel progetto, in ordine ai criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti disciplinati dall'art. 7 comma 4 lett. b) della sopra indicata circolare consiliare sull'organizzazione delle Procure, non risulta indicato, con riferimento al gruppo di lavoro coordinato dal Procuratore, quale sia il criterio attuativo dell'assegnazione al Procuratore medesimo, nella misura di circa un terzo, dei procedimenti rientranti nella materia specialistica ( automatico o altro);

11) considerato che:

- in ordine al primo profilo oggetto della richiesta di chiarimenti avanzata dalla VII Commissione del CSM, concernente i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro specializzato, il Procuratore della Repubblica f.f., con nota del 19 ottobre 2020 ha esplicitato ulteriormente le ragioni della scelta organizzativa. Sul punto, è però necessario richiamare in termini di premessa metodologica la recentissima sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n.6856/2020 pubblicata il 9.11.2020 in cui è stato chiarito, per quanto d'interesse in questa sede, che sono atti organizzativi inerenti la giurisdizione *“quelli sulla distribuzione del personale di magistratura all'interno degli uffici giudiziari. Se la legge non prevede un parametro di riferimento, questa distribuzione avviene in base a strette valutazioni di opportunità, rimesse al capo dell'ufficio e istituzionalmente finalizzate alla buona amministrazione della giustizia. Si tratta infatti di espressione insindacabile del merito organizzativo”* su cui l'organo di governo autonomo della magistratura - in virtù delle circolari sull'organizzazione delle Procure - *“ha un'apposita capacità di interlocuzione finalizzata a verificare, seppur in termini interni all'organizzazione della giurisdizione, il buon uso del merito organizzativo da parte del capo dell'ufficio.... si tratta di una fattispecie non legale, a formazione eventualmente progressiva, di verifica interna dell'uso del potere organizzativo del capo dell'ufficio e conseguente*

*eventuale valutazione da parte del C.S.M.; l'atto di base del Procuratore della Repubblica è atto inerente l'organizzazione della funzione giudiziaria interna all'ufficio e questa viene esplicitata - com'è normale nell'attività amministrativa e a maggior ragione in quella giudiziaria - sulla base delle valutazioni di opportunità del capo dell'ufficio, finalizzate alla buona amministrazione della giustizia.”<sup>1</sup> Così impostate le coordinate ermeneutiche dell'interlocuzione preventiva avviata dal Consiglio, già in fase procedimentale ai sensi dell'articolo 8, comma V, della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura *ratione temporis* vigente, dalla lettura dei chiarimenti forniti dal Procuratore della Repubblica f.f. con la nota sopra indicata, l'assegnazione dei singoli magistrati ai gruppi di lavoro risulta ponderata e immune da rilievi, essendo stato chiarito che detta assegnazione ha avuto luogo previo svolgimento di interpello, all'esito del quale tutti i magistrati dell'Ufficio hanno manifestato la volontà di permanere all'interno del medesimo gruppo di lavoro al quale erano già assegnati secondo il previgente progetto, ed ancora, che la composizione dei gruppi di lavoro specializzati è stata confermata “anche alla luce del buon rendimento sia statistico che funzionale di ciascuno dei gruppi che dimostrava l'idoneità della scelta di valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati dell'ufficio.”*

---

<sup>1</sup> Nel medesimo contesto i giudici del supremo consesso della giustizia amministrativa hanno precisato che: “...per assicurare coerenza al sistema e rilevare usi stimati incongrui di quel potere, e facendo base sull'obbligo legale di trasmissione/comunicazione, il C.S.M. si è dato mediante circolari - come quella testé rammentata - che indicano in via astratta criteri di scelta e di distribuzione del personale di magistratura dell'ufficio, una occasione di verifica di uniformità ed efficienza, eventualmente su <<osservazioni>> di un magistrato interessato: in modo tale da - indirettamente e con apposita procedimentalizzazione - confrontare, condizionare o all'ultimo riprendere la difforme discrezionalità esercitata alla base..... è un vaglio interno che - non essendo specificato dalla legge e anzi da confrontare con il principio di legalità - non può sfociare in un annullamento gerarchico improprio (ammesso che questo sia mai possibile alla luce degli artt. 101 e 105 Cost.). E piuttosto un'interlocuzione, parametrata su criteri generali predeterminati dal C.S.M. e funzionale all'esito del vaglio dei contenuti di opportunità organizzativa, de <<i> criteri di organizzazione dell'uffici>>, che si conclude con atti consiliari atipici e non coercitivi che appunto sono non di decisione gerarchica impropria, ma semmai - tramite <<osservazioni e specifici rilievi>> - di non vincolante invito e sollecitazione, cioè (solo lato sensu) di indirizzo: la cui efficacia giuridica non è caducatoria; ma resta indirettamente assistita perché - ove ne ricorrano i presupposti - involge la professionalità, la responsabilità e la compatibilità funzionale del Procuratore. Tanto appare sufficiente a contrastare usi impropri o distorti dell'autonomo potere organizzativo in questione. Ciò che va qui sottolineato e che si tratta, soggettivamente, di vicenda interna all'organizzazione di uffici giudiziari, cioè di esercizio discrezionale di un potere autonomo, separato dalla pubblica amministrazione e, oggettivamente, di un atto inerente alla giurisdizione anziché alla cura concreta di interessi amministrativi.”

- quanto ai criteri di assegnazione dei procedimenti all'interno dei vari gruppi di lavoro specializzato, *mutatis mutandis*, valgono le medesime considerazioni sopra svolte; dalla lettura del progetto organizzativo sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Procuratore f.f. di Velletri con la nota in data 19.10.2020, si evince che il criterio di assegnazione degli affari prescelto sia di natura mista, ovvero in parte automatico (soprattutto per i procedimenti non complessi), in parte *nominativo*, in tal caso prevedendosi che l'assegnazione venga comunque effettuata sulla base di criteri predeterminati, individuati: nella approfondita conoscenza da parte del magistrato assegnatario del particolare settore cui inerisce la materia di indagine, nelle precedenti trattazioni di casi analoghi o connessi, nella valutazione degli impegni al momento dell'assegnazione, in comparazione con quelli dei colleghi del gruppo. A tal proposito deve richiamarsi l'art. 1 comma 6 D.lgs. n. 106/2006: alla lettera b) si pone una disposizione di carattere generale, alla lettera c) una di carattere concorrente; quella di carattere generale, che nell'ottica riformatrice del 2006 costituisce la regola, sancisce che il Procuratore della Repubblica determina “*i criteri di assegnazione dei procedimenti ... ai magistrati del suo ufficio...*”; rispetto a tale regola-base la lettera c) della disposizione in disamina prevede che il Procuratore determini “*le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica*”. Dalla lettura sistematica delle disposizioni testé richiamate consegue pertanto come nella normativa di rango primario avente ad oggetto le attribuzioni del Procuratore della Repubblica, il criterio della assegnazione automatica si ponga come opzione “*complementare*” – al fine evidente di privilegiare ponderate valutazioni discrezionali e così valorizzare la responsabilità dirigenziale – incentrata su “una discrezionalità tecnica – e per ciò stesso circoscritta – del Procuratore della Repubblica, riconosciutagli dal legislatore proprio per consentirgli di organizzare l'Ufficio al meglio delle sue potenzialità, in vista del corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale; giova peraltro evidenziare che l'indicazione dei criteri di assegnazione e coassegnazione dei procedimenti rientra nel contenuto cd. necessario del progetto organizzativo, ai sensi dell' art. 7, comma 4, della Circolare del CSM

sull'organizzazione degli Uffici di Procura *ratione temporis* applicabile, e che sul punto, la lettera b) della predetta norma, reca la medesima locuzione di cui alla disposizione racchiusa nell'art. 1 comma 6 lett. c) d.lgs. n. 106/2006, prevedendosi cioè che nel progetto organizzativo siano in ogni caso contenuti “*i criteri di assegnazione e coassegnazione dei procedimenti, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni di cui al successivo art. 10, e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica*”; da ultimo, ma non per importanza, ritiene il Consiglio che, se in termini generali l'opzione di assegnazione *nominativa* così come strutturata nel progetto organizzativo dell'ufficio sia conforme alla normativa primaria e secondaria, essa implichi, in fase attuativa, un adeguato onere motivazionale di ciascun provvedimento di assegnazione, al fine di dare evidenza del criterio posto a base dell'individuazione del magistrato assegnatario;

- per quanto concerne il criterio attuativo dell'auto assegnazione, nella misura di circa un terzo, dei procedimenti rientranti nella materia specialistica del II gruppo di lavoro coordinato dal Procuratore della Repubblica, deve osservarsi che la predetta previsione progettuale è certamente meritoria nello scopo – distribuire equamente il carico di lavoro all'interno del gruppo – adeguatamente motivata sul profilo funzionale e coerente con l'obiettivo espresso nel progetto organizzativo – e cioè ridurre le assegnazioni ai sostituti “*normalmente contravvenzioni edilizie e in materia ambientale*” liberando risorse per indagini delicate e complesse – conforme all'articolo 10, comma I, della circolare sull'organizzazione degli uffici di procura sopra richiamata, essendo l'onere motivazionale richiesto dalla predetta disposizione correttamente assolto *per relationem*, da intendersi però limitata esclusivamente nei limiti qualitativi e quantitativi ivi previsti. Sul punto nella nota di risposta del 19.10.2020 il Procuratore f.f. ha comunicato che i predetti procedimenti vengono assegnati secondo un criterio automatico; al riguardo, però, ritiene il consiglio, nell'esercizio della capacità di interlocuzione prevista dall'articolo 8, comma VI, della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, che tale criterio attuativo dell'auto assegnazione abbia ad oggetto i procedimenti rientranti nella materia specialistica del II gruppo di lavoro

coordinato dal Procuratore della Repubblica, qualificati nel progetto medesimo come “*privi di un rilievo particolare*”, in altri termini tutti quelli che nella prassi applicativa costituiscono i flussi di c.d. routine. Viceversa per tutti gli altri procedimenti (diversi da quelli di routine) dovrà considerarsi necessaria l’esplicitazione delle ragioni della riserva così come specificamente indicate alla lettera d) del paragrafo 8 avente ad oggetto l’assegnazione degli affari.

Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, commi 6 e 7 della circolare sull’organizzazione degli uffici di Procura (delibera in data 16 novembre 2017 e succ. mod.)

#### **Delibera**

di prendere atto del progetto organizzativo formulato per il periodo 2017-2019 dalla Procura della Repubblica di Velletri, come integrato con decreto adottato in data 13 giugno 2018, con le osservazioni di cui in parte motiva in ordine al criterio attuativo dell’auto assegnazione dei procedimenti rientranti nella materia specialistica del II gruppo di lavoro coordinato dal Procuratore della Repubblica.

**OTTAVA COMMISSIONE**  
**COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA**  
**ORDINE DEL GIORNO**

**INDICE**

- 1) - 109/VP/2018 - Procedura di trasferimento di cui alla delibera consiliare del 15 novembre 2017 (prot. P-20193/2017 del 17 novembre 2017) per la copertura dei posti vacanti di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BARI. (relatore Consigliere CAVANNA)..... 1
- 2) - 60/VP/2021 - Dott. Roberto NITTO, aspirante ammesso al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di sette posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO. Istanza in data 1 febbraio 2021, recante richiesta di spostamento di sede di tirocinio. (relatore Consigliere CAVANNA)..... 2
- 3) - 1043/GT/2020 - Dott.ssa Sara GREGORIS, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di VENEZIA. Nota pervenuta in data 3 agosto 2020 del Presidente della Corte di Appello di Vicenza, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario. (relatore Consigliere MARRA)..... 4
- 4) - 226/GT/2021 - Dott. Giovanni CONTE: ricorso al T.A.R. per il Lazio per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 c.p.a., della delibera consiliare del 20 gennaio 2021, con la quale è stata disposta, la revoca del ricorrente dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di POTENZA, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. (relatore Consigliere MARRA)..... 8
- 5) - 179/GT/2020 - Dott.ssa Walmer GRASSI, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di CUNEO. Procedura di conferma nell'incarico, per un secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. (relatore Consigliere ARDITA) ..... 28

- 6) - 626/VP/2020 - Dott.ssa Ornella CIATTO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di REGGIO CALABRIA. Procedura di conferma nell'incarico, per un secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. (relatore Consigliere ARDITA)..... 29
- 7) - 902/GP/2017 - Dott.ssa Veronica LA MURA, già giudice onorario di pace come giudice di pace nella sede di SALERNO. Ricorso al T.A.R. del Lazio, con motivi aggiunti, per l'annullamento, previa sospensione, delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura del 21 giugno 2017, con la quale è stata rigettata l'istanza di reintegra nelle funzioni di giudice di pace nella sede di Salerno, e del 25 ottobre 2017, con la quale non è stata confermata nell'incarico di giudice di pace di Salerno, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. Ordinanza n. 3747/2018, pubblicata il 21 giugno 2018, del T.A.R. del Lazio (Sezione Prima) che ha preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare. Istanza cautelare al T.A.R. per il Lazio proposta dalla ricorrente dott.ssa LA MURA. (relatore Consigliere BENEDETTI)..... 34

Odg n. 2577 – ordinario del 17 marzo 2021

1) - **109/VP/2018** - Procedura di trasferimento di cui alla delibera consiliare del 15 novembre 2017 (prot. P-20193/2017 del 17 novembre 2017) per la copertura dei posti vacanti di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BARI.

**(relatore Consigliere CAVANNA)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- visto l'art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il quale prevede le cause di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
- vista la circolare consiliare del 15 novembre 2017 (prot. n. P-20193/2018 del 17 novembre 2017) concernente: “Nuove e più ampie ipotesi di incompatibilità previste per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari dalla riforma organica della magistratura onoraria: adempimenti conseguenti.”;
- vista la delibera consiliare in data 24 settembre 2018 con la quale si provvedeva alla copertura di tre posti vacanti di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BARI, a seguito della procedura di trasferimento di cui alla circolare consiliare prot. P-20193/2017 del 17 novembre 2017;
- rilevato che, nelle more, presso la sede in esame, si sono resi vacanti tre ulteriori posti di vice procuratore onorario;
- rilevato che al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, nonché il corretto funzionamento degli uffici giudiziari e nel contempo consentire agli aspiranti al trasferimento di essere assegnati alla sede indicata in via referenziale, qualora ne sussistano i presupposti, appare opportuno provvedere alla copertura dei posti vacanti di vice procuratore onorario, presso la predetta sede;
- applicate le disposizioni sui criteri di valutazione delle domande di trasferimento presentate, riportate nella richiamata circolare del 15 novembre 2017;

- esaminata la dichiarazione presentata, in data 15 gennaio 2018, dal dott. Michele DE NICOLO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trani, con la quale chiedeva di voler verificare la eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilità sopravvenuta poiché esercitava “la professione forense davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolge le funzioni onorarie” e, in particolare, innanzi agli uffici giudiziari di Trani;

- considerato che, alla luce della dichiarazione resa dal dott. Michele DE NICOLO e del parere espresso in data 26 febbraio 2018 dal dirigente dell'ufficio di appartenenza per il quale “nonostante le giustificazioni in merito ai numerosi procedimenti segnalati” emerge “la non occasionalità dello svolgimento della professione” forense innanzi al Tribunale di Trani, si ritiene la sussistenza della segnalata situazione di incompatibilità atteso che ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e dell'art. 5, comma 1, della circolare consiliare prot. P-20193/2018 del 17 novembre 2017 “sia per i vice procuratori onorari sia per i giudici onorari di pace non è mai consentito l'esercizio di attività professionale forense all'interno del circondario in cui svolgono l'incarico loro affidato, quali che siano le dimensioni del relativo ufficio giudiziario, requirente o giudicante”;

- preso atto che il dott. Michele DE NICOLO ha altresì prodotto dichiarazione secondo cui il trasferimento nella sede indicata in oggetto non darà luogo ad alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e della circolare consiliare del 15 novembre 2017;

d e l i b e r a

il trasferimento del dott. Michele DE NICOLO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trani, alla Procura della Repubblica di BARI.>>

2) - **60/VP/2021** - Dott. Roberto NITTO, aspirante ammesso al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di sette posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO.

Istanza in data 1 febbraio 2021, recante richiesta di spostamento di sede di tirocinio.

**(relatore Consigliere CAVANNA)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- letta l'istanza in data 1 febbraio 2021 con cui il dott. Roberto NITTO, aspirante ammesso con delibera consiliare del 28 maggio 2020 (P/7822 del 28 maggio 2020) al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di sette posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO, rappresentati: a) personali sopravvenuti motivi gravi di salute oltre a situazioni di salute dei propri familiari; 2) difficoltà economiche oggettive che non gli consentono lo svolgimento del tirocinio presso la sede in cui è stato ammesso; 3) l'articolazione complessa per durata ed impegno del tirocinio così come predisposto dall'Ufficio, chiede di poter effettuare il predetto tirocinio presso il Tribunale di Lecce, di Brindisi o di Taranto;
- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di sette posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;
- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della Legge 28 aprile 2016, n. 57»;
- vista la delibera consiliare in data 19 giugno 2019, concernente “Modalità di svolgimento del tirocinio degli aspiranti alla nomina di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario” e, in particolare, l'art. 3, rubricato “sede e durata del tirocinio”;
- considerato che, per come strutturata in generale dalla normativa di cui sopra e per come è dettagliata agli artt. 5 e 8 del bando, la procedura di ammissione e svolgimento del tirocinio nonché di conferimento dell'incarico di magistrato onorario è univocamente fondata sull'assegnazione del tirocinante all'ufficio giudiziario per il quale questi ha manifestato ex ante una espressa preferenza;
- tenuto conto, infine, che sia la legislazione primaria di riferimento sia il bando di concorso non consentono lo svolgimento del tirocinio presso altra sede rispetto a quella di assegnazione;

d e l i b e r a

di rigettare l'istanza del dott. Roberto NITTO, volta all'assegnazione ad una sede diversa da quella di ammissione per lo svolgimento del tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario.>>

3) - **1043/GT/2020** - Dott.ssa Sara GREGORIS, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di VICENZA.

Nota pervenuta in data 3 agosto 2020 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario.

**(relatore Consigliere MARRA)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 3 agosto 2020 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti della dott.ssa Sara GREGORIS, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di VICENZA;

o s s e r v a

Con nota del 13 gennaio 2020 il Presidente del Tribunale di Vicenza comunicava al Presidente della Corte di Appello di Venezia di aver ricevuto una segnalazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza circa l'utilizzo inopportuno del social media Facebook da parte della dott.ssa Sara GREGORIS, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale di Vicenza. In particolare, il Consiglio dell'Ordine aveva segnalato che sul profilo facebook della dott.ssa GREGORIS erano stati condivisi numerosi post con cui ella esprimeva in modo chiaro la sua idea politica e da cui si desumeva scarsa tolleranza nei confronti degli immigrati, dei cacciatori e degli omosessuali.

A seguito di una richiesta di chiarimenti del Presidente del Tribunale, con nota del 6.12.2019, la dott.ssa GREGORIS sosteneva che la condivisione degli articoli e dei post sul

social media Facebook non dovesse essere intesa quale adesione all'idea espressa, essendo piuttosto una mera sollecitazione a riflessioni su temi di grande rilevanza sociale e politica.

Il Presidente della Corte di Appello di Venezia, letta la nota del Presidente del Tribunale di Vicenza, richiedeva con nota in data 31 gennaio 2020 alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia l'attivazione del procedimento di decadenza (*rectius revoca*) ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Il 5.2.2020 il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Vicenza inoltrava al Presidente del Tribunale un ulteriore esposto - poi trasmesso al Consiglio Giudiziario -, nel quale si lamentava la condotta tenuta dalla dott.ssa GREGORIS il precedente 29 gennaio, allorquando in un bar nei pressi del Tribunale aveva incontrato alcuni consiglieri dell'ordine. Questi ultimi avevano poi appreso dalla cameriera del bar che la dott.ssa GREGORIS aveva pagato anche i loro caffè, dicendo alla cameriera “pago i caffè anche per loro ma in forma anonima. Perché vede quella là, quella moretta con i capelli corti ... mi ha fatto un esposto disciplinare perché è una lesbicona mentre io vado in Chiesa”, riferendosi all'avv. Rachele Nicolin.

Il Consiglio giudiziario nella seduta del 12 febbraio 2020 disponeva di chiedere al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza di “puntualizzare il nominativo della/e persona/e da cui ha appreso quanto riferisce nella segnalazione e chi siano i consiglieri che erano presenti ai fatti, nonché da chi costoro si assume abbiano appreso della conversazione con la cameriera della quale vorrà, infine, specificare l'identità, con preghiera di rispondere entro il 27.2.2020.” Il Presidente del COA rispondeva con nota del 27.2.2020, indicando i nominativi dei consiglieri presenti ai fatti e il nominativo della cameriera del bar, Marina Mattiello. Il 26.5.2020 il Consiglio Giudiziario procedeva all'audizione di quest'ultima e dell'avv. Silvia Sartori - presente ai fatti -, che confermavano l'episodio.

Il Presidente della Corte di Appello in data 19.6.2020 integrava la proposta di decadenza (*rectius: revoca*) contestando alla dott.ssa GREGORIS anche l'episodio del 29 gennaio.

Convocata per l'audizione innanzi alla Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Venezia in data 15.7.2020, la dott.ssa GREGORIS depositava una memoria nella quale respingeva fermamente la paternità della frase che le era stata attribuita e depositava una missiva che aveva inoltrato all'avv. Nicolin, manifestandole la sua stima. Anche in sede di audizione innanzi al Consiglio Giudiziario la dott.ssa GREGORIS escludeva di aver proferito

le frasi che le erano state attribuite ed aggiungeva di aver chiarito l'episodio con gli avvocati interessati.

La Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario di Venezia in data 15.7.2020 deliberava la trasmissione degli atti al CSM, ritenendo che, esaurita l'istruttoria, la determinazione in ordine alla proposta di revoca fosse di competenza esclusiva del Consiglio.

La Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario di Venezia all'unanimità deliberava la trasmissione degli atti al CSM, ritenendo che, eseguita l'istruttoria, la determinazione sia di competenza esclusiva del Consiglio. Nel verbale si dava atto che cinque componenti della Sezione Autonoma reputavano insussistenti i presupposti per la revoca, ritenendo da un lato che i post su facebook fossero espressione della libera manifestazione del pensiero, dall'altro che l'episodio verificatosi al bar, seppur provato, non potesse determinare la revoca, che sarebbe una sanzione eccessiva.

La Ottava commissione del Consiglio in data 16.2.2021 procedeva all'audizione della dott.ssa GREGORIS, che ribadiva sostanzialmente quanto già esposto innanzi al Consiglio Giudiziario.

Con riferimento ai post condivisi su Facebook, la dott.ssa GREGORIS ribadiva di averli pubblicati solo perché si trattava di argomenti che avevano attirato la sua attenzione, senza tuttavia aver mai condiviso o prestato adesione al contenuto degli articoli. In ogni caso, la dott.ssa GREGORIS aveva compreso di aver utilizzato Facebook in modo poco opportuno, tanto da aver poi deciso di cancellare il suo profilo dal social media e di non utilizzarlo più.

Con riferimento invece all'episodio avvenuto presso il bar, la dott.ssa GREGORIS negava decisamente di aver mai pronunciato la frase che le era stata attribuita ed aggiungeva di aver avuto un incontro chiarificatore con l'avv. Rachele Nicolin, escludendo di averla mai voluta offendere, alla quale aveva ribadito la sua stima. In seguito non vi erano stati altri problemi, tanto che recentemente il Presidente del Tribunale di Vicenza aveva espresso parere positivo in ordine alla sua domanda di conferma quadriennale nell'incarico.

All'esito dell'articolata istruttoria svolta, il Consiglio ritiene che non ricorrano i presupposti per disporre la revoca dall'incarico della dott.ssa GREGORIS.

In particolare, con riferimento alle modalità di utilizzo del social media facebook, sebbene debba certamente ritenersi inopportuna una così forte esposizione mediatica della dott.ssa GREGORIS in ragione del ruolo pubblico rivestito, deve tuttavia rilevarsi che si tratta - per lo più - di post o articoli condivisi senza alcun commento. Nessuno dei post in

questione, neanche quelli attinenti a temi di rilevanza politica o sociale, è accompagnato da frasi ingiuriose, aggressive o violente pubblicate dalla dott.ssa GREGORIS, né vi è una espressa adesione da parte della predetta ad un certo partito politico. La dott.ssa GREGORIS, peraltro, ha dichiarato di aver compreso l'inopportunità di un tale utilizzo del social media da parte di un magistrato onorario, tanto da affermare di aver cancellato il suo profilo Facebook. Venendo invece all'episodio verificatosi presso il bar, esso risulta sufficientemente dimostrato, alla luce delle dichiarazioni rese da Marina Mattiello - la dipendente del bar - e dall'avv. Silvia Sartori. Tuttavia non può non osservarsi che si è trattato di un episodio isolato, a seguito del quale peraltro la dott.ssa GREGORIS, pur negando di aver pronunciato la frase offensiva nei confronti dell'avv. Rachele Nicolin, si è sostanzialmente scusata con la stessa, manifestandole la sua stima anche con una missiva indirizzata a quest'ultima ed al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati. Agli atti risulta che l'avv. Nicolin ha a sua volta inoltrato in data 26.2.2020 alla dott.ssa Gregoris una missiva, nella quale prendeva atto della stima manifestata e rappresentava “che non è mia intenzione considerare quanto accaduto una questione personale tanto che non ho alcun interesse a sottoporla come tale all'Autorità Giudiziaria”.

L'episodio, quindi, sebbene rappresenti un comportamento riprovevole da parte della dott.ssa GREGORIS, è stato ampiamente superato, senza incidere sulla prosecuzione dell'attività da parte del giudice onorario, che invece ha avuto un positivo riconoscimento da parte del Presidente del Tribunale e della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario nell'ambito della procedura di conferma nell'incarico (parere favorevole alla conferma espresso dalla Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario in data 4.11.2020).

Inoltre, la sanzione della revoca appare oggettivamente sproporzionata rispetto al disvalore del fatto accertato.

Al riguardo, si deve ricordare che la legge n. 57 del 28.4.2016 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), delegava il Governo a regolamentare, tra l'altro, la responsabilità disciplinare dei magistrati onorari e ad “individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione” (art. 1, comma 1 lett. 1)). Più in particolare, l'art. 11, comma 1, lett. b) prevedeva che il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. 1), si attenesse, tra l'altro, al seguente principio e criterio direttivo: “prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a

sei mesi e della revoca dell'incarico". Con il D. Lgs. 116/2017 il legislatore delegato ha invece disciplinato esclusivamente l'ipotesi della revoca dell'incarico, delineando all'art. 21 un ampio ambito applicativo di tale istituto, senza prevedere altre sanzioni disciplinari.

Permane, quindi, nell'attuale sistema, una radicale alternativa tra revoca dell'incarico e archiviazione del procedimento, benché evidentemente non tutte le condotte raggiungono un livello di gravità tale da giustificare la revoca, pur non essendo così irrilevanti da giustificare l'assenza di una sanzione.

Nel caso di specie, la sanzione della revoca appare certamente sproporzionata al disvalore della condotta accertata, tenuto conto che il fatto contestato alla dott.ssa GREGORIS è stato episodico, non ha inciso sulla serena prosecuzione dell'attività giudiziaria, nonché considerando l'attività complessiva prestata dal magistrato onorario - valutata positivamente ai fini della conferma - e l'assenza di ulteriori addebiti lungo l'arco di tempo di svolgimento delle sue funzioni, ossia per circa un ventennio.

Alla luce di tali elementi deve, dunque, essere esclusa la sussistenza degli elementi necessari per la revoca dall'incarico.

Il Consiglio, pertanto,

d e l i b e r a

l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti della dott.ssa Sara GREGORIS, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di VICENZA.>>

4) - **226/GT/2021** - Dott. Giovanni CONTE: ricorso al T.A.R. per il Lazio per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 c.p.a., della delibera consiliare del 20 gennaio 2021, con la quale è stata disposta, la revoca del ricorrente dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di POTENZA, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

**(relatore Consigliere MARRA)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

Visto il ricorso al TAR per il Lazio proposto dal Giovanni CONTE per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 c.p.a., della delibera consiliare del 20 gennaio 2021, con la quale è stata disposta, la revoca del ricorrente dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di POTENZA, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Vista la relazione dell'Ufficio Studi e Documentazione, trasmessa in via d'urgenza all'Avvocatura Generale dello Stato, previa autorizzazione del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e salvo ratifica del Comitato di Presidenza;

Osservato che, con riferimento ai singoli motivi del ricorso, l'Ufficio Studi e Documentazione ha evidenziato quanto segue.

#### *<<Massime*

*Il procedimento di revoca dall'incarico del giudice onorario di pace iniziato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/17 è soggetto alla procedura di cui all'art. 21 del medesimo testo normativo. Il procedimento amministrativo di revoca è autonomo rispetto al procedimento penale anche ove la revoca abbia avuto luogo per fatti emersi nell'ambito di quest'ultimo, laddove il Consiglio, sulla base di un'autonoma valutazione, li abbia ritenuti negativamente incidenti sul prestigio delle funzioni. Non è, pertanto, consentita la sospensione del procedimento amministrativo nell'attesa che sia definito quello penale. Rilevano ai fini della revoca, ai sensi dell'art. 21, co. 5, del D.Lgs. n. 116/17, anche condotte tenute fuori dall'ufficio che compromettono il prestigio delle funzioni. Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti consiliari di revoca dall'incarico dei magistrati onorari deve limitarsi al riscontro della sussistenza dei presupposti, al vaglio in ordine alla congruità della motivazione, nonché all'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.*

#### *Parole chiave*

*Giudice onorario di pace - Revoca dall'incarico per fatti rilevanti ai sensi dell'art. 21, co. 5 del D.Lgs. n. 116/17 emersi nell'ambito di un procedimento penale - Rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo di revoca dalle funzioni - Limiti del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.*

Sommario: I. Il ricorso (p. 2) – II. Osservazioni dell'Ufficio Studi (p. 7) - II.1. La delibera impugnata (p. 7) – II.2. Il quadro normativo di riferimento (p. 11) – II.3. L'infondatezza dei motivi di impugnazione (p. 14) – III. Conclusioni (p. 19).

### **I. Il ricorso**

Con atto notificato al Consiglio Superiore presso l'Avvocatura Generale dello Stato il 9 febbraio 2021 il dott. Conte Giovanni, ha proposto ricorso al T.A.R. contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, **chiedendo l'annullamento, previa idonea misura cautelare, presidenziale e collegiale.**

- della delibera del Consiglio Superiore della magistratura del 20 gennaio 2021, con la quale veniva revocato dall'incarico di giudice onorario di pace del tribunale ordinario di Potenza;

- della proposta, del 29 settembre 2020 e dei precedenti atti in esso richiamati, della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza di revoca dall'incarico di giudice onorario;
- ogni altro atto, anche interno, presupposto, istruttorio, strumentale e/o consequenziale relativo ai provvedimenti impugnati e in essi espressamente e/o implicitamente richiamati, nonché di ogni altro atto generale e/o puntuale, ancorché non conosciuti, nella parte in cui siano stati utilizzati per l'adozione dell'atto impugnato e possano essere interpretati in maniera lesiva della posizione del ricorrente.

In fatto **il ricorrente ha premesso di prestare** servizio (a decorrere dal 1° marzo 1990), quale segretario comunale, nonché di aver svolto (a decorre dal 19.5.2003) l'incarico di Giudice onorario presso il Tribunale di Potenza.

Nel novembre del 2018, per la prima volta, gli venivano mossi rilievi in relazione all'attività di giudice onorario in un procedimento che non veniva concluso nei tempi previsti (un anno) e che si estingueva, pertanto, *ope legis* (*ex* art. 17, ult. co., D.P.R. n. 198/2000).

Nella delibera impugnata, con la quale veniva revocato dall'incarico, in primo luogo si è dato atto, nonostante le giustificazioni da lui addotte e la dimostrazione dell'infondatezza dell'addebito, che, nell'ambito del predetto procedimento, la Sezione autonoma del Consiglio giudiziario di Potenza lo aveva proposto per la revoca dall'incarico per aver l'ispezione ministeriale riscontrato qualificati ritardi (in alcuni casi di oltre un anno) nel deposito di 1000 sentenze nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2012 e il 30 settembre 2017; inoltre, si è evidenziato che il Tribunale di Salerno, con sentenza del 7 maggio 2019 (impugnata e con udienza fissata in appello l'8.7.2021), lo aveva condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione, con concessione dei benefici di legge, per aver concorso nel reato di cui agli articoli 485 e 491 c.p., quale (preteso) istigatore dell'anziana madre a commettere il reato di falso in un testamento olografo datato 05/11/2011.

Ha proseguito il ricorrente riferendo ancora che, nella suindicata delibera, si è evidenziato che il Presidente della Corte di Appello, nella proposta di revoca del 19 dicembre 2019, aveva rilevato che la sentenza di condanna aveva avuto ampio risalto nelle cronache giornalistiche, proprio in ragione della sua attività di giudice onorario, e che anche gli esposti presentati nei suoi confronti per l'attività di segretario comunale in numerosi comuni della Basilicata avevano determinato un *vulnus* all'esercizio indipendente della giurisdizione.

Il C.S.M., inoltre (come già la Sezione autonoma del consiglio giudiziario di Potenza): rigettava la sua richiesta di sospensione del procedimento di revoca fino alla definizione del procedimento penale, in tal modo erroneamente ritenendo che la disciplina sommaria del procedimento amministrativo dettata dall'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 116/2017 non preveda alcuna ipotesi di sospensione; gli precludeva la presentazione di una ulteriore memoria; ometteva di procedere alla sua audizione personale.

Nel merito il Consiglio sindacava il suo comportamento, stigmatizzandone "l'arroganza", la scorrettezza, la spregiudicatezza e la manifesta aggressività; rilevava che, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta e dagli esiti del procedimento penale, per il quale comunque era intervenuto un primo vaglio da parte dell'organo giudicante, emergeva un suo pieno e consapevole coinvolgimento nei fatti posti a fondamento della condanna in primo grado; riteneva le sue condotte ancor più meritevoli di biasimo in ragione del suo ruolo di magistrato onorario, che avrebbe dovuto indurlo a sollecitare la madre ad intraprendere la via legale per ottenere il riconoscimento dei diritti ereditari dalla stessa rivendicati.

**In diritto il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della delibera, articolando i seguenti motivi di impugnazione.**

#### I Motivo

Assume il ricorrente che, **integrando il procedimento di revoca una tipica attività amministrativa, esso è soggetto ai principi dettati dalla legge n. 241 del 1990.**

**Inoltre, poiché il legislatore delegato con il D.Lgs. n. 116/2017 non ha esercitato la delega che gli era stata concessa per la disciplina della responsabilità disciplinare dei magistrati onorari, l'unica disposizione che regola il procedimento di revoca è l'art. 21, che reca previsioni molto scarse; devono, pertanto, trovare applicazione, per i profili procedurali, le previgenti disposizioni sul procedimento di revoca del giudice di pace di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 198/2000 e, quali norme di chiusura, l'art. 3 della L. n. 241/1990, nonché le disposizioni di cui alla Carta dei diritti dei cittadini europei.**

#### II Motivo

**Violazione del procedimento; dell'articolo 41, commi 1, e 2, lett. A) e C) della Carta dei diritti dei cittadini europei. Dell'art. 97 della Costituzione; dei principi di proporzionalità, logicità e adeguatezza dell'azione amministrativa in materia di**

**provvedimenti sanzionatori; dell'art. 21 del d.lgs. n. 116/2017 e dell'art. 17, u.c., DPR n. 198/2000; degli articoli 3 e se 3, 7 e seguenti legge n. 241 del 1990; di ogni altra norma e principio in materia; difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Sviamiento. Eccesso di potere.**

La delibera, a dire del ricorrente, sarebbe illegittima per violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90 che impone all'Amministrazione procedente di motivare adeguatamente le valutazioni effettuate e le ragioni per le quali non ritiene di rispettare il principio del contraddittorio nel procedimento prima dell'emanazione del provvedimento finale, e ciò tanto più quando, come nel caso che interessa, i provvedimenti da adottare arrecano pregiudizi e gravi lesioni alla sfera giuridica del destinatario.

Nel caso di specie, il provvedimento adottato è di carattere 'espulsivo' e, ciò nonostante, non reca alcuna valutazione della memoria difensiva depositata, né l'adozione dello stesso è stata preceduta dalla sua audizione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa .

In ogni caso, il C.S.M. non ha dato conto delle ragioni giuridiche che avrebbero impedito il contraddittorio anche nella fase di sua competenza e gli ha precluso di spiegare il contesto familiare e personale nel quale si sono svolti i fatti intorno ai contestati diritti ereditari, nonché le ragioni per cui va ritenuta vigente la delibera del 26 gennaio 2011, che prevede la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della decisione sul processo penale.

Di qui l'illegittimità della revoca, basata, peraltro, su una proposta diversa da quella che era stata oggetto di contraddittorio innanzi al Consiglio giudiziario di Potenza.

### **III Motivo**

**Violazione del procedimento; dell'articolo 41, commi 1 e 2, lett. C) della Carta dei diritti dei cittadini europei; dell'art. 97 della Costituzione; dei principi di proporzionalità, logicità e adeguatezza dell'azione amministrativa in materia di provvedimenti sanzionatori; dell'art. 3, legge n. 241 del 1990; dell'art. 21 del d.lgs. n. 116/2017 e dell'art. 17, u.c., DPR n. 198/2000; della delibera del C.S.M. P-15880/2002, lett. M) nel testo modificato con delibera del C.S.M. del 26.1.2011; di ogni altra norma e principio in materia; difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Sviamiento. Eccesso di potere.**

Assume il ricorrente che, in base alla risalente e tuttora vigente Circolare P-15880/2002, valevole per tutti i procedimenti sanzionatori, è consentita la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della decisione del giudice penale sulle pertinenti questioni.

Le circolari del C.S.M., se non vincolanti, costituiscono un serio autolimita al concreto esercizio del potere di cui l'organo è titolare, per cui la loro inosservanza ovvero il discostarsene obbliga l'Organo a motivare espressamente, così come previsto dagli artt. 41, comma 2, lett. c) della CDCE e 3 della L. n. 241/90.

E ciò a maggior ragione quando si tratti di supportare provvedimenti espulsivi, basati su dei fatti non definitivamente accertati.

Nel caso che interessa, se si fosse correttamente applicata la circolare sulla sospensione del procedimento sanzionatorio, sarebbe stato possibile chiarire che i fatti accertati dalla sentenza di primo grado, da un lato, sono ancora *sub judice*, dall'altro sono inidonei a giustificare il procedimento sanzionatorio, essendo divenuta irrevocabile l'assoluzione dai reati di violazione di domicilio e di esercizio arbitrario della proprie ragioni.

#### **IV Motivo**

**Violazione del procedimento; dell'articolo 41, commi 1 e 2, lett. C) della Carta dei diritti dei cittadini europei; dell'art. 97 della Costituzione; dei principi di proporzionalità, logicità e adeguatezza dell'azione amministrativa in materia di provvedimenti sanzionatori; dell'art. 3 legge 241 del 1990; dell'art. 21 del d.lgs. n. 116/2017 e dell'art. 17, u.c., DPR n. 198/2000; della delibera del C.S.M. P-15880/2002, lett. M) nel testo modificato con delibera del C.S.M. del 26.1.2011 e di ogni altra norma e principio in materia; difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Sviamiento. Eccesso di potere.**

La delibera è illegittima poiché adottata senza un apprezzamento comparativo degli interessi coinvolti, posto che la valutazione non può riguardare un singolo episodio, ma deve riguardare il comportamento complessivo tenuto dal magistrato onorario per circa 18 anni di servizio.

Nel caso in esame, la motivazione della revoca risulta sostanzialmente incongrua, nella misura in cui non poggia su elementi aventi un adeguato livello di obiettività e perviene a formulare un giudizio comportamentale non rassicurante, omettendo poi di ponderare tutti

gli aspetti di una vicenda sostanziale complessa, per come dipanatasi prima in sede civile stragiudiziale poi in sede penale.

In particolare, in primo luogo rileva l'illegittimo riferimento al procedimento pendente alla data del 2018, non concluso dei termini e, quindi, non valutabile, e in ogni caso ampiamente smentito dalle statistiche ufficiali versate in giudizio e da un loro più attento esame.

Del tutto improprio risulta poi il riferimento ad un preteso atteggiamento "arrogante" poiché, in disparte ogni altra considerazione, il giudizio negativo deve riguardare il corretto esercizio delle funzioni e il comportamento dentro e fuori l'ufficio, mentre del tutto incongruo e chiaro sintomo di sviamento e di eccesso di potere disciplinare è il giudizio sulla personalità e sul carattere del magistrato.

La condanna per l'unico reato relativo al concorso morale nel falso è fondata su un compendio meramente indiziario, mentre sono state ritenuti insussistenti i reati di violazione di domicilio e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Il C.S.M. assume che *"dalla intera vicenda emerge un pieno e consapevole coinvolgimento nei fatti che hanno condotto alla condanna in primo grado e soprattutto risultano accertate condotte quantomeno disinvolte e con estremi profili di biasimo da considerarsi ancor più scorrette proprio perché realizzate da parte di un soggetto che in ragione del suo ruolo di magistrato onorario avrebbe dovuto rendersi conto che altra sarebbe stata la via per ottenere un riconoscimento dei diritti avanzati dalla madre indirizzandola verso il legale accertamento della titolarità dei diritti ereditari."*

In relazione a tali passaggi la delibera è contraddittoria, travisata e apodittica, poiché, in base alla Circolare del 2002, la sentenza di assoluzione passata in giudicato fa stato nel giudizio disciplinare.

Parimenti inadeguata ed immotivata è la pretesa *"rilevanza che ha avuto agli organi di stampa la sentenza"*.

Infine, il giudizio negativo è basato anche sulla indimostrata circostanza di una interferenza tra le funzioni di segretario comunale e l'esercizio dell'attività giudiziaria.

La mera pendenza di denunce, ovvero di fascicoli mod. 21 originati da esposti, è un fatto formale, di per sé non concludente secondo i principi dell'ordinamento giuridico, dovendo escludersi che accuse da parte di terzi (anche se relative a reati intrinsecamente incompatibili con l'esercizio della giurisdizione) siano da sole sufficienti a minare la

reputazione e il prestigio della persona cui sono rivolte.

### **Istanza cautelare collegiale**

Il ricorrente ha richiesto la sospensione degli effetti della delibera.

In relazione al *fumus*, ha rinviato alla fondatezza dei motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora* ha, invece, evidenziato che il tempo ragionevole occorrente per la definizione del processo non consentirebbe di mantenere *adhuc integra* la situazione fino alla decisione di merito e che la valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti consente di sospendere l'efficacia e/o l'esecuzione del provvedimento di revoca.

## **II. Osservazioni dell'Ufficio Studi**

### **II.1. La delibera impugnata**

Il ricorso proposto dal dott. Conte è infondato, quindi, è opportuno costituirsi in giudizio e chiederne il rigetto.

Prima di passare all'esame dei singoli motivi di impugnazione, è opportuno riportare il testo della delibera dalla quale emerge che il Consiglio ha revocato il ricorrente dall'incarico sulla base di specifici elementi fattuali, congruamente e logicamente apprezzati, e, nella loro valenza, idonei ad integrare la fattispecie legale di cui all'art. 21, lett. d) del D.Lgs. n. 116/2017.

*“Il Consiglio,*

*- letta la nota pervenuta in data 1° ottobre 2020 del Presidente della Corte di Appello di Potenza, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del dott. Giovanni CONTE, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di POTENZA;*

*o s s e r v a*

*Preliminarmente, è utile osservare che nei confronti del dott. CONTE, giudice onorario del Tribunale di Potenza, pende altro procedimento ex art. 21 D. Lgs. 116/17, non ancora definito da questo Consiglio, nell'ambito del quale in data 28 novembre 2018 la Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza aveva proposto la revoca dall'incarico per gravi e reiterati ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali. Il procedimento aveva tratto origine dagli esiti dell'ispezione ordinaria*

*compiuta presso il Tribunale di Potenza dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, che aveva evidenziato che il dott. CONTE, nel periodo tra il 1 ottobre 2012 e il 30 settembre 2017, aveva depositato oltre n. 1000 sentenze con ritardo qualificato, molte delle quali con ritardo superiore ad un anno.*

*Il presente procedimento, invece, trae origine da una vicenda penale all'esito della quale il dott. CONTE è stato condannato in primo grado.*

*In particolare, in data 19 dicembre 2019 il Presidente della Corte di Appello di Potenza, nel proporre alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del competente Consiglio giudiziario l'attivazione di ulteriore procedimento di revoca del dott. Giovanni CONTE dall'incarico di giudice onorario, segnalava che il magistrato onorario era stato condannato, con sentenza del 7.5.2019 del Tribunale di Salerno, alla pena della reclusione di un anno e quattro mesi per il reato di cui agli artt. 485 e 491 c.p., per avere, quale concorrente morale ed istigatore dell'anziana madre Di Crisci Anna Maria, formato un falso testamento olografo a firma di Maiorano Pietro datato 5.11.2011, nel quale era nominata erede la Di Crisci. Con la medesima sentenza il dott. Conte era stato invece assolto dalle ulteriori imputazioni di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), tutte comunque derivanti dalla stessa vicenda ereditaria che aveva visto il CONTE in conflitto con tale Cardella Salvatore, anch'egli beneficiario di un altro testamento del citato de cuius, risultato anch'esso falso. Il Presidente della Corte di Appello rilevava che la sentenza di condanna aveva avuto ampio risalto sulle cronache giornalistiche, proprio in ragione dell'attività di giudice onorario svolta dal condannato. A parere del Presidente della Corte di Appello, inoltre, la sopravvenuta inidoneità del dott. CONTE allo svolgimento delle funzioni giudiziarie derivava anche dalla sua attività lavorativa di consigliere comunale in numerosi comuni della Basilicata, attività che, sebbene non formalmente incompatibile con l'incarico di magistrato onorario, di fatto aveva determinato un vulnus all'esercizio indipendente della giurisdizione, come desumibile anche dai numerosissimi esposti presentati nei confronti del dott. CONTE per vicende relative alla sua attività di segretario comunale e dai conseguenti procedimenti penali instaurati, i quali, sebbene in parte già archiviati, avevano finito con appannare l'imparzialità del giudice onorario e compromettere la credibilità della funzione giudiziaria.*

*Il dott. CONTE in data 30 gennaio 2020 depositava una memoria difensiva nella quale, in via preliminare, chiedeva la sospensione del procedimento di revoca fino alla*

*definizione del procedimento penale pendente in fase di appello. Con riferimento alla condanna di primo grado, il dott. CONTE sosteneva che il risalto mediatico dato alla vicenda era stato causato dalla persona che lo aveva denunciato, Cardella Salvatore, e che la questione ereditaria stava per essere risolta in sede civile, dove era stato riconosciuto falso il testamento in favore del Cardella. Nel merito, il dott. CONTE riteneva che la sentenza di condanna nei suoi confronti si fondasse su mere congetture relative al ruolo svolto nella vicenda riguardante la possibile successione ereditaria della madre e che non fossero invece sussistenti pregnanti elementi di prova in ordine alla sua responsabilità. Con riferimento alla sua attività di segretario comunale, il dott. CONTE sottolineava come si trattasse di una funzione di garanzia e legalità per i cittadini, che non poteva dar luogo ad alcuna incompatibilità, né poteva determinare un pregiudizio per la sua indipendenza e credibilità.*

*Nel corso dell'audizione del 16.9.2020 innanzi alla Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Potenza il dott. CONTE si riportava alla memoria depositata il 30.1.2020, dichiarava che il procedimento penale era ancora pendente in fase di appello ed aggiungeva che tutte le denunce sporte nei suoi confronti per la sua attività di segretario comunale erano state archiviate. Il difensore dell'incolpato insisteva nel chiedere la sospensione del procedimento di revoca in attesa della definizione della vicenda penale.*

*In data 29 settembre 2020 la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza proponeva la revoca dall'incarico di giudice onorario del dott. CONTE.*

*La Sezione autonoma, dopo aver dettagliatamente riepilogato le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di condanna del dott. CONTE, osservava come, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta, dalla sentenza emergesse che quest'ultimo aveva fornito un fattivo contributo a sostegno delle pretese ereditarie della madre Di Crisci Anna avanzate con modalità aggressive, dando luogo a un intricata serie di denunce e controdenunce, laddove il CONTE, proprio per la sua qualità di magistrato onorario, avrebbe dovuto placare le pretese della madre indirizzandola verso il legale accertamento della titolarità dei diritti ereditari. Tale condotta veniva ritenuta dal Consiglio Giudiziario "la negazione del principio del ricorso al giudice per dirimere contrasti" e, pertanto, era valutata quale dimostrativa della sopravvenuta inidoneità all'esercizio delle funzioni di giudice onorario. A ciò si aggiungevano, a parere del Consiglio Giudiziario di Potenza, l'ampio risalto sulla stampa della intervenuta condanna penale, nonché i numerosi esposti*

*presentati nei confronti del CONTE connessi alla sua attività di segretario comunale, che pure avevano dato luogo a un significativo strepitus in ambito giudiziario.*

*La proposta di revoca della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza deve essere condivisa.*

*Preliminarmente va disattesa la richiesta di sospensione del procedimento avanzata ripetutamente dal difensore del magistrato onorario.*

*Trattasi, infatti, di istituto non previsto dalla normativa in vigore, ed in particolare dal D.Lgs. 116/2017 che, all'art. 21 comma 8, disciplina sommariamente il procedimento di revoca senza introdurre alcuna ipotesi di sospensione.*

*Passando a trattare il merito dei fatti contestati, va osservato che nel procedimento penale a carico del dott. CONTE risultano accertate condotte gravemente scorrette, reiterate in un significativo arco temporale, connotate da spregiudicatezza e manifesta aggressività, le quali, pur a prescindere dalla rilevanza penale delle stesse e dagli esiti del procedimento penale - per il quale comunque è intervenuto un primo vaglio da parte di un organo giudicante con emissione di sentenza di condanna di primo grado - sono certamente lesive del prestigio delle funzioni giudiziarie, tanto da determinare la revoca dall'incarico ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D. Lgs. 116/2017.*

*In particolare, premesso che, dalla lettura della sentenza, la effettiva attribuibilità al dott. CONTE - quale concorrente nel reato - della formazione del falso testamento a favore dell'anziana madre appare un'ipotesi quanto mai fondata, in ogni caso le condotte tenute da quest'ultimo appaiono poco consone alla figura di un magistrato onorario, denotano scarso rispetto nei confronti delle istituzioni e delle regole del vivere civile, sono, dunque, tali da compromettere il prestigio delle funzioni giudiziarie.*

*Si fa riferimento, ad esempio, alla "arroganza" con la qual il dott. CONTE pretendeva le chiavi dell'appartamento del defunto, nonché all'aver forzato la porta di ingresso dell'abitazione ed aver sostituito la serratura per entrare nell'appartamento (come emerge da annotazioni di servizio di polizia giudiziaria), ed ancora alla condotta scorretta ed improntata a malafede nei rapporti contrattuali tenuti con l'impresa funebre a cui era stato commissionato il funerale del defunto.*

*In sostanza, dall'intera vicenda emerge un pieno e consapevole coinvolgimento del dott. CONTE nei fatti che hanno condotto alla condanna in primo grado e, soprattutto, risultano accertate condotte quanto meno disinvolute e non esenti da profili di biasimo, da*

*considerarsi ancor più scorrette proprio perchè realizzate da parte di un soggetto che, in ragione del suo ruolo di magistrato onorario, avrebbe dovuto rendersi conto che altra sarebbe stata la via per ottenere un riconoscimento dei diritti avanzati dalla madre, indirizzandola verso il legale accertamento della titolarità dei diritti ereditari.*

*A ciò si aggiunge che la rilevanza che ha avuto sugli organi di stampa la sentenza di condanna emessa nei confronti del dott. CONTE ha determinato l'ineludibile compromissione dell'apparenza pubblica delle funzioni giurisdizionali del magistrato onorario, sì da non consentire la prosecuzione nell'esercizio delle funzioni, comportando un indubitabile disdoro e una negativa considerazione nell'opinione pubblica della vicenda nel suo complesso e del coinvolgimento in essa di un magistrato onorario.*

*Infine, come ha ben osservato il Consiglio Giudiziario, anche la sua attività di segretario comunale in numerosi comuni della Basilicata, seppur non integra alcuna causa di incompatibilità, ha di fatto interferito con l'esercizio dell'attività giudiziaria, tra l'altro nello stesso distretto di svolgimento di quella amministrativa, a causa delle numerose denunce e dei numerosi esposti presentati contro il dott. CONTE per fatti inerenti la sua funzione di segretario comunale, i quali hanno determinato un significativo strepitus.*

*In conclusione, i fatti sopra descritti, idonei a screditare l'ordine giudiziario e a compromettere il prestigio di cui il magistrato deve godere, sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni, anche a voler prescindere dall'accertamento definitivo degli illeciti penali contestati.*

*Ne deriva che deve disporsi la revoca dall'incarico di giudice onorario del Tribunale di Potenza del dott. Giovanni CONTE.”*

Omissis

## **II.2. Il quadro normativo di riferimento**

Tanto premesso in ordine ai contenuti della delibera, appare opportuno preliminarmente procedere ad una ricognizione della normativa applicabile al caso che interessa, avendo il ricorrente prospettato violazioni alla normativa che regola la procedura di adozione dell'atto impugnato.

Con la L. n. 57/2016, intitolata “*Delega al Governo per la riforma organica per la magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*”, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti, tra l'altro, a prevedere un'unica figura di giudice

onorario di pace, con le funzioni di giudice di pace o destinato all'Ufficio del processo, nonchè il magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della Procura della Repubblica, a regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio (art. 1, lett. i), nonché la responsabilità disciplinare, con l'individuazione delle fattispecie di illecito disciplinare, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione (art. 1, lett. l)<sup>1</sup>.

Con il D.Lgs. n. 116/17, il Governo non ha esercitato la delega con riferimento a quest'ultimo punto (art. 1, lett. l), mentre ha dato attuazione alla delega ricevuta *ex art. 1, lett. i*), per regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, di revoca o di dispensa dal servizio del giudice onorario, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi di cui all'art. 2, co. 10<sup>2</sup>.

Ed infatti, all'art. 21, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 116/17, intitolato “*decadenza, dispesa e revoca*”, sono stati espressamente individuati i fatti che danno luogo a detti provvedimenti, nonché il procedimento con il quale essi devono essere adottati, prevedendone espressamente il carattere partecipato (comma 9).

Nel testo dell'art. 21 cit. non è presente alcun riferimento al carattere disciplinare dei tre provvedimenti. Nondimeno, mentre i fatti che danno luogo alla decadenza e alla dispensa

---

<sup>1</sup> All'art. 2, co. XI, sono stati indicati i principi e i criteri direttivi da osservare nell'esercitare la delega prevedendosi che: “*Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali; b) prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell'incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico;*

*c) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) del presente comma e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull'ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;*

*d) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.”.*

<sup>2</sup> Art. 2, co. 10 della L. n. 57/2016: “*a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; b) prevedere i casi per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica; c) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o sulla revoca”.*

sono per lo più di carattere oggettivo e incolpevoli, diversamente, quelli che danno luogo alla revoca si sostanziano in condotte implicanti un'oggettiva violazione dei doveri la cui osservanza si impone anche al magistrato onorario, giusta quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 116/17.

In particolare, per quel che qui interessa, il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulti inidoneo ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo (art. 21, co. 3), specificandosi poi che *“La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli”* (art. 21, co. 4, lett. a).

Alla luce di quanto premesso, pur se il provvedimento di revoca assume una connotazione sanzionatoria della violazione dei doveri professionali da parte del magistrato onorario, esso non è di carattere disciplinare poichè, come già detto, il legislatore delegato non ha inteso esercitare la delega che gli è stata conferita con riferimento a questo settore.

A conferma di questo vale l'art. 32 del D.Lgs. n. 116/17.

In quest'ultimo, al comma 11, è stato, infatti, previsto che: *“i procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta data (co. 11)”*. Al comma 12 è stato stabilito che: *“fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico dei magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per fatti commessi prima della medesima data. In relazione ai predetti fatti si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, co. da 3 a 10”*, che disciplinano per l'appunto la revoca dalle funzioni.

La *ratio* della disposizione è chiara: per i magistrati onorari assunti dopo l'entrata in vigore della legge, dovendo trovare integrale applicazione il nuovo regime, non necessitava alcuna espressa esclusione dell'applicabilità di quello precedente che prevedeva un articolato sistema di sanzioni disciplinari e ne regolava il relativo procedimento.

Diversamente, per i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova legge e che si fossero resi responsabili di condotte, in precedenza, aventi rilievo disciplinare, è stata adottata una disciplina transitoria, in base alla quale i procedimenti disciplinari già pendenti proseguono secondo le disposizioni previgenti, mentre laddove l'azione disciplinare non risulti iniziata, ai fatti commessi in epoca pregressa rispetto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/17 risultano applicabili solo le disposizioni di cui ai

commi da 3 a 10 dell'art. 21, che prevedono i presupposti per la revoca e il relativo procedimento.

### **II.3. L'infondatezza dei motivi di impugnazione**

Tanto premesso, deve osservarsi come, nel caso che interessa, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non potesse essere applicato il previgente sistema di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 198/2000, poiché, all'epoca in cui il D.Lgs. n. 116/17 è entrato in vigore (15.08.2017), non era pendente alcun procedimento disciplinare a carico del medesimo. La segnalazione da parte del Presidente del Tribunale al Presidente della Corte di Appello di Potenza è, infatti, successiva alla condanna del ricorrente per il reato di falso, disposta con sentenza emessa il 7.5.2019 dal Tribunale di Salerno.

Correttamente, pertanto, la condotta del ricorrente è stata valutata ai sensi dell'art. 21, co. 5, del D.Lgs. n. 116/17, e il procedimento è stato condotto nell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 9 e ss. del medesimo.

Consegue da quanto premesso che sono del tutto infondati i motivi di impugnazione *sub* 1) e 2), con i quali è stata dedotta l'illegittimità della delibera per il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 198/2000, che regola l'*iter* procedimentale da osservare per l'irrogazione della sanzione disciplinare ai giudici di pace, nonché degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/90.

Si è già sopra detto che, al caso che interessa, non è applicabile la disciplina transitoria di cui all'art. 32, co. 11, del D.Lgs. n. 116/17, poiché solo procedimenti disciplinari pendenti alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo testo normativo continuano ad essere regolati dalle disposizioni previgenti, e, quindi, per i giudici di pace dalla L. n. 374/91 e il d.P.R. n. 198/2000, estese con Circolari consiliari anche ai giudici onorari di Tribunale e ai VPO.

Al caso che interessa sono, invece, applicabili i commi da 6 a 9 dell'art. 21, che prevedono una sequenza procedimentale in base alla quale il Presidente del Tribunale comunica immediatamente al Presidente della Corte d'Appello ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca del giudice onorario di pace. Il Presidente della Corte d'Appello propone alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, la decadenza, la dispensa o la revoca. La Sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura affinché deliberi sulla proposta di decadenza, di dispensa o di revoca.

Ebbene, nel caso che interessa, tale *iter* procedimentale è stato correttamente osservato, come risulta da tutta la documentazione che si allega (all. 2), e come ammesso dallo stesso ricorrente, che si duole, infatti, non già dell'avvenuta violazione dei commi da 6 a 9 dell'art. 21, ma della violazione delle disposizioni dell'art. 17 del d.P.R. n. 198/2000.

Né è vero che è stato violato il diritto di difesa del ricorrente.

Quest'ultimo, infatti, come imposto dal comma 9 dell'art. 21 cit., ha ricevuto avviso dal Consiglio Giudiziario di Potenza della proposta di revoca dall'incarico avanzata dal Presidente della Corte di Appello, ha presentato osservazioni il 30 gennaio 2020, è stato audito nel corso della seduta del 16 settembre 2020 con l'assistenza del suo difensore.

Consegue da quanto premesso che nessuna violazione procedurale si è verificata e che il diritto di difesa è stato ampiamente garantito nella fase preliminare alla decisione consiliare, di competenza del Consiglio giudiziario, secondo quanto prevede la normativa primaria.

Quanto sopra evidenziato esclude che possano ritenersi violati i principi di cui alla L. n. 241/90, peraltro evocata impropriamente, atteggiandosi come speciale rispetto a quest'ultima il D.Lgs. n. 116/2017, che, come detto, assicura il contraddittorio nella fase di competenza del Consiglio giudiziario.

Analogamente, infondata è la doglianza secondo cui sarebbe stato violato l'art. 3 della L. n. 241/90, nella parte in cui, nel richiamare l'obbligo, per ogni amministrazione, di motivare i provvedimenti, impone di tener conto anche della giustificazioni addotte a discolpa dall'interessato. Ed infatti, le dichiarazioni difensive del ricorrente sono state valutate dal Consiglio e ritenute non idonee a scalfire le negative ricadute sul suo prestigio professionale dei fatti accertati nel giudizio penale e di quelli ulteriori menzionati nella delibera.

Infondate sono ancora le doglianze oggetto del terzo motivo di impugnazione, afferente ai rapporti tra procedimento disciplinare e penale; in particolare, è destituita di ogni fondamento l'addotta violazione della Circolare n. P-15880/2002 che, a dire del ricorrente, prevedeva la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale.

Si è già sopra evidenziato che il legislatore del 2017, superando il previgente assetto, non ha introdotto un sistema disciplinare per i magistrati onorari, il che rende del tutto improprio il richiamo a previsioni che regolano i giudizi disciplinari per ritenerne l'applicabilità, in via analogica, al caso che interessa.

Per ragioni di completezza deve poi aggiungersi che la suindicata Circolare, recante la più generale disciplina di adeguamento alla legge 24 novembre 1999, n. 448, istitutiva del Giudice di Pace, prevedeva l'istituto della sospensione disciplinare, obbligatoria o facoltativa, del magistrato onorario, in caso, rispettivamente, di sua sottoposizione a misure cautelari o a procedimento penale e,

solo in questa prospettiva, attribuiva carattere pregiudiziale al procedimento penale rispetto a quello disciplinare.

Passando al merito, deve evidenziarsi come la delibera risulti del tutto immune dai vizi dedotti poiché dalla motivazione risulta palese che le ragioni della revoca siano costituite non già dalla condanna penale in sé, ma dai fatti ricostruiti nella sentenza (come riportati nella proposta del Consiglio giudiziario di Potenza, richiamata *per relationem* nella delibera), avendo il Consiglio ritenuto che, a prescindere dalle connotazioni penali delle condotte, essi denotino, comunque, un'indole incline a metodi disinvolti e non in linea con il rigore comportamentale che si richiede a chi svolge funzioni giurisdizionali.

In particolare, nella delibera si è dato atto che il dott. Conte, con sentenza del 7.5.2019 emessa dal Tribunale di Salerno, è stato condannato alla pena della reclusione di un anno e quattro mesi per il reato di cui agli artt. 485 e 491 c.p., quale istigatore dell'anziana madre Di Crisci Anna Maria a formare un falso testamento olografo a firma di Maiorano Pietro, datato 5.11.2011, nel quale la stessa era nominata erede.

Con la medesima sentenza il dott. Conte è stato invece assolto dalle ulteriori imputazioni di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), condotte queste tutte riconnesse alla stessa vicenda ereditaria che aveva visto il Conte in conflitto con tale Cardella Salvatore, anch'egli beneficiario di un altro testamento del citato *de cuius*, risultato anch'esso falso.

Ebbene, il Consiglio ha ritenuto che, pur a fronte del carattere non definitivo della pronuncia e indipendentemente dai profili penali della condotta, gli elementi di prova in questa evidenziati concludono, comunque, la sua partecipazione ai fatti e depongono nel senso della sua non idoneità a svolgere le funzioni onorarie, per il ruolo avuto nei confronti della madre (che non avrebbe dovuto istigare a commettere il falso, ma piuttosto convincere ad intraprendere la via giudiziaria per risolvere questioni ereditarie) e per l'aggressività e la violenza dei comportamenti tenuti.

Un ulteriore elemento di grave appannamento del prestigio che deve accompagnare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali è stato ravvisato nella risonanza mediatica seguita non solo alla condanna, ma anche ai numerosi esposti presentati nei confronti del ricorrente per fatti connessi all'esercizio della sua attività di segretario comunale.

Ebbene, avuto riguardo ai fatti specifici su cui il Consiglio ha fondato il provvedimento di revoca, è palese che le valutazioni relative alle condotte del ricorrente, ben lungi dal concretarsi in giudizi moraleggianti o afferenti ad aspetti caratteriali e avulsi dalla

vita professionale, consistono piuttosto nella doverosa presa d'atto di un agire che trascende l'irrepressibilità e il rigore richiesti, in ogni ambito, anche privato (*“la revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli”*), a chi svolge, anche in forma onoraria, funzioni giurisdizionali e, soprattutto, che ha leso gravemente il prestigio e l'autorevolezza che devono accompagnare l'esercizio di queste ultime.

A fronte di quanto premesso, gli altri riferimenti presenti nella delibera, e in particolare, quello relativo al tardivo deposito di oltre 1000 provvedimenti vale a tratteggiare il profilo professionale del ricorrente, senza che abbia assunto valenza decisiva nella determinazione del Consiglio di revocarlo dall'incarico.

Consegue da quanto premesso che il Consiglio ha motivato in maniera logica, esaustiva e conforme alla normativa primaria la ricorrenza di elementi rilevanti ai fini della revoca che, ai sensi dell'art. 21, co. 5, del D.Lgs. n. 116/17, è *“altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli”*.

Infondati sono poi i motivi di impugnazione con i quali è stata lamentata la sostanziale violazione del principio di gradualità, inteso come necessaria proporzione tra il provvedimento adottato e la complessiva condotta professionale del magistrato.

Ebbene, a questo proposito occorre osservare che, nel rispetto del principio di tipicità, ove risultino ricorrenti elementi che integrano l'ipotesi di cui all'art. 21, co. 5, del tutto irrilevante è come il magistrato abbia operato in precedenza.

E, a voler dare importanza a questo aspetto, non può non assumere rilevanza la circostanza che il ricorrente è incorso, per un tempo significativo, in gravi ritardi nel deposito di numerosissimi provvedimenti, essendo l'estinzione del procedimento disciplinare preclusivo della possibilità di sanzionarli, ma non anche di valutarli ai fini di un più generale giudizio in merito alla condotta professionale.

Alla luce di quanto illustrato, deve conclusivamente ritenersi che il Consiglio Superiore ha adottato il provvedimento di revoca dall'incarico a fronte di una condotta del ricorrente oggettivamente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 21, co. 5 cit.

A fronte di quanto premesso non residuano spazi per ritenere l'illegittimità della delibera impugnata.

Ed invero, sia pure con riferimento ad una ipotesi soggetta al previgente regime, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 11/06/2018, n. 3584, con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sugli atti consiliari della tipologia di quello che viene qui in rilievo, ha affermato “...così come per i provvedimenti di prima nomina ovvero di conferma nell'incarico di giudice di pace, anche i giudizi e le valutazioni formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito del procedimento di revoca dell'incarico di giudice di pace, inerenti la persistenza o il venir meno dei requisiti necessari per continuare a svolgere il delicato incarico in questione, sono la risultante di una valutazione globale, fondata su di una pluralità di elementi di fatti sintomatici e costituiscono manifestazione dell'amplissima discrezionalità di cui l'amministrazione è titolare per la cura e la tutela dei primari valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale. Infatti, ai sensi dell'art. 5 comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 374 la nomina a giudice di pace deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente - per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale - le funzioni di magistrato onorario (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5478).”.

Nello stesso senso si è pronunciato il T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, con la sentenza dep. 11/01/2018), n. 307, nella quale si legge “In proposito, è utile rammentare che in sede di ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'incarico di giudice onorario il giudice amministrativo deve limitare il proprio sindacato ad un esame estrinseco della ragionevolezza della misura adottata dall'organo di autogoverno della magistratura alla luce dei presupposti considerati, non potendo sostituire una propria valutazione, in ordine ai fatti contestati, alla complessiva vicenda professionale del magistrato onorario interessato, ovvero al valore da attribuire ai singoli elementi negativi emergenti a suo carico, ovvero alla comparazione di questi con eventuali elementi positivi, se non nei limiti in cui il giudizio svolto dal CSM si snodi secondo un iter non supportato da idonea motivazione ovvero affetto da eccesso di potere per illogicità (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2466)”.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è pertanto titolare di un'ampia discrezionalità in sede di revoca dall'incarico di giudice onorario, atteso che l'inserimento transitorio nel corpo magistratuale dello stesso richiede una prudenza valutativa che, pur senza sconfinare nell'alveo del puro merito, comporta una valutazione che non si presta ad essere scrutinata secondo i consueti canoni della verifica di stretta legittimità. Dalla latitudine dell'apprezzamento discrezionale demandato al Consiglio consegue, sul piano processuale,

che il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo resta necessariamente ancorato al riscontro della sussistenza dei presupposti, al vaglio in ordine alla congruità della motivazione, nonché all'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni (cfr. [Consiglio di Stato, sez. V, 29 agosto 2017, n. 4102](#)).

### **Istanza cautelare**

L'infondatezza dei motivi di ricorso è di per sé elemento che giustifica il rigetto dell'istanza cautelare, non ricorrendo, nel caso che interessa, il *fumus boni iuris*.

Anche il *periculum in mora* non è da escludere, non solo per il fatto che il ricorrente si è limitato ad una prospettazione generica del grave pregiudizio che subirebbe per effetto dell'esecuzione del provvedimento, ma soprattutto perché, su un piano più generale, è, comunque, da ritenere sempre prevalente, rispetto ad interessi privati, quello dell'Amministrazione affinché le funzioni giurisdizionali siano svolte da magistrati dotati della necessaria capacità professionale.

D'altra parte, il Presidente del T.A.R., sia pure nell'ambito della deliberazione sommaria propria della fase, con decreto monocratico n. 806, dell'11 febbraio 2021, ha già rigettato l'istanza cautelare “*non sussistendo le condizioni*” per accoglierla ed ha rinviato per la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 10 marzo 2021.

### **III. Conclusioni**

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso proposto dal dott. Giovanni Conte è infondato, sicché sussistono validi e giustificati motivi per costituirsi in giudizio e chiedere che sia rigettata la domanda principale di annullamento degli atti impugnati e quella incidentale di sospensione degli stessi.

Il Consiglio, condiviso il parere dell'ufficio Studi e Documentazione,

d e l i b e r a

a) di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. per il Lazio con il ricorso proposto dal dott. Giovanni CONTE, per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 c.p.a., della delibera consiliare del 20 gennaio 2021, con la quale è stata disposta, la revoca del ricorrente dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di POTENZA, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, per chiedere che sia rigettata la domanda principale di annullamento degli atti impugnati e quella incidentale di sospensione degli stessi;

b) di dare comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia.>>

5) - **179/GT/2020** - Dott.ssa Walmer GRASSI, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di CUNEO.

Procedura di conferma nell'incarico, per un secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

**(relatore Consigliere ARDITA)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un secondo mandato di durata quadriennale, presentata in data 12 novembre 2019 dalla dott.ssa Walmer GRASSI, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di CUNEO, ai sensi di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante: “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” in particolare gli articoli 18, rubricato “Durata dell'ufficio e conferma”, 29, rubricato “Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio” e 32, comma 8 il quale prevede: “L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina...”;

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 25 settembre 2019, Prot. P-16002/2019 del 27 settembre 2019, riguardante la “Procedura di conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”;
- letto il rapporto positivo in data 23.1.2020 del Presidente del Tribunale di Cuneo;
- rilevato che la dott.ssa Walmer Grassi è componente della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Torino, cosicchè - come previsto dall’art. 6 della circolare 16002/2019 del 27.9.2019 non è stato reso il parere della Sezione Autonoma;
- rilevato che in data 10 dicembre 2019 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, nell’esprimere il parere di cui all’art. 18, comma 8, lett. c) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in ordine all’attività svolta dal magistrato onorario, segnalava che erano pervenute molte segnalazioni verbali su “comportamenti ritenuti in contrasto con i canoni doverosi da adottarsi da coloro che sono chiamati a svolgere tale importante ruolo”;
- rilevato che in data 9.2.2021 la Ottava Commissione del Consiglio ha proceduto all’audizione dell’avv. Massa, Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Cuneo, che ha precisato che le lamentele sull’attività della dott.ssa Grassi si erano concentrate in un ristretto periodo di tempo ed erano ricollegabili all’elevato numero di procedure di pignoramento presso terzi fissate nella stessa udienza alla stessa ora, specificando che la situazione era migliorata e che attualmente non si ravvisava alcuna criticità;
- ritenuto pertanto che non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie;

d e l i b e r a

di confermare la dott.ssa Walmer GRASSI, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di CUNEO, per un secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.>>

7) - **626/VP/2020** - Dott.ssa Ornella CIATTO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di REGGIO CALABRIA.

Procedura di conferma nell’incarico, per un secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

**(relatore Consigliere ARDITA)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un secondo mandato di durata quadriennale, presentata in data 28 novembre 2019 dalla dott.ssa Ornella CIATTO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di REGGIO CALABRIA, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante: “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” in particolare gli articoli 18, rubricato “Durata dell'ufficio e conferma”, 29, rubricato “Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio” e 32, comma 8 il quale prevede: “L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina...”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 25 settembre 2019, Prot. P-16002/2019 del 27 settembre 2019, riguardante la “Procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”;
- visto il rapporto negativo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 25 febbraio 2020 dal Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria;
- visto il giudizio di inidoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di magistrato onorario, espresso in data 28 maggio 2020 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria;

- rilevato che in data 18 novembre 2020 è stata disposta la comunicazione alla dott.ssa CIATTO dei motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario, fissando per la trattazione della pratica relativa al suddetto procedimento di conferma la seduta del 23 febbraio 2021 e rendendo la stessa edotta della facoltà di partecipare alla predetta seduta per essere sentita personalmente eventualmente anche con l'assistenza di un difensore;
- osservato che nel corso della seduta del 23 febbraio 2021 la Ottava commissione ha proceduto all'audizione della dott.ssa CIATTO;

o s s e r v a

Questo Consiglio ritiene di condividere il rapporto negativo redatto dal Procuratore di Reggio Calabria, nonché il giudizio di inidoneità alla conferma espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario.

Il parere del Procuratore di Reggio Calabria sull'attività del vice procuratore onorario Ornella Ciatto richiama i pareri negativi espressi dai magistrati a cui il vice procuratore onorario è stato assegnato. In particolare, la dott.ssa Mastrapasqua (al cui ufficio la dott.ssa Ciatto era stata assegnata dall'estate del 2018 all'ottobre 2018) segnalava gravi carenze di conoscenza del diritto sostanziale e processuale, con conseguenti difficoltà nell'affrontare anche i procedimenti più semplici e nello studiare e redigere minute. Il dott. Petrolo (al cui ufficio la dott.ssa Ciatto è stata assegnata per il restante periodo) riferiva che il Vice Procuratore Onorario non assicurava una collaborazione costante e che ha dimostrato una capacità di comprensione delle problematiche di fatto e di diritto non soddisfacente. I provvedimenti redatti “non sono apprezzabili”, tanto che il dott. Petrolo decideva di assegnare alla dott.ssa Ciatto solo provvedimenti seriali. Anche in caso di predisposizione di provvedimenti non particolarmente complessi, il dott. Petrolo segnalava di essere stato spesso costretto ad intervenire a correzione degli stessi.

Sulla base di tali considerazioni, concordemente espresse dai due magistrati ai cui uffici la dott.ssa Ciatto era stata assegnata, il Procuratore di Reggio Calabria esprimeva parere negativo alla conferma del vice procuratore onorario.

La Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria, prendendo atto del parere negativo del dirigente, esprimeva a sua volta un giudizio di inadeguatezza con riferimento a tutti i parametri di valutazione (indipendenza ed equilibrio, capacità, laboriosità e diligenza, impegno). Al riguardo, è bene subito precisare che sebbene la scheda del

Consiglio Giudiziario rechi un giudizio di inadeguatezza con riferimento a tutti i parametri indicati (mediante apposizione della crocetta nel relativo quadratino della scheda), i rilievi mossi attengono esclusivamente al profilo della “capacità”, nel cui paragrafo invero sono contenute le osservazioni del Consiglio Giudiziario, che rinviano ai pareri della dott.ssa Mastrapasqua e del dott. Petrolo, dai quali emergono “evidenti carenze teoriche di conoscenza giuridica sostanziale e processuale”.

La Ottava commissione del Consiglio fissava l'audizione della dott.ssa CIATTO per il 23.2.2021.

Prima dell'audizione, la dott.ssa Ciatto depositava una memoria, nella quale innanzitutto lamentava la mancanza, nel fascicolo, del parere positivo espresso in data 2.5.2017 dal PM dott. Roberto Di Palma, di cui chiedeva l'acquisizione.

La dott.ssa Ciatto evidenziava poi che, nonostante ella fosse costantemente impegnata in attività di udienza, nessun giudice si era mai lamentato del suo operato. Pertanto, chiedeva l'audizione dei due giudici presso i quali aveva svolto le udienze negli ultimi due anni, il dott. Fabrizio Forte e il dott. Fabio Lauria.

La dott.ssa Ciatto, inoltre, lamentava le modalità di redazione del rapporto negativo del Consiglio Giudiziario, nel quale per i parametri di indipendenza ed equilibrio e per quello dell'impegno risulta sbarrata la casella “inadeguato” senza alcuna motivazione.

Il vice procuratore onorario concludeva chiedendo l'archiviazione o, in subordine, il trasferimento alla Procura di Catania.

In sede di audizione innanzi alla Ottava Commissione del Consiglio, la dott.ssa Ciatto e il suo difensore ribadivano quanto già esposto nella memoria.

Preliminarmente va osservato che la richiesta di trasferimento alla Procura di Catania non può essere accolta, non essendo prevista tale possibilità dalla normativa in materia.

Inoltre, non possono essere condivise le doglianze della dott.ssa Ciatto con riferimento alle modalità di redazione della scheda valutativa del Consiglio Giudiziario. Come si è già anticipato, invero, è del tutto evidente che, sebbene risultino sbarrate le caselle “inadeguato” anche con riferimento ai parametri di indipendenza ed equilibrio, impegno e laboriosità, il parere è negativo in ragione dei rilievi mossi sotto il profilo della “capacità”, sulla base delle relazioni della dott.ssa Mastrapasqua e del dott. Petrolo.

E proprio sotto il profilo della capacità, infatti, appare gravemente carente l'attività prestata dal vice procuratore onorario, tanto che deve condividersi il giudizio di inidoneità alla conferma espresso dal Consiglio Giudiziario.

In particolare, nello svolgimento delle sue attività quotidiane la dott.ssa Ciatto ha dato prova di scarsa capacità nell'affrontare anche i procedimenti più semplici, nel comprendere le problematiche di fatto e di diritto, nel redigere le minute di provvedimenti non particolarmente complessi. Tali criticità si sono manifestate benché il dott. Petrolo abbia scelto di affidare alla dott.ssa Ciatto solo la predisposizione di provvedimenti “seriali” (ad esempio contestazione del reato ex art. 95 DPR 115/02, decreti di citazione diretta a giudizio con capo di imputazione già predisposto, formulazione di richieste di decreto penale di condanna in fascicoli ritrasmessi dal GIP a seguito della modifica dell'art. 135 c.p.).

Il giudizio negativo in ordine alla capacità della dott.ssa Ciatto è stato concordemente espresso da entrambi i pubblici ministeri ai cui uffici la stessa è stata assegnata e condiviso dal Procuratore. A fronte di tali evidenze, appare superflua l'audizione dei giudici monocratici presso i quali il vice procuratore onorario ha svolto le funzioni di Pubblico Ministero in udienza. Il legislatore ha infatti previsto che il giudizio di idoneità ai fini della conferma sia reso dal dirigente dell'ufficio a cui è assegnato il magistrato onorario, unico in grado di rendere un giudizio completo sull'attività svolta, e non da altri soggetti, tantomeno da magistrati che esercitano funzioni diverse, i quali potrebbero al più offrire valutazioni parziali e frammentarie dell'operato del VPO, certamente non tali da scalfire il giudizio negativo così decisamente espresso dal dirigente.

Con riferimento invece al parere espresso in data 2.5.2017 dal PM dott. Roberto Di Palma, prodotto dalla dott.ssa Ciatto in allegato alla sua memoria, esso si riferisce al periodo di svolgimento del tirocinio ed è quindi del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell'attività svolta nel quadriennio in valutazione.

I giudizi negativi espressi dal Procuratore di Reggio Calabria e dalla Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario in ordine alla capacità della dott.ssa Ciatto devono quindi essere condivisi, cosicché quest'ultima non può essere confermata nell'incarico.

Il Consiglio, pertanto,

d e l i b e r a

di non confermare la dott.ssa Ornella CIATTO nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di REGGIO CALABRIA per un

secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.>>

7) - **902/GP/2017** - Dott.ssa Veronica LA MURA, già giudice onorario di pace come giudice di pace nella sede di SALERNO.

Ricorso al T.A.R. del Lazio, con motivi aggiunti, per l'annullamento, previa sospensione, delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura del 21 giugno 2017, con la quale è stata rigettata l'istanza di reintegra nelle funzioni di giudice di pace nella sede di Salerno, e del 25 ottobre 2017, con la quale non è stata confermata nell'incarico di giudice di pace di Salerno, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Ordinanza n. 3747/2018, pubblicata il 21 giugno 2018, del T.A.R. del Lazio (Sezione Prima) che ha preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare.

Istanza cautelare al T.A.R. per il Lazio proposta dalla ricorrente dott.ssa LA MURA.  
**(relatore Consigliere BENEDETTI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- premesso che, nelle sedute dell'8 novembre 2017 e 24 gennaio 2018 è stato deliberato di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio con il ricorso, con motivi aggiunti, proposto dalla dott.ssa Veronica LA MURA per l'annullamento, previa sospensione, delle delibere consiliari del 21 giugno 2017, con la quale è stata rigettata l'istanza di reintegra nelle funzioni di giudice di pace nella sede di Salerno, e del 25 ottobre 2017, con la quale non è stata confermata nell'incarico di giudice di pace di Salerno, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, al fine di eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda principale di annullamento nonché della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati;
- che in data 6 febbraio 2019 è stato deliberato di prendere atto dell'ordinanza n. 3747/2018 con la quale il T.A.R. del Lazio ha dato atto della rinuncia alla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, avanzata dalla ricorrente;

- vista l'istanza cautelare al T.A.R. per il Lazio proposta dalla dott.ssa Veronica LA MURA nell'ambito del giudizio introdotto dalla ricorrente per l'annullamento della delibera consiliare in data 21 giugno 2017 con la quale è stata rigettata l'istanza di reintegra nelle funzioni di giudice di pace di Salerno, nonché di tutti gli atti connessi, collegati e/o consequenziali;
- visto il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione, con riferimento ai singoli motivi del ricorso, ha evidenziato quanto segue:

**<<Massime**

*La non conferma nell'incarico del giudice onorario di pace, anche ove disposta per fatti emersi nell'ambito di un'indagine penale che il Consiglio, sulla base di un'autonoma valutazione, abbia ritenuto negativamente incidenti sui principi di autonomia e indipendenza, risulta indifferente rispetto all'esito favorevole del procedimento penale.*

*Nel caso in cui il giudice di pace, precedentemente sospeso dalle funzioni in via disciplinare sulla base della previgente disciplina, non venga confermato nelle funzioni, la delibera di sospensione dalle funzioni perde i suoi effetti, estinguendosi il procedimento disciplinare.*

**Parole chiave**

*Giudice onorario di pace – Sospensione in via disciplinare dalle funzioni - Giudizio di non conferma - Conseguenze.*

Sommario: I. Il ricorso principale e per motivi aggiunti (p.2) – II. L'ordinanza del T.A.R. Lazio pubblicata il 21 giugno 2018 relativa all'istanza cautelare (p. 3) – III. La nuova istanza cautelare proposta dalla dott.ssa La Mura pervenuta al Consiglio il 23 febbraio 2021 (p. 4) – IV. Osservazioni dell'Ufficio studi (p. 4) – V. Conclusioni (p. 6)

## **I. Il ricorso principale e per motivi aggiunti**

Con ricorso pervenuto al Consiglio superiore il 2 ottobre 2017 la dott.ssa La Mura Veronica, giudice di pace presso il Tribunale di Salerno, ha adito il T.A.R. Lazio per chiedere l'annullamento:

- a) del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-11871/2017, del 26.6.2017, di comunicazione della delibera di rigetto dell'istanza di reintegra nelle funzioni di giudice di pace;
- b) della delibera del C.S.M. del 21.6.2017, non conosciuta;
- c) delle schede di valutazione per il rapporto del Tribunale di Salerno e del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Salerno, nelle parti in cui esprimono giudizi negativi per la riconferma nelle funzioni di giudice di pace della ricorrente;
- d) del decreto del Ministro della Giustizia del 7.7.2017, di sospensione cautelare della ricorrente dall'esercizio delle funzioni di giudice di pace;
- e) del provvedimento della Corte di appello di Salerno del 24.7.2017;
- f) della delibera del C.S.M. del 9.11.2016;

g) del decreto del Ministro della Giustizia, di sospensione cautelare della dott.ssa Veronica La Mura dall'esercizio delle funzioni nell'incarico di giudice di pace nella sede di Salerno;

h) della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11.5.2016, di sospensione cautelare, dall'esercizio delle funzioni di giudice di pace nella sede di Salerno, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del D.P.R. n. 198/2010;

i) del verbale di adunanza del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, del 21.3.2016 non conosciuta;

l) della nota della procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 9.2.2016;

m) di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Con atto notificato al C.S.M. l'8.1.2018 la dott.ssa La Mura ha proposto motivi aggiunti nel ricorso principale, impugnando i seguenti ulteriori atti:

1) la deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 ottobre 2017, non conosciuta integralmente, con la quale non veniva confermata nell'incarico di giudice di pace di Salerno;

2) la nota di comunicazione del Segretario del C.S.M. del 27.10.2017, prot. n. P-18762/2017, successivamente comunicata;

3) il rapporto negativo del 25.5.2017 del Presidente del Tribunale ordinario, non conosciuto;

4) il giudizio negativo del 14.6.2017 della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Salerno;

5) la comunicazione dell'Ottava commissione datata 11 luglio 2017;

6) ove occorra l'audizione del 12.9.2017;

7) tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Nel ricorso per motivi aggiunti la ricorrente proponeva istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati, rinviando, quanto al *fumus boni iuris*, alla fondatezza dei motivi di ricorso, mentre, circa il *periculum in mora*, adduceva il suo interesse a proseguire l'incarico, anche in ragione della necessità di integrare il suo reddito familiare.

Il Consiglio deliberava di costituirsi in giudizio per resistere sia al ricorso principale sia al ricorso per motivi aggiunti, rispettivamente con delibere dell'8 novembre 2017 (v. all. 1) e del 24 gennaio 2018 (v. all. 2).

## **II. L'ordinanza del T.A.R. Lazio, pubblicata il 21 giugno 2018, relativa all'istanza cautelare.**

All'udienza tenuta il 20 giugno 2018 per la decisione sull'istanza cautelare, la dott.ssa La Mura dichiarava di rinunciare a quest'ultima e il T.A.R. decideva in conformità con ordinanza n. 3747/2018, pubblicata il 21 giugno 2018.

## **III. La nuova istanza cautelare proposta dalla dott.ssa La Mura pervenuta al Consiglio il 23 febbraio 2021.**

La dott.ssa La Mura, nell'ambito del giudizio pendente dinanzi al T.A.R., con atto pervenuto al C.S.M. il 23 febbraio 2012, ha sollecitato il T.A.R. ad adottare un idoneo provvedimento cautelare, adducendo quale fatto nuovo il passaggio in giudicato della sentenza n. 3252/2020 del 27 maggio 2020, esecutiva dal 20.11.2020, con la quale il Tribunale di Napoli l'ha assolta dai reati ascrittile "*per non aver commesso il fatto*" e "*perché il fatto non sussiste*", senza aggiungere altro.

## **IV. Osservazioni dell'Ufficio studi**

La richiesta cautelare avanzata dalla dott.ssa La Mura è infondata, quindi, è opportuno che il Consiglio, insistendo nella costituzione in giudizio, ne chieda il rigetto.

Rinviano alle allegate delibere dell'8.11.2017 e del 24.1.2018 per l'illustrazione delle ragioni dell'infondatezza, rispettivamente, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, è opportuno in questa sede rammentare sinteticamente che la dott.ssa La Mura, con delibera del 13 maggio 2015, veniva sospesa dall'incarico in quanto sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del 27 marzo del 2015, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nel procedimento n. 26186/2014 RGNR, nel quale la stessa era indagata in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 323 e 479 c.p.

Con la successiva delibera dell'11 maggio 2016, il Consiglio, previa revoca della precedente delibera del 13 maggio 2015, disponeva la sospensione facoltativa dalle funzioni della ricorrente poiché, sebbene non più in stato di custodia cautelare, risultava, comunque, imputata per aver il P.M. chiesto il suo rinvio a giudizio in un procedimento penale, del quale veniva, tuttavia, erroneamente indicato il numero.

Gli effetti della delibera dell'11 maggio 2016 venivano, in via incidentale, sospesi dal T.A.R., con ordinanza pubblicata il 6.10.2016, poiché si accertava che nel procedimento penale indicato nella stessa non risultava richiesto il rinvio a giudizio della ricorrente.

Il Consiglio, in sede di riedizione del potere, nella seduta del 9 novembre 2016, indicando l'esatto numero del procedimento penale in cui era stato richiesto, in data 15.6.2015, il rinvio a giudizio della ricorrente (26186/2014 RGNR), revocava la delibera di sospensione obbligatoria dalle funzioni adottata il 13 maggio 2015 nei suoi confronti e disponeva la sospensione facoltativa (la delibera è stata impugnata con il ricorso principale).

La ricorrente, successivamente, chiedeva di essere reintegrata in servizio e il C.S.M. rigettava la sua richiesta con delibera del 21 giugno 2017 (impugnata con il ricorso principale).

La dott.ssa La Mura, alla scadenza del quadriennio, chiedeva poi di essere confermata nelle funzioni di giudice di pace onorario, ma il Consiglio, con delibera del 25 ottobre 2017 (impugnata con motivi aggiunti), decideva di non confermarla.

Il diniego veniva motivato in considerazione dei fatti emersi delle indagini relative al procedimento penale n. 26186/14/21 della Procura di Napoli, essendo risultate accertate condotte che, al di là del rilievo penale, sono state ritenute significative di ambigui e non trasparenti rapporti della ricorrente con avvocati e consulenti.

In ragione di questo è stata ritenuta gravemente pregiudicata l'immagine di indipendenza della ricorrente, quale magistrato onorario, evidenziandosi ancora come tale *vulnus* fosse da considerare ancor più grave in considerazione dell'eco mediatica avuta anche dall'altro procedimento penale, nel quale la stessa era risultata coinvolta.

La premessa svolta vale a significare che la dott.ssa La Mura, benché per un periodo sia stata sospesa dalle funzioni (dapprima obbligatoriamente e poi facoltativamente), successivamente non è stata confermata nelle funzioni, giusta delibera del 25 ottobre 2017.

Per effetto di quest'ultima delibera, quella precedente di sospensione facoltativa dalle funzioni non può più ritenersi efficace per l'ovvia ragione che la cessazione dall'incarico di giudice onorario determina l'estinzione del procedimento disciplinare e la perdita di effetti degli atti in esso adottati.

Dalle considerazioni svolte consegue che l'istanza cautelare, pur volendo ritenerla ammissibile, può essere apprezzata solo con riferimento alla delibera di non conferma

nell'incarico del 25 ottobre 2017 e non anche con riferimento alla delibera di sospensione facoltativa delle funzioni del 9 novembre 2016.

Ebbene, ove si abbia riguardo alla motivazione, sopra sinteticamente riportata, sulla base della quale è stata adottata la delibera del 25 ottobre 2017 di non conferma nell'incarico, è evidente che l'istanza cautelare non possa essere accolta per difetto del *fumus boni iuris*.

Ed invero, il fatto nuovo, e cioè, il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione della ricorrente, non travolge, né intacca le valutazioni che hanno condotto il Consiglio a ritenere che non ricorressero i presupposti per la conferma.

A tal fine, infatti, non è stata ritenuta ostativa la pendenza in sé del procedimento penale, ma piuttosto i fatti in esso emersi che sono stati direttamente valutati dal Consiglio come significativi di un'eclatante e irrimediabile compromissione dell'immagine di indipendenza e di autonomia della ricorrente, anche a causa dello *strepitus fori*, determinato dall'ampia risonanza mediatica, persino nazionale, avuta dalla vicenda.

Rinviando alle delibere allegate per l'indicazione delle ragioni per cui gli atti consiliari impugnati con il ricorso principale e per motivi aggiunti si sottraggono a tutte le censure sollevate dalla ricorrente, sussistono, quindi, validi motivi per resistere alla richiesta cautelare riproposta dalla ricorrente, chiedendone il rigetto per la mancanza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

## **V. Conclusioni**

Alla stregua di quanto illustrato deve conclusivamente affermarsi che l'istanza cautelare avanzata dalla dott.ssa La Mura sia infondata e, quindi, che è opportuno che il Consiglio, insistendo nella costituzione in giudizio, ne chieda il rigetto.>>.

Il Consiglio, condiviso il parere dell'ufficio Studi e Documentazione,  
d e l i b e r a

a) di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato ad insistere nella costituzione in giudizio e di richiedere il rigetto dell'istanza cautelare, proposta dalla ricorrente al T.A.R. per il Lazio nell'ambito del giudizio dalla stessa introdotto, perché infondata.

b) di dare comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia.>>

